PUV12
INT-ANT. CATELLANI. B. 3
PRE 29285

OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO TERZO.

IN VENEZIA

MDCCLXXXIX.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AVVERTIMENTO.

Dopo avere dato al pubblico la traduzione de' discorsi del cancelliere d' Aguesseau sull' arte dell' oratore e sulla professione dell' avvocato, su' doveri de' maestrati e sugli studj atti a formarli, ora si esibiscono le aringhe da lui pronunziate nell' udienza del parlamento in qualità d' avvocato generale.

Questi discorsi sono di un genere diverso da que' che formano i due tomi precedenti. Differiscono da' primi e per gli oggetti, che ne fanno la materia, e per la forma della composizione. Ad onta però di tal diversità vi si riconosce costantemente lo stesso autore, ch' espresse il suo carattere in tutte le sue opere.

Un discorso pronunziato da un avvocato generale su di un affare contenzioso non deve esser simile nè ad una aringa, ove brilla tutta la magnificenza dell' eloquenza, nè ad un placito di un oratore, che impiega e fa giuocare a favore del suo cliente quelle molle, che sono la chiave del cuore umano. Un tal discorso rassomiglia piuttosto ad un' informazione. Di fatto l' avvocato generale nelle cause d' udienza mette sott' occhi dei giudici il quadro della contestazione, su cui devesi profferir giudizio; e propone loro quelle riflessioni, che sono le più acconcie a determinare il loro giudizio; in quella guisa appunto che suole ope-

rare il referendario ne' processi in iscritto. La narrazione de' fatti, l' esposizione de' diversi appoggi, l' opinione che contiene tutto quel che può condurre alla decisione, sono le tre parti del discorso dell' avvocato generale, come lo sono anche del referendario. L' ordine e la chiarezza nella prima, l' esattezza e l' imparzialità nella seconda, la scienza delle leggi e la forza del raziocinio nella terza, formano il merito ed assicurano l' esito delle conclusioni dell' uno e dell' altro. Ma quel che li distingue, e fa che si dia anche al discorso dell' avvocato generale lo stesso nome, che si dà a que' degli avvocati, si è perchè ei parla com' essi a favor di una Parte, e questa Parte è il pubblico. I suoi interessi gli sono affidati non meno che quei del re, che ne sono sempre inseparabili, come l' osservò lo stesso d' Aguesseau. *T.* I. *merc.* XIX. Esso non esamina gl' interessi privati se non che in quanto possono avervi relazione. Spesso gli offrono questi occasione di formar dimande per la conservazione de' dritti della corona, pel mantenimento della politica e dell' ordine delle giurisdizioni, o per pervenire alla punizione de' delitti; ma l' impegnano sempre, anche allorquando non fa che spiegarsi intorno a ciò che forma la controversia delle Parti, a richiamare que' principj e quelle regole, che assicurano il riposo de' cittadini. Nulla è più interessante di questi discorsi. Ogni Parte ha il suo difensore: egli per uffizio è il difensore, e se si può parlar così, l' avvocato de' principj legali. Gli affari su cui gli tocca

a parlare non sono già scelti, anzi son essi tra loro ineguali: ma il punto di vista, sotto di cui li considera, innalza quei che son meno interessanti da se stessi, ed aggiugne un nuovo splendore a quelle cause celebri, che s' attraggono il concorso del pubblico. Nulla v' ha di più atto a far nascere il gusto de' veri principj quanto i discorsi degli avvocati generali, singolarmente quei che trattano de' pubblici affari. Siccome contengono sempre una severa critica delle massime false, mostrano nel tempo medesimo le vere, ed avvezzano in questa guisa l' intelletto a fare un giusto discernimento; e colle generali nozioni, che gli porgono, il mettono in istato di meglio conoscere l' uso, che deve fare de' suoi studj, e di sentire più facilmente quanto è degno d' osservazione nelle letture, che si propone. Appunto per questo evidentissimo vantaggio il d' Aguesseau esorta suo figlio a procurarsi una raccolta completa de' discorsi degli avvocati generali su tutto ciò che ha relazione al jus ecclesiastico, che era il principale oggetto di quell' istruzione; e quel ch' esso gli dice degli avvantaggi, che potrà ritrarne, s'applica egualmente a tutte le altri parti della giurisprudenza.

Quel che più risplende nelle aringhe del d' Aguesseau si è il maestrato ed il jurisconsulto. L' oratore non vi si mostra alla scoperta, se non che allor quando vi è chiamato da oggetti, che ammettono gli ornamenti ed esigono l' armi dell' eloquenza. Ma vi si trova

però sempre la costanza dell'arte del dire, quell' ordine generale, che ripone tutto nel suo vero sito e fa tutto cospirare alla persuasione; quell' elocuzione pura, che unisce la convenienza e la dignità alla chiarezza del discorso. Nessuno osservò mai più del d' Aguesseau quel così importante consiglio de' maestri dell' arte oratoria, che per condurre gli animi, fa mestieri che le parole tutte dell' oratore sentano de' costumi dell' uom dabbene, *sit morata oratio*. Quest' è il solo linguaggio, che convenga al pubblico ministero; ed era pur questo cotanto conforme al suo carattere, che si può dire che fosse la sua lingua naturale.

Nella raccolta di queste aringhe se ne troveranno di quelle che formano piuttosto l' abbozzo del discorso, di quello sia il discorso stesso; ove vedesi, a dir vero, il disegno tutto dell' opera, ma senza quei colori, che dovevano darle l' ultima mano ed abbellirla. Tuttavia gioveranno di molto anche queste; oltrecchè già si sa che i valenti conoscitori han sempre ricercato gli scheletri de' gran maestri, ne' quali amano di studiare il loro genio, il lor gusto e la lor maniera.

Il pubblico non s' aspetti già in questo primo tomo d' aringhe gli ultimi tratti di quella sublime e brillante eloquenza, per cui il N. A. fu denominato il Tullio della Francia, mentre le materie ivi trattate non ne somministrano gran fatto il soggetto. Soltanto dopo alcuni anni può un avvocato generale aver occasione di trattare le cause più importanti e più lumi-

nose, che sono addossate per preferenza ai più anziani. Il d' Aguesseau, per qui applicare le sue propie espressioni (*tocco unicamente dall' amor del dovere, al di sopra della gloria stessa, contento di operare il bene senza fasto, pel piacere di farlo e non per l' onore d' apparir d' averlo fatto*) si adattava a ciascuno degli oggetti, di cui doveva occuparsi, e ne prendeva, per così dire, il tuono e la forma. Dando egli un picciol valore a' suoi primi felici progressi, faceva sempre cammino senza stancarsi, ed acquistava ogni dì nuove forze, come quegli che tendeva incessantemente alla perfezione. Perciò appunto lo si vide vieppiù crescere e divenir superiore a se medesimo. Questo progresso sarà sensibile a chiunque porrà mente alla serie delle arinche, che si pubblicheranno di mano in mano.

Gli anni 1691, 1692, 1693, che erano li 23, 24, 25 della sua età, furono quei, in cui ebbe a parlar su di una più gran quantità di affari differenti; tuttavia non ci resta che quanto aveva egli scritto, su di quelli che gli sembravano esigere maggiore attenzione; gli uni per la difficoltà delle quistioni, che erano insorte sul vero senso de' titoli, delle convenzioni e delle leggi; gli altri per la singolarità delle circostanze, dalle quali dipendeva il destino e lo stato delle Parti. Ne' primi fece egli uso di quel suo gran sapere e dell' arte del raziocinio. Ne' secondi vi si vede la floridezza del suo spirito. Le arinche che sonosi trovate scritte dal d' Aguesseau ne' suddetti tre anni arrivano al numero di

ven-

venti sette; eppure quelle non furono che il cominciamento e quasi il preludio di sue fatiche. Dotto avanti l'età della scienza, jurisconsulto di già consumato, oratore e dialettico con la chiarezza ed il metodo del geometra, non fece uso per tre anni di queste grandi qualità che per discutere una moltitudine d'affari più difficili che luminosi. A questo passo (dopo essermi prima meco vergognato di me medesimo) non posso a meno di non compiangere l'infelice situazione di tanti e poi tanti, i quali in un'età, in cui il d' Aguesseau s' aveva già dato a divedere in molte aringhe per gran jurisconsulto, grand'oratore e gran filosofo, non danno a scoprire nelle loro ombratili declamazioni, che un vacuo Boileano, o tutt' al più alcuni miserabili concetti imparati sul foro. Se parliamo della ricchezza della scienza non solo si vede trascurata la scienza del dritto naturale, che è l' origine ed il fonte d' ogn'altro dritto: non solo negligentata quella del jus romano, che per quanto ne dicano in contrario alcuni, che non ne hanno subodorato neppure i primi elementi, sarà però sempre quella (nonostante i difetti che in essa vi ravvisano i gran legali) che diede regola e norma alle leggi di quasi tutti gli stati, e servì a comporne i rispettivi statuti; non solo replico si vede tutte queste interessantissime cognizioni messe dietro le spalle; ma s' ignora per fino gli statuti del luogo, in cui s' esercita la professione, s' ignorano gli usi, s' ignorano le consuetudini. E questa è la ricchezza della scienza, che si scopre nelle loro aringhe. Non

par-

parlo già di quell'altre cognizioni, di cui sarebbe bene che fosse adornata l'aringa. *Ex multarum rerum cognitione efflorescat oportet oratio Cic. de Orat.* Quanto poi alla forza del raziocinio oh Dio che vitupero! Molti non videro mai neanche i primi cartoni della logica, sicchè continui paralogismi, conseguenze che non hanno a che fare colle premesse, un guazzabuglio d' idee mal digerite e peggio manifestate, sono gli effetti ordinarj di un tal disordine. Rispetto poi all' elocuzione si odono di certe parolacce, che non si trovano neppure nel dialetto usuale, non che in nessun dizionario del mondo. Cosa dirò di que' nojosi intercalari di sempre invocare l' attenzione del giudice, invece di procurarsela coll' adempire a' doveri dell' avvocato, e col mettere soprattutto in opera le grazie dell' imaginazione. Ma anche questa facoltà, tuttochè vi cooperi in gran parte la natura, pure dove non sia fecondata, e per dir così, alimentata dalla continua lettura de' migliori oratori e poeti, illanguidisce, sviene, intristisce.

M' accorgo d' essermi allontanato dal propostomi soggetto; ma chi sa che questa mia digressione non faccia qualche buon effetto in chi rimirando la sua bruttura col confronto del vivo specchio del N. A. si darà premura di lavarsene. Presso a poco si può dir lo stesso anche di molti avvocati, che vengon riputati i luminari del foro, e son creduti disserrare fonti di una inesiccabile facondia, e far sentire gli ultimi sforzi della più robusta e portentosa

elo-

eloquenza. Oimè che voto, che continue ripetizioni, che luoghi topici, che si fanno servire in qualunque disputa! Procurino questi di conservare quel tuono di voce sonoro e gagliardo, quella robustezza di fianco; altramente al logorarsi delle loro forze si vedrà e si toccherà con mano il grandissimo, anzi l'intiero scapito, che faranno nella loro professione.

Torno al cancelliere d'Aguesseau. Negli anni 1694 e 1695 si vide crescere le di lui arinche, e portarsi poi al più alto grado nel principio dell'anno 1696. In quel tempo appunto si vedranno aringhe tutte piene e colme di scienza, brillanti per le grazie dell'imaginazione, sorprendenti per la forza del raziocinio. Se fosse stato possibile unirle tutte insieme co' giudizj pronunziati sulle sue conclusioni, questa raccolta formerebbe una spezie di corpo di dritto, dove anche si troverebbe ciò che manca nella compilazione delle leggi romane, cioè, i diversi casi esposti d'una maniera più circostanziata, e le ragioni del decidere presentate con maggior ordine ed unione. Sarebbe una raccolta immensa, perocchè in ognuno de' diec'anni che questo laborioso maestrato esercitò la carica d'avvocato generale, ha parlato su più di cento e venti cause, una sola delle quali offriva spesso molte quistioni. Ei si faceva un dovere di esaurirle tutte; ed anche alloraquando allontanava quelle che gli sembravano inutili per la decisione, ne diceva abbastanza onde indicare quanto avrebbe potuto servire a risolverle. Qual tesoro d'istruzio-

oni per coloro ch' ebbero la sorte d' udirlo, e qual motivo di rammarico pel nostro secolo, che non può raccogliere che una sola parte di queste ricchezze!

Si videro in Francia i primi avvocati cavare dalle di lui opere i tratti d' una dolce eloquenza e vittoriosa, e servirsi delle sue decisioni come di quelle de' più gran jurisconsulti di Roma, e citarle nelle loro aringhe e ne' loro scritti, in quella maniera che citansi i legislatori consecrati dalla venerazione di tutti i secoli. Lo stesso re mise, per così dire, il sigillo alla riputazione cotanto meritata del N. A., donando a' primi presidenti de' suoi parlamenti un esemplare delle sue opere, come se avesse voluto che questo illustre capo della giustizia fosse sempre presente alla magistratura, e non cessasse di dirigerla collo spirito, che animava tutte le di lui produzioni. Qual dolce compiacenza per me, se questa traduzione influisse a formare un solo probo oratore! Certo dal canto mio non ho risparmiata fatica per renderla possibilmente migliore; su di che protesto che molto ella deve all' opera del sig. LATINO SOZZI BERGAMASCO, ch' è il dotto amico, con cui ho diviso il gravoso peso di questa lunga non meno che interessante applicazione, come accennai nell' avvertimento del primo tomo.

Le più felici disposizioni e la miglior volontà non producono talvolta quanto s' aveva luogo d' aspettarne per mancanza di conoscere la maniera migliore di considerare e di presen-

tare ogni oggetto. La lettura di tutte queste aringhe formerà l'arte così importante di mettere tutto in opera, e somministrerà, per dir così, una stampa, in cui si può versare materie più o meno preziose, ma che ha la proprietà di dare un gran prezzo ad ognuna. La serie di questa raccolta potrà fare sui lettori quell' effetto, che forma la vista di quelle collezioni, in cui un amatore radunò quanto seppe procurarsi di quadri di differenti grandezze, anche di schizzi e di abbozzi appena delineati di un gran pittore. Ciascuno di coloro che vengono a studiarli s'attacca a ciò ch'è più adattato al suo gusto o che spera di poter meglio imitare. Ma tutti se ne partono animati da un ardore, che può superare un dì le prime speranze.

In tal guisa un grand' uomo, dopo essersi affaticato pel suo secolo, è utile ancora a' secoli futuri, e le sue opere possono formare degli uomini, inspirando con una prudente diffidenza di se stessi, l'amor della fatica, che può solo condurre alla perfezione coll' adempimento de' proprj doveri.

ARINGHE

DEL D' AGUESSEAU

RECITATE NEL PARLAMENTO IN QUALITA' D' AVVOCATO GENERALE.

ARINGA PRIMA.

Nella causa degli eredi della Signora di VAUGERMAIN, contra le Religiose del Santissimo Sacramento.

Si trattava di un legato universale lasciato ad un monastero da una persona attempata, che vi aveva sua figlia religiosa, e dove dimorava ella stessa da vent' anni. A benefizio del monastero medesimo aveva già fatto delle altre donazioni. Aveva altresì formato altri testamenti precedenti in favore de' suoi eredi. Vi erano ancora differenti quistioni su de' legati particolari lasciati nello stesso testamento.

SIGNORI

TUTTE le Parti, che compariscono nella vostra udienza sembrano egualmente degne del favor delle leggi, e della protezion della giustizia. Eredi presuntivi, a' quali e la natu-

ra e la legge avevano dato giuste speranze di una futura successione, si lagnano in quest' oggi di esserne stati privati, non già dalla volontà della testatrice, ma dal credito e dall' autorità di coloro, che hanno abusato della debolezza di sua mente nell' ultima malattia, per condurla a lasciare in morte una legge così ingiusta e così odiosa alla sua famiglia. Dall' altra parte una comunità religiosa, il di cui solo nome par che debba sgombrar qualsivoglia minimo sospetto di suggestione ed artifizio; un monastero, che per la sua instituzione, pel fine a cui è destinato si distingue da tutte le altre comunità ecclesiastiche, dimanda l' esecuzione di un testamento, che pretende essere l' opera di una perfetta libertà. Il pubblico stesso non è già meno interessato nella decisione di questa causa, di quello il sieno i particolari. Gli eredi sostengono che la giustizia dee far fronte a quelle universali disposizioni, che tendono ad impinguare i monasteri col sangue delle famiglie. Le religiose pretendono a rincontro che la stessa utilità pubblica non soffre che si dia attacco alla libertà de' testamenti, all' esecuzione delle ultime volontà. In mezzo a tutti questi differenti interessi, che rendono la causa presente dubbiosa ed importante, abbiamo almeno quest' avvantaggio, che i fatti, su cui si stabiliscono i principali appoggi delle Parti, non possono essere messi in contingenza. Sono tutti quanti scritti o in atti pubblici, od in carte riconosciute dalle Parti. Tutta la difficoltà consiste nelle diverse in-

duzioni, che se ne deducono dall' una e dall' altra parte.

La testatrice sposò nell' anno 1634 il signor di Vaugermain. Di tutti i figliuoli nati dal suo matrimonio, non le restava che una figliuola, che abbracciò la vita monastica, e fece professione nel monastero delle religiose Benedettine dell' adorazion perpetua del ss. sacramento. Sua madre le costituì una dote di 7000 lire, una pensione vitalizia di 400 lire, e di giorno in giorno sempre più affezionandosi alla propria figliuola, ed al convento, in cui era religiosa, venne la madre nell' anno 1670 a stabilire la sua dimora in una casa dipendente da quel monastero. Dopo aver passati molti anni in quel ritiro, prese risoluzione di vivere in una più gran solitudine, e per servirci, delle sue espressioni, *si sentì toccà internamente da un gran desiderio di passare il rimanente de' suoi giorni in una totale separazione dal secolo*. Dimanda di essere ricevuta nell' interno del monastero: se le rappresenta che non se la poteva ricevere che in qualità di benefattrice. Essa risolvette senza rincrescimento di comperare questo titolo con una donazione *inter vivos* a vantaggio delle religiose. Le clausule di quest' atto son tutte importanti; essa dà 8000 lire al monastero con condizione che se le farà fabbricare un picciol corpo di abitazione, il quale non sarà separato dalle religiose che da un muro, in cui si farà altresì una porta di comunicazione, della quale le religiose ne avranno una chiave, e la signora di Vaugermain un'

altra. Si permette alla donatrice di tener seco una figlia secolare; ma si vuole che essa venga scelta con l'approvazione della superiora; che essa non possa incaricarsi d'alcuna commissione per le religiose, senza esporsi ad essere mandata via. Finalmente la donatrice dispone della sua sepoltura; dichiara che vuole essere seppellita nella sepoltura delle religiose, e che subito dopo la sua morte si rendano avvertiti li suoi eredi di venire a ritirare i suoi titoli e le sue carte, senza però dimandarne conto veruno alle religiose. Questa donazione è stata eseguita da amendue le parti. La donatrice pagò più delle 8000 lire importate dalla donazione; apparisce da suoi registri che essa ne ha donato 12000: la casa è stata fabbricata. La signora di Vaugermain vi entrò nell'anno 1681. L'anno stesso diede essa 5000 lire al monastero per la liberazione della pensione vitalizia della figliuola, benchè dal contratto non ne appariscano che 4000; anche questa circostanza noi la caviamo da' suoi registri. Dopo quel tempo si trovano quattro testamenti fatti dalla signora di Vaugermain; li tre primi a favore de' suoi eredi naturali; l'ultimo a favor del monastero. Appunto in questo testamento dopo aver dato a ciascuno de' suoi parenti contrassegni della memoria, che di loro teneva; dopo aver fatto molti legati a' poveri ed a' suoi domestici, nomina le religiose del ss. sagramento per sue legatarie universali; aggiugne anche due legati particolari a favor del monastero, l'uno di 600 lire pagabili una volta a vantag-

gio

gio delle tre religiose, che la testatrice nomina, per essere distribuite a' poveri col loro mezzo, sempre però con buona permissione della superiora; l'altro di una pensione vitalizia di 500 lire, pagabile al convento, in cui abiterà la figlia. La testatrice aveva al suo servizio un certo Thibaut, sua moglie e sua nuora: essa lascia al padre ed alla madre 200 lire di pensione vitalizia, ed incarica le religiose di ricevere la figlia per niente nel loro coro, e di pagarle una pensione vitalizia di 300 lire. Finalmente lascia a Maria e ad Antonietta Macè una pensione vitalizia di 200 lire per ciascuna. Tutti questi legati son combattuti dagli eredi, ma con differenti appoggi. Non attaccano essi in generale il testamento: consentono che sussista, che sia eseguito in alcuni punti; ma pretendono dargli attacco in molti altri luoghi. Quanto a' legati fatti alle religiose del ss. sacramento, sostengono gli eredi che la sola qualità di religiose s' oppone alla loro pretesa; che quantunque il dritto civile sia stato favorevole negli ultimi tempi a questa sorta di disposizioni, pure le nostre usanze le han costantemente rigettate; che noi abbiam seguito massime più severe e più conformi alla purità della disciplina, le quali rendono i religiosi incapaci de' legati universali: che tale è la legge generale del regno, tali sono le particolari disposizioni de' vostri giudizj; che ne son recenti gli esempi, e che non possono essere ignoti nella vostra udienza, la quale è stata bene spesso testimonio di questa giusta

severità . Si aggiugne che le religiose del ss. sacramento accrescono a questa generale incapacità un' altra incapacità particolare, la quale non le rende già meno indegne della liberalità della testatrice: che esse avevano nella loro casa la figlia della signora di Vaugermain: che dove si autorizzasse il legato universale, di cui esse dimandano il pagamento, si deluderebbe impunemente le disposizioni delle ordinanze e della consuetudine, che non permettono che i religiosi succedano o il monastero per essi: che l' autorità della giustizia deve far argine a quelle vie indirette, con cui si pretende ingannare la saggia previdenza del legislatore. Finalmente si sostiene che, allor quando l' ordinanza dell' anno 1539, allorchè il costume di Parigi han dichiarato nulle tutte le donazioni fatte a vantaggio degli amministratori, il loro spirito ed intenzione è stata di comprendere i monasteri nelle loro disposizioni. Quest' è quello che vi si ha provato e coll' autorità de' giudizj e colle circostanze, che accompagnano questo caso. S' ha detto che non vi fu giammai nè dipendenza più perfetta, nè più intera sommessione, nè più gran soggezione di quella, in cui la testatrice visse rispetto alle religiose. Alloggiata nel loro monistero, servita da una persona proposta dalla superiora, condotta tutto dì a far di nuovi presenti, di nuove donazioni alle religiose, è morta nella loro casa, seppellita nel loro sepolcro; si può forse egli mai credere che in tale situazione sia stata ella capace di far non già un legato

o una donazione particolare, ma un legato universale, che si deve risguardare quale istituzione di erede a vantaggio delle religiose? Perciò sia che si consideri la qualità di religiosa, sia che si risguardi la disposizione dell' ordinanza e della consuetudine, sia finalmente che si esamini le circostanze del fatto, si sostiene che le religiose sono egualmente incapaci ed indegne del legato universale, che esse hanno obbligato la testatrice di fare a lor favore. Si oppongono le stesse ragioni a' legati particolari, che si son fatti a pro delle religiose.

Ma quanto al legato, che fu fatto al Thibaut e a sua moglie, se gli accusa di essere stati i principali strumenti della seduzione della testatrice, e della ruina degli eredi; si oppone loro ancora un' altra indegnità: si ha formato contr' essi una querela, su cui si ha ottenuto una permissione d' informare sull' espilazione e sulle trafugazioni, di cui vengono accusati. Si attacca il legato della loro figlia cogli stessi argomenti. Se ne aggiugne un ultimo, che sembra considerabile; si dice che è un gravame del legato universale; e si pretende che, allorchè il legato universale non sussisterà più, tutti i gravami saranno a un tempo stesso distrutti. Finalmente, quanto al legato di 200 lire di pensione vitalizia, che la testatrice ha dato a Maria e ad Antonietta Macè, non se lo attacca già in se stesso: si consente che sia eseguito; ma si pretende che questo legato ed una donazione che la testatrice aveva fatto, lungo tempo avanti, alle stes-

se persone, non devono essere risguardati che come un solo atto; mentre i legatarj dimandano a rincontro l'esecuzione delle donazioni ed il pagamento del legato, come di due cose separate intieramente. Tali sono i mezzi, con cui gli eredi attaccano il legato universale, ed i particolari, contenuti in questo testamento.

Dalla parte delle religiose, vi fu spiegata la storia della loro fondazione, l'utilità del loro instituto, la santità del fine, al quale son esse destinate; vi è stato detto che non c'era veruna legge precisa, veruna ordinanza espressa, verun decreto formale, che abbia dichiarato le comunità religiose incapaci di ricever disposizioni universali; che gli eredi erano stati obbligati di convenire che il dritto civile aveva pienamente favorito sì fatte disposizioni; che ben lungi dall'aver derogato co' vostri giudizj a quelle leggi così eque, voi ne avete spesso seguito l'autorità; che senza cercarne degli esempi troppo lontani, bastava il riprodurre quì un giudizio solenne pronunziato nel 1683 a favor delle stesse religiose dell'adorazion perpetua del ss. sacramento, stabilite nella contrada di Richelieu, per cui, benchè esse non avessero ancora lettere patenti, voi permetteste loro di ricevere una disposizione universale. La causa delle religiose di cui si tratta, è molto più favorevole, poichè non solo esse hanno lettere patenti verificate in *Corte*, ma v'è anche una clausula particolare in queste lettere, che permette loro di ricevere tutti i doni e legati

di

di qualunque natura si sieno. Che se poi si risguarda la natura di questo legato universale, che tira addosso tanto d'invidia alle religiose del ss. sacramento, si pretende che esso non abbia che il nome di legato universale, e che in fondo non sia che un legato particolare, che le religiose sarebbono pronte di abbandonare per una somma di 2000 lire.

Si aggiugne che tutti gli argomenti, che si pretende trarre dalla disposizione delle ordinanze e della consuetudine, non sono che vani colori, che svaniscono da se stessi, allorchè se li paragona con la legge stessa, da cui se li vuole pigliare. Non bisogna confondere due ordini di successioni differenti; la successione legittima e la testamentaria. E' vero che le ordinanze han reso i monasteri incapaci delle successioni *ab intestato*: si conviene ancora che i vostri giudizj hanno assoggettato a questa legge tutti gli ordini religiosi, che pretendevano esserne esenti pe' loro privilegj; ma che questa proibizione sia mai stata estesa alle successioni testamentarie, che vi sia stata alcuna legge, che abbia proibito ad una madre di lasciare il suo ad una comunità religiosa, perchè sua figlia si trovasse in quella comunità, è una proposizione inaudita nelle nostre usanze, e che resiste all'equità naturale.

L'ultimo mezzo, che si appoggia su' termini dell'ordinanza dell'anno 1589, e sull'interpretazione, che i vostri decreti le hanno data, non è già più considerabile: è vero che tutte le donazioni fatte a vantaggio degli ammini-

stra-

stratori furon sempre dichiarate nulle; ma quale applicazione possono mai avere questi principj nel caso presente? Era ella sommessa la testatrice all'autorità, al potere, all'amministrazione delle religiose? Abitava ella realmente nel loro chiostro; ma ne era forse meno libera? Aveva essa contratto alcun voto, alcuno impegno, che la rendesse dipendente dal monastero, e sommessa alle volontà delle religiose? Finalmente si adduce forse qualche prova che dia luogo al credere che le religiose abbiano usato artifizio, minacce, impressioni, per carpire alla testatrice, suo malgrado, un legato universale? Ma dato anche si allegassero fatti di questa qualità, se ne potrebbe per avventura ammetter la prova contro la validità di un testamento? Si sostiene che dopo i solenni giudizj nati in questa materia, dopo gli esempi recenti citativi, non si deve più ascoltare in quest'udienza, pretesi fatti di suggestione; che fa mestieri rientrare nelle generali massime, che ordinano l'esecuzione dell'ultime volontà, che proibiscono di attaccare la riputazione di un testatore con fatti ingiuriosi alla sua memoria. In oltre tutte le leggi e le massime tutte del dritto si dichiarano a favor delle religiose. Non si può loro opporre che appoggi vaghi e generali, incapaci di formare veruno ostacolo alle ultime volontà della testatrice.

Quanto al Thibaut, sua moglie e sua figlia, sostengono essi che non si può trovar nelle loro persone la menoma indignità: che le pretese trafugazioni ed espilazioni, di cui se

gli

gli ha accusati non son provate in verun modo; che una vaga e generale accusa quale è quella che si vuol formar contro di loro, dicendo che essi hanno subornato lo spirito della testatrice a favor delle religiose, è un mezzo impotente per deludere i fatti di un testamento. Che finalmente il legato fatto alla figlia della testatrice, è un legato favorevole, accordato in ricompensa de' servigi, che essa le ha prestati fino alla sua morte, per lo cui adempimento sono obbligati i beni tutti della testatrice, benchè apparisca essere assegnato particolarmente sul legato universale; e che in una parola la povertà di queste Parti le ha rese degne e della liberalità della signora di Vaugermain, e della protezione della giustizia.

Eccovi, o *Signori*, quali sono e le dimande rispettive delle Parti, ed i cardini principali, su cui pretendono esse appoggiarle.

QUANTO A NOI, sia che esaminiamo il gran numero delle circostanze, che servono di fondamento alle pretese degli eredi, sia che consideriamo le quistioni su cui voi avete a pronunziare, sia finalmente che ci attacchiamo all' interesse, che il pubblico deve prendere alla decisione di questa causa, essa ci pare egualmente estesa ed importante per le Parti. Per trattarla con qualche ordine, noi crediamo esser nostro dovere cominciare collo spiegar quì i principj, che la disposizion delle leggi, l'autorità dell' ordinanze, la giurisprudenza de' vostri giudizj stabilirono in questa materia: procureremo in progresso di farne l' applicazione a

questa causa, e di trovare nelle massime del dritto e nelle circostanze del fatto, le vere ragioni che possono servire alla sua decisione.

Un legato universale, di cui una comunità religiosa dimanda il pagamento, forma la principal quistione e la più gran difficoltà di questa causa. Si sostiene che le legatarie portano con esse una doppia incapacità, che le rende indegne della liberalità della testatrice; incapacità generale e comune a qualsivoglia sorte di comunità, che risulta dal medesimo titolo, e dalla qualità di religiose; incapacità particolare alle religiose del ss. sacramento, la quale si pretende fondata sull' autorità dell'ordinanze, e sulla disposizione della consuetudine. La giurisprudenza romana non è stata uniforme sulla prima di queste due incapacità. Gli antichi jurisconsulti, severi nelle loro massime, avvezzi a risguardar qualsivoglia comunità come persone incerte, che non potevano essere l' oggetto della volontà di un testatore, persuasi altronde di quale importanza fosse il non aprire questa strada a' corpi o alle repubbliche per arricchirsi delle spoglie de' privati, han creduto per lungo tempo che nè i collegj, nè le città, nè quanto chiamavan essi col nome generale di università, fossero capaci di ricevere disposizioni o particolari o universali che elleno fossero: si osservò con tanta esattezza questi rigorosi principj, che allor quando Attalo instituì erede il popolo romano, si credette che fosse necessario interporre l' autorità del senato per accettare e per confermare quell' instituzione.

ne. I primi imperatori rispettarono quell' antica giurisprudenza, e solamente sotto l' impero d' Adriano o anche di Marco Aurelio, si cominciò a scostarsi dalla severità del dritto civile: dapprima si permise legati particolari; ed in seguito si autorizzò anche le disposizioni universali. Tutti i collegi leciti, tutte le compagnie approvate dalle leggi, furono comprese in questo benefizio dagl' imperatori: le sole chiese cristiane, che i pagani consideravano quai profane assemblee, furono eccettuate da questa legge generale fino a' tempi di Costantino. (*a*) Ma quest' imperatore dopo aver reso la pace alla chiesa, volle ancora arricchirla e colle sue liberalità e con quelle di tutti i fedeli. Diede un' intiera libertà ad ogni sorta di persone di qualunque sesso, di qualunque condizione di lasciare alla loro morte tutti i beni alla chiesa (*b*). Si riconobbe ben presto, che quell' eccessiva libertà degenerava in un abuso sensibile; sicchè la chiesa arrossiva dell' avidità de' suoi ministri. Gl' imperatori Valente e Valentiniano si provarono di arrestare il progresso di questo disordine, proibendo alle vedove, a' pupilli, alle diaconesse, di disporre de' loro beni mobili o immobili, con donazioni *inter vivos* o con disposizioni testamentarie a favor degli ecclesiastici: Teodosio ridusse la proibizio-

(a) *L.* 1. *Cod. de Ep. & Cler. Dion Gothoff.*

(b) *Lib.* 4. *Cod. Theod. de Ep. & Cler. l.* 16. *Tr.* 2. *Cod. Goth.*

zione di questa legge a' soli mobili ed alle donazioni *causa mortis*. Ma finalmente gl' imperatori Marciano e Giustiniano dopo di lui favorevoli ambidue alla chiesa ed alla libertà de' testamenti, ristabilirono la legge di Costantino, e rinnovarono ad un tempo stesso tutti gli abusi da essa introdotti. I fedeli donarono i loro beni alla chiesa con profusione; la chiesa s' arricchì delle spoglie de' particolari. I vescovi più grandi ebbero la moderazione di ricusare bene spesso quelle successioni, che venivan loro offerte, allorchè riconobbero che non potevano accettarle senza spogliare o figliuoli o prossimi parenti de' beni loro legitimamente dovuti; gli altri accettarono indifferentemente qualsivoglia sorte di legati: quest' ultimo esempio ebbe ne' secoli susseguenti un più gran numero d' imitatori. La Francia si è opposta, non ha gran tempo, a questo disordine; e senza esaminar l' esempio del re Chilperico, che potrebbe esser rivocato in dubbio, è certo che noi troviamo una legge espressa ne' capitolari di Carlomagno, che proibisce ad ogni sorte d' ecclesiastici di ricevere i beni, che vengon loro offerti in pregiudizio de' parenti e de' più prossimi eredi. I vostri giudizj han seguito quest' antica legge del regno; voi avete costantemente tenuto per massima, che quelle disposizioni universali, contrarie a' dritti del sangue e di natura, che tendono a deludere gli eredi di una successione dovuta loro per legge, sono in se stesse poco favorevoli; non già che questa sola ragione sia forse sufficiente per annul-

lare

lare un così tal legato, finattantochè non fia piaciuto al re di farne una legge espressa; ma allorchè è sostenuto dalle circostanze del fatto; allorchè si vede una comunità ricca ed opulenta preferita ad eredi poveri e degni della liberalità del testatore; allorchè la donazione è immensa, eccessiva, e comprende tutta la successione, ed altronde il testatore non è un ecclesiastico che abbia voluto dare il nome spezioso di donazion gratuita a quel che forse non era che una legitima restituzione; in tutte queste circostanze la giustizia si è sempre fatta sentire contro l'odiosità di atti di tal natura; ha preso gli eredi sotto la sua protezione; ha annullato quelle donazioni inofficiose, eccessive e contrarie alla pubblica utilità.

Tali sono le massime stabilite da' vostri giudizj. Se noi le confrontiamo col caso presente, siam d'avviso che la causa delle religiose non possa apparire troppo favorevole. Non è già oggi che hanno cominciato a provare gli effetti della liberalità della signora di Vaugermain. L'epoca de' benefizj di lei, è molto più antica di quella del suo testamento. Non lasciò ella passare occasione che non facesse loro doni di gran rilievo. Se la sua figlia si fa religiosa, ella le stabilisce una dote di 7000 lire, una pensione vitalizia di 400 lire. Se vuole sugli ultimi momenti di vita sua ricovrarsi nel loro monastero, dà 8000 lire alle religiose; o, se noi prestiam credenza al suo giornale, alla cui fedeltà le religiose non han voluto sinora dare alcun attacco, essa dà 12000 lire,

quan-

quantunque nel contratto non ne appariscano che sole 8000. Se le religiose han bisogno di danaro, essa affranca la pensione vitalizia di sua figlia; ma dà 2900 lire di più che non importa il contratto. Noi non parliamo quì de' trasporti fatti a vantaggio delle religiose, delle lettere di cambio trovate in loro mano, le quali, benchè poco considerabili, non lasciano però di far vedere, quanto fosse intenta la testatrice a far loro del bene; noi non isveliamo quì molte altre circostanze; ma le sue donazioni, di cui abbiam parlato, montano a quasi 25000. Se a questo vi aggiugniamo il legato universale importato dal testamento in quistione, noi vedremo dall' una parte le religiose, che la loro qualità rende già poco favorevoli, raccogliere una successione di sommo rilievo, dall' altra eredi in gran numero non avere il vantaggio che di alcuni legati particolari, benchè la voce della natura e l' autorità della legge si dichiarino a lor favore. Da questa opposizione noi non caviam per anche veruna conseguenza, ma ci contentiamo di farla quì osservare prima di passare alla seconda quistione, che risguarda l' incapacità propria delle religiose del ss. sagramento.

Si ha preteso, che allorquando un padre o una madre hanno una figlia religiosa in un monistero, non si possa autorizzare una disposizione universale a profitto di quella comunità, senza deludere la disposizione dell' ordinanze, delle consuetudini e della legge generale del regno, le quali non permettono che i religiosi succedano, nè il mo-

monasterio in loro luogo. Noi abbiam seguito nelle successioni legittime come anche nelle successioni testamentarie, regole molto più pure e molto più esatte di quelle del nuovo dritto civile. Perchè quanto al dritto antico in esso si vedeva maggior severità, ed Aulo Gellio c' insegna (*a*) che le vestali, il solo esempio, che l' antichità possa opporre alle religiose, non succedevano a' loro padri: se le considerava come libere da tutti i vincoli della podestà paterna, e prive di tutti i vantaggi di quella. Giustiniano volle dopo che i beni di chi faceva professione di vita religiosa, pervenissero nel monastero *tacito quodam jure*, e come un peculio di quello che si sottometteva alla volontaria schiavitù della religione. Noi non esamineremo già quì se per la forza de' termini, di cui si è valso quest' imperatore, abbia dato un dritto a' monisteri, non pure su' beni presenti de' religiosi, ma eziandio sulle future successioni, ch' eglino potessero sperare: questa interpretazione cozzerebbe intieramente contro allo spirito di Giustiniano. Ma senza entrare in siffatto esame, è cosa certa, che tanto le nostre ordinanze, quanto i nostri usi hanno egualmente rigettata e la sua legge e la sua interpretazione: i vostri giudizj estesero la disposizione dell' ordinanze a qualsivoglia classe di comunità ecclesiastiche, qualunque sieno i privilegj, che esse possono al-

(a) *Noct. attic. lib.* 1. *cap.* 12.

legare in loro favore; e tutta la difficoltà si riduce a saper, se il testamento della signora di Vaugermain debba essere considerato come fatto in frode di quella legge, che rende i monasteri incapaci di succedere *ab intestato*.

Se noi vorremo penetrar nelle ragioni di questa legge, se noi esamineremo quali ne sono stati i motivi, troveremo che le gran ricchezze de' monasteri, lo smoderato zelo de' fedeli, il timore, che si ha avuto di render le comunità religiose eredi di tutti i beni dei privati, han servito di base a questa disposizione. Si ha fatto riflesso che noi non eravamo più in que' tempi felici, in cui il fervor de' monaci, il loro staccamento dalle cose temporali, la povertà evangelica da loro praticata a tutto rigore, li mettevano al coperto da qualsivoglia minimo sospetto di avarizia e di cupidigia; che in mezzo ad un gran numero di santi religiosi, se ne troverebbe alcuni così attenti a' beni passeggieri, come a' beni eterni, che tenderebbono tutto giorno de' lacci alla libertà de' figliuoli di famiglia, che abuserebbero della debolezza di loro età, del credito, che un esteriore di religione può dare su di un animo ancor tenero e suscettibile di ogni sorta d' impressioni: finalmente si è creduto che sarebbe una spezie d' ingiustizia il permettere a religiosi il succedere, poichè non ne sarebbe reciproco il vantaggio, e mentre nissuno non succederebbe a' monasteri, i monasteri al contrario riceverebbono altrettante successioni che religiosi.

Ma

Ma non troviamo anche noi le stesse ragioni di giustizia, d'interesse di stato, di politica? Il pubblico, i particolari non son forse sempre esposti alla medesima ruina, sia che un religioso porti con esso lui in una comunità la speranza di una successione legitima, o che vi porti una speranza di una succession testamentaria? Mancheranno per avventura artifizj, destrezza, intrighi per tirare una ricca vedova nel ricinto del monistero, per indurla a lasciar quanto ha al mondo ad una casa, in cui sia monaca sua figlia? Le vocazioni ne saranno esse più libere, più volontarj i possessi, le religiose meno attente ad indurre figlie uniche ad entrare nelle loro comunità? Non sapremmo quì omettere una ragione importante disputata dal signor Chardon, e che forse può sembrare di rilievo.

La legge del regno esclude egualmente ed i religiosi ed i bastardi dalle successioni illegitime benchè per ragioni molto differenti. Qual fu l'interpretazion di questa legge rispetto a' bastardi? Si è stato in dubbio per qualche tempo se fosse permesso ad un padre il far disposizioni universali a loro favore; ma finalmente l'autorità del dritto civile, la severità de'principj, l'utilità pubblica determinarono i vostri giudizj a dichiarare scandalose quelle instituzioni, assolutamente nulle e contrarie alle massime del dritto e della pubblica onestà. Così quegli che non può succedere a suo padre *ab intestato*, non può sperare di divenire suo erede per testamento. Ma non si può forse egual-

mente temere rispetto a' religiosi, di aprire una via indiretta, ma sicura, per deludere impunemente la disposizion della legge? Certamente il monistero non succederà *ab intestato*, l'ordinanza vi si oppone manifestamente; ma si condurrà una madre a fare un testamento a favor della comunità, in cui ritrovasi sua figlia religiosa, e con questo mezzo si concilieranno due interessi, che sembrano incompatibili, quel del pubblico nell'osservazione dell'ordinanze, quel del monastero nell'avvantaggio di una successione.

Aggiugniamo altresì che questa ragione pare ancora più forte rispetto a' religiosi di quello sia rispetto a' figliuoli naturali; i secondi non sono incapaci de' legati universali. Dove si eccettui l'unica persona del loro padre, possono essere instituiti eredi da qualsisia testatore; ma quanto appartiene alle comunità religiose, dove esse non sieno assolutamente incapaci, sono almeno pochissimo favorevoli, e si può dire che esse riuniscano in qualche guisa due sorti d'incapacità, l'una relativamente a qualsivoglia classe di testatori, l'altra rispetto a coloro in particolare, di cui ne abbiano ricevuto i figli nel loro chiostro.

Per forti che appariscano tutte queste ragioni, è forza non per tanto confessare che fin quì non s'è pronunziato giudizio, che abbia deciso chiaramente questa quistione, perciò non avendo noi per anche cose giudicate, che possiam seguire, ed obbligati a determinarci in questa materia colle viste del pubblico vantaggio,

noi

noi crederemo sempre, finchè non l'abbiate altramente deciso, che allor quando apparisce che una madre ha dato tutto il suo essere al monastero, in cui abita religiosa sua figlia; allorchè il legato fattogli abbraccia tutte le ricchezze della testatrice, e la comunità approfitta tanto per la via del legato universale quanto avrebbe fatto per quella della legitima successione; allorchè finalmente tutti questi fatti son sostenuti da' sospetti violenti, di cui parleremo in seguito, disposizioni di tal fatta non si possano confermare senza rendere inutile in molte occasioni la doppia precauzione delle ordinanze, e senza attaccar le più inviolabili massime della nostra giurisprudenza.

Altro non ci rimane che di esaminar la terza quistione, che si ha fatto nascere concernente l'interpretazione dell'ordinanza 1539, e della consuetudine di Parigi nel titolo delle donazioni. Volendo la legge che tanto le donazioni quanto i testamenti fossero l'opera di una volontà libera ed intiera, non ha potuto credere che la liberalità di un pupillo verso del suo tutore o di qualsivoglia altra persona verso i suoi amministratori, potesse portar con se que' caratteri di una perfetta libertà, che essa dimanda in tutti quegli atti, che tendono allo spoglio degli eredi.

Ma perchè la ragion dell'ordinanza è generale, e comprende egualmente tutti que' che possono aver qualche impero sullo spirito de' donatori, i vostri giudizj ne hanno estesa la disposizione a' maestri, a' medici, a' confessori.

Questi principj non sono nè dubbiosi, nè incerti, nè arbitrarj: sono scritti nell'ordinanze, nelle leggi municipali, ne' vostri giudizj. Vediamo frattanto come si possano applicare alla presente quistione: entriamo nelle circostanze del fatto, esaminiamo qual sia stata la vera disposizione della testatrice; se ella sia stata sommessa all' autorità, alla podestà delle religiose; e procuriamo di scoprirla da quel che ha fatto e detto, e finalmente dallo stato, in cui essa visse e morì.

Quale è stata la condotta della signora di Vaugermain rispetto alle religiose del ss. sagramento? Donazioni continue, liberalità esercitate con profusione. Non ne ripeteremo quì le particolarità, poichè le abbiamo già spiegate quanto basta: tante donazioni, tante liberalità non fanno elleno nascere una presunzione violenta, non solamente d' affetto per le religiose, ma di sommessione, soggezione, dipendenza da' loro voleri, conservati dalla testatrice fino alla morte? Quel che fa vedere ancor maggiormente la vera causa, che determinò la testatrice nel suo ultimo testamento, sono gli altri tre testamenti fatti da essa avanti di questo. Dall' anno 1681 fino all' anno 1689, la signora di Vaugermain ha spiegato tre volte la sua ultima volontà, e tre volte ha stabilito nella sua famiglia una legge non men giusta che equa; ha distribuito il suo avere tra' suoi legitimi eredi. Non si è però scordata delle religiose del ss. sacramento, ma l' ha fatto con tale moderazione, quale avrebbe essa dovuto osservare

fino

fino all' ultimo istante di sua vita: lascia in quelli tre testamenti una pensione vitalizia di 200 lire a sua figlia o al convento per essa. Ecco una volontà costante di lasciar tutto il suo a' suoi eredi, e di dare un ultimo giudizio conforme a' sentimenti di natura, e di non lasciar che un assai poco considerabile contrassegno della sua amicizia in verso delle religiose. Qual causa, qual motivo obbliga la testatrice a cangiar tutto ad un tratto di volontà, a preferire estranei a suoi proprj eredi, a soffocare tutti i movimenti di tenerezza, ch' ella aveva avuto per essi sino a quell' ultimo momento? Gli eredi sono in gran numero, scarse le loro sostanze, non se gli accusa di veruna indegnità; quale è adunque il motivo di un cangiamento di volontà così subitaneo, così contrario alle prime intenzioni della testatrice? Noi crediamo che sia facile il penetrare e lo sviluppare così fatto mistero. Ma quali sono state le espressioni della signora di Vaugermain, che cosa ha ella giudicato? Con che termini si ha ella spiegato? E se si vuol sapere quali sieno stati i motivi, che l' indussero a ritirarsi nel convento delle figlie del ss. sagramento, si vede che il desiderio, da cui è internamente stimolata già da molti anni di passare il rimanente de' suoi giorni in una intiera separazione del secolo, che il disegno, che ella ha concepito di servir Dio nella solitudine; che il bisogno, che ha degli esempi, delle preghiere, degli ajuti di una comunità santa, tutte queste cose contribuirono a farla entrare in quel monaste-

ro. Se noi cerchiamo per qual vista desideri esser sepolta nel sepolcro delle religiose e di morire tra le loro mani, questo si è per essere assistita qual religiosa per lo spirituale, affine di avere gli stessi suffragj de' morti, che hanno le religiose. Vuol morire come uno de' membri della comunità, perchè ha contratto con essa una perfetta unione in Gesù Cristo. Son forse queste l'espressioni di una secolare; e non si riconosce anzi a tal linguaggio una persona, che col cuore e colla mente si è intieramente consecrata alla vita religiosa? Ma perchè non si è ella servita di tutte queste espressioni allorchè fece gli altri testamenti a favor de' suoi eredi? Si ha creduto forse con questo giustificare la scelta, che fece delle religiose per le sue legatarie universali; ma questo stesso attaccamento e questa stessa dipendenza appunto son ragioni che la condannano.

Finalmente in quale stato è ella vissuta la testatrice ed in quale stato è ella morta? Vent' anni prima di morire abita o nell'esterno o nell'interno del monastero; le religiose entrano liberamente nel suo appartamento; e v'è anche una circostanza non affatto indegna dell' attenzion della *Corte*, ed è che nel tempo, in cui s'impose il sigillo sugli effetti della signora di Vaugermain, si riconobbe che la porta, che serviva alla testatrice per entrare ne' luoghi claustrali, non era chiusa che dalla parte delle religiose, e non lo era dalla parte della signora di Vaugermain.

Le religiose non che padrone del corpo del-

la

la testatrice, lo erano anche della mente. Una delle condizioni espresse dell'accettazione della signora di Vaugermain nel monastero è che la sua servente sarà scelta col consenso e colla buona permissione della superiora.

Finalmente i titoli, le carte, i contratti della testatrice si ritrovavano nell'interno del monastero in una tribuna, che riferiva sulla chiesa. Le religiose sono obbligate mediante la donazione di restituir tutte esse carte agli eredi dopo la morte della signora di Vaugermain, ma senza che gli eredi ne possan loro dimandar conto.

Uniamo tutte queste circostanze e paragoniamo tutti questi fatti differenti. Una donna, che oltrepassa gli anni 76, muore in un monastero, dopo avervi dimorato presso a vent'anni: è una madre, che ha sua figlia religiosa in quello stesso convento, e che ha meritato colle sue donazioni il titolo di benefattrice; che con questo spezioso nome fu condotta a passare il rimanente de' suoi giorni come religiosa quanto allo spirituale, e come membro della comunità: è una testatrice il corpo, la mente ed i beni della quale erano in potere e sotto l'autorità di quelle che essa ha poi fatte sue legatarie universali: che dopo aver dimostrato con tre consecutivi testamenti una volontà perseverante a favore de' suoi eredi, cangia tutto ad un tratto di sentimento, tre settimane innanzi la morte, in un tempo, in cui la vecchiezza, gli estremi del male, la vicinanza di una morte certa, lo stato di dipendenza, in cui essa era

vis-

vissuta, non le lasciano che una imperfettissima libertà di mente ed una mal sicura volontà; finalmente una testatrice morta tra le braccia delle religiose, sepolta nella loro sepoltura, i di cui sentimenti furono strettamente uniti a que' della comunità. Se l' ordinanza proibì le donazioni fatte a pro de' tutori, curatori ed altri amministratori: se i vostri giudizj compresero in questa disposizione i maestri, i medici, i confessori; si può forse dubitare che le religiose non debbano in questo caso esser sommesse al rigor dell' ordinanza ed alla giusta interpretazione de' vostri giudizj?

Ma altronde è forse nuovo questo caso? E' forse senz' esempio, che si abbia esteso la disposizion dell' ordinanza alle comunità ecclesiastiche? Noi troviamo a rincontro che voi le avete assoggettate a questa legge con un celebre giudizio dell' anno 1658, in un caso molto più favorevole. Una figlia secolare aveva fatta una donazione di 30000 lire alle religiose di *Charonne* con condizione che essa abiterebbe nel loro monastero in qualità di benefattrice. Dopo la sua morte gli eredi s' opposero a tal donazione; e fu dichiarata nulla come contraria alla ordinanza. Noi non faremo già quì il paragone di questo caso col nostro. Sarebbe facile il far vedere quanto ne fossero più favorevoli le circostanze.

Ci contenteremo di aggiugnere un' ultima osservazione, che l'equità deve inspirare a favor degli eredi. Sia che i beni della testatrice sieno così considerabili, come il pretendono gli ere-

eredi; o che la successione sia così scarsa, come il sostengono le religiose, la causa degli eredi è sempre egualmente favorevole. Se il legato universale monta alla somma di 60000 lire si potrebbe egli tollerare che una comunità religiosa profittasse di una così ragguardevole successione; che aggiugnesse una sì gran liberalità a tante donazioni? L'immensità sola di un tal legato non sarebbe una sufficiente ragione per istabilirne la nullità? Se pel contrario il legato non è che di 12, o 15000 lire, come si ha voluto insinuarvelo, le religiose devono forse invidiare un così picciolo vantaggio ad eredi legitimi, mentre godono il frutto di donazioni, che montano a più di 50000 lire, e sono, a parlar propriamente, le vere eredi?

Passiamo frattanto a' legati particolari, e cominciamo da que' che concernono le religiose. Se esaminiamo questi legati col rigore e colla severità del dritto, noi troveremo che v' ha luogo al credere che quello stesso spirito, che ha condotto la testatrice a fare il legato universale, l' ha ad un tempo stesso determinata a far de' legati particolari; si potrebbe anche applicar quì una parte delle ragioni da noi spiegate parlando del legato universale. Ma allorchè noi consideriamo la qualità delle Parti ed il favor di questi legati, crediamo potere esser permesso di allontanarsi dal rigor della legge, e di pronunziare in favor dell' equità. E' una madre, che lascia morendo una pensione vitalizia a sua figlia, che in tutti gli altri suoi testamenti le lascia una simile pensione, benchè di mi-

nor

nor considerazione, ella forse previde che sua figlia poteva essere mandata in altri monasteri, e che tutte le donazioni da essa fatte a quello del borgo di s. Germano le diverrebbono inutili. Nulla di più favorevole di tutte queste circostanze.

Quanto all' altro legato, non è a parlar propriamente che una limosina, e non già un vero legato. La testatrice volle dare a tre religiose del monastero, in cui abitava, la consolazione di distribuire elleno stesse una somma di 600 lire a' poveri: esse sono obbligate per testamento di render conto di questa distribuzione alla priora; noi non crediamo che gli eredi possano contrastare un legato di questa qualità, e non vi ci fermeremo davvantaggio.

Il secondo legato, che può ammettere qualche difficoltà, è quello, di cui il Tibaut e sua moglie dimandano il pagamento. Si ha loro contrapposto molte cose. 1. Persone incerte senza domicilio, non maritate. Questi fatti non si trovano veri. 2. Trafugazioni ed espilazioni, informazioni, interrogatorj. Le prove di questi fatti sono deboli, e si spiegano coll' inventario, in cui il Thibaut, n' è stabilito guardiano. 3. Deduzione dell'animo della testatrice, da' testimonj d' udito su questo fatto, che depongono che si è impedito ai parenti, ed agli amici di entrar nella sua camera; di questo s' imputa le religiose; si dice che esse abbiano fatto trasportar le chiavi nel loro monastero e vi abbiano introdotto il loro confessore. Le prove

de'

de' fatti di questo genere non devono essere ammesse che allor quando vi sono de' cominciamenti di prove in iscritto, de' figliuoli diseredati ed altre circostanze, che non si riscontratrano in questo caso; ed il giudizio, che aveva ammesso questa prova, era contrario all' ordinanza. Perciò niuna difficoltà rispetto al legato del Thibaut.

Quanto al legato de'Macè, una stessa cosa può esser legata con una stessa disposizione o con molti testamenti. Quanto al primo caso *si corpus legatum sit, semel debetur; si quantitas, legatario probandum incumbit testatorem summas multiplicare voluisse.*

Nel secondo caso. *Probatio rejicitur in hæredem L. plane* ff. *de legat.* T. 1. P. 12. ff. *de probationibus. Quod si major quantitas, codicillis, quam testamento legata sit, majori minor inesse intelligatur nisi aliter probaverit legatarius L. libertis de alimentis & cibis legatis.* Così rispetto a quella, a cui *plus legato, quam donatione relictum est*, nissuna difficoltà che la donazione non sia compresa ne' legati; rispetto alla seconda, *hæredi probandum incumbit*, quel che egli può fare 1. col terzo testamento, 2. perchè essendo ammessa questa congettura di volontà riguardo all' una, si deve supporre la stessa volontà rispetto all' altra. 3. *In dubio parcendum hæredi; nec refert quod de donatione inter vivos agitur, tum quia a die mortis deberi incipit, tum quia voluntatis semper quæstio est.*

Altro più non rimane che la dimanda presen-

ta-

tata dalla Parte del signor Veronneau. Essa pretende che s'abbia a dichiarar nullo tutto il testamento come quello che è l'effetto della suggestione delle religiose; ma noi non siam d'avviso che quest'appoggio sia sufficiente. Quel che ci determina quì, non è tanto la suggestione, quanto la qualità delle religiose, e la situazione, in cui visse la testatrice rispetto a loro.

Perciò, o *Signori*, per ripigliare in poche parole tutte le circostanze di quest'affare, voi ben vi accorgete che è più esteso di quello sia difficile. Il favor degli eredi, la qualità delle religiose, l'immensità della donazione, lo stato della donatrice, la legge del regno, la pubblica e privata utilità, le massime tutte del dritto, tutte le circostanze del fatto s'oppongono alla dimanda del legato universale. I legati particolari a vantaggio delle religiose, sono molto più favorevoli, e benchè si potesse in rigore dar loro attacco, noi portiamo opinione che l'equità ci debba anzi determinare a sostenerli. Quanto al Thibaut e sua moglie, non troviamo nella loro persona veruna indegnità; ma i principj del dritto s'oppongono al pagamento del legato della loro figlia, perchè è un gravame del legato universale. La persona non è abbastanza favorevole per meritare un'eccezione.

Finalmente l'autorità delle leggi e le congetture della volontà della testatrice ci persuadono, che quand'ella lasciò un legato di 200 lire di rendita a Maria ed Antonietta Macè, non fece che confermar quella donazione, che ave-

va già loro fatta; gli altri legati non sono contraddetti, gli eredi non ne vogliono impedire l'esecuzione. In queste circostanze e per tutte queste considerazioni noi stimiamo che per quanto appartiene all'appellazione della sentenza de' *Referendarj del palazzo* si debba annullarla con tutto quel che siegue, dichiarare nullo il legato universale fatto a pro delle Parti del signor Robert, nondimeno pagar loro i legati particolari di 600 lire per una volta tanto, e le 100 lire della pensione vitalizia. Facendo dritto sul soprappiù delle suppliche presentate dalle Parti, pagare alle Parti del signor Fripaut il legato delle 200 lire di pensione vitalizia, e rigettarle dal resto delle loro dimande; pagar similmente il legato di 200 lire alle Parti del signor Verdier, in cui nondimeno saran comprese le donazioni ad esse fatte; ordinare agli eredi che nel soprappiù consentano all'esecuzion del testamento, e conseguentemente commettere che sarà eseguito come si trova, e senza badare alla dimanda della Parte del signor Veronneau.

Il sig. avvocato generale d'Aguesseau cangiò d'opinione nell'udienza intorno al legato del Macè, perchè gli eredi non fecero la difficoltà, che aveva prevista. Essi non pretesero che la donazione fosse compresa e confusa nel legato; ma solamente che i donatori non avessero adempiuto alla legge della donazione, perchè non avevano servito la donatrice fino alla di lei morte. Quest'appoggio era cattivo ed in dritto, ed in fatto.

Per-

Perciò fu giudicato secondo le conclusioni in ciò che concerneva il legato universale, e quel di 600 lire fatti alle religiose, ed anche i legati del Macè, e del Dubois e di sua moglie. Ma si annullò il legato di 500 lire di pensione vitalizia fatto alla figliuola della testatrice, e si confermò a rincontro quel della figliuola del Dubois.

Il giudizio fu pronunziato dal p. p. di Harlay li 19 febbrajo 1691. Avvocati il Potier ed il Chardon per gli appellanti, Roberto di S. Martino per le religiose, il Tripaut per il Dubois, ed il di Verdier per li Macè.

ARINGA II.

Nella causa de' figliuoli del signor DESNOTZ, e di Enrichetta d' AURIL, contro una pretesa figlia d' Auril e di Anna della VAL.

Quali siano le prove dello stato, ed in quai circostanze la prova per testimonj possa essere ammessa o rigettata.

NON vi sono cause che meritino di essere esaminate con maggiore attenzione, e di cui ne sia più difficile la decisione, quanto quelle, in cui si tratta di assicurare lo stato, la qualità e la nascita delle Parti; e la natura in cause di tal fatta si nasconde sotto tanti veli differenti, la verità vi è ottenebrata da tante nubi, che bene spesso le Parti, anche le più interessate, non possono scoprire il vero lume, che devono seguire: incerte del loro stato, vengono a conoscere il destino da' vostri giudizj, e ricevere, per così dire, dalle mani della giustizia, un nuovo essere ed una seconda nascita.

Eccovi appunto in questa causa una figlia ignorata per lungo tempo da una parte de' suoi parenti, quasi incognita a se medesima, rigettata in qualche maniera dalla sua propria madre, implora la protezione della giustizia, per rientrare in questo giorno in una famiglia, da cui essa pretende che l' ambizion della madre, l' errore de' parenti l' abbiano esclusa, ne' primi an-

ni di vita sua. Da ambedue le parti si allegano presunzioni differenti, fatti contrarj, dichiarazioni opposte. La famiglia si trova divisa: una parte de' parenti si dichiara per la citata, gli altri la risguardano come una straniera; e nissuno adduce una prova chiara, che possa assicurare il suo vero stato.

In mezzo a tale incertezza, tocca a voi, o *Signori*, di scoprire per entro le tenebre, che circondano questa causa, la voce della natura ed il lume della verità. Noi ci adopereremo di quì spiegarvi il più sommariamente che l' importanza della causa potrà permettercelo, le principali circostanze del fatto, le induzioni e gli argomenti, che dall' una e dell' altra parte se ne traggono.

Nell' anno *1626* Pietro Auril sposò Anna della Val. Appunto da questo matrimonio pretende trar la sua nascita la citata. Nel contratto di nozze assume egli la qualità di secretario del signor di Castelnuovo, che poi fu guarda-sigilli; qualità che non ha conservata allungo, poichè non la prende più negli atti stipulati l'anno *1630*; egli vi prende invece quella di secretario della camera del re. La sua cattiva condotta, i debiti di cui si trovò aggravato, le perdite, che fece al giuoco, obbligarono sua moglie a pigliar le sue precauzioni per impedire l' intiera dissipazione del suo stato. Ella ottenne sin dall' anno *1631* una sentenza di separazion di beni, che fu poi eseguita con tutte le solite forme. Il marito perseguitato da suoi creditori, vedendo che i suoi affari andavano male, esce

dal

dal regno nell'anno 1634, passa in Inghilterra, lascia a sua moglie una procura generale, le affida l'amministrazione del suo avere e l'educazione de' suoi figliuoli. In quel tempo ne aveva tre, Luigi d'Auril che, poi si fece religioso, Giacomo d'Auril morto l'anno 1639, ed Enrichetta d'Auril madre degli appellanti, della quale avremo a parlare più d'una volta nel progresso di questa causa. Sin dall'anno 1634, Pietro d'Auril cessò di farsi vedere nel regno. Sua moglie fa gli atti, procede in giustizia, colloca in matrimonio i suoi figliuoli, ne fa religiosi alcuni. Ella non fa menzione del marito; nissuna prova del suo ritorno in Francia.

In tutti gli atti stipulati dall'anno 1634 fino all'anno 1646, Anna della Val assume la qualità di moglie separata di beni e di procuratrice di suo marito. Dall'anno 1646 prende il titolo di vedova: e non abbandonò questo nome fino alla sua morte accaduta l'anno 1665. Si spiegano differentemente i motivi di questo cangiamento di qualità; quest'è quello che esamineremo in progresso.

Nell'anno 1649 Luigi d'Auril dopo avere appena preso il partito dell'armi, si determinò di abbracciare la vita religiosa: ne fece professione nel monastero di Breuil, vicino alla città di Dreux. Nell'anno 1653 Enrichetta d'Auril sposò il signor di Toutennes; questo matrimonio non durò gran tratto di tempo. Morì il marito nell'anno 1656, e la sua vedova contrasse un secondo matrimonio col signor Desnotz gentiluomo della Brettagna: e da

questo matrimonio appunto sono nati gli appellanti. Tutte le Parti convengono che nell' anno 1661, Anna della Val prese con sè la citata, la quale in allora non aveva che dieci o dodici anni, e dimorò con la sua pretesa madre fino alla morte di quella, il che succedete nell' anno 1665. In questo tempo appunto Anna della Val fece quel testamento, di cui vi s' è parlato, nel quale dà alla citata il nome di Francesca Coulon. Essa le lascia a titolo di legato tutti i mobili, che si troveranno nella sua camera al giorno di sua morte, e le diverse somme di cui il signor Coulon, *Luogotenente-generale* nella podestaria di Dreux le potesse andar debitore. Enrichetta d' Auril di lei figlia primogenita raccoglie la sua succesione; muore ella stessa nell' anno 1670; suo marito manca nell' anno 1674; essi lasciano molti figliuoli minori ed orfani. La citata sta in silenzio sino all' anno 1676. Allora appunto si vuole che essa meglio istrutta del proprio stato cominciasse ad ammassar prove da tutte parti per istabilirne la certezza. Il signor Coulon, dice essa, tocco da un rimorso di coscienza, le dichiara che era d' avviso che essa non fosse stata battezzata; si consulta un dottor della Sorbona, che la consiglia di farsi battezzare sotto condizione. Sull' appoggio di questo parere, la citata presenta una supplica all' arcivescovo di Parigi, nella quale espone che dopo aver fatto esaminare tutti i registri battesimali di Dreux, luogo della propria nascita; que' di Parigi, luogo di sua dimora, senza trovarvi veruna men-

zione del suo battesimo; ella ha un giusto motivo di credere di non esser stata battezzata, e perciò dimanda permissione di ricevere il battesimo. Su di una informazione, con cui si pretende che sia giustificato non esservi alcuna prova del battesimo della citata, si ordina che sarà battezzata sotto condizione. Si eseguisce questa ordinanza; si battezza. Essa piglia il nome di Giovanna-Elisabetta d' Auril; ha per pàdrino Francesco-Elisabetta d' Auril, che si chiama suo cugino, e che oggi è uno de' parenti, che intervengono in suo favore; dichiara di avere 27 anni in circa. La data del battesimo è importante; è de' 20 maggio 1687. Quindici giorni appresso, cioè li 5 giugno dell' anno stesso, la citata fa chiamare al *Castelletto* i figliuoli d' Enrichetta d' Auril suoi pretesi coeredi; ottiene sentenze in absenza, che ordinano che sarà proceduto alla divisione della comune successione. Il tutore ne interpone l' appello; la citata desiste; intenta di nuovo la stessa dimanda a dividere, insta che le sia permesso di provare la verità del suo stato. Queste procedure furono interrotte molte volte; finalmente nell' anno 1689 la citata ottiene le sentenze, che sono appellate, con le quali si ordina che il tutore delle Parti del signor di Vaux, le quali allora erano in età ottima, comparirà innanzi al commissario Mazure per procedere alla divisione.

Le Parti del signor di Vaux hanno interposta l' appellazione di queste sentenze; si ha formato molti incidenti in grado d' appellazione. V' è una prima sentenza, che ha giudicato un

provisionale. Essa ha presentato una dimanda, che forma una delle principali difficoltà di questa causa; insta che in caso che la *Corte* non trovi nelle prove da essa addotte stabilito il suo stato e la sua nascita, le sia permesso di farne prova per la via de' testimonj.

Quanto alla forma sarebbe difficile il sostenere le sentenze appellate, senz' entrare ne' particolari delle nullità, che esse contengono. Basta osservare che sono pronunziate contro un tutore, che aveva cessato di esserlo lungo tempo avanti, i di cui minori erano pervenuti all' età ottima, come pure terminate le funzioni e spirata la podestà. Da tali sentenze non si può trarre verun argomento, veruna prova come di cose già giudicate a favor della citata; e senza fermarvici davvantaggio, noi siam d' avviso che bisogna entrar nella sostanza ed esaminare quali sieno le prove, che la citata adduce in questo giorno per istabilire che essa è figlia di Pietro d' Auril.

Gli appellanti sostengono che la citata somministra ella stessa armi, onde combatterla; che la sua propria condotta, che le pretese prove, che la storia di sua vita da essa composta, sono altrettanti argomenti, che servono a provare la supposizione. Che cosa ha ella fatto, che cosa ha detto dall' anno 1665, dalla morte della sua pretesa madre fino all' anno 1676? In quel tempo, secondo la sua propria confessione, aveva quindici o sedic' anni. Era consapevole del suo stato, ciò non per tanto continua in un profondo silenzio: accetta un legato, che

An-

Anna della Val le lascia sotto il nome di Francesca Coulon; non si querela tampoco dell' ingiustizia della madre, che la rigetta; ed in qual tempo mai bada ella a volere uscire dall' oscurità di sua nascita per entrare in una famiglia straniera? Allorchè Enrichetta d' Auril e suo marito non esistono più; allorchè le prove, che avrebbono potuto convincerla d' impostura son perite con essi, allorchè non vi son più che figliuoli minori poco istrutti dello stato della loro famiglia; esposti e per la loro età e per la loro debolezza a qualsivoglia genere di sorprese. Ma quai sono le prove da essa addotte per dare ad intendere questo stato incognito per così lungo tratto di tempo? Una fede di battesimo, che essa ha fatto estendere a talento, ove prende quel nome, che più le piace, e con la quale poteva entrare in qualunque altra famiglia con altrettanta facilità che in quella di Pietro d' Auril; attestati mendicati, una parte de' quali son dati da persone che li contraddicono in seguito e ne danno degli opposti, o da persone straniere incapaci di deporre in un affare, che non può essere noto che a parenti, o finalmente da un fratello, che la debolezza di sua mente e la corruzione de' suoi costumi rendono indegno della minima fede. Che cosa contengono queste dichiarazioni? Supposizioni è fatti, che si distruggono vicendevolmente. Quest' è quello che vi s' ha fatto vedere coll' entrare in lunghi particolari, che noi spiegheremo più esattamente in progresso. Finalmente quale è la storia, che la citata racconta di sua vita, e la

quale serve di fondamento a questa supposizione? Ella pretende di esser nata l'anno 1649 o 1650. Ma come mai si può accordar questo fatto con una infinità d'atti, in cui Anna della Val sua pretesa madre assume la qualità di vedova sin dall'anno 1646? Si può egli dare una prova più palmare della falsità di quanto la citata ardisce di avanzare? E questa prova è ella distrutta dall'attestato inglese, che produce in quest'oggi, e con cui pretende mostrare che Pietro d'Auril non sia mancato che l'anno 1656? Attestato informe senza autenticazione, sospetto per il modo con cui si pretende di averlo ottenuto, e che è stato tradotto dall'inglese in francese, senza chiamarvi le Parti del signor di Vaux. Che se poi queste pretese prove si paragonano con quelle che gli appellanti adducono in contrario; se si pone mente che lo stato della famiglia di Pietro d'Auril è sempre stato certo, che non si ha mai inteso dire che abbia avuto più di tre figliuoli; se riflettesi sulla sua assenza sin dall'anno 1634, sulla sua morte cognita alla sua vedova sin dall'anno 1636; se finalmente osservasi che ben lontano dal essere mai stata riconosciuta da quei che essa ha torto di chiamare suo padre e sua madre, Anna della Val la nega anzi in termini formali nel suo proprio testamento: se si uniscono tutte queste circostanze; gli appellanti sostengono che non solo la causa della citata apparirà destituta di ogni verisimiglianza, ma che vi sarà altresì contr'essa una costante prova di falsità e d'impostura. Si aggiugne che non ha già migliore appog-

gio

gio nella dimanda, con cui insta di far prova de' fatti, che essa propone; che questa prova è contraria al ben pubblico, che tende a turbare il riposo delle famiglie, che è riprovata dal dritto civile, di cui vi s'ha citato i testi; condannata dalle ordinanze, che hanno stabilito un' altra spezie di prova pe' matrimonj e per la nascita, e finalmente dalle disposizioni de' vostri giudizj, che non l'hanno giammai ammessa, che allor quando v'era un cominciamento di prova per la via degli scritti.

Dall' altra parte la citata vi ha narrato la storia di sua vita o piuttosto di sue disavventure; v'ha detto che sin dalla sua infanzia è stata la vittima dell' ambizione di sua madre, e dell' eccessivo amore, che essa aveva per sua figlia primogenita; che suo padre morendo non le ha lasciato in retaggio che la sua disgrazia; che essa è nata durante il corso delle sue disavventure verso l'anno 1610; che Pietro Auril, attaccato inviolabilmente agl' interessi del signor di Castelnuovo ha avuto parte alla sua disgrazia senza averne alla sua prosperità; che è stato costretto in que' tempi di turbolenze e di confusione di nascondersi per sottrarsi al furore de' suoi nemici; che ora rifuggitosi in Inghilterra, ora essendo stato sotto finto nome ed incognito nel regno, dopo aver menata una vita infelice, è finalmente morto in Inghilterra nell' anno 1656; che questo è un fatto provato colla fede di sua morte, fede, la di cui verità è attestata da due notaj di Londra, e che corrisponde a tutte le induzioni, che si son volute

trar-

trarre, dagli atti, in cui Anna della Val assunse la qualità di vedova.

Ma benchè Pietro d'Auril non sia realmente mancato se non l'anno 1656, era nondimeno lungo tempo che egli era morto al mondo, agli amici e per insino alla sua famiglia. Avevasi sparso la nuova di sua morte per metterne al coperto la vita, ed essendo la citata venuta al mondo in tempo, che suo padre passava per morto, sua madre fu in bilancia per qualche tempo tra il riguardo dell'onore e l'amor della figlia. Finalmente risolse di celarne la nascita e di farla allevare occultamente, colla speranza che verrebbe forse un tempo più propizio, in cui potrebbe ella conciliare l'interesse di sua riputazione con quel della figlia; ma in quel tempo, che l'avrebbe potuto fare, il desiderio di trovare un partito vantaggioso a sua figlia primogenita, l'ha condotta a tacer la nascita della citata. Perciò restò ella sempre nell'oscurità di sua nascita. Fu subito allevata nello stesso convento, ove sua sorella primogenita era stata messa a spese, ed in progresso abitò con sua madre, che l'ha sempre trattata qual sua figlia; è vero che gli artifizj di sua sorella primogenita furono di ostacolo che la madre la riconoscesse in morte, ma essa pretende che l'educazione, che le ha data, la qualità del legato, che le ha fatto, provino a sufficienza che ella non la risguardasse come un'estranea.

Morì sua madre, e non avendole lasciata in morendo veruna certa conoscenza del suo stato,

pas-

passò ancora molti anni nella perturbazione e nell' incertezza; ma finalmente l' anno 1676, le tenebre, che le toglievano la conoscenza del proprio stato, cominciarono a sgombrarsi: riseppe, che sia per occultare la sua nascita, sia perchè si attendesse un signore inglese, che la doveva tenere a battesimo, non era stata per anche battezzata. Si venne in cognizione che Anna della Val s' aveva dichiarato secretamente che la riconosceva per sua figlia; che sua sorella primogenita aveva fatto una simile dichiarazione; che Luigi d' Auril suo fratello era pronto a riconoscerla per sua sorella; che si ricordava perfettamente d' aver veduto sua madre incinta, d' essere anche stato a cercar suo padre in una academia, per avvertirlo che sua madre era per partorire. Istrutta di tutte queste circostanze, per istabilirne la prova ottenne attestati, che si accordano così perfettamente, che è facile il riconoscere esser questo il linguaggio della verità. Si ha voluto screditare la condotta di Luigi d' Auril per togliere ogni credenza alla sua dichiarazione; ma è facile il vedere che l' attestato della vita e de' costumi di questo religioso, è carpito con artifizio, poichè lo stesso superiore, che il fece, è quello che permette al religioso di far la sua dichiarazione a favor della sorella.

Ma finalmente, dove tutte queste testimonianze e di parenti e di estranei non bastassero per istabilire la certezza della nascita della citata; dove il voto de' principali parenti paterni non fosse intieramente decisivo, si potrebbe forse ne-

ga-

garle la permissione che ella dimanda di ultimare colla via de' testimonj, quel che manca alla prova, che oggi adduce? Testo preciso di leggi civili, che escluda la prova testimoniale in quistioni di stato, non ve n'ha alcuno; ce n'è a rincontro un gran numero, che l'ammettono: le ordinanze non l'hanno rigettata: i vostri giudizj l'ordinarono sovente: ed in qual caso può mai essere ella permessa, il quale sia più favorevole di quello, di cui si tratta? Si possono trovare presunzioni più forti di quelle che concorrono a favor della citata? Una figlia allevata mediante le premure di lei, ch' essa pretende esser sua madre, che ha convissuto con essa fino al giorno di sua morte, la di cui nascita è precisamente contrassegnata dalle deposizioni, che produce; una figlia, a cui sua madre fece in morendo un legato considerabile, che sua sorella primogenita, che suo fratello riconobbero, come ne fan fede gli attestati; finalmente una figlia in possesso del suo stato sin dall'anno 1677, senza che apparisca veruna contraddizione per farle abbandonare il nome d'Auril se non che in causa d'appello: in tutte queste circostanze si può forse impedire alla citata, che non usi di que' lumi che le sono necessarj per istabilire la verità della nascita? Si può forse intercettarle quella sola strada, che le rimane per rientrare in una famiglia, in cui la providenza l'aveva fatta nascere, e per ripigliare un nome, che essa non avrebbe giammai lasciato, se la sua sorte fosse stata così felice, come ne è certa la nascita?

Ta-

Tali sono le ragioni, che la citata piglia e dall'autorità del dritto e dalle circostanze del fatto, per la difesa della propria causa.

QUANTO A NOI, O SIGNORI, non sapremmo quì dissimulare, che quantunque la decisione di questa causa non ci sembri di molto difficile; nondimeno allorchè ponghiam mente che si tratta di dare o torre ad una persona uno stato, che deve esserle più caro della vita stessa, non vi manifestiamo il nostro parere ed i nostri riflessi che con timore; e sebbene in poche parole si possan rinchiudere le ragioni principali del decidere, che ci determinano, ci siam tuttavia formati una spezie di religione di esaminar le circostanze tutte di questa causa, affinchè non abbiam nulla da rimproverarci in un affare di tanto rilievo; di spiegarle tutte e di trarne le induzioni necessarie. Noi non crediamo poter seguire un ordine più naturale, che esaminando alla bella prima qual sia il peso e l'autorità delle prove, di cui la citata si serve per istabilire la certezza di sua nascita; dove esse non ci pajano sufficienti, noi passeremo in seguito alla seconda quistione, che consiste nel sapere se si possa ammettere in questo caso la prova per testimonj.

La citata quì non adduce che una spezie di prova; tutta la causa s'aggira su attestati de' suoi pretesi parenti e di alcuni estranei. Supponghiamo per un momento che le leggi permettano di provare con tali argomenti la nascita e la filiazione: esaminiamo qual debba essere l'autorità di questi attestati, quai sieno

le

le persone, che li hanno, in che termini appariscano, quai fatti contengano. La prima di queste dichiarazioni ed a un tempo stesso la più favorevole alla citata, da cui tragge le sue forti induzioni, è quella di Luigi d'Auril religioso di s. Bernardino: è un religioso, che parla, ma un religioso, che si riconosce per fratello della citata, che fa la storia distinta della nascita di lei, che ne rende esatto conto, che non ne omette veruna circostanza. Nulla sembra più specioso e più verisimile di un tale attestato; ma allorchè si pon mente a riconoscere il carattere dello spirito di questo religioso, allorchè si è instrutti della sua incostanza, della sua facilità e della sua debolezza, distruggesi e sparisce da se medesima quell' idea avvantaggiosa, che si aveva concepito della sua dichiarazione. E' un uomo che dapprima prende la profession dell' armi; cangia in seguito di disegno e vuole abbracciar la vita religiosa. Entra in un monastero; la sua natural leggerezza ne lo fa uscire. Vi rientra una seconda volta; non se gli permette di far professione che con grande stento ed in forza delle fervide preghiere di sua madre; questi sono fatti stabiliti da lettere scritte sin dall' anno 1649, e la di cui verità non è messa in contingenza neppur dalla citata. Quale fu la condotta di questo religioso dopo ch' entrò in quel monastero? Condotta sregolata, indegna della sua professione, dato in preda al libertinaggio, capace di far di tutto per aver del vino; e questa è la testimonianza che ne rende il suo superiore dinanzi il

Luogotenente-generale di Dreux. Non si deve già opporre a questa testimonianza la permissione che lo stesso superiore ha dato a Luigi d' Auril di andare a Dreux per quella dichiarazione, che la citata gli dimandava; perocchè oltre l' esser concepita questa permissione in termini generali, è chiaro e patente che un superiore al bujo delle cose, che non prevedeva punto le conseguenze di questa dichiarazione non abbia potuto ricusare a quel religioso la licenza di andare a fare una testimonianza favorevole a sua sorella.

Ma quand' anche l' attestato di questo superiore non fosse prodotto, quand' anche fosse sepolto nell' obblìo, la sola lettera che il signor abbate di Clairvaux scrisse rispetto a questo religioso sarebbe una sufficiente prova di sua pessima condotta. Quest' è una lettera scritta sin dall' anno 1657, in un tempo non sospetto, in un tempo, in cui non si può accusare gli appellanti di aver voluto carpire un falso attestato di vita e di costumi. E' una lettera conservata nel monastero per ordine del signor abbate di Clairvaux, che è stata successivamente rimessa tra le mani di tutti i superiori, per essere un sempre vivo testimonio del carattere dello spirito di Luigi d' Auril. Per questa lettera lo si giudica indegno d' esser promosso agli ordini sacri; e si proibisce al superiore del monastero di presentarlo al vescovo senza un ordine in iscritto dall' abbate di Clairvaux.

Finattantochè non si saprà nulla opporre a questa lettera, si potrà forse dubitare o della debolezza di spirito di Luigi d' Auril, o della de-

depravazione de' suoi costumi o forse di amendue insieme? E si pretenderà su di una attestazione fatta da un religioso di simil carattere, stabilire una prova abbastanza considerabile per appoggiare un capo così importante, qual è lo stato di una persona? Gli altri attestati prodotti dalla citata non son già fatti da persone molto più favorabili. Son figure di bassa estrazione, estranei, che non sembrano avere un' esatta cognizione dello stato della famiglia di Pietro d' Auril; tra que' testimonj, ve n' è altresì uno, che ha fatto attestati direttamente contrarj.

In qual tempo, in quai congiunture compariscono elleno queste dichiarazioni? Allorchè il padre e la madre, allorchè Enrichetta d' Auril e suo marito, allorchè in una parola, tutte queste Parti, che avrebbono potuto rischiararne le circostanze ed assicurar la verità, son mancate; allorchè finalmente Luigi d' Auril non vive più, egli, che se vivesse darebbe forse una dichiarazion contraria a quella che se gli ha fatto fare.

Se gli attestati sono poco operativi, attesa la qualità di chi li fece, ed avuto riguardo al tempo, in cui si è aspettato a farli comparire, sono ancora meno degni di fede per tutte quelle circostanze, che contengono; son pieni di sorprendenti contrarietà di manifeste supposizioni, di fatti inutili, ed alcuna volta fin anche svantaggiosi alla citata. Se Luigi d' Auril nella sua dichiarazione parla di suo padre, fa fede che quegli venne a Dresda intorno l' anno 1649 o 1650; eppure costa da un' infinità di atti che

in

in quegli anni, ed anche in que' che gli han preceduti e seguiti, Anna della Val sua moglie ha sempre fatt'uso della qualità di vedova. Quest'è una contraddizione palmare, che noi esamineremo ancor più esattamente, allorchè entreremo nel particolare delle presunzioni, che si allegano da amendue le parti. Se egli fa vedere il tempo della nascita di sua sorella, è contrario a quel che disse ella stessa, e la fa più attempata che la medesima non dichiarò nella sua fede battesimale. Dice, che è nata in quel tempo che il signor Broussel, consigliere nella *Corte* fu arrestato. Eppure costa che quest'avvenimento accadde dopo la battaglia di Leus nell'anno 1648. Se Luigi d'Auril è ben instrutto del tempo della nascita di sua sorella, ella nell'anno 1677 doveva avere 29 anni; e con tutto questo dove si dia retta a quanto ne dice la sorella, non ne aveva che 27.

Non è già più felice allorchè parla del luogo, in cui nacque la sorella. Egli assicura, che è nata a Parigi; e la citata contraria anche in questo fatto al preteso fratello, espone nella dimanda presentata all'Arcivescovo di Parigi, che essa è nata a Dreux. Come mai conciliare due parlari così diversi? Perchè mai questo preteso fratello va così mal d'accordo con sua sorella nelle più essenziali circostanze, poichè appunto su questo supposto fatto della nascita della citata in Parigi s'aggira una parte della deposizione di Luigi d'Auril?

Per renderne più verisimile la storia, suppone egli sempre che Pietro d'Auril non si

sia mai fatto vedere in Francia, che non abbia veduto sua moglie che secretamente, sotto finto nome ed incognito alla sua famiglia, e frattanto ci fa sapere che egli dimorava a Parigi in una accademia in qualità di governatore di *Milord* Plantagenet. Noi non possiamo finir di credere che sia molto facile il persuadersi, che un uomo il quale cerca di nascondersi, di sottrarsi agli occhi del pubblico, entri presso di un giovine signore inglese in qualità di governatore, che se ne vada a dimorare in una accademia in un luogo aperto a tutto il mondo, ove qualsisia sorte di persone entra liberamente. Non è verisimile che chi vuol celarsi si diriga in questo modo.

Quest' ultima circostanza fa altresi vedere la falsità della storia composta da Luigi d' Auril. Nel principio dell' attestato dà a suo padre la qualità di secretario del signor di Castelnuovo. Tutte le disgrazie di suo padre le attribuisce alla disgrazia del signor di Castelnuovo e mentre suppone suo padre legato col medesimo signor di Castelnuovo, imbarazzato nello stesso infortunio, vuole poi che sia governatore di un signore Inglese.

Terminiamo quanto concerne quest' attestato, la di cui spiegazione forma una delle parti principali di questa causa. Luigi d' Auril fa vedere distesamente la premura, che sua madre si diede dell' educazion della citata, il monastero, in cui la si educò. Esso pretende che le pensioni siansi pagate da Anna della Val. Perchè mai dopo questa dichiarazione non si ha rischiarato questo fatto con

le quietanze de' pretesi pagamenti fatti da Anna della Val per la citata? Non si poteva almeno ottenere un' attestazione delle religiose, da cui apparisce che la citata fosse stata messa nel loro convento da Anna della Val? Una tale negligenza, in un affare così considerabile, non è ella una prova sensibile della falsità di questa circostanza?

Finalmente Luigi d' Auril protesta, che sua madre in morendo gli abbia raccomandato la citata, come sua figlia; e da un' altra parte ci rende avvertiti che sa che non è stata battezzata. Ed è verisimile che dall' anno 1663 fino all' anno 1676, un fratello religioso, che sa che sua sorella non è battezzata, ed a cui sua madre l' avrebbe caldamente raccomandata in morte, abbia così malamente approfitato di quanto sapeva, e degli estremi accenti di una madre moribonda, che non avvertisse sua sorella di farsi battezzare?

Dove si entrasse nell' esame delle circostanze tutte riferite da Luigi d' Auril, sarebbe cosa facile il farvi osservare molte assurdità di questa natura; ma sarebbe un non finirla mai: vediamo in una parola il contenuto degli altri attestati.

Essi ripetono una parte delle circostanze che noi abbiamo esaminate: aggiungono che era voce comune che la citata fosse figlia di Pietro d' Auril e di Anna della Val, che sua madre e sua sorella l' han riconosciuta per tale in presenza di que' che ora fanno gli attestati; ma di qual vantaggio possono essere queste dichiarazioni alla citata? Qual linguaggio adopera mai

Anna della Val dicendo che è sua figlia? Essa il dice come un secreto, di cui proibisce a chi lo confida di non parlarne mai in verun tempo: non dice già che quella sia figlia di Pietro Auril, dice solamente che è sua figlia. Enrichetta d' Auril prende le stesse misure e precauzioni, allorchè parla di questa pretesa sorella; dice essa, che la madre non poteva dichiarar pubblicamente quel che era riguardo, a lei a motivo di suo marito. Quale avvantaggio spera ella mai la citata di trarre da questi fatti? Per celar la nascita di una figlia legitima, si piglia forse queste precauzioni? Una madre non confessa ella che in secreto che è sua figlia? Una sorella ne fa ella un mistero a suo marito? Questo è quello che non arriverà mai ad apparir verisimile. Risponderemo brevemente a' motivi, pe' quali l' intimata pretende che tanto la madre, quanto la sorella, abbiano voluto occultare la sua nascita.

Ma supponghiamo che questi attestati abbiano tutte quelle qualità, che loro mancano, che quei che gli han fatti siano persone maggiori d' ogni eccezione, parenti, che possano deporre dello stato della famiglia, che non s' incontri veruna contraddizione ne' fatti che essi espongono, che la verità la verisimiglianza regnino nelle loro deposizioni, che compariscano nella più favorevole congiuntura che la citata possa desiderare; si potrebbe forse su atti di tal fatta, su semplici dichiarazioni fatte per dovere da persone, che non son credute in giustizia, stabilire una prova abbastanza forte per accordare al-

la citata, quanto dimanda? Non è forse questo il caso di quelle famose leggi che vi furon tante volte citate nella vostra *Udienza*; *Non epistolis, non nudis asseverationibus, nec ementita professione, sed natalibus necessitudo consanguinitatis conjungitur*. Se allorchè si trattava solo di un debito le leggi romane non han voluto che i privati registri, *instrumenta domestica*; potessero bastare per formare un' intiera prova, si potrebbe forse contentarsi di un simile argomento, allorchè si tratta della più preziosa cosa del mondo, dello stato cioè e della filiazione? E non si può dire con più di ragione in questo caso, che in quello della legge 7 nel cod. de prob. *Exemplo perniciosum est ut ei scripturæ credatur, qua unisquisque sibi adnotatione propria (jus) constituit?* Noi non ispiegheremo già quì le pericolose conseguenze, che potrebbono avere cotali atti; è facile il prevederne gli effetti, e crediamo che sarebbe molto superfluo l' estendersi più allungo per provare che non si deve fare alcun caso di dichiarazioni mendicate, di attestazioni studiate, quali la citata oggi produce.

Perciò null' altro ci rimane, se non che il sapere se questi atti possano almeno formare una presunzione abbastanza forte per fare ammetter la prova per testimonj.

Dove noi consideriamo questa quistione così in astratto e per quanto appartiene al jus romano, noi troveremo che quantunque la più ordinaria e la più autentica prova della nascita, fosse appresso i romani come fra noi quel-

la che si cava da' pubblici registri, tuttavia è difficile il persuadersi che questa fosse la sola prova legittima.

E' vero che il riguardo della pubblica utilità portò i giureconsulti a stabilire, qual massima certa, che nelle quistioni di stato la prova per testimonj non potesse essere ammessa che con gran difficoltà. Credettero eglino esser cosa pericolosa il far dipendere il destin d'una famiglia, il suo riposo, la sua sicurezza, dall' ignoranza o dalla malizia di un testimonio appassionato, condotto o comperato dalle Parti interessate. Non per tanto è facile il far vedere col mezzo di molte leggi e del codice e del digesto, che in alcune circostanze il dritto civile ammetteva la prova per testimonj, anche per istabilire la verità della nascita. I giureconsulti han sempre supposto, purchè la verità fosse costante, purchè fosse provata in qualunque maniera esser si voglia, che il giudice dovesse esser soddisfatto e non dovesse più cercar prove in iscritto. *Si res gesta sine litterarum consignatione, veritate factum suum præbeat, non ideo minus valebit quod instrumentum nullum de ea intercessit.* Questa è la legge 5 ff. *de fid. Inst.* Quindi conchiusero gl' imperatori che quantunque gli atti, con cui si comprovasse la nascita di taluno, si fossero smarriti, pure non si potesse senza commettere un' ingiustizia torgli la sola strada, che li rimaneva onde provare, il suo stato, cioè la prova per testimonj. Tale è la disposizione della legge *6* nel codice *de fid. Instr.*, e della legge 25, 55 1. Cod. *de Test.*

Ma

Ma quando va in quistione la prova della nascita, s' ha forse supplito al tutto coll' allegare la perdita de' registri? Si permetterà forse ad una parte senza indizj, senza presunzioni, senza cominciamenti di prova in iscritto di far esaminar testimonj per deporre in suo favore?

Questo dubbio è sciolto dalla legge 2, nel codice *de testib.* Il caso della legge era questo: un liberto pretendeva esser nato libero e nello stato d'ingenuità: *defende causam tuam instrumentis, & argumentis quibus potes. Soli enim testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt.* Ecco adunque tre sorte di prove, che l'imperatore distingue nelle quistioni di stato, gli atti, le presunzioni, i testimonj. Decide chiaramente che i testimonj soli non possono bastare per far una prova certa. E' forza che le deposizioni de' testimonj sieno sostenute o dalla fede degli atti o dalla forza delle presunzioni, e con questo si concilia l'interesse del pubblico con quello de' privati, l'utilità pubblica è appagata col non ammetter così facilmente la prova per testimonj; ed i privati non possono lagnarsi, giacchè non se li riduce all' impossibilità di provare il loro stato, allorchè si son perduti quegli atti che il potevano stabilire.

Tale è la disposizione del dritto civile, a cui non vediamo che le ordinanze, il nostro vero dritto, abbian derogato. L' ordinanza di Blois e quella dell' anno 1667 ordinarono a dir vero che la prova della nascita si facesse colla fede di battesimo, ma, come è stato detto, coll'

ammetter questa spezie di prova, esse non esclusero quella che si fa per la via de' testimonj; l'ordinanza dell'anno 1667 l'ha anche permessa in un caso, che è uno di que' del dritto civile, cioè allorchè si propone e si prova la perdita de' registri. Non disse nemmeno che essa prova non sia ammessibile che in quel solo caso; ma quand'anche l'avesse aggiunto, si potrebbe dire che noi siamo in quest'oggi nel caso dell'ordinanza, poichè si propone, non già per dir vero la perdita de' registri, ma quel che è la stessa cosa, che non vi sia stato, cioè, battesimo.

Se noi esaminiamo adunque i generali principj di questa materia, non possiam dubitare che questi non sieno favorevoli alla citata; ma allorchè noi vogliamo applicarli alla spezie ed alle circostanze di questa causa, questo favore cessa e svanisce del tutto.

Se noi quì trovassimo quelle presunzioni, che si son talvolta riscontrate in simili casi; se ci apparisse che la madre avesse riconosciuto la sua pretesa figlia, in alcune occasioni; almeno se tutti i parenti la riconoscessero di un unanime sentimento; se essa avesse una perfetta rassomiglianza con que' della famiglia, in cui vuole entrare, o alcuno di que' segni esterni, che bene spesso servirono di argomento in simili cause; se finalmente fosse ella stata per qualche anno in possesso del suo stato; noi saremmo d'avviso che quantunque non vi fosse verun cominciamento di prove per la via degli scritti, tuttavia quest'ammasso di favorevoli cir-

circostanze dovesse farle accordare quella prova, che dimanda. Ma a rincontro noi non troviamo in questa causa veruna prova, veruna presunzione e neppure nessuno indizio legitimo; tutti i fatti da essa capitolati sono o supposti o contrarj tra di loro. Il fondamento delle sue pretese e la sola cosa, che potrebbe dar qualche colore alla sua dimanda, si è la storia, che vi ha narrata delle peripezie di suo padre, il che ella pretende essere stato la conseguenza della disgrazia del signor di Castelnuovo; ma tanto è da lungi che questo fatto le possa essere favorevole che anzi serve a formare una presunzione contro di essa; è si poco istrutta dello stato della famiglia, in cui vuole essere accettata, che ignora che sin dall' anno 1630, quegli che essa chiama suo padre non è più stato al servigio del signor di Castelnuovo; che prende tosto in tutti gli atti la qualità di secretario della camera del re, ed in progresso il solo titolo di avvocato del parlamento; che è stato fin anche interessato ne' dazj reali; che in seguito fu governatore di un signore inglese. E con tutto ciò essa suppone, che egli sia sempre stato secretario del signor di Castelnuovo, e che l' attaccamento, che egli ha avuto a suoi interessi l' abbia costretto a tenersi celato negli anni 1649 e 1650.

L' altra deposizione, con cui la citata sviluppa il nodo della sua storia, non è nè meglio architettata, nè più verisimile. Pretende essa che sua madre non l' abbia lasciata vedere per quindi collocar più vantaggiosamente la sua figlia

glia primogenita. Ma non ha fatt' ella riflesso, che quella che essa chiama sua sorella era maritata sin dall' anno 1659 in prime nozze, ed in seconde nozze fin dall' anno 1657, e che è poco verisimile che dopo questo matrimonio, in un tempo, in cui la madre non doveva aver più altri riguardi, abbia tenuto occulta per anni la nascita della sua pretesa figlia e l' abbia trattata come un' estranea. Non solo la citata non può allegare nessune presunzioni in suo favore, ma anzi se gliene oppongono di quelle che ci pajono invincibili; ci contenteremo di riferirne due, con cui porremo fine alla causa presente.

Quanto al fatto noi abbiamo osservato che sin dall' anno 1634 Pietro d' Auril aveva cessato di comparire in questo regno, e che nell' anno 1646 sua moglie prese la qualità di vedova; e la prese e negli atti fatti con la sua famiglia e negli atti giudiziarj: la prese sì costantemente, ch' egli è impossibile il trovare un fatto, che sia meglio comprovato.

Se Anna della Val era vedova sin dall' anno 1646, se Pietro d' Auril era morto in Inghilterra, come può mai la citata pretendere d' esser nata nell' anno 1650 dal matrimonio di Pietro d' Auril e di Anna della Val? Che cosa si oppone ad una presunzione, o per dir meglio ad una prova così forte? Una fede di morte, con la quale si pretende provare che Pietro d' Auril non sia morto che nell' anno 1656. Ma senza quì arrestarci a tutti que' difetti di formalità, che si trovano in quest' atto, senza far-

vi osservare che fu recato in Francia da un incognito, che fu tradotto dall' inglese in francese senza chiamarvi le Parti del signor di Vaux, e che finalmante quest' atto non essendo stato legalizzato pel mezzo di verun magistrato d'Inghilterra, ci sembra molto inutile per assicurare lo stato della citata l' esaminare se Pietro d'Auril sia morto l'anno 1646, oppure solamente 10 anni dopo; imperocche finalmente, se sua moglie ha preso la qualità di vedova sin dall' anno 1646, fino all' anno 1665, in cui è morta, è forza ridursi ad una delle due o che essa sia stata effettivamente vedova o che abbia creduto di esserlo; non v' è strada di mezzo; perciocchè quanto al pretendere che fa la citata, che essa abbia assunto questa qualità per dare a credere che suo marito fosse morto è un fatto supposto, come l' abbiam già fatto vedere, avanzato senza prova, distrutto dalla stessa citata, allorchè disse che suo padre abitava a Parigi in un academia. Ora, sia che Pietro d' Auril fosse effettivamente morto nell' anno 1646, o che sua moglie sia stata ingannata da una falsa novella di sua morte, è sempre egualmente impossibile che la citata sia una figlia legitima. Se Pietro d' Auril morì nell' anno 1650, e se Anna della Val credette suo marito morto sin dall' anno 1646, senza aver dopo cangiato di sentimento; può ella forse la citata pretendere di essere sua figlia senza accusarla di un disordine, che salta agli occhi, il di cui scorno ricade sovra sè medesima? Quest' è uno scoglio, che la citata non ha potuto scansare in questa causa; e sè in un af-

fa-

fare così oscuro fosse permesso di fare qualche congettura, questo sospetto non sarebbe forse del tutto senza fondamento.

Finalmente l'ultima presunzione, a cui la citata non ha risposto, è tratta dal testamento della pretesa sua madre. In quel testamento Anna della Val ben lontana dal riconoscerla per sua figlia, la tratta anzi come un estranea. La chiama Francesca Coulon e con questo solo testimonio distrugge tutte le vane presunzioni che la citata allega in suo favore: *Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non misereatur filio uteri sui?* Si può forse credere che una madre abbia perduto tutti i sentimenti di natura, che abbia soffocato tutti i moti della materna tenerezza, sino a questo segno, di non rammentarsi di sua figlia in morte, e di non volerla riconoscere? Non solamente essa non la riconosce, fa di più, la rigetta; le dà un nome estraneo, l'esclude per sempre dalla sua famiglia. Ma in che tempo pronunzia ella una così formale disapprovazione, non già in un momento di collera ed indignazione; e non se la può riguardare come quelle dichiarazioni, che la legge chiama, *professiones ab irata matre factæ*, che non possono pregiudicare allo stato de' figliuoli; ma coll'anima in sulle labbra, in un tempo, ove i soli rimorsi di coscienza dovevano costringerla a render questa testimonianza alla verità; ma in un testamento fatto dalla testatrice tra le mani del suo curato, del suo confessore, ed in cui tanto è da lungi che faccia apparire verun segno di odio contro la citata,

tata, che anzi le fa un legato di considerazione. Si crederà forse che questo testamento anzichè d' esser dettato dalla naturale tenerezza e verità, sia stato solo l' opera di una durezza, e di una falsità senz' esempio? Tutte le ragioni, che Anna della Val poteva avere di tenere occulta la nascita della citata, dileguansi intieramente al tempo del testamento; non si trattava più di trovare un vantaggioso partito alla figlia primogenita. La testatrice non aveva più nulla di tener celato in faccia al mondo; era per comparire dinanzi ad un tribunale superiore, ove doveva render conto dell' educazione di tutti i suoi figliuoli, tanto di que' che non comparivano in pubblico, quanto di que' che vi comparivano. Non si presume mai che una madre rinneghi sua figlia in morte, che commetta un' azione così contraria alla natura senz' alcun motivo, senza alcuna cagione chiara e piana, che possa condurvela; e la citata non adducendone veruno, basta opporle il suffraggio della sua pretesa madre per condannarla. Ella stessa riconobbe l' autorità di questa legge, accettando il legato fattole sotto il nome di Francesca Coulon. E poi chi può sapere se Anna della Val non le dia giustamente questo nome? Chi sa che non se l' abbia battezzata con questo nome; ed il non aver potuto trovar prove del suo battesimo, sia provenuto dal solo cercar, che essa ha fatto ne' registri il battesimo di una figlia di Pietro d'Auril? Bisognava cercarvi quello di Francesca Coulon, e forse se si fosse presa questa precauzione

si avrebbon trovate prove certe, ma spiacevoli alla citata, del suo vero stato. Noi quì nol proponghiamo che qual semplice congettura. Ma alla per fine dove si ponga mente, che Anna della Val abitava spesso in una casa del signor Coulon vicino a Dreuz, che la citata si chiamava Francesca Coulon nel testamento d' Anna della Val, che le si lascia in legato il debito del signor Coulon, e che finalmente la citata intraprese questo processo sull' istanze degli amici del signor Coulon, si può fosse far di meno di non aver qualche sospetto contro la condotta di Anna della Val, dopo che si è creduta vedova, e di credere che non senza fondamento pretenda la citata ch' essa sia sua madre?

Null' altro più ci rimarrebbe che l' esaminare se la citata abbia ad essere quì risguardata qual colpevole di una supposizione calunniosa, e se noi non saremmo obbligati di pigliare severe risoluzioni contr' essa pel ben pubblico. Se questa famiglia fosse illustre e ragguardevole o per nascita o per sostanze; se realmente constasse che la citata si avesse fabbricato tutti questi fatti per introdursi artifiziosamente in una famiglia estranea; se vi fosser prove palmari di falsità e d' impostura; noi saremmo d' avviso esser nostro dovere l' addimandare che piacesse alla *Corte*, facendo proibizione alla citata di usare il nome d' Auril, di condannarla in quelle riparazioni, che essa vedesse convenienti. Ma quì niente di simile: non v' ha prova alcuna d' artifizio e di sorpresa per parte della citata; i discorsi del signor Coulon furon

quei,

quei che l'ingannarono e la sedussero. Non si può già credere che l'interesse sia stato la molla di quant'essa operò; la tenuità della successione, ch'essa dimanda che sia divisa, la giustifica di un tal sospetto; sarà bastantemente castigata, allorchè la si costringa ad abbandonare quel nome, che pretende appropriarsi, ed a rientrare nell'oscurità di sua nascita.

Noi opiniamo, che si possa ricevere i parenti di ambedue i lati, che intervengono, e giudicando sulla loro comparsa annullare l'appelazione, emendando rigettare, le dimande della citata, e la supplica per far prova; proibirle di pigliare il nome d'Auril, e di chiamarsi figlia di Pietro d'Auril e di Anna della Val.

Fu giudicato secondo le conclusioni, li 19 marzo 1691, avvocati il Devaux per gli appellanti, il Tribolet per la citata, Giraut di Riancourt per gl' intervenenti. Pronunziato dal P. P. d' Harlay.

ARINGA III.

Nella causa di Margarita d' Hemerì Signora d' Espainville moglie del signor Desharbes, senza avere seco lui comunione di beni, contro il sig. Basin Signore di Bandeville *Mastro delle suppliche*.

Trattavasi di molte quistioni all' occasione di un sequestro feudale.

1. *Se una moglie autorizzata per giustizia contro l' opposizione di suo marito di non volerla autorizzare alla persecuzione de' suoi diritti, e particolarmente a quanto concerneva l' acquisto, ch' ella aveva fatto di una terra, potesse stare in giudizio sul sequestro feudale della stessa terra senza una nuova autorizzazione?*
2. *Se per la validità di un sequestro feudale basti il far precedere citazione alla principal abitazione, affinchè venga reso omaggio al nuovo padrone, o se quegli che diviene padrone del feudo dominante sia tenuto a qualche altra formalità?*
3. *Se sia dovuto un diritto di canone per la legge municipale di Montfort, da una donna, che si marita, nel caso in cui il di lei contratto di matrimonio, porti esclusione di comunione di beni, ed una riserva di godere ella sola del frutto de' medesimi?*

SEbbene questa causa sembri assai estesa per le quistioni, che vi si ha proposto, per il nu-

numero delle leggi municipali e de' decreti, che si sono citati, nulladimeno, se ristringer si voglia nelle essenziali circostanze e ne' veri principj, noi speriamo che la spiegazione ne diverrà sommaria e facile la decisione. Dalle carte esibiteci noi vediamo che Margarita d' Hemery, che è l' appellante dell' ordinanza del *Luogotenente-civile* acquistò l' anno 1659 il feudo d' Espainville. Questo feudo è situato nell' estenzione della signoria della gran *Baste*, di cui proprietaria era in allora la signora di Bandeville. Il nuovo vassallo prestò al suo signore la fede e l' omaggio l' anno 1661. Ella fece offerte in denari pubblicamente di pagare i diritti signorili. Poco tempo dopo ella sposò il signor Desharbes. Le clausole del contratto di matrimonio meritano di essere spiegate in tutta la loro estensione mentre elleno sono essenziali alla decisione della causa.

Viene espressamente stipulato che non vi sarà comunione tra i futuri sposi malgrado tutte le leggi municipali in contrario, alle quali i contraenti derogano espressamente, di maniera che tutto ciò che fu e sarà acquistato da uno dei futuri sposi resterà suo proprio, senza che l' altro possa nulla pretendervi. Vi si aggiunge che la futura sposa avrà la libera disposizione de' suoi beni; ma non pertanto affinchè detti beni sieno conservati e prudentemente amministrati, ella non potrà vendere, alienare, disporre o acquistare senza l' autorità ed il consenso del futuro sposo, che sarà tenuto di autorizzarnela dopo essere stato debitamente infor-

nato, e lo stesso si osserverà per far persecuzione de' detti beni, intentarne dimanda o difendersene come converrà: tali sono i termini del contratto di matrimonio. Contiene finalmente un' ultima clausola, che può essere di qualche importanza, cioè il marito si obbliga a nutrire e mantenere la sposa durante il matrimonio.

Sebbene l' appellante abbia comperata la terra d' Espainville fin dall' anno 1659, come noi abbiamo già osservato, nullaostante apparisce che ella non ne avesse peranco il libero godimento dopo il suo matrimonio, e nell' anno 1663 convenne fare un decreto volontario per liberarla dalle ipoteche; e si trovò un gran numero di creditori; e questo decreto non potè essere consumato che l' anno 1668. L' appellante ebbe bisogno di essere autorizzata da suo marito per la persecuzione di tali procedure. Egli ricusò di farlo, e fece un atto, con cui dichiara che non vuole autorizzare sua moglie per qualunque siasi causa, e nominatamente per ragion dell' acquisto, che ella fatto aveva del feudo d' Espainville con le sue adjacenze e dipendenze. In conseguenza del rifiuto del marito si ordina che ella resterà autorizzata per giustizia alla persecuzione de' suoi diritti ed azioni, come crederà ben convenire. Dal dì di quest' atto ella ha preso il nome di moglie autorizzata per giustizia; ed in tal qualità ella ha presentato una ricognizione ed una descrizione del suo feudo alla signora di Bandeville. E quest' atto fu accolto l' anno 1667. Ella fece di più,

per-

perciocchè anche senza prendere questa qualità essa fece dell' affittanze della terra d' Espainville, nelle quali ella agisce come indipendente dall' autorità di suo marito e come padrona assoluta de' suoi beni. Il feudo dominante fu venduto l'anno 1676. Il signor Bazin mastro di suppliche se ne rese *Aggiudicatario*; egli ha voluto procedere alla facitura di un registro de' censi e diritti feudali; ne ha ottenuto lettere in cancelleria, le ha fatte notificare a' suoi vassalli, nel numero de' quali si trova anche l' appellante alla condizione degli altri. Egli è bensì vero che l'intimazione non è stata fatta a lei, ma a suo marito, che si ha creduto, secondo l'uso ordinario, essere il padrone del feudo d' Espainville; nè il marito, nè la moglie sono comparsi sulla citazione, che era stata fatta, essi non hanno prestato nè il giuramento, nè l' omaggio. In tale stato il signor Bazin ha ottenuto un' ordinanza del *Luogotenente-civile*, con cui gli si permette di sequestrare *feudalmente* il feudo d' Espainville, per mancanza di vassalo, diritti e doveri non adempiuti e non pagati. Quest' ordinanza fu eseguita, i beni stabili furono sequestrati; la signora d' Espainville ne ha interposta l'appellazione alla *Corte*; l' affare è divenuto considerabile in causa d' appellazione. Il signor Bazin, che poteva aspettare che il suo vassallo venisse a prestargli il giuramento e l' omaggio, s'è spiegato apertamente; egli ha presentato una supplica, con cui dichiara che pretende dimandare alla signora d' Espainville un diritto di livello per la mutazione ch' è nata

mediante il di lei matrimonio. Dimanda che gli siano giudicati i frutti come perduti dal giorno del sequestro feudale fino al dì in cui gli sarà prestato il giuramento e l'omaggio. Pretende pure che l'appellante non sia Parte capace per poter piatire con lui, che ella è sotto la potestà del marito, e non è sufficientemente autorizzata, e che questa è una questione preliminare, che bisogna far decidere prima di entrare nell'esame del merito.

L'appellante sostiene che la sua qualità è sufficientemente stabilita dall'atto dell'anno 1663, con cui sul rifiuto di suo marito la giustizia l'autorizzò generalmente alla persecuzione de' suoi diritti ed azioni; che quest'atto fu sempre eseguito; che in un'infinità d'altri, che il seguirono, ella ha sempre preso questa qualità, senza che nessuno glie l'abbia mai contrastata, e che il signor Bazin vuole oggi inutilmente toglierle quel titolo, di cui ella è in possesso da più di trent'anni. Se si esamina il sequestro feudale, si troverà non aver questo maggior fondamento della prima pretesa del citato; egli non ha soddisfatto alle solennità prescritte dalla legge municipale. Egli doveva non solo far notificare a' suoi vassalli che era nuovo padrone, ma bisognava ancora dar loro copia del suo contratto d'acquisto, e giustificare la sua dimanda con titoli autentici; senza ciò l'antico vassallo ha sempre una giusta ragione d'ignorare il cambiamento, che è avvenuto nel fondo dominante; non è peranche *in mora*, non conosce il suo signore, non è colpevole di veru-

na

na negligenza. Ma d'altronde questa intimazione deve essere fatta al vassallo e non ad una persona straniera; e nulla ostante in questo caso il signor Bazin fa citare il marito, il quale non era nè il proprietario, nè il possessore, nè l'amministratore del fondo. Egli obblìa il suo vero vassallo, che era l'appellante e si volge ad uno straniero, che nol conosce per suo signore. Si pretende che tutte queste formalità siano di rigore e vengano prescritte dalle leggi municipali a favore dell'antico vassallo. Queste non hanno voluto che fosse obbligato d'istruirsi da se stesso della mutazione del padrone, ed è stata loro intenzione d'impedire a' nuovi padroni il sequestrare facilmente le terre degli antichi vassalli, somettendoli a tutte queste formalità. Sostiensi che tutte queste ragioni sieno più che sufficienti per far vedere l'ingiustizia ed il poco fondamento del sequestro fedale.

Risguardo alla supplica, che fu prodotta in causa d'appellazione dal signor Bazin, l'appellante gli oppone molti motivi perchè non lo si debba ascoltare sì in ordine che in merito. Il diritto di livello, ch'egli dimanda è scaduto dal tempo del vecchio padrone; era un diritto acquistato, diritto personale, che non ha potuto essere trasmesso al suo successore e non è compreso nell'acquisto del signor Bazin. La signora di Bandeville s'è opposta al decreto del fondo d'Espainville per la conservazione de' diritti di lei; giammai ella non ha preteso il jus di livello. Ella ha ricevuto dall'appellante

il giuramento e l'omaggio; ella ha approvato la sua ricognizione e descrizione senza alcuna eccezione, senza riserva, senza restrizione. Il signor Bazin, che la rappresenta può egli dimandare un diritto, a cui ella ha rinunziato con tanti atti differenti o per dir meglio ch'ella non ha giammai creduto poter dimandare? Finalmente, quando non s'opponessero al sig. Bazin tutte queste ragioni per non ascoltarlo, e riguardo a se stesso e riguardo a quelli che rappresenta; su che mai è fondato il diritto di livello, che oggi egli dimanda? Su d'un preteso cambiamento a cui sostiene che il matrimonio dell' appellante abbia dato luogo. Egli è vero che la legge municipale di Montfort, dove sono situati i beni, dà al padrone un diritto di livello anche per i primi matrimonj. Ma in qual caso questa legge deve ella avere il suo effetto? In quello che è il più ordinario, vale a dire, allorchè vi è comunione di beni tra i futuri sposi, e che in tal guisa il marito diviene il padrone ed il possessore de' beni di sua moglie; ma allorchè al contrario si esclude ogni sorte di comunione tra i futuri sposi, allorchè essi sono separati di beni in forza del matrimonio e godono separamente delle loro terre e la moglie ne ritiene la libera amministrazione; il marito in tal caso non acquista alcun dominio nè reale, nè fittizio sui beni della moglie, nè vi ha cambiamento, che possa servir di pretesto al signore per dimandare un diritto di livello: tale è il sentimento de' dottori e la giurisprudenza de'

vostri giudizj; e l'applicazione n'è egualmente facile che naturale a questa causa.

RIGUARDO A NOI, voi vedete, o *Signori*, dall'esposizione, che noi abbiamo fatta delle circostanze del fatto e de' mezzi delle Parti, che vi sono tre differenti questioni in questa causa. La prima consiste a sapere se l'appellante sia Parte capace per procedere in giudizio, e se l'autorizzazione, ch' ella riporta sia bastante per istabilire la qualità, che ella prende nella vostra *Udienza*. Nella seconda questione noi esamineremo le formalità, che si sono osservate nella citazione, ch' è stata fatta al vassallo, e nel sequestro feudale che l'ha seguita. Finalmente la parte più considerabile e più difficile della causa è l'ultima in cui voi deciderete, se vi sia stata una mutazione per il contratto di matrimonio dell'appellante, se suo marito sia divenuto il vero vassallo, e se nel tempo stesso sia stato obbligato di prestare il giuramento e l'omaggio al padrone dominante, e di pagargli un diritto di livello.

Riguardo alla qualità dell'appellante, tutti i principj sono certi, sono scritti nelle leggi municipali e nel contratto di matrimonio. Non si mette in dubbio che una moglie non sia obbligata di farsi autorizzare dal marito o in caso del suo rifiuto dalla giustizia, allorchè trattasi dell'alienazione de' suoi beni o di procedere in giudizio. Questa massima è così costante in tutte le leggi municipali, che si renderebbe superfluo il quì spiegarne le ragioni ed i motivi; e quand'anche in qualche occasione se ne po-

tesse dubitare, non sarebbe mai in questo caso, poichè il contratto di matrimonio contiene una clausola espressa, che la futura sposa sarà tenuta di farsi autorizzare da suo marito, non solo per la disposizione e l'alienazione de' beni di lei, ma anche per la persecuzione de' suoi diritti ed azioni. Perciò noi non siamo nel caso della questione, che fu trattata molte volte da' nostri dottori, a sapere se una moglie separata di beni ed autorizzata dal suo contratto di matrimonio, avesse bisogno di una nuova autorizzazione per istare in giudizio. Trattasi unicamente di esaminare la qualità dell' autorizzazione, che l' appellante ha ricevuta dalla giustizia l' anno 1663. Sul rifiuto di suo marito viene generalmente autorizzata alla persecuzione de' suoi diritti ed azioni, ed anche intorno a ciò che risguarda l'acquisto del feudo d'Espainville, adjacenze e dipendenze. Parlasi di quello stesso feudo, di cui trattasi oggi. S'è dubitato altre volte se un' autorizzazione generale importata da un contratto di matrimonio potesse dare il diritto ad una moglie di alienare i suoi beni senza un nuovo assenso del marito; ed i vostri giudizj hanno deciso che una tale autorizzazione non era bastante. Essi hanno seguito lo spirito del jus comune, che vuole che il tuttore dia la sua autorità e la sua approvazione *in re præsenti*, e che il suo consenso non possa nè precedere, nè seguire, ma accompagnar solamente l' azione del pupillo. Si è pure creduto che questa massima fosse ancora più favorevole riguardo ad un marito

che

che ad un tutore, poichè l' alienazione de' beni della moglie interessa personalmente il marito; non solamente per la perdita de' frutti, che entrano in comunione, ma anche per il regresso che deve farsi sui beni del marito. Finalmente l' autorità della legge municipale è precisa; ella decide chiaramente la questione, quando dichiara ch' è necessario un consenso espresso per parte del marito. Non si può applicare un termine così preciso ad un' autorizzazione vaga e generale, vi abbisogna un' autorità espressa e particolare, *& ad rem quæ geritur accommodata*.

Queste massime sono costanti, ma noi non crediamo che possano essere applicate al caso di questa causa per molte ragioni che ci sembrano egualmenre decisive. Primo quì non trattasi dell' alienazione di un bene stabile, trattasi unicamente di procedere in giudizio, e sembraci che la legge municipale di Parigi abbia posta una gran differenza tra questi due casi, poichè allorquando trattasi dell' alienazione de' beni della moglie, ella ricerca un consenso espresso del marito, mentrechè allorquando trattasi di procedere in giudizio non desidera che un semplice consenso, senza stabilire se questo consenso debba essere espresso e particolare, o se possa essere generale ed indeterminato. Ma per altro l' autorizzazione che l' appellante riporta non può ella essere considerata come un' autorizzazione speciale, poichè vi si esprime nominatamente il feudo d' Espainville e tutto ciò che potrà seguire il suo acquisto? In tal guisa fu sempre interpretata, e da vent' anni, che

che quest' autorità le fu accordata, l' appellante ha sempre preso, su questo solo fondamento, la qualità di moglie autorizzata dalla giustizia. Finalmente l' interesse del marito è quello che ha fatto stabilire la necessità dell' autorizzazione. In questo principio convengono tutti i nostri dottori; ma quì il marito non ha nessun interesse. Non trattasi che di un fondo di sua moglie, di un fondo di cui ella deve averne la libera amministrazione per i termini del suo contratto di matrimonio. Se si è ricercata una volta la sua autorità, non se lo ha fatto, che per soddisfare alle clausole dello stesso contratto, e per dare una qualità a sua moglie; ma appena ha ella avuta questa qualità, può operare liberamente. Il marito non se ne lagna ed egli non potrebbe lagnarsene, perchè nè il godimento, nè la proprietà de' beni, di cui trattasi, non gli appartengono in verun modo. In una parola, il marito ha dichiarato che non voleva autorizzare sua moglie per qualunque causa si fosse; e la giustizia l' ha autorizzata sul suo rifiuto, anche per le dipendenze dell' acquisto del feudo d' Espainville; ella godette liberamente di questo titolo, quì non si tratta che de' frutti di questo feudo. Noi non crediamo che si possa contrastare la qualità dell' appellante.

La seconda questione non ci sembra più difficile da decidere. Si tratta di sapere se il nuovo padrone abbia osservate tutte le formalità ricercate nella citazione, che ha fatta al suo vassallo. La legge municipale deve decidere

que-

questa questione. Quella di Montfort, dove sono situati i beni, è conforme a quella di Parigi, e queste due leggi non prescrivono altre formalità se non che il signore faccia fare o pubblicazioni a suon di tromba o citazioni a suoi vassalli o alla loro abitazione, perchè gli prestino giuramento ed omaggio. Elleno non esigono che facciano dare copia del loro contratto d' acquisto, basta che sieno notoriamente a possesso del feudo dominante. Il sig. Bazin ha dunque soddisfatto a' termini della legge municipale quando ha fatto giungere la citazione alla principale abitazione dell' affittajuolo dell' appellante; la legge non gli prescrive altre formalità. Si può anche dire che abbia fatto di più, poichè fece dar copia delle sue lettere de' registri e diritti feudali ratificati al Castelletto, che erano una prova sufficiente del suo acquisto. Ma vien detto, la citazione è stata fatta al marito, e non pertanto il marito non è il vassallo, è una persona straniera, che non ha nè la proprietà, nè il godimento del feudo; perciò la citazione fu fatta ad una Parte, che non era capace di soddisfarvi, ed il sequestro che l' ha seguita fu fatto *super non domino*. Se quest' obbietto potesse essere proposto, la condizione de' padroni, che le leggi municipali hanno voluto trattar favorevolmente, ci sembrerebbe assai infelice; bisognerebbe ch' essi entrassero ne' secreti delle famiglie, che esaminassero le convenzioni particolari de' vassalli, i loro contratti di matrimonio prima di far sequestrare *feudalmente*.

Un

Un signore può ignorare senza delitto che una moglie è separata di beni, che ella non è in comunione con suo marito: egli deve credere ch' essa abbia seguito l' uso solito, che il marito sia il padrone e l' amministratore del feudo appartenente alla moglie, e che sia divenuto suo vassallo per il contratto di matrimonio, di cui non se gli può rimproverare d' averne ignorate le condizioni. Non è nemmeno necessario che la citazione sia fatta alla persona del vassallo, basta che sia fatta alla principale abitazione, basta pure, per i termini della legge, che sia stata fatta una pubblicazione a suon di tromba per tutti i vassalli, in una parola, dal momento che sono istrutti del cambiamento, che è avvenuto nel feudo dominante, deggiono andare a prestare il giuramento e l' omaggio al nuovo signore. Perciò noi non dubitiamo che il sequestro feudale non sia stato buono e valido; l' appellazione che se n' è interposta non è fondata su alcun mezzo ragionevole nè in ordine, nè in merito. Altro non ci resta se non che di esaminare la supplica, con cui il sig. Bazin dimanda un diritto di livello, atteso che vi sia un cambiamento per il contratto di matrimonio.

Per esaminare questa questione noi crediamo di dover quì spiegare in poche parole l' origine ed i progressi di questo diritto, stabilito la maggior parte nelle nostre leggi municipali, che quando una moglie che è proprietaria di un feudo si marita vi sia un cambiamento di vassallo, e che il signore abbia giusti motivi di di-

man-

mandare un diritto di livello. Noi non potremmo attribuire l'origine di questa legge municipale che ai principj del jus romano ed all'uso de' feudi. I giureconsulti hanno chiamato il matrimonio *omnis divini & humani juris communicatio*; essi hanno creduto che la moglie passando sotto l'autorità, sotto il potere del marito, li beni di lei dovessero seguire lo stesso destino ed essere riuniti in qualche maniera a quelli che il marito possedeva avanti il matrimonio. Senza entrar quì in una dissertazione, che sarebbe più curiosa che utile, circa le differenti spezie de'beni, che poteva avere una donna maritata, senza spiegare quali erano i beni parafrenali e que' che si chiamano *bona receptitia*, egli è sempre certo che il marito diveniva il padrone, il signore, il proprietario della dote, e che tutti i beni acquistati da una femina nel tempo del suo matrimonio erano riputati dotali, purchè la moglie non gli avesse nominatamente eccettuati e non se ne fosse riservata la disposizione. Il marito acquistava dunque una specie di dominio sulla dote di sua moglie, dominio introdotto per una finzione di diritto e che si può chiamare un dominio civile, che durava quanto il matrimonio e ritornava al suo stato naturale subito che il matrimonio cessava o per la morte o pel divorzio: *Legum subtilitate transitus rerum dotalium in patrimonium mariti fieri videtur*, dice la legge 30 del cod. *de jure dot.* Questa massima è sì costante che sarebbe inutile il volerla provare con maggior estensione. Noi ci contenteremo d'aggiugnere

che

che questa osservazione basta per far vedere non essere la comunione quella che serve di fondamento alle pretese dei padroni dominanti, poichè ne' paesi del jus iscritto, dove ognuno sa che il diritto di comunione è incognito, non si lascia di sostenere che v' abbia una mutazione per il matrimonio; e che il marito acquistando il dominio de' beni dotali divenga il vassallo e sia obbligato di pagare i diritti signorili. Il nostro uso ha confermato questa massima, noi abbiamo delle leggi municipali, che ne hanno fatto una legge espressa, e tra le altre quella di Tours nell' articolo 132 dice espressamente che alloraquando una donna si marita debba un diritto di livello per il feudo, che essa possedeva avanti il matrimonio, siavi o no comunione di beni. Ed in fatti questa disposizione della legge è indipendente dalla comunione, ella è fondata su d' un diritto più antico e più inviolabile, sull' autorità del marito, sulla potenza, che gli dà questo nome, a cui la separazione de' beni e l' esclusione della loro comunione non potrebbe recare attacco. Quindi i nostri autori hanno creduto che senza esaminare se vi sia comunione o no tra i conjugi fosse dovuto al signore il diritto di livello. Essi ne rendono una seconda ragione tratta dall' antico uso de' feudi. Nessuno ignora che il vassallo era obbligato di rendere certi servigi al signore, di seguirlo alla guerra, di accompagnarlo in tutte le occasioni pericolose; e perchè egli era impossibile che una donna potesse adempiere a tutti questi doveri, che la qualità di vassallo le im-

imponeva, si rendeva necessario il considerare il marito qual vero vassallo e l' obbligarlo con tal titolo a rendere al signore tutti i servigi, che la donna rendergli non poteva. Perciò o si considerino i principj del diritto romano o si esaminino que' del nostro diritto francese, egli è certo che indipendentemente dalla comunione de' beni, il solo nome di matrimonio, il dominio che è trasferito nella persona di marito, il potere che egli acquista sulla persona e sui beni di sua moglie, finalmente l' utilità del signore, cospirano egualmente a stabilire la verità di questa massima, esservi cambiamento per il contratto di matrimonio. Convien confessare nullaostante che questo principio riceve due considerabili eccezioni, l' una particolare a certe leggi municipali, l' altra generale e che deve essere osservata per tutto il regno. Il favore del primo matrimonio, l' interesse che il pubblico può avere ad indurvi i cittadini, hanno determinato i compilatori o i riformatori di alcune leggi municipali e tra gli altri di quelle di Parigi ad esimerli dalla prestazione del livello; non già perchè si credesse che non vi fosse mutazione, ma perchè si è voluto fare un' eccezione riguardo alle figlie, che vanno per la prima volta a marito. Ma perchè lo stesso favore non si trova nelle seconde nozze; perchè elleno al contrario sono odiose ai legislatori, se le ha sottommesse alla regola generale; nè si ha creduto che esse meritassero un' eccezione particolare. La più parte delle leggi municipali e quella di Montfort tra le altre,

la

la disposizione della quale è assolutamente decisiva in questa causa, non hanno ammessa questa distinzione; elleno hanno compreso indifferentemente tutti i matrimonj nella legge comune, che dà un diritto di livello al signore.

La seconda eccezione è molto più considerabile, perchè la ragione di diritto e d' equità, che l' ha fatta ammettere è generale, ed i vostri giudizj l' hanno estesa a tutte le leggi municipali. Allorchè in un contratto di matrimonio vi è non solo esclusione di comunione di beni, ma anche una clausola espressa, che la moglie avrà la libera disposizione de' suoi beni e che ne goderà come avanti il matrimonio e che il marito non avrà l' usufrutto di detti beni, si conviene che in tal caso non sia dovuto diritto veruno al signore. La sola ragione che gli fa accordare questo diritto si è, perchè si suppone che vi sia cambiamento per il contratto di matrimonio; ma egli è chiaro che non può esservene in questo caso. Il marito per il matrimonio non può acquistare che o la proprietà o il godimento o l' amministrazione de' beni della moglie, e nel caso che noi abbiamo osservato non acquista veruno di questi diritti. Non diviene il padrone, nè il proprietario de' beni dotali nè naturalmente, nè civilmente, poichè nel contratto dicesi che sua moglie riterrà la libera disposizione de' suoi beni. Egli non ne acquista il godimento, perchè l' usufrutto non è suo; non n' è nemmeno l' amministratore, poichè sua moglie si riserva la facoltà di amministrarseli; e quand' anche egli

il

il fosse, questa qualità non ci sembrerebbe bastante per istabilire una vera mutazione; mentre ella è regola generale del nostro diritto francese, stabilita dal sig. Antonio Loisel nella sua istuta sulle leggi municipali, che un semplice amministratore, che quegli che non gode l'usufrutto de' beni, non sia tenuto di prestare il giuramento e l'omaggio, nè di pagare alcun diritto al signore. Dunque egli è vero che, secondo l'espressione del sig. Carlo Dumoulin, il dominio de' beni dotali non passa in questo caso *in personam mariti*, *nec verè*, *nec fictè*, *nec interpretativè*. Quest'opinione famosa sulle massime del diritto, ha l'avvantaggio d'aver con se ed i sentimenti de' dottori e la giurisprudenza de' giudizj; e noi possiamo dire che non v'abbia questione, in cui le opinioni de' più famosi autori siano meno divise. Noi crediamo che senza provarlo con alcun raziocinio basti il dire che il Pontano, il Dumoulin, il d'Argentrè, il Loiseau, il Chopin, il Louet, ed il le-Prestre, s'accordano tutti di consenso unanime nel dire non esservi mutazione in questo caso. Tutti gli antichi ed i recenti giudizj hanno confermato la loro opinione. *Mediæ jurisprudentiæ aliter placuit*; ma si è corretto questo errore, e si è ristabilita cogli ultimi giudizj la purezza delle massime. Veggiamo ora qual possa esserne l'applicazione a questa causa.

Il contratto di matrimonio, di cui si tratta porta tutti i caratteri, che i nostri autori ricercano per istabilire che non vi sia mutazione;

non solo si dice precisamente che i futuri conjugi non avranno comunione di beni, ma si aggiunge che i beni resteranno proprj ad ogn' uno de' conjugi, senza che l' altro possa nulla pretendervi. E quì non ista il tutto; vi si aggiugne che la moglie avrà la libera amministrazione e la libera disposizione de' suoi beni. Se si vuole che suo marito l' autorizzi, ciò non è che per l' alienazione e per procedere in giudizio; ed è piuttosto un consiglio che le si dà per la conservazione e per il miglioramento de' suoi beni, che una necessità, che le s' imponga. Di tal maniera si è soddisfatto a ciò che i dottori prescrivono in simili occasioni; si è escluso ogni diritto di comunione; si è lasciata alla moglie la disposizione de' suoi beni senza che il marito possa nulla pretendervi; egli dunque è privato e del godimento e dell' amministrazione; egli non è divenuto vassallo del signor dominante; non v' è mutazione e per conseguenza il signore non potrebbe pretendere alcun diritto di livello.

Non restaci che una sola clausola, che potrebbe fare qualche difficoltà; il marito s' impegna ad alimentare sua moglie, dunque si dice, egli ha l' usufrutto de' beni di lei. Si può conchiudere piuttosto che non l' abbia, mentre se l' avesse avuto a che imporgli con una clausola particolare un peso, che gli sarebbe stato imposto di diritto, come una conseguenza del godimento dell' usufrutto? Ma senza entrare in queste ragioni di diritto sembraci in fatto che sia difficile il rispondere ad uno de' motivi che si oppongono

gono perchè il Sig. Bazin non venga ascoltato. Noi non ci fermeremo su quanto dicesi che si tratta di diritti scaduti nel tempo di un altro padrone: quest' obbietto è distrutto dal contratto di cessione e da quello che è stato fatto in seguito tra il sig. Bazin ed i creditori. Vaglia lo stesso del giuramento e dell' omaggio; esso è stato fatto avanti il matrimonio; ma così non si può dire degli appoggi tratti dal decreto. Se non vi fosse stata che la prima opposizione della signora di Bandeville, siccome ella l' aveva formata avanti il matrimonio, si avrebbe ragione di dire che essa non abbia potuto rinunziare ad un diritto, che non aveva peranche acquistato; ma vi è stata una nuova opposizione nel 1664, un anno dopo il matrimonio; perchè la signora di Bandeville non s' è ella opposta al diritto di livello come il faceva per il laudemio e le vendite? *Remisisse intelligitur* per la disposizione della legge municipale di Montfort, articolo ultimo del tit. de' feudi, di cui il Loisel ne fa una regola generale del diritto francese, che allorquando un signore ha ricevuto giuramento ed omaggio senza riserva, o dato una quietanza generale pur senza riserva non possa più far sequestrare *feudalmente* per un diritto, che non ha dimandato nè abbia che una semplice azione. Nel nostro caso la signora di Bandeville fu pagata del prezzo dell' acquisto; ella non ha dimandato nulla di più; ella non ha neppure richiesto un nuovo giuramento ed omaggio dopo il matrimonio; ella ha ricevuta la ricognizio-

ne, e la discrizione a nome della moglie: come il vassallaggio: questa fece dell' affittanza ed ha sempre operato qual sola proprietaria del feudo. Perciò l' appellante è capace di restare in giudizio. Non v' ha nullità nel sequestro feudale, ma la dimanda per il livello non può sotenersi.

Noi stimiamo che vi sia luogo di annullare l' appellazione, di ordinare che la sentenza appellata abbia il suo effetto, di scartare il sig. Bazin della sua supplica in ciò che concerne il diritto di livello, e giudicando sul resto, dichiarare buono e valido il sequestro, giudicare alla Parte del sig. Gueau i frutti del feudo sequestrato dal giorno del sequestro feudale, finchè sarà prestato il giuramento e l' omaggio.

Fu giudicato secondo le conclusioni li 3 aprile 1691. Avvocati il Rochebouet per l' appellante, ed il Gueau per il citato. Pronunziato dal P. P. d' Harlay.

ARINGA IV.

Nella causa del MIRLAVAUD e de' suoi creditori.

Sulla diseredazione officiosa è sulla questione a sapere, se questa possa essere opposta a' creditori anteriori e non sospetti, quando la causa della prodigalità non è comprovata nè costante.

LA principal questione, che voi avete a decidere in questa causa, consiste in sapere se una madre possa sostituire altri in tutta la porzione ereditaria del proprio figlio, e se possa ridurlo ad un semplice usufrutto, che gli tenga luogo di legittima, e se i creditori del figlio possano attaccare questa sostituzione o dimandare almeno la distrazione della legittima, allorchè il loro debitore acquiesce al giudizio di sua madre e sottomettesi alla legge, che ella ha pronunziata contro di lui. Sebbene questa questione sia stata trattata molte volte nella vostra *Udienza*, la varietà nulladimeno delle circostanze ha prodotto tante diversità ne' giudizj, ch'egli è difficile il trovare in questa materia sentenze certe ed una giurisprudenza costante.

Due biglietti o piuttosto due promesse differenti formano tutto il soggetto di questa quistione. L'una è il titolo del credito delle Parti, che attaccano la sostituzione: l'altra serve

di pretesto all' appellante per evitare il pagamento di un debito certo e legittimo.

L' anno 1638 Caterina Baron vedova dell' architetto Salvatori fece un biglietto a credito di Nicola Mirlavaud pagabile a lui o al suo ordine. Lo stesso giorno il Mirlavand le fa una carta, con cui dichiara che la Salvatori gli ha fatto questo biglietto per comodo d'amendue; e promette di renderla indenne di tutti gl' incomodi e di assumere il tutto a suo carico e di rimetterle il biglietto o l' importare tra le sue mani. Questo viglietto si trova in seguito girato a molti ordini. Il primo giro è del Mirlavaud a pro del Sola sarte; e dopo altri ordini o veri o finti il biglietto ritornò nelle mani dello stesso Sola per retrocessione. Nel tempo stesso che Caterina Baron fece questo biglietto, pretendesi che abbia fatta una promessa di matrimonio al Mirlavaud, ed aggiungesi che sul rifiuto di lei di eseguire la promessa, il Mirlavaud l' abbia fatta chiamare dinanzi l' *Officialità*. Ella tosto vi comparì, e pretese che se le avesse carpita quella promessa con artifizio e che il Mirlavaud aveva avuto la destrezza di farsi dare un foglio in bianco e che poi in questo vi aveva scritto la promessa di matrimonio. Fu pronunziata una prima sentenza all' *Officialità*, che ordina che la promessa sia posta in cancelleria. Caterina Baron avendo cessato di difendersi in quel tribunale, il Mirlavaud ottenne una sentenza, che ordina ch' ella debba comparire nel giorno determinato: gli si permette pure d' implorare il braccio secolare per obbligarla a comparire. In questo

stato il Mirlvaud abbandona la persecuzione, che aveva cominciata per l'inesecuzione della promessa; sembra pure che vi si abbia avuto così poco riguardo, che le due Parti in seguito avendo avuto altre viste, hanno contratto matrimonio come libere e senza che vi sia stata alcuna opposizione nè da una parte, ne dall'altra. Poco tempo dopo le sentenze dell'*Officiale* Caterina Baron ottenne una sentenza in absenza al *Castelletto* che condanna il Mirlvaud a mantenerle la promessa di 4500 lire e la pretesa promessa di matrimonio. Questa sentenza non è peranche stata eseguita. Nonpertanto il Sola portatore del biglietto ha perseguito Caterina Baron per averne il pagamento. Durante il corso dell'istanza il disordine degli affari della debitrice l'obbligò a cedere i suoi beni a' creditori; ed essi assunsero giudizio. Essi riportarono l'indennizzazione che il Mirlavaud aveva promessa a Caterina Baron, da cui apparisce che ella non ha giammai approfittato di questo biglietto. Venne nullaostante considerato come un viglietto di cambio, che non soffre contro-lettera e furono condannati i creditori con Caterina Baron a pagare il contenuto nella promessa. I creditori si rivolgono contro il Mirlavaud, e pretendono esercitare i loro ricorsi contro di lui, fanno sequestrare i suoi beni, ottengono al *Castelletto* molte sentenze in absenza, con le quali vien condannato il Mirlavaud a loro restituire il biglietto di Lire 4500 o il suo valore; vengono giudicati giusti e regolari i sequestri e viene ordinato che i de-

nari sequestrat sieno pagati ai creditori. Di tutte queste sentenze il Mirlavaud ne interpone l'appellazione alla *Corte*. Sua moglie assume giudizio per i suoi figli minori; il fondamento della di lei assunzione di giudizio è una sostituzione, di cui è necessario spiegarne tutte le clausole, mentre essa forma la principale difficoltà di questa causa.

Anna di Rainsy madre di Nicola Mirlavaud fece una carta in atti notariali l'anno 1687, con cui ella dichiara che per cause particolari ella sostituisce i figliuoli, che nasceranno dal matrimonio di suo figlio in tutta la porzione ereditaria che potrà appartenere a lui nei beni di essa, perchè eglino ne godano in piena proprietà dopo la mancanza di Nicola Mirlavaud loro padre, cui ne apparterrà l'usufrutto sua vita durante, senza che mai il detto usufrutto possa essere sequestrato e fermato da alcuno de' creditori di suo figlio, mentre è destinato a' suoi alimenti. Tali sono i termini della sostituzione. Il Mirlavaud ha avuto figliuoli, la madre fu eletta loro tutrice per l'effetto della sostituzione; ella ricercò con questo titolo che quest' atto fosse eseguito e che le si accordasse in conseguenza la permissione di vendere i beni sequestrati nelle mani de' debitori di suo marito.

Quindi, o *Signori*, voi vedete, che dovete pronunziare nel tempo stesso sull' appellazione delle sentenze del *Castelletto*, interposta dal padre e sull' assunzione di giudizio della madre per l'utilità de' suoi figliuoli. Sebbene l'uno e l'al-

l'altra passino d'intelligenza perfetta in questa causa; i mezzi di cui si servono sono non pertanto differenti.

PER QUANTO SPETTA A NOI, O SIGNORI, (*a*), riguardo al Mirlavaud, per trattare questa causa con qualche ordine noi crediamo di non poter seguire una divisione più naturale di quella che presentasi a prima vista al nostro intelletto, allorchè si considerano le differenti qualità delle Parti, che compariscono avanti la vostra *Udienza*. Il Mirlavaud vi comparisce come appellante di due sentenze del *Castelletto*, sua moglie v'interviene per l'interesse de' suoi figliuoli e per l'esecuzione dell'ultima volontà della loro avola. Egli è naturale di esaminare prima quali siano i mezzi, con cui si pretende attaccare le sentenze del *Castelletto* e stabilire con questo esame il titolo del credito dei citati, e passare in seguito alla sostituzione e considerarla nella forma e nell'essenziale riguardo a' principj del diritto ed alla giurisprudenza de' vostri giudizj.

Con le sentenze appellate il Mirlavaud viene condannato a restituire un biglietto di 4500 lire o l'importare di questo a' creditori di Caterina Baron; il fondamento di questa condanna ed il motivo de' primi giudizj è una controlettera, un'indennità promessa dal Mirlavaud, con la

---

(a) *Il sig. d'Aguesseau rese conto in questo sito all'* Udienza *de' mezzi delle Parti, ma non gli aveva scritti.*

la quale riconosce che il viglietto aspetta a Caterina Baron e promette di rimetterglielo tra le mani e di rendergliene l'importare. Che cosa mai oppone l'appellante ad una dichiarazione sì chiara, sì certa, sì precisa? Egli difendesi con due mezzi differenti: egli pretende che Caterina Baron abbia ricevuto l'importare di questo biglietto, che il Sola a pro del quale ha egli stesso posto il suo ordine abbia pagate lire 4500 a Caterina Baron, e che dopo aver avuto bastevole destrezza per esigere da lui un'indennità ella abbia avuto tanta mala fede da non lacerarla, quando ricevette l'importare del suo biglietto; pretendesi pure che questo fatto sia provato da un interrogatorio su' fatti ed articoli, che il Sola ha prodotto al *Castelletto*, che ei rispose chiaramente che aveva pagato le 4500 lire a Caterina Baron unita al Mirlavaud; finalmente che alloraquando si consideri la qualità delle Parti, la giovinezza, la poca esperienza del Mirlavaud non si possa fare a meno di credere che non sia stato sorpreso da una persona, che aveva e maggiore età e maggior esperienza e la di cui cattiva condotta è universalmente conosciuta.

Il secondo appoggio è fondato su una promessa di matrimonio, che si pretende essere stata fatta da Caterina Baron, promessa che oggi si fa servire di pretesto per dire che il Mirlavaud, avrebbe potuto dimandare danni ed interessi, e che vi abbia luogo a credere che Caterina Baron gli abbia lasciato il viglietto di cui trattasi, per il compenso che avrebbe po-

tu-

tuto, dice egli, dimandare in giustizia. Noi non dubitiamo che la *Corte* non abbia già preveduto la debolezza di questi mezzi; basta l' esporli per distruggerli. Una semplice allegazione di pagamento può ella mai essere capace a distruggere un' atto riconosciuto, la di cui verità non è contesa? La giustizia ascolta ella un debitore, che oppone al suo proprio riconoscimento fatti avanzati senza prova? Non si riporta oggi quell' interrogatorio del Sola, con cui pretendesi che egli dichiari che Caterina Baron abbia ricevuto una parte del valore del biglietto delle lire 4500; ma quand' anche se lo riportasse, la testimonianza, la dichiarazione del Sola potrebbe ella mai caricare un creditore: e mentre si esibisce una prova in iscritto della verità e dell' esistenza del debito, una prova vocale basterà ella mai per produrre la liberazione di un debitore, che combatte contro il proprio scritto? Ma finalmente quand' anche si riportasse quest' interrogatorio, quando questa prova potesse essere opposta ad un atto veritiero, non potrebbe al più al più che diminuire il debito, ma per la propria confessione delle Parti, le più interessate, non l' estinguerebbe intieramente, poichè il Sola non dice che Caterina Baron abbia ricevuto tutto il valore del biglietto; egli pretende che il Mirlavaud ne abbia ricevuto una parte, ed egli sarebbe sempre debitore della somma, di cui ha profittato. Ma senza entrare in questa discussione e senza quì esaminare atti, che non veggiamo, egli è certo che i creditori hanno un

ti-

titolo legittimo, e che per attaccare il loro titolo bisognerebbe far vedere con atti egualmente legittimi che Caterina Baron abbia ricevuto il valore del biglietto. Ben lungi che la promessa di matrimonio, che il Mirlavaud fa oggi servire di colore alla sua dimanda, gli sia favorevole, ella a rincontro è una prova della sua mala fede e della verità del debito, del quale gli si dimanda il pagamento. Noi non abbiamo veduto questa promessa nel suo originale, ella è nella cancelleria dell' *Officialità*; ma ciò che noi veggiamo si è, che convengono che essa non è scritta del carattere di Caterina Baron; e che appena fu ella citata all' *Officialità* per l' esecuzione di questa promessa, ella disse da principio senza esitare che le era stata sorpresa per artifizio, che il Mirlavaud le aveva fatto sottoscrivere un foglio in bianco sotto pretesto di accomodar qualche affare, e che appena l' aveva avuto in suo possesso il riempisse dopo il fatto di una promessa di matrimonio; che ella ha dimandato nel tempo stesso al *Castelletto* la restituzione di quel foglio in bianco, che ha ottenuto una sentenza, che condanna il Mirlavaud a restituirglielo (sentenza che non si è appellata che da poco tempo in poi); finalmente che quantunque il Mirlavaud avesse subito ottenuto all' *Officialità* sentenze assai favorevoli; egli nulla ostante non ha osato di proseguire sull' esecuzione, egli le ha interrotte ed abbandonate sino a tal punto che ha lasciato maritare Caterina Baron senza formare opposizione alcuna al matrimonio di lei.

Quan-

Quando si riuniscano tutte queste circostanze possiamo fare a meno di concepire sospetti contro la condotta dell' appellante; e questi sospetti non bastano forse, non solamente a distruggere i mezzi, che si deducono da questa promessa, ma anche a mostrare che se v' è stata sorpresa e frode nel biglietto delle lire 4500 si deve anzi accusarne il Mirlavaud che Caterina Baron? L' uno e l' altro viglietto sono opere della stessa mano, e poichè secondo tutte le apparenze l' appellante ha voluto ingannare Caterina Baron nell' uno, non v' ha luogo a presumere che egli sia stato più innocente nell' altro. Dunque nulla si può opporre al titolo, sul quale è stabilito il credito dei citati: l' appellante non può allegare in suo favore nè prove, nè presunzioni; al contrario elleno sono tutte contro di lui.

Passiamo ora alla seconda parte della causa e veggiamo se la pretesa dell' appellante divenga più favorabile quando chiama in suo soccorso i suoi figli minori e l' autorità d' una sostituzione. Noi consideriamo in due maniere differenti l' atto di cui si tratta; ci attaccheremo primo alla forma e l' esamineremo in seguito nel suo intrinseco. Riguardo alla forma, la prima difficoltà, che ci si presenta da esaminare è presa dalla stessa natura dell' atto, in cui è stata fatta la sostituzione. E' un semplice atto fatto in atti di notajo senza alcun' altra formalità. Alcuni autori e tra gli altri il signor Giovanni-Maria Ricard hanno creduto che non vi fossero che due sorta di donazioni attendi-

bili,

bili, donazioni tra vivi e donazioni testamentarie; che le leggi municipali non riconoscono che queste due vie, colle quali si può disporre de' proprj beni, che tutte le disposizioni devono portare il carattere dell' una o dell' altra di queste donazioni, e che il volere stabilire una terza spezie di donazione, che non fosse nè testamentaria, nè tra vivi, sarebbe introdurre una spezie di atto informe ignoto al nostro diritto francese ed incapace di spogliare gli eredi di un bene, che la legge loro deferisce. Sebbene il sig. Ricard abbia proposto questa massima nel suo trattato delle *donazioni*, noi non vediamo nullaostante che questa opinione sia giammai stata seguita nè dai dottori, nè dai vostri giudizj, e noi crediamo che passerà sempre per un errore nell' intelletto di quelli che avranno qualche tintura delle leggi municipali e del jus romano. (*a*) Se noi ci attacchiamo alla

(*a*) Le donazioni *causa mortis* sono espressamente autorizzate in molti paesi dalle leggi o dalle consuetudini, come rilevasi dall'articolo 3 dell'ordinanza del mese di febbrajo 1631 sulle donazioni: ma quest'articolo le ha rese soggette alla medesima forma de' testamenti e de' codicilli; di maniera che quantunque vi sieno molte spezie di disposizioni *causa mortis*, dopo questa legge, per gli atti di liberalità non vi sono che due forme, quella delle donazioni tra' vivi e quella de' testamenti o codicilli. Quest'è quanto il cancellier d'Aguesseau ha spiegato ad alcuni *Parlamenti*, che avevano temuto che non si potesse dedurre da quest'articolo che le disposizioni del jus scritto e di alcune leggi municipali sulle donazioni *causa mortis* fossero abrogate.

alla vera natura della sostituzione, di cui viene oggi impugnata la validità, non sarebbe forse difficile il far vedere che ella non ha che il nome e l'apparenza di una sostituzione, ma che in fatto è una diseredazione officiosa, un atto in cui la madre fa ciò che la legge avrebbe fatto da se stessa e senza il suo ministero. Quali sono le disposizioni di quest'atto? Esso contiene due parti; nell'una la madre toglie la proprietà della legittima a suo figliuolo, nell'altra ella la dà a suoi nepoti. Ben lungi dal poter considerare la prima di queste due parti come una donazione, al contrario ella è una diseredazione manifesta, *debitæ hæreditatis ademptio*. Ma la seconda disposizione non porta nemmen questa il carattere d'una vera donazione; la madre non fa che stralciase il proprio figlio da' suoi discendenti, escluderlo dalla sua famiglia, sopprimere il primo grado; e mentre in ordine naturale la successione doveva passare dalla persona di suo figlio prima di essere deferita a' suoi nepoti, ella la dà loro immediatamente: *Perempto primo gradu, a secundo hæreditas exordium capit*. Si può credere che una simile disposizione possa portare il nome di una vera sostituzione? Tutto ciò che la madre vi fa è togliere il primo grado e stralciare la persona di suo figliuolo; la legge fa il resto; e dal momento che il primo grado più non sussiste, che *filius tollitur è medio*, ella ammette i nipoti alla successione immediata della loro avola. Noi abbiamo esempi di una simile interpretazione ne' testi del jus roma-

mano: ognuno sa che le leggi civili avevano tolto ai mariti ed alle mogli il potere di farsi donazioni tra vivi. Si ha dimandato, se allorchè un testatore avesse istituito il marito in suo erede e gli avesse sostituito sua moglie, il marito potesse ripudiare l'eredità e colla sua rinunzia dar luogo a sua moglie. Sembrava che una tale ripudia dovesse essere considerata come una frode alla legge e ciò fosse un introdurre una via indiretta per autorizzare le donazioni tra conjugi. Non pertanto il jurisconsulto decide a favore della moglie e sostiene che una tal rinunzia non può essere chiamata una vera donazione, che non si può accusare il marito che d'avere trascurato un avvantaggio, che gli era offerto, e che la legge sola era quella che in questo caso deferiva alla moglie quella successione, a cui il di lei marito aveva rinunziato. E non si potrebbe ammettere lo stesso ragionamento nelle circostanze di questa causa; e poichè la madre, per parlar propriamente, non ha fatto in questo caso che privare suo figliuolo della proprietà della sua legittima, poichè il restante dell'atto è piuttosto l'opera della legge, che della testatrice; perchè si darebbe a quest'atto il nome di donazione? Perchè si vorrebbe che fosse vestito delle formalità delle donazioni tra vivi o testamentarie, mentre nell'interno non ha alcuno di que' caratteri, che costituiscono l'essenza di questi atti. Esso non è che una diseredazione ed una diseredazione officiosa. Se il nostro uso, contrario in ciò alle leggi romane, permette ad un padre il diseredare

suo figlio in atti di notajo; se quella sentenza rigorosa, quel giudizio severo, che un padre pronunzia sovente contro suo figliuolo, in un tempo, in cui la collera e la passione possono accecarlo, è nullaostante esente da ogni altra formalità; potrebbesi poi pretendere che una diseredazione officiosa, che non ha per principio che la saggia previdenza di un padre, che vuole metter limiti alla prodigalità di suo figliuolo e conservare i suoi beni nella sua famiglia, possa essere sottomessa a regole più severe ed a formalità più rigorose?

Non restaci più che l'entrare nella seconda questione e l'esaminare se questa sostituzione o piuttostosto questa diseredazione officiosa, la quale non si potrebbe attaccare nella forma, sarà più favorevole nel suo intrinseco; e se i creditori non possano pretendere almeno la distrazione della legittima. Nissuno ignora che la legge, che accorda la legittima a' figliuoli può essere appellata *non scripta*, *sed nata lex*, che la natura ha impressa nel cuore di tutti i padri, e che ella non permette che la possano disprezzare impunemente. Se le leggi delle XII tavole gelose della libertà de' testamenti risguardavano un padre come un domestico legislatore, come un arbitro sovrano nella sua famiglia; se elle credevano che quegli che aveva un potere assoluto di vita e di morte su' suoi figliuoli, potesse maggiormente escluderli dalla sua successione senza causa, quest' eccesso d' autorità fu ben presto rinchiuso tra giusti limiti. Si sottomise il giudizio del padre ad un

tribunal superiore; vi si introdusse *la querela d' inofficiosità*, ed allorchè il padre avesse abusato della paterna potestà, quando avesse lanciato temerariamente il fulmine della diseredazione si risguardava il suo testamento come l' opera d' una cieca passione o come l' effetto della debolezza del suo spirito. Ma perchè queste querele divenivano troppo frequenti si credette, che come si aveva accordato agli eredi estranei il benefizio della falcidia e della tribellianica, bisognasse dare egualmente a' figliuoli ne' beni de' loro padri una certa porzione, che non fosse soggetta al cambiamento della sua volontà, indipendente dalla disposizione dell' uomo e deferita dalla legge. Giustiniano aggiunse nuovi privilegi a questo diritto, che era stabilito lungo tempo prima della riforma, che egli fece del diritto civile; egli non volle che la legittima potesse dipendere dalla verificazione di una condizione; o potesse essere o ritardata fin ad un giorno certo o gravata da veruna sostituzione, *sine conditione, sine mora, sine onere relinqui debet*; ogni disposizione contraria è dichiarata nulla *ipso jure* dalla legge *quoniam in prioribus cod. de innoff. test.* Finalmente nella legge *Servius* allo stesso titolo il medesimo imperatore distinse la legittima da tutte le altre *Quarte* introdotte dal jus romano, quando ordinò che fosse lasciata in corpi ereditarj *ex substantia patris*, e che un semplice usufrutto non potesse giammai tener luogo di legittima e che i frutti non potessero farne parte. Giustiniano aumentò i diritti de' figliuoli

sen-

senza nulla togliere al giusto potere de' padri. Sebben fosse grande il favore della legittima, conservò a' padri la potestà, che avevano di privarne i figliuoli; ma dove quell' autorità non era limitata ed i padri non erano obbligati a render conto de' loro giudizj, potendo diseredare senza causa, ed esercitare un' autorità assoluta contra di cui non si poteva opporre che la *querela d' inoficioso*, Giustiniano volle che ogni diseredazione fatta fosse *cum elogio*, che la causa fosse espressa, e fosse del numero di quelle che egli stabilisce nella sua *Novella*, e finalmente fosse provata dall' erede instituito. Tali sono i principj generali di questa materia. Un padre che lascia la legittima a suo figliuolo deve lasciarla in corpi ereditarj: l'usufrutto non basta, deve lasciarla senza gravame, senza condizione, *sine mora*. Un padre, che priva suo figliuolo della sua legittima dee render ragione della sua condotta ed una ragione approvata dalle leggi. Paragoniamo questi principj col caso presente e veggiamo quale possa esserne l' applicazione.

Non si può considerare l' atto, di cui trattasi che come una sostituzione o come una diseredazione. Se è una sostituzione, resiste a tutte le leggi, le quali seguendo in ciò lo spirito della natura, considerano la legittima come un bene proprio de' figliuoli, del quale il padre non può disporre ed a cui non può imporre alcuna condizione. *Nemo rei alienæ legem dicere potest*; ed una legittima sostituita, una legittima lasciata in usufrutto è un paradosso nella giuris-

prudenza. Se al contrario ella è una disereda-zione, quale è la causa che ha determinata la madre? Ne ha ella espressa alcuna? Quella che si pretende essere stata il motivo della sua dis-posizione è forse compresa nella *Novella?* Ciò non può essere mai proposto. Esaminiamo dun-que quest' atto a rigore ed in relazione a' pri-mi principj del diritto. Ora sembra che su ta-le aspetto non sarebbe sostenibile. Non pertan-to fa di mestieri confessare che i jurisconsulti hanno distinto due sorta di diseredazione. L' una è di rigore; ed è l' effetto della giustizia e della severità paterna, che dichiara suo figli-uolo indegno della sua successione e l' esclude dalla propria famiglia e dal numero de' suoi fi-gliuoli; e perchè questa diseredazione è odiosa ella è soggetta scrupolosamente a tutte le for-malità della *Novella*. Ma ve n' ha delle altre favorevoli, officiose, fatte *bona mente*, *bona gratia; multi non notæ causa filios exheredant, nec ut eis obsint, sed ut magis consulant*. Ben lungi dall' essere considerate come l' effetto di una cieca passione, si risguardano all' opposto come una marca della tenerezza paterna e dell' amore, che ha pe' suoi figliuoli e per li suoi nipoti. Noi abbiamo tolti i principj di questa diseredazione dalle leggi romane; essi hanno il loro fondamento nella famosa legge, che vi è stata citata, la legge *si furioso*, §. Potuit ff. *de cur. furioso*. Ognuno sa i termini di questa legge: *Potuit tamen pater alias providere nepo-tibus suis, si eos jussisset hæredes esse, & exhe-redasset filium, eique quod sufficeret alimento-*

rum

tum nomine legasset, addita causa, necessitate-que judicii sui. Un padre, che ha la disgrazia di avere un figliuolo prodigo, e che vede che i suoi beni saranno dilapidati se gliene lascia la libera disposizione può diseredare suo figliuolo a favore de' suoi nipoti, e purchè gli lasci gli alimenti, egli ha soddisfatto a tutto ciò che dimanda da lui e la voce della natura ed il provedimento paterno. Se questa legge non fosse stata ricevuta in questo regno, se l'uso non l'avesse autorizzata, se i giudizj in qualche maniera non l'avessero adottata, non sarebbe forse difficile il far vedere, che questa disposizione essendo stata fatta in un tempo, in cui i frutti s'imputavano sulla legittima, dove un padre poteva diseredare i suoi figliuoli senza alcuna delle cause fissate dalla legge, ella abbia perduta tutta la sua forza e la sua autorità per le leggi posteriori, che hanno attribuito nuovi privilegi alla legittima. Credere si potrebbe che fosse stata abrogata dalle disposizioni del *Codice* e dalle *Novelle* di Giustiniano; ma questo dubbio sarebbe contrario all'autorità de' vostri giudizj, che hanno creduto che il consiglio del giureconsulto in questa legge fosse un consiglio salutare, un freno, che si potesse opporre alla dilapidazione ed alla prodigalità de' figliuoli, un rimedio necessario per conservare i beni nelle famiglie. Ma perchè la disposizione di questa legge è in qualche maniera contraria al jus comune e s'oppone al favore della legittima, non si è voluto accordare a' padri ed alle madri un potere assoluto di pronunziare tali di-

seredazioni; non si è neppure voluto che fosse facile in questo caso il privare i figliuoli della legittima; sono stati sottomessi i padri a certe condizioni, che sono di rigore ed inviolabili, e non possono ommettersi senza render nel tempo stesso la sostituzione nulla ed inutile. Queste condizioni sono scritte nella legge e confermate da' vostri giudizj. Il padre diseredando suo figliuolo deve instituire i suoi nipoti; i collaterali non possono essere ammessi a questa sostituzione, ella deve essere fatta in linea retta: il solo favore de' nipoti del testatore, il solo interesse de' suoi discendenti può autorizzare tal disposizione. Nè basta che i nipoti siano chiamati, bisogna ancora che il padre esprima non solamente la causa e la necessità del suo giudizio, *addita causa, necessitateque judicii sui*: dee rendere ragione della sua condotta e giustificare la sua ultima volontà; altrimenti si potrebbe sempre sospettare che un altro motivo o di odio o di prevenzione o di collera l'avesse fatto testare. Una semplice espressione vaga e generale non può bastare; la causa deve essere espressa, come quella che è la condizione essenziale di questa sostituzione; e noi crediamo che questa sola mancanza sarebbe capace a rigore di annichilarla intieramente. Se nullaostante la causa espressa genericamente fosse a sufficienza provata, se fosse stabilita in una maniera incontrastabile, se finalmente non apparisse che si potesse accusare il padre d'essere stato indotto da qualche altro motivo, noi crederemo che in tal caso si potesse trascurare la formalità per attaccarsi

carsi all' essenza dell' atto e confermare una diseredazione, che sarebbe costantemente l' effetto d' una saggia previdenza del padre; tanto più che vi sarebbe luogo a presumere in simil caso che se il padre non ha marcata espressamente la causa della prodigalità e della dilapidazione, l' abbia fatto per tenerezza verso suo figliuolo, usando riguardi al suo pudore ed alla sua riputazione. Ma mentre noi proponghiamo quest' opinione, siamo obbligati nel tempo stesso a confessare che l' avanziamo senza autorità, e che non abbiamo veduto giudizj nel gran numero di quelli che hanno giudicato questa quistione, che abbiano confermata una simile diseredazione, dove la causa non sia stata nominatamente espressa. Se dunque un padre ha osservato tutte le formalità prescritte da questa legge, se ha instituito i suoi nipoti, se ha espresso il motivo del suo giudizio o almeno se è chiaramente stabilito; non v' ha dubbio che il figliuolo non può lagnarsi della disposizione di suo padre, nè può attaccare quel giudizio, che ha meritato con la sua condotta. Convien pure al pubblico interesse che questa diseredazione sia eseguita, e che i figliuoli dilapidatori apprendano che i padri hanno nelle loro mani un rimedio men severo della rigorosa diseredazione, ma sempre egualmente salutare per farli rientrar nel loro dovere. E d' altronde, allorchè la sostituzione è stipulata a favore de' nipoti di che mai può lagnarsi il figliuolo? In luogo della proprietà della legittima, a cui il padre poteva ridurlo egli ha l' usufrutto di tut-

ta la porzione ereditaria, la di cui proprietà apparteneva a quelli che avrebbe dovuto fare suoi eredi, se suo padre non avesse prevenuto la sua disposizione, e si può dirgli con giustizia, *Ereptas quid plangis opes, quas natus habebit?* Finalmente vi trova il suo interesse. Se suo padre l'avesse lasciato padrone de' suoi beni, gli avrebbe in breve tempo dissipati nelle gozzoviglie e nel disordine, e troverebbesi ridotto ad una vergognosa mendicità; e poichè egli sarebbe sicuramente rovinato se suo padre l'avesse lasciato libero padrone, si può dire, che diseredandolo l'ha fatto suo erede, e che all'opposto l'avrebbe diseredato dove ne l'avesse instituito.

Perciò se il solo figliuolo si lagnasse in questo caso della disposizione di sua madre, la sua causa non ci sembrerebbe favorabile, e noi anzi crederemmo che fosse nostro dovere il ricercare, per il pubblico bene, la confermazione della sostituzione; ma sono i creditori, che dimandano la distrazione della legittima, e la loro qualità cambia intieramente l'aspetto di questa causa. Si permette ad un padre l'esercitare il suo potere tra' limiti di sua famiglia ed il ridurre suo figliuolo ad un semplice usufrutto, ma la legge, che gli dà quest'autorità non parla che de' discendenti del testatore, ella non fa veruna menzione de' creditori, e quindi tutti i nostri dottori hanno conchiuso che non dovesse aver luogo a loro riguardo. In fatti per privare i creditori d'un loro diritto converrebbe che la legge gli avesse compresi espres-

samente nella sua disposizione; senza questo possono sempre sostenere che la legittima è un bene proprio de' figliuoli, che loro è deferita dalla legge senza il ministero dell'uomo, al qual bene non possono rinunziare *in fraudem creditorum*, e di cui il padre non può privarli senza osservare le più rigorose formalità. In una parola essi sono anteriori alla sostituzione, hanno contratto di buona fede in un tempo, in cui il loro debitore non passava peranche per prodigo e per dilapidatore, ed allorchè aveva la libera amministrazione di tutti i suoi beni. Eglino hanno avuto in vista non solo i beni presenti, ma anche i beni avvenire e la successione futura di un padre o di una madre; tale è l'osservazione del sig. Louet, che ha servito di motivo a uno de' primi giudizj che abbiano deciso la quistione a favore dei creditori. Sarebbe egli giusto che i creditori potessero essere privati del solo compenso, che resta loro per essere pagati di un debito legittimo, da un padre, a cui la legge non dà questo potere che riguardo a' suoi figliuoli? I giudizj sono stati sempre contrarj a questa ingiustizia; sarebbe facile il riportarne un gran numero, che hanno accordato la distrazione della legittima a' creditori; ed una prova manifesta che quelli che sono istrutti delle massime del jus civile non hanno dubitato giammai di questa massima, si è che la quistione non è mai stata fatta ne' paesi del jus iscritto; noi almeno non veggiamo alcun giudizio nato su questa controversia. Se qualche volta si è estesa la

severità di questa legge perfino ai creditori, noi non crediamo che se l' abbia potuto fare giammai, se non alloraquando la causa era non solamente scritta e provata, ma ancora quando i creditori erano stati gli autori, i complici, gl' istrumenti della gozzoviglia e de' disordini del figliuolo, allorchè finalmente la sua prodigalità era sì pubblica, la sua dilapidazione sì notoriamente cognita che si poteva dire ai creditori, *Perdituro pecuniam dedere; sibi imputent.* Ma fuori di questo caso noi crediamo che la massima sia costante, doversi accordare a' creditori la distrazione della legittima.

Perciò per riassumere in poche parole i principj di questa materia. La sostituzione deve esser fatta in linea retta e non collaterale. La causa deve essere espressa e provata; bisogna che il solo figliuolo quereli e non i creditori anteriori alla sostituzione. Se noi paragoniamo queste massime col caso presente, noi troveremo che la sostituzione, di cui trattasi rinchiude due difetti, uno solo de' quali basterebbe per impedirne l' esecuzione; il primo è che non fu espressa la causa, perciocchè la madre contentasi di dire che ella sostituisce nella porzione dell' eredità di suo figliuolo per cause a lei particolarissime. Quand' anche una tale espressione potesse essere di qualche considerazione riguardo a' figliuoli del testatore, si potrebbe forse opporre una causa sì vaga e sì generale, sì indeterminata a' creditori legittimi? E' egli certo che il motivo della madre stato sia la prodigalità e la dilapidazione di suo figliuolo? Ma

questa causa stessa è ella provata? Non si riportano altri debiti del figliuolo che un solo di 2500 lire, di cui è creditore il sig. di Bullion; mentre riguardo a quello, di cui trattasi oggi v'è grande apparenza che non sia tanto reale come lo pretendono que' che sostengono la sostituzione.

Caterina Baron fa un viglietto a pro del Mirlavaud, il Mirlavaud lo gira al Sola, e dopo molte differenti cessioni il viglietto ritorna finalmente al Sola, il quale ottiene una condanna contro Caterina Baron o quelli che la rappresentano. Ci è sembrato da tutte le carte esibiteci che vi sia una grande intelligenza tra il Sola ed il Mirlavaud: le suppliche prodotte dal Sola in causa d'appellazione contro i creditori trovansi nel sacco del Mirlavaud. V'ha di più, noi osservammo nel fatto che Caterina Baron ha ottenuto una sentenza al *Castelletto*, che condanna il Mirlavaud a restituirle il viglietto delle lire 4500 o il suo impostore, e questa sentenza non è stata notificata che a quello contro cui fu ottenuta, cioè al Mirlavaud. Nullaostante al *Castelletto* si è trovata questa sentenza nel sacco del Sola: questo fatto sembrò sì considerabile per provare l'intelligenza, che era tra loro, che il Sola negò da principio che tal carta fosse nel suo sacco; ma fu convinto di falsità per la copia riscontrata con quella sentenza, che fu data ai creditori dal *Relatore* del processo. Tutte queste circostanze potrebbero persuadere che il Sola ed il Mirlavaud sieno la stessa persona, che

la

la condanna ottenuta sotto il nome del Sola sia in fatti a pro dell' appellante, e ben lungi dall' essere quì il debitore, egli sia anzi il creditore, che vuole profittare di una somma di lire 4500 sotto un nome finto contro la fede della carta d' indennità, che egli ha fatta.

Ma senza entrare in tutte queste circostanze, egli è certo che le Parti del sig. le Verrier sono creditori legittimi, creditori anteriori alla sostituzione, e che le condizioni stabilite dalla legge per fare un atto di questa natura non sono state osservate, e che perciò quest' atto, che appena si potrebbe opporre al figliuolo, non può valere contro i creditori; che la madre non avendo soddisfatto alle formalità prescritte dal diritto e da' vostri giudizj è stata senza facoltà; che la natura ha ripreso i suoi diritti ed ha reso al figliuolo o, per meglio dire, a' suoi creditori ciò che non poteva loro essere tolto; e che in una parola non si può confermare una tal sostituzione senza attaccare i principj i più certi e le più sicure ed inviolabili massime. Finalmente il Mirlavaud può facilmente soddisfare alla condanna, che voi pronunzierete contro di lui, mentre non è un pagamento quello che gli si dimanda, è un viglieto che per quanto apparisce è ancora in suo potere; e può senza toccare i beni sostituiti, senza diminuire il patrimonio de' suoi figliuoli liberarsi dal debito, di cui gli si ricerca il pagamento.

Perciò annullar l' appellazione, ordinare che ciò che è appellato ec. . . . ricevere la Parte del sig. Duchesneau assuntrice di giudizio con-

confermar la sostituzione e fare la distrazione della legittima.

Fu giudicato a norma delle conclusioni. Lì 3. aprile 1691. Udienza *della sera. Avvocati il Maray per l'appellante, il Duchesneau per l'assuntrice di giudizio, le Verrier per li citati. Pronunziato dal P. P. di Nesmond, che vi aggiunse*, senza che il giudizio formi massima, *secondo l'opinione del sig. Talon P.* à mortier.

ARINGA V.

Nella Causa dei Signori GANTHERON e THOMASSIN, contro un anziano Vicario della Parrocchia di Champigny proveduto (*a*) per *devoluzione*, nella Cappella della MADONNA in quella Parrocchia.

1. *Quali sieno le condizioni necessarie per rendere sacerdotale un benefizio?*
2. *Se si possa prescrivere contro il titolo di fondazione non soddisfando alle obbligazioni, che questa impone a' titolati per lungo tempo?*
3. *Se il difetto della data renda un atto nullo, e se fosse in uso di scrivere la data in tutti gli atti de' secoli* XII *e* XIII *?*
4. *Se la soscrizione degli atti fosse allora in uso o bastasse di apporvi un sigillo, e se l' atto sia valido allorchè vi è scritto che fu sigillato e ve ne rimangono delle vestigia, sebbene il sigillo non sussista più?*

L'ANTICHITA' degli atti, che sembrano favorire le pretese del *Dovolutario*, il lungo possesso, che serve di fondamento alle difese dell' antico titolato del benefizio, formano tutta la difficoltà di questa causa. V'ha due cappelle nel-

(a) *Benefizio che si ottiene dalla corte di Roma come devoluto per l' incapacità ecclesiastica di quello che n' è al possesso.*

nella chiesa parrocchiale di Champignì, l'una sotto l'invocazione della Madonna, l'altra ha per protettori s. Giacomo e s. Giovanni. Quantunque non si tratti che della cappella della Madonna, non pertanto è necessario lo spiegare in poche parole la fondazione della cappella de' ss. Giacomo e Giovanni; mentre da questo titolo si traggono tutte le differenti induzioni di cui le Parti si servono per assicurare la fondazione della cappella contenziosa.

Apparisce che l'anno 1202 molti particolari fondarono una cappella in onore de' ss. Giacomo e Giovanni nella chiesa di Champigny: essi vollero che il cappellano, che ne avesse l'amministrazione fosse obbligato alla residenza, e ne facesse un voto solenne tra le mani del curato della parrocchia, all'atto del prendere il possesso della cappella: essi l'incaricarono a dire la messa ogni giorno, ad assistere al servizio divino con il curato, e gli attribuirono una certa rendita per adempiere a tutti questi lasciti. L'atto, che contiene tutti questi obblighi è un atto autentico, approvato dal vescovo, sigillato e con data; nè si può attaccarlo nella sua forma. Riguardo alla cappella della Madonna viene riportato oggi un atto presso a poco simile a quello che noi vi abbiamo esposto: cappella fondata nella stessa chiesa, con le stesse condizioni; il cappellano obbligato alla residenza, incaricato di dire la messa ogni giorno, d'assistere al servizio divino con il curato, d'esercitare anche le sue funzioni in caso che fosse absente per causa legittima;

ma; clausola espressa che questa cappella non potrà essere conferita che ad un prete. Ma quest' atto sembra imperfetto nella forma; non v' è data, non sigillo, non soscrizione. Sebbene le fondazioni di queste due cappelle non siano egualmente incontrastabili, elleno sono state tutte e due trascurate, ed il possesso contrario a' titoli le aveva quasi intieramente annichilate, quando il vicario di Champigny testimonio continuo della negligenza de' cappellani, istrutto più particolarmente della fondazione di queste due cappelle ha impetrato una *devoluzione* sull' una e sull' altra. Egli ha ottenuto provisioni nella corte di Roma con la condizione d' adottare quello de' benefizj, che giudicherebbe più a proposito. Egli ne ha preso il possesso, il che ha dato luogo alla querela su cui voi dovete pronunziare. La questione non è sulla cappella di s. Giacomo, ma solo su quella della Madonna.

Nel tempo in cui il *Devolutario* ne ha ottenute le provisioni, ella era possessa da un semplice cherico chiamato Gantheron; la querela fu da prima portata ai *Referendarj del palazzo*; gli abitanti di Champigny sono intervenuti nell' istanza: essi hanno dimandato che i cappellani fossero tenuti a risedere ed a celebrare i servigi, a cui pretendesi che la loro qualità gli obblighi, altrimenti sarà fatto un fondo di cento lire di entrata sulla rendita delle cappelle, per essere impiegate per onorario di un prete, che dirà la messa in loro vece nella chiesa di Champigny.

Nel corso dell' istanza il Thomassin, che è oggi l' appellante della sentenza de' *Referendarj del palazzo*, è stato proveduto del benefizio contenzioso, non immediatemente sulla *dimessione* del Gantheron, ma su quella del Dohin *rassegnatario* del Gantheron. Non è inutile l' osservare che la *dimessione* fatta dal Gantheron a favore del Dohin sia anteriore alle provisioni del *devolutario*, ma essa non ha giammai avuto esecuzione; egli non apparisce che il Dohin abbia giammai preso possesso del benefizio: il Gantheron ne restò sempre il titolare, ed in tal qualità formò la sua querela contro il vicario di Campigny. La sentenza de' *Referendarj del palazzo* non ha deciso le controversie delle Parti, ella non pronunzia che un decreto di produrre le ragioni in iscritto. S' interpone l' appellazione di questo decreto, si dimanda nel tempo medesimo l' *avocazione* del principale e tutte le Parti vi acconsentono. La decisione della causa dipende dall' esame del titolo della fondazione della cappella contenziosa e dal possesso. L' appellante attacca il titolo e sostiene il possesso; ed il citato a rincontro pretende distruggere il possesso col titolo. Per parte dell' appellante si pretende che giammai non siasi prodotto nella vostra *Udienza* un atto più informe, con maggior nullità, men degno di fede e d' autorità di quello, di cui si fa uso oggi per dar qualche colore al nome odioso di *divolutario*; che il solo difetto di data è una nullità essenziale, capace di rendere il titolo di cui trattasi intieramente inutile. Senza di ciò nulla è certo, nul-

la è sicuro; si apre la porta alle falsità, alle supposizioni, si toglie alla verità degli atti la marca più infallibile ed il più sicuro carattere, che possa distinguerla dall'errore e dalla menzogna. E per prevenire tutti questi inconvenienti appunto i legislatori tutti sono d'accordo su questa materia, ed hanno tutti egualmente proibito di prestar fede ad atti, che fossero senza data. Le leggi romane hanno considerato la data come una formalità assolutamente necessaria, non solamente negli atti de' particolari, che devono essere sottomessi alle più rigorose solennità; ma anche ne' rescritti degl' imperatori, il solo nome de' quali par che dovrebbe liberarli dal poter delle leggi ed esimerli dalle regole ordinarie. Tale è la disposizione della legge 41 Cod. *de divers. Rescript.* Il jus canonico ha seguito l'esempio del jus civile, ed ha prescritto la necessità della data. Finalmente le ordinanze de' nostri re, che sono il nostro vero diritto, hanno confermato queste disposizioni civili e canoniche; se qualche volta ci siamo allontanati dalla severità di queste massime se l'ha fatto, allorchè si trovò in un titolo molte circostanze favorevoli, che supplivano al difetto della data, e che indicavano i tempi ne' quali era stato fatto e ne stabilivano sufficientemente la certezza. Nel caso di cui trattasi non si può trovare alcuna di queste circostanze. La sola che possa avere qualche apparenza, è quella che si dessume dalla prima lettera del nome del vescovo di Parigi, che ha confermata questa fondazione. Pretendesi, Pietro,

tro, successore d' Odone l' anno 1208 esser quello che è disegnato da un P. nel titolo della fondazione; ma primieramente chi può assicurare che era un Pietro, piuttosto che Paolo o Filippo o qualche altro nome, che comincia colla stessa lettera; d' altronde che prova si avrà che quel Pietro vescovo di Parigi sia il successore d' Odone?

Se la data non può essere supplita da alcuna circostanza egli è inutile il dire che ne' secoli XII e XIII, non si ponesse la data alla maggior parte degli atti. Prima d' applicare questo fatto al caso presente, converrebbe aver provato che il titolo di cui trattasi sia fatto in quel tempo; ma finchè non si riporterà alcuna congettura, che possa assicurare la data, quest' osservazione sarà intieramente superflua. Si aggiunge che ella è distrutta dagli stessi atti, che il *Devolutario* riporta; che quantunque questi atti siano stati fatti nel tempo stesso della fondazione della cappella della Madonna, secondo il computo del citato, hanno nullaostante la loro data e sono vestiti di tutte le formalità necessarie. Non bisogna dunque gettare l' imperfezione di questo titolo sull' ordinaria negligenza di tutti coloro che stipulavano atti in quei tempi, poichè se ne trovano molti in que' tempi medesimi, che hanno tutta la loro necessaria perfezione; ed infatti quando si riportassero atti del decimo o del duodecimo secolo, che fossero senza data, e quando s' attribuisse loro qualche autorità, ciò non potrebbe verificarsi, che alloraquando la solennità o' pubbli-

blicità degli atti, per così dire, li mettesse al coperto di ogni sorta di sospetto; ma allorchè si tratta di un atto particolare, che non rinchiude alcuna circostanza, che possa renderlo certo, la data è assolutamente essenziale.

Questa nullità è sostenuta e fortificata da molte altre consimili; non si esprime il luogo dove l'atto fu stipulato; il vescovo è quegli che parla in quest'atto, egli è quello che ratifica, che approva, che conferma la fondazione, e non pertanto questo titolo non si trova nel tesoro del vescovato, ma negli archivi del priorato di s. Martino de' campi.

Finalmente questo titolo non è sottoscritto, ne sigillato; non si può sapere se la sottoscrizione fosse una solennità essenziale ne' tempi della stipulazione dell'atto; poichè questo tempo medesimo è assolutamente incerto. Ma quand' anche si supponesse esservi stato un tempo, in cui non fosse necessario il porre la data agli atti, che l'uso di que' medesimi secoli fosse di non sottoscriverli; egli è almeno impossibile il fissare alcun tempo in cui non s'abbia nè sottoscritto, nè sigillato gli atti; e trovandosi tutti questi difetti riuniti nella carta, che noi esaminiamo, quale può esserne la sua autorità? Se si trova ancora qualche rimasuglio de' cordoni a' quali si pretende che fosse attaccato il sigillo, è un grossolano artifizio di coloro che hanno tentato inutilmente di riparare un difetto irreparabile. Quest'atto imperfetto e destituto di tutte le marche, che potrebbero assicurarne la verità, è combat-

tu-

tuto è disapprovato, per così dire, da un uso contrario e da un possesso immemorabile. Non si potrebbe far vedere che sia giammai stato eseguito; non si può marcare un solo momento, in cui questo titolo sia stato considerato come un titolo valido ed autentico. Si riporta all' opposto un instromento d' affittanza dell' anno 1534, dal quale apparisce che questo benefizio era possesso da un semplice cherico, che non risedeva a Champigny, che credeva soddisfare a tutti gli obblighi della fondazione, facendo dire dodici messe all' anno. Tutti gli ultimi titolati di questa cappella, non meno che di quella di s. Giacomo sono stati semplici cherici. Quando il titolo della fondazione fosse incontrastabile un sì lungo possesso avrebbe potuto o cambiarne la natura o almeno dare un titolo *colorato* all' appellante; l' uno dei due gli basta per essere mantenuto nel possesso della cappella contenziosa, la sua persona è molto più favorabile che quella del *Devolutario*. Quando la cappella fosse sacerdotale che cosa potrebbe sperare di più vantaggioso il citato? L' appellante dovrebbe essere ancora preferito, poichè egli ha la qualità di prete come il citato, senza aver come egli il titolo odioso di *Devolutario*.

Dall' altro canto il citato pretende che... ec.

PER QUANTO SPETTA A NOI, O SIGNORI, sebbene la decisione di questa causa possa sembrare dubbiosa e difficile, noi crediamo nonpertanto che i principj di questa materia sieno certi ed incontrastabili. Noi ci contenteremo

di quì esporli in poche parole prima di entrare nell' esame delle circostanze particolari di questo affare. Tutti i canonisti distinguono due sorta di benefizj sacerdotali, *a lege & a fundatione*. Se la legge rende un benefizio sacerdotale, basta che quegli che n'è proveduto riceva l'ordine del presbiterato nell'anno delle sue provisioni; se all'opposto è la disposizione del fondatore, che stabilisce la natura del benefizio, deve essere prete nel tempo che vien proveduto. Questa è la differenza, che tutti i dottori pongono tra queste due spezie di benefizj.

Essi stabiliscono un secondo principio, che l'antica disciplina della chiesa non avrebbe forse approvato, ma che l'uso degli ultimi secoli ha reso sì costante, che oggi sarebbe inutile il contrastarlo. Nessun benefizio viene riputato sacerdotale di diritto comune e di sua natura; e si presume sempre a favore della libertà; e come se il ricevere gli ordini sacri fosse una servitù per amministrare personalmente una cappella, non vi si sottomette un titolato, se la legge della fondazioni non l'ha assoggettato a questa necessità. Sebbene sembri che l'obbligazione di dir messe dovesse bastare per far considerare la cappella come un titolo sacerdotale; sebbene la distinzione *vel per se, vel per alium* sembri intieramente contraria alla purità delle massime ed all'intenzione de' fondatori, nullaostante si ricerca qualche cosa di più per obbligare un titolato ad esser prete; bisogna che vi sia una condizione espressa nella fondazione che il benefizio non potrà essere conferito *nemini nisi*

sacerdoti; senza ciò l' obbligazione di dire le messe si considera piuttosto come un carico alla cappella, che come una necessità imposta al titolato. Ma allorchè il fondatore ha dichiarato in termini espressi che la sua intenzione era di formare un titolo sacerdotale, allora non si dubita punto che non abbisogni esser prete per poter impetrare il benefizio; e se si ha trascurato di ricever quest' ordine prima delle provisioni, il titolo è assolutamente nullo, e non può dare alcun diritto ed alcun colore a chi l' ottene.

Il lungo tempo, che è scorso dopo la fondazione ed il possesso contrario, non possono esimere un titolato da questa obbligazione, che ha contratta accettando il benefizio; e questo è il terzo principio, che è necessario supporre per la decisione di questa causa. Nessuno ignora che in qualunque materia siasi o secolare o ecclesiastica non si può prescrivere contro il proprio titolo; che le fondazioni sono di jus pubblico, incapaci di essere distrutte dal numero degli anni o dal longo possesso; che non si possono violare le saggie disposizioni di un fondatore e disprezzare le sue sante intenzioni senza commettere una spezie di sacrilegio. La chiesa, la giustizia, il pubblico prendono sotto la loro protezione la volontà de' padroni e de' fondatori: e siccome la loro autorità risiede nelle vostre persone, voi ne divenite i conservatori, voi le difendete dall' ingiuria de' tempi, dalla prevaricazione o almeno dalla negligenza de' titolati; voi finalmente vi obbligate di far-

le eseguire perfino nel tempo, in cui il loro nome sarà intieramente cancellato dalla memoria degli uomini; e ben lungi che il possesso possa autorizzare usi contrarj; non serve che a farveli apparire più odiosi e più illegittimi.

Finchè il titolo è conservato, finchè la fondazione sussiste ella è, per così dire, un testimonio continuo, che sollevasi contro l'infedeltà ed una voce luminosa, che interrompe il corso della prescrizione. L'obbligazione, che l'attacca a' fondatori si rinnuova ognidì: il possesso, il godimento, la percezione de' frutti sono altrettanti legami, che lo stringono di nuovo con quello che ha fondato il titolo; e quest' impegno fortificandosi ogni momento, è manifesto che non può estinguersi giammai. Tali sono i principj, che devono formare la decisione di questa causa. Due sorta di benefizj sacerdotali: que' che nol sono per legge non possono divenirlo che per fondazione; ma quando la fondazione data loro avesse questa qualità non possono perderla giammai col possesso per lungo che possa essere.

Questa causa è dunque ridotta ad una sola questione difatto, che consiste a sapere se colla fondazione della cappella della Madonna sia detto che debba essere sacerdotale. Vi si trova questa clausola espressa, *nemini nisi sacerdoti*: quand' ella non vi fosse obbligasi il cappellano d' assistere al servigio divino col curato, di adempiere alle sue funzioni in caso d' absenza, ciò che importa, secondo tutti i dottori, la qualità

lità sacerdotale. L'appellante ha conosciuto che finaquando il titolo sussistesse, la sua causa sarebbe cattiva, e questa è la ragione per cui l'attacca; egli vi ha detto che è un atto senza data, senza sottoscrizione, senza sigillo, senza esecuzione ec. La ragione e l'uso hanno introdotto e confermato la formalità della data in tutti gli atti pubblici e privati: tutte le nazioni hanno seguito questo costume, e si è creduto in ogni tempo che convenisse l'esprimere l'anno ed il giorno, in cui si fanno gli atti. Sarebbe superfluo il quì riferire le autorità del jus, con cui si può provare che quest'uso è sempre stato ricevuto presso i Romani. Quel che può essere di maggior difficoltà si è il sapere, se la data sia una delle formalità essenziali, il difetto della quale divenga una nullità irreparabile.

Se noi esaminiamo le leggi romane su questa quistione egli è certo che elle non hanno giammai imposto un'assoluta necessità di esprimere il tempo della facitura degli atti; quelle stesse leggi, che c'insegnano che v'era l'uso di porla, c'insegnano pure che l'omissione della data non poteva pregiudicare alla validità di un atto di qualunque natura si fosse: *Non idcirco obligationem pignorum cessare, quod dies, & consules additi... non essent*. Tali son i termini della legge *cum tabernam* 34. ff. §. 1. *de pign. & hyp.* I giureconsulti non hanno distinto i testamenti dalle obbligazioni. Sebbene i romani abbiano sempre avuto un gran rispetto

per

per le ultime disposizioni e le abbiano considerate come una spezie di legge solenne, di cui ne prescrissero esattamente tutte le formalità; non pertanto non trovasi alcuna legge, che imponga la necessità di por la data ne' testamenti. Anzi il giureconsulto Modestino c' insegna che questo difetto non può servire di pretesto per attaccare un testamento; ciò vedesi in un frammento delle sue opere, che fu dato al pubblico, mediante la diligenza del Signor Pietro Pithou. Costantino fu il primo che volle rendere necessario ciò che fin allora non era stato d' uso; e volle, che non si prestasse alcuna fede a' rescritti degli imperatori allorchè fossero senza data. Questa legge trovasi nel codice Teodosiano; ma non apparisce che sia mai stata osservata; si potrebbe almeno provare agevolmente che non era più in uso a' tempi d' Onorio, se questa questione non c' impegnasse in una dissertazione più curiosa che utile. Basta l' osservare che Giustiniano ha intieramente cambiata questa legge quando l' ha posta nel suo codice. Mentre ella era generale, egli l' ha ristretta ai soli privilegi ed alle grazie personali *beneficia personalia*, che sono accordate dal principe. Se lo stesso imperatore sembra esigere la formalità della data nella nov. 107, non la prescrive però sotto pena di nullità: il jus romano non ha dunque giammai considerato questa solennità come una cosa essenziale alla validità de' titoli: il jus canonico non s' è allontanato di molto da queste regole; e quando l' avesse fatto la sua autorità ci sembrerebbe poco considera-

bi-

bile in una materia così civile e così secolare, per così dire, quale si è la forma degli atti. Riguardo al diritto francese, questo ha seguito la legge de' Lombardi e degli Alemanni, che prescrivono la necessità della data. Non apparisce alcuna legge fino all'ordinanza di Blois. Essa in vero fa menzione della data, ma senza imporre la pena di nullità; ed in fatti la ragione insegna che questa solennità non può giammai essere dell'essenza dell'atto, è una circostanza, che sovente riesce utilissima, e diviene altresì qualche volta necessaria, come allorchè trattasi di due testamenti o di due atti, de' quali pretendesi essere l'uno posteriore all'altro; ma la data in tal caso non può divenire necessaria che per accidente e per quanto risguarda l'esecuzione. Ma tale non è il caso della nostra causa. E' assai indifferente l'esaminare in qual tempo sia stata fatta la fondazione, purchè l'atto sia valido e sia autentico e sia vestito di tutte le formalità essenziali, deve essere eseguito senza ricercare scrupolosamente quale sia la di lui antichità.

Noi potremmo contentarsi di queste osservazioni generali, e dopo avervi fatto vedere che la data non è dell'essenza degli atti, e che non abbiamo alcuna legge, che la stabilisca come una formalità necessaria, noi potremmo passare all'esame delle altre mancanze, che si pretende trovare nell'atto, di cui trattasi. Nulladimeno per togliere tutte le difficoltà, che potrebbero incontrarsi in questa causa, crediamo che non sarà inutile l'osservare alcune cir-

circostanze, che assicurino intieramente la data della fondazione della cappella della Madonna. Noi non ci fermeremo sull' argomento, che si deduce, esser Pietro vescovo di Parigi quegli che conferma quest' atto. V' è motivo di presumere che sia il successore d' Odone, che ha governato la chiesa di Parigi nel principio del secolo decimoterzo; ma non è peranco che una presunzione, e noi crediamo che vi siano delle prove convincenti. Noi le dessumiamo dal nome e della qualità dei fondatori della cappella de' ss. Giacomo e Giovanni. Abbiamo già fatto osservare alla *Corte* che la data di questa fondazione è certa, ch'essa è dell' anno 1202, che l' atto che la contiene è autentico e la verità non ne può essere messa in dubbio. Se noi troviamo dunque che i fondatori della cappella della Madonna sono gli stessi che que' della cappella de' ss. Giacomo e Giovanni, egli è certo che la data della fondazione della cappella della Madonna non potrà più essere contrastata, poichè sebbene non se ne marchi precisamente l' anno, sarà sempre certo essere stata fondata nel principio del secolo decimo terzo. Ciò che è facile a provare.

Quali sono i fondatori della cappella de' ss. Giacomo e Giovanni? Due fratellli Pietro e Giovanni, che ambidue sono preti; noi troviamo gli stessi nomi e le stesse qualità nella fondazione della capella della Madonna. Sarebbe già difficilissimo il credere che trovandosi fondate nella stessa chiesa due cappelle ambedue da due preti, da due fratelli, ambedue da due

per-

persone, l'una delle quali si chiama Pietro e l'altra Giovanni, fossero nondimeno fondate da differenti fondatori; e che il solo accidente ed il solo capriccio della fortuna avessero prodotto questa rassomiglianza sì perfetta ne' nomi, nella parentela, nella qualità di prete; nullaostante ciò potrebbe assolutamente avvenire. Ma v'è di più, nella fondazione della cappella de' ss. Giacomo e Giovanni una Ricolda sorella de' fondatori ed una Costanza loro cognata approvano la donazione fatta da' loro parenti. La stessa Ricolda e la stessa Costanza appariscono anche nella fondazione della cappella della Madonna, l'una in qualità di sorella, l'altra in qualità di cognata de' fondatori. Finalmente nel tempo medesimo, che ci furono dati nelle mani i titoli originali di queste fondazioni, ci fu mostrato un atto dell'anno 1224, col quale Bartolameo vescovo di Parigi conferma un trattato fatto in occasione della cappella de'ss. Giac. e Giov. dove si dice espressamente che il fondatore di questa cappella è *Petrus succentor ecclesiæ Parisiensis*, e questo *Petrus succentor* è pure il fondatore della cappella della Madonna. Tutte queste circostanze formano, se è permesso il parlare così, una spezie di morale dimostrazione, a cui nulla si può opporre. Nell'una e nell'altra cappella *Petrus succentor* n'è il fondatore; Giovanni suo fratello, Ricolda sua sorella e Costanza sua cognata approvano la donazione, che fa nell'uno e nell'altro di questi atti. Sarebbe egli possibile che si trovassero in due titoli gli stessi nomi di Pietro e di Giovanni,

di

di Ricolda e di Costanza, le stesse qualità di preti, di sotto-cantore, di fratello, di sorella, di cognato, di cognata, e non fossero le stesse persone? Noi crediamo che basti lo spiegare questa proposizione, per farne conoscere l'assurdità; e se sono le stesse persone, che hanno fondato due cappelle, la data del titolo, di cui trattasi diviene intieramente certa; il vescovo di Parigi, che ha confermato la donazione non può essere che Pietro di Nemours, che successe ad Odone l'anno 1208; e perchè egli è morto l'anno 1220, conviene che l'atto, di cui trattasi sia stato fatto nello spazio di que' dodici anni di episopato; e se fu fatto in quel tempo, egli è anche certo che la mancanza della data non può pregiudicargli. Tutti gli autori, che hanno esaminato con attenzione la forma degli antichi titoli, e tra gli altri il dotto religioso (*Mabillon*), che la sua modestia ci proibisce di nominare, il quale ne fece un trattato espresso, c' insegnano che ne' secoli x, xi, xii e xiii non si osservava esattamente la formalità della data e che sovente vi si poneva il nome del re, che regnava allora, qualche volta il nome del vescovo, altre volte il giorno del mese, senza marcarvi l'anno, ed altre volte non vi si faceva alcuna data. Egli ne riporta gli esempli, e quest' uso potrebbe bastare per rispondere a tutto ciò che vi è stato detto intorno alla data.

Le altre nullità, che si sono osservate non ci rassembrano niente più considerabili. Egli è certo che per lungo tempo in Francia non si

sot-

sottoscrivevano gli atti e bastava suggellarli; sarebbe un distruggere la fede e l'autorità degli antichi titoli, dove si volesse stabilire la massima contraria. Riguardo al sigillo, non si dubita ancora che non fosse essenziale in que' tempi, e se l'atto di fondazione non era sigillato, noi non crediamo che potesse avere verun effetto. Ma sembra che lo sia stato, e si trovano ancora i cordoni, che hanno servito a sostenerlo; se oggi non esiste più, convien accusarne l'ingiuria de' tempi ed il gran numero d'anni, che sono decorsi dalla facitura di quest'atto. Basta che ve ne rimangano oggi le vestigia e sia espressamente detto nel corpo dell'atto, che fu sigillato: *& sigilli nostri fecimus impressione muniri*. Finchè non si accuserà di falsità quest'atto, la presunzione sarà sempre a suo favore.

Dopo tutte queste differenti riflessioni noi crediamo essere inutile l'osservare che questo titolo fu sempre conservato in un pubblico deposito, negli archivi di s. Martino de'-Campi, e che si trova stampato da più di trent'anni nell'istoria di quel priorato: tutte queste circostanze basterebbero per esimerlo da ogni sorte di sospetto. Ma ciò che noi abbiamo detto, ne stabilisce evidentemente l'antichità e la certezza.

Non ci rimane più che ad esaminare se l'inesecuzione di questo titolo ed il possesso contrario possano rendere favorabile la causa del titolato. Sebbene l'atto ci apparisca in una forma autentica, sebbene la stessa prescrizione non possa attaccarlo, noi non pertanto crediamo che

il

il lungo possesso renda questa causa assai dubbiosa e difficilissima a decidersi. Non già che noi possiamo credere che il possesso possa essere opposto a simili titoli; ma perchè un uso sì lungo può far nascere una forte presunzione a favore del titolato. In fatti quando si vede che le rendite d'una cappella sono assai mediocri e che non bastano per eseguire i pesi della fondazione; e che nell'anno 1534 quegli che n'era proveduto non risiedeva a Champigny e credeva adempiere a tutti i suoi doveri quando avesse fatto dire dodici messe nella sua cappella; e che annunzia pure in un istrumento d'affitto delle rendite del suo benefizio, che il faceva a norma di ciò che era detto più a lungo nella fondazione; riunendosi tutte queste circostanze e considerandosi il numero delle dodici messe, che i cappellani hanno fatte celebrare da lunghissimo tratto di tempo, non è egli naturale il credere che la fondazione sia stata ridotta dal vescovo e che il possesso non sia contrario al titolo? Quand'anche non si ammettesse totalmente questa presunzione, non bisognerebbe egli convenire almeno che un sì lungo possesso scusa e giustifica sufficientemente il titolato; e che se non può dargli un titolo perfetto, gli dà sempre un titolo *colorato*, e che l'ultimo possessore del benefizio essendo prete e riparando in tal guisa ai difetti, che possono trovarsi nel suo titolo, ei deve essere preferito alla persona odiosa di un *Devolutario*? Aggiungiamo che tutto sembra concorrere a suo favore: egli ha non solamente il

pos-

possesso e la buona fede, ma ha altresì il diritto comune a suo favore, poichè ella è massima costante fra tutti i canonisti che un benefizio non viene riputato sacerdotale, se non v'è una condizione espressa nella fondazione. Egli ignorava questa fondazione; egli ha creduto essere ne' termini del jus comune, e questa presunzione trovandosi congiunta col lungo possesso non basta ella per dare un color favorevole al suo titolo? Ecco tutti i mezzi che possono farci stare in bilancia tra l'appellante ed il citato. Ma nel dubbio noi crediamo che convenga attaccarsi a' principj e decidere questa quistione colla pubblica utilità.

Per lungo che sia il possesso, noi avremmo difficoltà a credere che potesse far presumere la diminuzione della fondazione. Quando il titolo è autentico si spiega chiaramente e non può rivocarsi in dubbio, sarà egli permesso di attaccarlo con un atto, che non apparisce che per una semplice presunzione e per una debole congettura? Perchè i cappellani avranno tradito il loro dovere, perchè gli eredi de' fondatori avranno trascurato di far eseguire le fondazioni, e perchè insensibilmente il numero delle messe, che dovevano essere celebrate ogni giorno, sarà stato ridotto a dodici, si vorrà credere che un abuso sì manifesto sarà stato introdotto dall' ordinario? Il vescovo l'avrà autorizzato il primo, egli che deve opporsi ad un tal disordine? Ma come si potrebbe provarlo? Ciò sarebbe assolutamente impossibile. Noi non crediamo nemmeno che il lungo possesso possa dare un ti-

tolo *colorato* all' appellante. Egli è bensì vero che allorquando nella fondazione di una cappella non apparisce clausola espressa, con cui il fondatore dichiari che il benefizio non potrà essere conferito che ad un prete, non è presunto sacerdotale. Nell' atto di fondazione egli vien detto espressamente che la cappella della Madonna non potrà esser conferita *nemini nisi sacerdoti*. Quando questa clausola espressa non vi fosse compresa basterebbe l' osservare quali sieno le obbligazioni del ministro, che s' instituisce, per giudicare che deve esser prete, onde potere amministrare questa cappella. Se lo obbliga non solo a dir le messe, non solo alla residenza, ma anche ad assistere al servizio divino col curato, a fare le sue funzioni, a coprire il suo posto quando sarà assente per qualche legittima causa. Quand' anche non vi fosse che questa sola clausola l' intenzione del fondatore potrebbe mai essere dubbiosa? Tutti gli autori e Garcias tra gli altri non insegnano eglino che questa condizione basta per far conoscere che il benefizio è sacerdotale? La sola induzione che trar si potrebbe da questa opinione si è che l'appellante è stato di buona fede e che fu ingannato dal diritto comune e dal lungo possesso. Ma non si può dire che questa ragione sarebbe troppo generale ed autorizzerebbe tutti gli abusi, che si possono commettere, trascurando di adempiere agli impegni delle fondazioni? Non v' ha titolato, che non potesse allegare a suo favore questo pretesto, e l' ammettere una tal massima sareb-

rebbe uno stabilire indirettamente la prescrizione delle fondazioni. D' altronde la buona fede non può giammai riparare i difetti e le nullità del titolo; è un vizio, che non si cuopre giammai. Noi supporremo per un momento che il Thomassin abbia ignorato il vero stato del benefizio al tempo, che ne fu proveduto; ma quando non ne avesse avuto mai alcuna cognizione quest' ignoranza lo renderebbe invero più scusabile, ma ella non darebbe al suo titolo le qualità, che gli mancano. Prima che un titolo sia *colorato* bisogna che sia valido; alcun colore non può giammai far valere un titolo. Quando i canonisti vogliono defenire cosa sia un titolo *colorato*, dicono esser quello che vien dato *ab habente potestatem*. Veggiamo se in quest' occasione il collatore abbia avuto il potere di conferir la cappella della Madonna e l' intenzione e la volontà necessarie avanti del potere. Niuna intenzione di conferire una cappella sacerdotale, che obbligasse alla residenza; clausola espsessa contraria, per conseguenza nissun potere. Orrezione nel titolo; dunque non è *colorato*; ed il titolato non può servirsi del decreto *de pacificis possessoribus*.

O si consideri il Gantheron o il Thomassin sono ambidue egualmente difettosi. Doppia mancanza nel Gantheron, mancanza d' intenzione e di potere nel collatore; mancanza di qualità nel proveduto, mentre è un semplice cherico. ec. Doppia mancanza nel Thomassin; nessuna intenzione nel collatore, mala fede nelle provisioni, poichè dopo la causa incomin-

ciata tra il citato e l'appellante, egli si fa provedere come di una cappella, che non richieda residenza: verun momento di pacifico possesso: *non conjunguntur tempora inter resingnantem, & resignatarium in decreto de pacificis possessoribus;* men favorabile che il Ghanteron. Allorchè fu proveduto, il *Devolutario* ne avea già acquistato il diritto. Quindi fondazion certa, autentica, incontrastabile, imperscrittibile, nulla che possa colorarne il titolo, perchè è nullo ed orrettizio, verun favore nè in lui, nè nel suo autore.

La sola difficoltà, che potrebbe restare in questa causa sarebbero le considerazioni d'indulgenza e d'equità, a cui la *Corte* si è sovente determinata, quando si è veduto un titolato di buona fede, che aveva goduto pacificamente per lungo tempo, ignorando la legge della fondazione, e che dopo la *devoluzione* si è fatto prete, ed offre di soddisfare agl'impegni a'quali è obbligato. Gli è stata data la preferenza, allontanandosi dalle regole severe, e tale è il caso del giudizio del signor Louet. Perciò sembra che la Parte del sig. Nouet, essendo prete, si potrebbe mantenerla nel possesso del benefizio. Ma si possono dar molte risposte a questa difficoltà. 1. Ciò si è fatto allorchè la fondazione voleva che il proveduto si facesse ordinar prete entro l'anno, e non allorchè deve essere prete nel tempo delle provisioni. Il primo caso può passare per una comminazione, il secondo è di rigore. 2. Allorchè il titolato aveva pacificamente goduto per lungo tempo in virtù

di

di un titolo antentiore alla *devoluzione*. E quì si vede il contrario, il titolo è posteriore, non v'è pacifico possesso dal suo canto, e non può trarre vantaggio da quello del suo precessore. 3. L'equità e l'odio della *devoluzione* hanno influito nel decidere. Quì non v'è nulla di simile, la stessa equità ed il favore della chiesa proteggono il *Devolutario*. L'intenzione de' fondatori di dare una spezie di vicario alla parrocchia, le sue offerte di adempiere alla fondazione, mentre che il titolato non vuole obbligarsi che a 12 messe, l'intervento degli abitanti, la persona del *Devolutario* anziano vicario della parrocchia, che sarà obbligato di abbandonarla se non gli si dà questo benefizio, lo rendono favorabile. Perciò i principj e l'equità congiunti al pubblico interesse si uniscono a favore di Michele Paris.

Voi vedete dunque, o *Signori*, dove si riduce questa causa. Trattasi dell'esecuzione di una fondazione, voi ne siete i conservatori, a voi tocca il difenderla dall'obblìo e dalla negligenza de' titolati. Voi oggi trovate una favorevole occasione di ristabilire in una parrocrocchia un'istituzione utile e che il possesso inveterato aveva quasi distrutta. Noi crediamo che sia degno della vostra giustizia l'abolire un uso contrario all'intenzione de' fondatori, alle regole canoniche ed al pubblico interesse. Questa sola considerazione deve far dare la preferenza al *Devolutario*, e noi crediamo che l'appellante abbia pronunziato egli stesso la sua condanna, non offerendo che gli stessi servigi,

a cui la negligenza de' suoi precessori aveva ridotta la fondazione.

Per tutte queste considerazioni noi stimiamo che vi sia luogo d' ammettere gli abitanti di Champigny Parti intervenenti e giudicando sul loro intervento, annullare l' appellazione, co' suoi effetti, emendando, avocando il principale, e pronunziando giudizio intorno a ciò, mantenere e conservare il citato nel possesso del benefizio contenzioso coll' obbligo di adempiere ai servigi importati dalla fondazione, e giudicando sulle nostre conclusioni, ordinare che all' avvenire la cappella della Madonna non possa essere conferita che ad un prete secondo la legge della fondazione.

Fu giudicato secondo le conclusioni. Avvocati il Nouet *per il Thomassin, il* Paige *per il Devolutario, ed il* Verrier *per gli abitanti. Pronunziato dal P. P. d'* Harlay *li* 14 *maggio* 1691.

ARINGA VI.

Nella Causa di FRANCESCO e GABRIELA di SENLIS, contro PIETRO SPARVUART, che ha assunta l'istanza in luogo della pretesa GIACOMETTA di SENLIS.

Si trattava di sapere, 1. *Se un creditore fosse parte capace a sostenere lo stato della sua debitrice, e ad assumere l'istanza in vece di quella, dopo la di lei morte?*

2. *Se un contratto di matrimonio, un atto di tutela e molte altre circostanze bastassero a stabilire che il matrimonio, da cui pretendeva essere nata fosse vero o supposto?*

3. *Se colei, di cui dicevasi figliuola fosse realmente sua madre, o se vi fosse stata una supposizione di parto?*

LA qualità delle Parti, la natura della controversia, il numero e la varietà delle circostanze, rendono questa causa singolare, importante e difficile. Un estraneo comparisce nella vostra *Udienza* in qualità di difensore d'un incognita, mentre che la sua famiglia la rifiuta e tutti i suoi pretesi parenti con indignazione la rigettano. Colei che forma il soggetto di questa causa non è più in istato di commovere i giudici coll'esporne le sue disgrazie o d'irritarli colla falsità della supposizione; ella è morta incerta del suo destino, prima d'aver potuto ritrovare i suoi veri parenti, e sarebbe re-

stata sepolta in un eterno obblio, se un creditore interessato alla difesa della sua memoria, oggi non la facesse rivivere, per farla uscire dall' oscurità o dal disonore della sua nascita. Il suo interesse ci obbliga necessariamente ad entrare nella più importante di tutte le questioni, cioè, in quella in cui trattasi di assicurare la nascita, lo stato e la fortuna delle Parti.

Dall' una parte e dall' altra si compongono differentissime istorie: le congetture, le presunzioni, le deposizioni de' testimonj, gli stessi atti sono quasi egualmente divisi tra le Parti, ed il gran numero di circostanze, che ognuna vuole spiegare a suo favore, accresce le tenebre, che la natura sembra essersi presa piacere di spargere sulla nascita della pretesa Giacometta di Senlis. In mezzo a quest' incertezza tutte le Parti convengono che Giacomo di Senlis, quegli che l' appellante fa passare per padre della sua debitrice, sia partito da Parigi nel mese di gennajo l' anno 1653 per andare alla Rocella. Il motivo del suo viaggio non è avvantaggioso alla di lui memoria. Il suo continuo libertinaggio, la debolezza e l' imbecillità del suo spirito avevano indotto sua madre a farlo rinchiudere a s. Lazzaro, dov' era restato tre mesi; questo fatto è provato dalla quietanza del superiore di quella casa. Bisogna che si riconoscesse, da quanto apparisce, che questo ritiro sforzato fosse assai inutile. O sia che sua madre disperando della di lui correzione avesse disegno di farlo passare in un altro paese o sia che egli

stes-

stesso abbia fatto servire il viaggio del Canadà di pretesto per ottenere la sua libertà, egli è certo che nel principio dell' anno 1653, *profectus est in regionem longinquam & ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose*. Le sue antiche abitudini e le sue prime inclinazioni il seguirono alla Rocella. Vi fu da principio o sedotto dagli artifizi di Anna e Maria Boudet, persone troppo note in quella città, o tratto, come pretende l' appellante, dalla speranza di un vantaggioso matrimonio. Che che ne sia, si riporta un contratto di matrimonio seguito tra Giacomo di Senlis ed Anna Baudet li 24 febbrajo l' anno 1653, un mese dopo il suo arrivo alla Rocella. C' è molta probabilità che questo matrimonio abbia cominciato *ab illicitis*. La difficoltà consiste in sapere se sia stato seguito da una celebrazione. Ciò appunto noi esamineremo nel progresso di questa causa.

Giacomo di Senlis dopo aver passato la sua gioventù nel disordine, dopo aver sofferta una prigionia in s. Lazzaro, dopo aver ingannato sua madre con la speranza di un viaggio nel Canadà, dilapidò i suoi beni alla Rocella, e finì sua miserabil vita con una morte ancora più infelice. Una gelosia o d' amante o di marito fece nascere una briga tra un certo Porta e lui, si batterono: il Senlis fu ucciso l'anno 1654 e seppellito in una parrocchia della Rocella. La sua pretesa moglie lasciò la sua morte impunita; si contentò di prendere la qualità di vedova in molti atti, che è importante il quì osservare.

Il primo è un atto di tutela, col quale, secondo l'opinione de' parenti paterni e materni, si deferisce la tutela della pretesa Giacometta di Senlis ad Anna Baudet, che si dice essere sua madre. Nominasi Olivo della Fuye per curatore nelle cause della pupilla, a cui si dà la qualità di figliuola postuma di Giacomo di Senlis: ella non aveva ancora in quel tempo il nome di battesimo, perchè pretendesi che non fosse battezzata; infatti oggi si riporta la sua fede di battesimo, da cui apparisce che non fu battezzata che nel mese di novembre l'anno 1656, e che abbia ricevuto il battesimo non alla Rocella, luogo della dimora della sua pretesa madre, ma a castello Aillon, villaggio lontano dalla Rocella circa tre leghe, e che il signor du Landas anziano *Luogotenente-Generale del Bailaggio* sia stato suo padrino, e che la madre abbia dichiarato che aveva circa due anni. A quest' atto se ne aggiungono molti altri, coi quali si fa vedere che Anna Baudet ha sempre preso la qualità di vedova di Giacomo di Senlis; che la sua pretesa figliuola è sempre stata conosciuta alla Rocella sotto il nome di Giacometta di Senlis; che la madre ha rinunziato alla comunione de' beni pattuita col suo contratto di matrimonio; che la figliuola fu allevata in un convento della Rocella; che l'anno 1668 ella ha tenuto una fanciulla a battesimo sotto il nome di Giacometta di Senlis.

L'una e l'altra non pertanto sono restate nel silenzio quasi trent' anni: Anna Bandet non l'ha peranche rotto, non apparisce alcune di-

man-

manda formata da lei sulle sue convenzioni matrimoniali. Finalmente l'anno 1683 Giacometta di Senlis in età di quasi trent'anni o fondata sull'autorità de' titoli e sul possesso, in cui ella pretendeva essere del suo stato o animata da uno spirito di frode e d'impostura, ha intentato una dimanda di divisione contro Francesco di Senlis suo preteso zio. Ella prende nella sua citazione la qualità di erede colla rappresentanza di Giovanni di Senlis suo avolo e di Maria Huguet sua moglie. Francesco di Senlis la rifiuta; ella riporta il contratto di matrimonio di sua madre; egli sostiene che è una supposizione, e che non fu giammai seguito da alcuna celebrazione. L'attrice non ne riporta verun atto; ella capitola la perdita de' registri; e si permette di farne la prova. Francesco di Senlis appella questa sentenza. Gabriela sua sorella, ch'è difesa, dal signor Dumont viene ammessa in figura d'assuntrice sull'istanza; essi ottengono assieme la permissione d'informare sulla supposizione del parto, di cui ne accusano la loro pretesa nipote. Dopo molte procedure, dopo che la citata ha ottenuto un provisionale di 300 lire, la *Corte* fa un ultimo giudizio, con cui è confermata la sentenza del prevosto di Parigi, e le Parti sono rimandate al *Castelletto* per procedervi civilmente anche sulla supposizione del parto. Questo giudizio rende civili le informazioni che Francesco e Gabriela di Senlis avevano fatto fare intorno la supposizione del parto; permettesi alla pretesa Giacometta di Senlis di fare una prova in contra-

trario. Il giudizio è stato eseguito, le informazioni sono state fatte dall' una parte e dall' altra ; sentenza definitiva al *Castelletto* resa sulle conclusioni del nostro sostituto. Dopo che il procuratore di Giacometta di Senlis ebbe dichiarato che non voleva conchiudere in sua difesa, si ordinò all' attrice di non più prendere il nome di Senlis, e fu condannata a restituire il provisionale, che aveva ricevuto. Ella interpose l' appellazione di questa sentenza, la morte l' ha prevenuta prima d' aver potuto ottenere un giudizio.

La causa pareva intieramente terminata, credevasi che tutte le quistioni fossero sopite, e che la morte avesse posto per sempre l' appellante in possesso del suo vero stato, allorchè Pietro Sparvuart suo creditore ha ripreso l' istanza in di lei luogo fondato su d'un obbligazione della somma di 6000 lire stipulate a suo pro da quella che pretende essere Giacometta di Senlis. Sebbene sembri sorprendente che un creditore intraprenda di far giudicare una questione di stato, nulladimeno egli pretende che la sua qualità non sia meno favorabile di quella dell' appellante, di cui ne esercita i diritti ; e non esservi stato giammai debito più legittimo di quello di cui egli ne cerca il pagamento ; che colei che egli chiama Giacometta di Senlis perseguitata da' suoi più prossimi parenti, disgraziata per natura, afflitta da una malattia crudele, abbandonata da tutto il mondo, sia ricorsa a lui nella di lei miseria, e ch'esso abbia accordato non una compassione vana ed inutile,

ma

ma reali assistenze ed essenziali soccorsi. Egli ha supplito per molti anni alle spese del di lei alloggio e nutrimento. Pagò egli stesso i medici ed i chirurghi, che la curarono nella sua malattia; e fornì il denaro necessario.

La sua carità non fu sì felice come era sincera, i suoi rimedj, il suo denaro, le sue cure non poterono impedire che la sua debitrice non soccombesse ad una lunga e dolorosa malattia. Ella non si scordò morendo del suo benefattore. Non essendo in istato di rimborsarlo di tutte le spese, che aveva fatte, stipulò un' obbligazione di 6000 lire a pro di Pietro Sparvuart, obbligazione che non può essere accusata d' artifizio, nè di suggestione, poichè è fatta in assenza del creditore, e la causa della quale è sufficientemente provata dalla quietanza, di cui l' appellante servesi oggi per giustificare che fu egli che pagò tutte le spese della malattia della pretesa Giacometta di Senlis.

Pietro Sparvuart ha avuto per lei la stessa fedeltà dopo la morte, che aveva avuta durante la sua vita; egli ha pagate le spese della sua sepoltura; e quando ha voluto esercitare i suoi diritti contro gli eredi della debitrice, i parenti gli hanno risposto che non conoscevano Giacometta di Senlis, e che non era che un vano fantasma, di cui ne avevano fatto conoscere l' errore e l' impostura, e che la sua pretesa non aveva nè maggior fondamento, nè maggior solidità che il nome, che la sua debitrice aveva voluto attribuirsi. Costretto da questa eccezione a stabilire lo stato e la nascita di

Gia-

Giacometta di Senlis, pretende che nulla possa opporsi alla forza degli atti, che oggi riporta; e che o si considerino nel dritto o nel fatto, essi stabiliscano senza dubbio la verità dell' origine di Giacometta di Senlis.

Qual è la via, che le leggi prescrivono in queste occasioni per assicurare lo stato e la nascita? Quale spezie di prove ammettono le leggi civili e canoniche, le ordinanze de' nostri re? Si crederà a testimonj interessati, accecati dalla propria passione o da quella delle Parti, sedotti da preghiere, corrotti con denaro, intimoriti da minacce, e sempre ignoranti ed incerti della verità di fatti di tal natura? Si ascolteranno vane presunzioni, argomenri ricercati, discorsi dove l' eloquenza vi ha più parte della verità? Non è egli e più giusto e più naturale l' attaccarsi agli atti, a' titoli autentici, e renderli i padroni del destino degli uomini, anzi che il capriccio di un testimonio, o gli artifizj di un oratore? Tutte le leggi hanno seguito questa massima *argumentis, & instrumentis defende causam tuam* leg. 2. cod. *de testib.* E solo in mancanza di prove litterali si ricorre alla prova per testimonj; le leggi non l' accordano pure che loro malgrado, ed allorchè vi sono presunzioni violente, che fanno un principio di prova. Se questa massima è certa pretendesi che possa bastare per decidere la quistione presente. Quali sono le ragioni disputate da una parte e dall' altra? Da una parte si vedono atti autentici, prove in iscritto, dall' altra deposizioni o sospette o inutili,

e de-

e deboli presunzioni. Basta il confrontare le armi, che s' impiegano per vedere qual debba essere l' esito del combattimento.

Da questa massima generale si è passato all' esame de' titoli, che l' appellante oggi propone. Vi è stato detto che per istabilire la verità dello stato di Giacometta di Senlis, bastava il provare, esservi stato vero matrimonio tra Giacomo di Senlis ed Anna Baudet, ed esser lei nata da questo matrimonio. La prima proposizione non può ammettere alcuna difficoltà. Si riporta il contratto del matrimonio di Giacomo di Senlis con Anna Baudet fatto alla Rocella l' anno 1653; la quietanza che il segue è una prova indubitabile del matrimonio. Egli è espressamente detto che Giacomo di Senlis ha ricevuto da Anna Baudet ora sua moglie la somma di 2000 lire per sua dote. Eglino hanno vissuto pubblicamente come marito e moglie a vista ed a cognizione di tutto il paese della Rocella; tutti i testimonj, che si sono esaminati sull' informazione, che Giacomo di Senlis ha fatta fare, depongono unanimi questo fatto. Dopo la morte di Giacomo di Senlis, la sua vedova rinunziò alla comunione de' beni; ella è stata nominata tutrice di sua figliuola Giacometta di Senlis, l' atto di rinunzia, l' atto di tutela sono riportati in buona forma. Puossi dubitare dopo di ciò della certezza del matrimonio di Anna Baudet con Giacomo di Senlis? Crederassi che tutti questi atti siano altrettante falsità? Se lo si crede, perchè non si querelano di falso; e non querelandosi

si

si può deludere la forza di quest' atti con vane presunzioni o combatterli con una prova testimoniale? Per poterlo fare, converrebbe cancellar questa massima sì costante in diritto *contra scriptum testimonium, non-scriptum proferri non debet*.

La mancanza dell' atto di celebrazione è un ultimo rifugio delle Parti avversarie, che non serve che a far vedere la debolezza della loro causa. Questo mezzo poteva apparire specioso nel tempo, che Giacometta di Senlis non provava la perdita de' registri; ma oggi che la prova n' è costante e che l' attestato del curato di Verines non lascia angolo a dubbio, non deve essere più permesso ai citati l' attaccare questo matrimonio per mancanza di celebrazione. Se l' esistenza e verità del matrimonio è una volta stabilita, tutti i mezzi con cui si pretende farne vedere la nullità, si distruggono e dissipansi da se stessi. Se si avesse avuto cura di tenere registri fedeli nella parrocchia di Verines, vi si vedrebbe e la dispensa delle pubblicazioni e la permissione del proprio curato; forse vi si troverebbe anche il consenso della madre di Giacomo di Senlis. Ma quand' anche ella non vi avesse acconsentito, egli era in età ottima; non si è già reclamato contro il suo matrimonio, i parenti non se ne sono lagnati, la madre non ha interposto appellazione come d' abuso per la sua celebrazione, sono quarant' anni che è celebrato senza che gli si abbia dato il menomo attacco. Non v' ha nulla di men favorabile delle pretese de' citati.

La

La seconda proposizione non è più difficile a stabilirsi. Tutti gli atti provano egualmente e la certezza del matrimonio del Senlis e la verità della nascita di sua figliuola. La sua fede di battesimo la più sicura e la più forte di tutte le prove, l'atto di tutela, la deposizione de' testimonj, il possesso pacifico e continuo del suo stato, del suo nome, della sua qualità, sono altrettante voci, che si spiegano a favore di Giacometta di Senlis e sollevansi contro l'ingiustizia de' citati. Sebbene il loro accecamento sia grande, hanno riconosciuto essi stessi che queste prove erano sì forti, che sarebbe impossibile il distruggerle, e seguendo i moti del loro interesse, anzi che quelli della ragione e della verità, essi hanno inventato un' altra accusa più pericolosa della prima, per opprimere una figliuola infelice, che volevano escludere a qualunque costo dalla loro famiglia. Essi l'hanno accusata di supposizione di parto, ma non hanno preveduto che la vergogna di questa accusa caderebbe sopra coloro che ne erano gli autori. Essi si sono scordati che questi due obbjetti combattevansi e distruggevansi reciprocamente. Se non v'è stato matrimonio perchè supporre un parto? Se Anna Baudet non era maritata come sua sorella Maria, perchè darle una figliuola, di cui Maria ne fosse madre? L'onore dell'una era egli più prezioso dell'onore dell'altra? Che se all'opposto vi è una supposizione di parto, dunque vi è un matrimonio. Senza il matrimonio non v'è necessità di supporre una figliuola, e collo stabilir-

si la supposizione si ristabilisce il matrimonio; appunto in tal guisa la menzogna e la verità non hanno misure e regole certe. Tali sono le sole armi, che i citati hanno impiegate, per combattere l'autorità de' documenti, de' quali Giacometta di Senlis servesi per istabilire la sua nascita; e ben lungi che simili artifizj possano servire ad attaccarla, si spera che non serviranno che a farvi concepire un giusto sdegno contro la condotta de' citati, e che essendo istrutti della verità de'fatti, voi ristabilirete l'onore di una figliuola, che essi hanno perseguitata durante la sua vita, e di cui vogliouo ancora turbare le ceneri dopo la sua morte. (*a*)

QUANTO A NOI, prima di procurare di dissipar le tenebre che l'ignoranza o la passione delle Parti interessate hanno sparse sullo stato della pretesa Giacometta di Senlis, noi crediamo che sia necessario l'esaminare se l'appellante possa esser considerato come Parte legittima e come un vero contradditore per istabilire o per contendere lo stato della sua debitrice.

Sembra alla bella prima che non si debba avere alcun riguardo alle prove, che sono riportate da un creditore; si può credere che senza ricorrere all'autorità della giustizia il confronto delle differenti qualità delle Parti debba decidere una simile questione. Si ammetteranno gli

(a) *Le ragioni delle altre Parti non sono state scritte, ma furono rammemorate all'atto del recitare quest'aringa.*

gli argomenti di uno straniero poco instrutto dello stato di una famiglia, incapace di dar prove certe della verità de' fatti, che avanza, contro il suffragio de' parenti, contro la voce della famiglia, contro quella spezie di giudizio domestico, che essa ha pronunziato durante la vita dell' appellante e che conferma ancora dopo la sua morte? Quando nullaostante si considera che il titolo del debito è giusto, legittimo, favorabile, che l' appellante è un creditore di buona fede, che mentre Giacometta di Senlis era abbandonata da' suoi parenti o pretesi o veri, egli l' ha soccorsa nelle sue lunghe infermità; e che egli ora domanda il suo pagamento su' beni, che potevano appartenere alla sua debitrice; che riducendosi questi beni forse ad una pretesa mal fondata, ma sempre speciosa, egli ha voluto esercitare i suoi diritti e riassumere la dimanda a dividere, che ella aveva intentata; che non è egli che oggi faccia nascere la questione di stato, e che all' opposto trovasi impegnato suo malgrado a sostenerla, perchè i parenti ricusando nuovamente di riconoscere Giacometta di Senlis, gli hanno opposto che non era della loro famiglia; quando si esaminano tutte queste circostanze non si sa trovare alcuna irregolarità nella condotta dell' appellante. Se egli è men favorabile in una questione di stato che la sua debitrice, non n' è perciò meno parte legittima, e la causa riducesi all' esaminare due questioni principali, che ne formano tutta la difficoltà.

La prima consiste a sapere se vi sia stato

giammai un vero matrimonio tra Giacomo di Senlis ed Anna Baudet. Nella seconda trattasi d' esaminare se la pretesa Giacometta di Senlis sia nata da questo matrimonio. Noi non c' impegneremo in una lunga dissertazione intorno alla diversa spezie di prove, che il jus civile ammetteva per istabilire la verità del matrimonio. Sebbene fosse considerato anche fra' pagani, come la più sacra ed inviolabile di tutte le società; quantunque fosse chiamato *omnis divini & humani juris communicatio*, nullaostante la più grande delle sue prerogative loro non era peranche nota. Allora non era che una convenzione puramente civile; e questo contratto, che la natura aveva instituito, che il diritto aveva distinto con solenni formalità, non fu santificato che nella legge nuova, che l' ha sollevato al nome ed alla dignità di sacramento. Quindi l' impegno, che vi si contrae è divenuto più solenne, il nodo, che lo stringe più indissolubile, le formalità, che l' accompagnano più indispensabili.

L' applicare a' nostri costumi i principj, che il jus romano ha stabiliti su questa materia, menerebbe gravissimi pericoli. Là facilmente supplivasi alla mancanza di tutte le formalità; gli atti, i testimonj, le stesse presunzioni, ogni sorta di prove tutto era ammesso. La lunga coabitazione, l' onore che il marito reso aveva a colei che veniva chiamata sua moglie, la pubblica fama, l' opinione de' vicini, sembravano argomenti sufficienti, onde stabilire l' esistenza e la certezza del matrimonio: *an autem*

maritalis honor & affectio pridem præcesserit personis comparatis, vitæ conjunctione considerata perpendendum esse, dice Papiniano nella legge 31 ff. de donat. Lo stesso jus canonico, perpetuo imitatore del jus civile, ha autorizzato per lungo tempo questa sorte di presunzioni nelle controversie de' matrimonj; noi ne abbiamo molte disposizioni e tra le altre quella del capitolo *illud* nelle Decretali de *præsumptionibus*. Finalmente il concilio di Trento ha riformato quest' abuso, prescrivendone la presenza del proprio curato e quella di tre testimonj e coll' imporre la necessità di tenere i registri de' matrimonj in tutte le parrocchie. L' ordinanza di Blois e di Moulins hanno confermato questa disposizione, rigettando quelle presunzioni, che l' autorità del jus civile aveva fatte tollerare per sì lungo tempo; elleno hanno stabilito la vera prova de' matrimonj, cioè quella che si trae da' pubblici registri. L' ordinanza del 1693 è andata più avanti. Avuti in considerazione gli abusi, che nascevano ogni dì dalle prove, che pretendevasi fare de' matrimonj, al turbamento delle famiglie, il destino delle quali dipendeva dal capriccio di un testimonio; si è creduto di dover proibire assolutamente anche la prova per testimonj, che sembrava spesso sospetta ed era sempre difettosa. L' esperienza fece conoscere in seguito, che il rigore dell' ordinanza riduceva le Parti all' impossibilità di provare il loro stato; e che i figli innocenti erano esclusi da una famiglia, in cui la providenza gli aveva fatti nascere o per un' acci-

dente non previsto o per negligenza de' curati. Si è moderata quella severità, e l'ordinanza del 1667 ha permesso la prova per testimonj, allorchè la perdita de' registri fosse capitolata e provata. Tali sono le massime, che le nostre ordinanze hanno stabilite. Elleno non hanno mai ammesso le presunzioni in materia di matrimonj; e neppure ammettono la prova per testimonj se non se in certi casi.

Se applicare vogliamo questi principj al caso presente, troveremo che le prove testimoniali, che si adducono sono assai equivoche; e che gli atti, di cui egli servesi non possono formare che presunzioni; e che in tal guisa la verità del matrimonio di Giacomo di Senlis con Anna Baudet, apparisce dubbiosissima ed incertissima. La sentenza confermata con un giudizio, aveva permesso alla pretesa Giacometta di Senlis di provare due cose; l'una che i registri della chiesa di Verines, dove essa pretendeva che fosse maritata sua madre erano smarriti; l'altra che vi era un matrimonio celebrato tra Giacomo di Senlis ed Anna Baudet di lei pretesi Genitori. Ella ha soddisfatto alla prima parte della sentenza, riportando una fede del curato di Verines, il quale attesta che l'anno 1653 non si tenevano registri di matrimonio nella sua parrochia. Voi giudicherete, *Signori*, se dalle deposizioni de' testimonj la verità del secondo fatto sia egualmente provata. I più favorevoli alla nominata Senlis dicono che Anna Baudet e Giacomo di Senlis hanno vissuto pubblicamente come marito e moglie, e che

du-

durante la vita del Senlis, Anna Baudet veniva nominata sua consorte; e che dopo la sua morte veniva considerata come sua vedova: v' è pure un testimonio, che aggiunge che il Senlis era un giovine da diec' otto a vent' anni, il quale gli fu diretto da un mercante di Parigi, che il Senlis gli fece parte del disegno, che aveva di sposare Anna Baudet; e che sulle preghiere de' suoi parenti fece tutto il possibile per frastornarnelo, ma che fu sorpreso un giorno nell' intendere per bocca dello stesso Senlis che era ammogliato con Anna Baudet.

Ciò che sembra anche più riflessibile si è che l' una e l' altra informazione sono conformi su questo punto, e non v' ha fatto più costante in tutta questa causa, della pubblica coabitazione di Giacomo di Senlis con Anna Baudet. Per forte che apparisca questa prova introdotta del jus civile e confermata altre volte dal jus canonico; qualunque siasi la verisimiglianza che ella abbia, qualunque impressione possa ella fare sugli animi, bisogna confessar nullaostante non esser essa che una presunzione. Distruggerebbesi lo spirito delle nostre più sante leggi, introdurrebbesi un pretesto per turbare il riposo delle famiglie e per rovesciare i più solidi fondamenti della civile società, dove si permettesse il provare per raziocinj e per congetture l' esistenza di un matrimonio, e si prendesse in una materia sì delicata la fama per giudice e la voce pubblica per testimonio. Se talvolta simili circostanze sono sembrate riflessibili, se ascoltate si sono simili presunzioni,

il più felice esito, che abbiano potuto avere si è di aver conseguito la permissione di far prova per testimonj: tale è pure il fondamento de' giudizj co' quali in questo affare si è permessa questa spezie di prova. Ma allorquando tutte le deposizioni de' testimonj riduconsi alla pubblica voce, alla fama comune ed a discorsi vaghi e generali; simili testimonianze non possono formare che una semplice presunzione ed una troppo imperfetta prova per istabilire su d'un fondamento sì leggiero la verità d'un matrimonio.

Ma andiamo più avanti e supponghiamo che questa sia sovente una prova invincibile; avrebbe ella questo carattere nel caso presente? Quest' è ciò che noi crediamo non potersi proporre. Quale è il fondamento di questa presunzione? Perchè dassi tanta autorità alla pubblica voce ed alla fama comune? Perciocchè non si suppone così agevolmente che una moglie abbia tanto ardire per vivere pubblicamente come persona maritata e per assumere il cognome di suo marito senza essere sua moglie legittima e senza aver ricevuto tal nome in faccia alla chiesa. Non dubitasi che in una città ben diretta, la chiesa, i magistrati, lo stesso popolo non si fossero sollevati contro tali disordini; credesi che non potrebbero essere noti e restare impuniti. Basta che siano pubblici per persuadersi che più non esistano, e che il matrimonio abbia reso legittimo un tal commercio. Ma allorche trattasi d'una femina libertina, confermata nel delitto, dove gustandovi una profon-

da

da pace a saputo rendersi la fronte incapace di arrossire, tutte queste ragioni cessano, tutte queste congetture si sgombrano. Ognuno persuadesi facilmente che una femina di tal carattere abuserà agevolmente del nome di matrimonio per poter vivere senza timore in una sfrenata licenza; e che un giovine accecato dalla sua passione, strascinato dal piacere presente, tocco dallo stesso desiderio di libertà, acconsentirà a tal vergognoso commercio e presterà il suo nome per servire di velo al libertinaggio. Similmente appunto la previdero i romani legislatori allorchè hanno stabilito la pubblica coabitazione per una delle più forti prove di matrimonio; perciocchè nel tempo stesso che essi ammettevano questa presunzione, ne eccettuavano espressamente le femine accusate di libertinaggio. Così viene precisamente deciso dalla legge 24 ff. de ritu nupt. *in liberæ mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiæ intelligendæ sunt, si non corpore quæstum fecerit.* L'applicazione di tali principj non è avvantaggiosa alla memoria di Giacometta di Senlis. Ella sarebbe più felice se seppellita si fosse con lei la sua ricordanza e la vergogna della scandalosa condotta di colei che si pretende essere sua madre: non fuvi fatto più costantemente provato giammai.

Noi non vi delineeremo quì i coloriti, che vi si è fatti dalla casa d' Anna e di Maria Baudet; sono fatti su' quali convien tirar la cortina per avere il debito riguardo alla dignità della vostra *Udienza*; noi ci contenteremo di dir-

dirvi, che non si è avanzato nulla fuori del vero, allorchè vi si è detto che alla Rocella, sotto l'autorità di un ragguardevole magistrato si è veduto ergersi al vizio ed al libertinaggio un tempio, in cui una madre schiava della sua avarizia, sacrificava ognidì le sue figliuole a divinità, che non sono che troppo onorate dalla gioventù. Ecco qual fosse il carattere di Anna Baudet. Puossi dopo di ciò trarre alcun argomento dalla sua coabitazione con Giacomo di Senlis; e non può applicarsi alla presente quistione la dicisione della glosa, *jure canonico ex lunga consuetudine non matrimonium, sed fornicatio intelligitur*.

La coabitazione riguardo ad Anna Baudet sembra pure che sarebbe un argomento ben debole; poichè dopo la morte del Senlis egli è ancora incerto, se l'unione che ella ha avuto con il sig. di Rode, fosse un matrimonio o un vergognoso commercio: questo è un fatto, che noi l'apprendiamo dalle deposizioni de' testimonj, che chiamano Anna Baudet ora la moglie ed ora la concubina del signor di Rode.

Terminiamo di esaminar le prove di questo preteso matrimonio allegate dall' appellante. Esso riporta un contratto di matrimonio fatto l'anno 1653, una quietanza dello stesso anno, un' atto di tutela, una rinunzia alla comunione de' beni matrimoniali fatta da Anna Baudet. Noi potremmo contentarci di quì dire che l'esaminare di nuovo queste pretese prove sarebbe un dare attacco all' autorità de' vostri giudizj ed un combattere quella delle cose già

giu-

giudicate. La *Corte* dopo aver veduto tutti questi atti, dopo averli esaminati, ne ha talmente conosciuto la debolezza e la nullità che senza fermarsi alle induzioni, che se ne poteva trarre, ella ha ordinato la prova per testimonj; perciò entrando su tal particolare noi esaminiamo una quistione già decisa dai vostri giudizj.

Ma per non lasciar dubbio veruno in una causa di questa natura, noi faremo quì alcune osservazioni sugli atti, con cui si vuol provare il matrimonio di Giacomo di Senlis. Il contratto di matrimonio, che riportasi contiene due parti, il contratto e la quietanza. Riguardo al contratto, noi crediamo poter dire con Papiniano e molti altri giureconsulti, che non forma nè l'essenza, nè la prova del matrimonio. Quando dimandasi nella legge 31 del digesto *de donat.* quali sono le presunzioni che il jus civile riconosce per provare un matrimonio, Papiniano ne stabilisce molte, che noi abbiamo già spiegate; la qualità delle persone, l'onor che il marito ha reso a sua moglie; aggiugne finalmente quelle parole osservabili, *neque enim tabulas facere matrimonium*. Gl' imperatori hanno confermato questa disposizione nella legge, *neque, cod. de nuptiis;* e senza ricorrere a tante autorità, egli è manifesto che le convenzioni matrimoniali sono totalmente distinte e separate dal consenso delle Parti, il quale santificato con la nuziale benedizione, costituisce l'essenza del sacramento. L'uso insegna che i contratti fannosi prima di celebrarli; che sovente

non

non hanno esecuzione; e si può dire che un contratto di matrimonio è la più leggiera di tutte le presunzioni per provare che un matrimonio sia stato celebrato, poichè esso precede e non segue il matrimonio.

La quietanza sembra molto più considerabile: Giacomo di Senlis vi riconosce che ha ricevuto la dote d' Anna Baudet ora sua moglie. Quest' espressione usata avanti un notajo, in un atto autentico può fare qualche difficoltà; ma i sospetti, che si possono concepire contro questa quietanza e tutte le circostanze di questa causa, distruggono facilmente le conseguenze, che trarre si potrebbero da quest' atto. Il nome del Senlis è scritto due volte in questa quietanza, e due volte apparisce scritto in un altro inchiostro; apparisce pure visibilmente che vi fosse un altro nome, il quale sia stato cancellato per porvi quello del Senlis; la pergamena corrosa in quel sito fa prova di questo fatto, ed al solo esaminarla se lo scopre visibilmente. Ma qualunque siasi il sospetto, che quest' alterazione può far concepire, sarebbe nullaostante assai difficile il penetrare ne' motivi di coloro che avrebbono commesso questa falsità; e d'altronde non si è peranche formata querela di falso contro questa carta. Noi dunque quì non osserviamo questa circostanza che come un semplice sospetto, che diminuisce sempre in qualche maniera l' autorità della carta. Ma senza internarci in questa circostanza, noi crediamo che per forte che apparisca questa espressione ella non possa formare che una presunzione violenta

lenta alla verità, ma che non abbia la forza di una prova; mentre tutti i fatti, che noi abbiamo spiegati la distruggono da capo a fondo. Il pubblico libertinaggio d' Anna Baudet, la debolezza d' animo e la passione di Giacomo di Senlis, la mancanza di vere prove, ci sembrano capaci di persuadere non esservi stato mai tra loro che un matrimonio finto; e se questo fatto potesse ancora essere dubbioso, noi crediamo che un' ultima riflessione debba terminare di convincerne intieramente.

Essa ha per fondamento la storia medesima, che Giacometta di Senlis ha composta del matrimonio de' di lei genitori. Ella ha preteso che suo padre e sua madre uscirono dalla Rocella e che andarono a Verines per maritarsi; ma ella non ha avuto riguardo d' aggiugnere un fatto importante che noi apprendiamo dalla bocca d' uno de' testimonj, che hanno deposto nell' informazione, fatta sulla supplica della citata. La deposizione di questo testimonio è tanto più considerabile, quanto che egli nel 1653 abitava in casa del curato di Verines ed il serviva in qualità di cherico. Se è vero che il matrimonio fosse stato celebrato in questa parrochia, nissuno poteva esserne meglio instrutto di lui che assisteva a tutti i servigj, che si facevano in quella chiesa. Non pertanto ei depone che Giacomo de Senlis ed Anna Baudet s' indirizzarono al curato di Verines; e pregaronlo a voler dar loro la benedizione nuziale, e che il curato istrutto del proprio dovere, non vedendo nè pubblicazione, nè dispen-

pensa, nè licenza del proprio curato, ricusò di maritarli; che il Senlis montò in tale sdegno che mise mano alla spada e disperando di poter divenire il marito d'Anna Baudet, voleva cessare di vivere ed uccidersi colle proprie mani; che allora fu fermato, che gli fu tolta la spada e che fu ricondotto alla Rocella. Il testimonio aggiugne d'essere stato ancora un anno o due con lo stesso curato senza giammai averlo veduto maritarsi nella sua parrocchia. Perciò non solo non v'ha alcuna prova della celebrazione di questo matrimonio, v'è anzi una prova contraria che non abbia avuta altra esistenza, se non se nell'opinione di coloro, che Anna Baudet e Giacomo di Senlis hanno ingannato co' loro artifizj. Imperciocchè finalmente dove creder si voglia a Giacometta di Senlis, o i di lei pretesi genitori non sono mai stati maritati o lo furono l'anno 1653 nella parrocchia di Verines. Per la deposizione di un testimonio degno di fede, testimonto senza eccezione, testimonio oculare, che narra tutte le circostanze, è provato che negli anni 1653 e 1654 Giacomo di Senlis ed Anna Baudet non hanno ricevuta la benedizione nuziale a Verines. La conseguenza naturale (può essere considerata come una dimostrazione) si è che Giacomo di Senlis ed Anna Baudet non sono stati congiunti giammai in matrimonio. Producansi ormo gli atti i più autentici, ne' quali Anna Baudet sia chiamata moglie del Senlis, la menzogna sarà sempre manifesta, la falsità evidente e l'impostura convinta. Questi atti ben

lun-

lungi dal meritare d'essere opposti alla verità dei fatti, che abbiamo stabiliti, non servono a rincontro che a confermarli. Noi non dubitiamo che Anna Baudet in absenza de' parenti del Senlis, senza alcun legittimo contradditore, senza che veruno nè potesse, nè volesse opporsi ai di lei perniciosi disegni, non abbia profittato della libertà, che aveva d'imaginare e di supporre quanto le piaceva, e di fare tutti gli atti che potevano sostenere e fortificare il suo supposto: non è la prima volta che la menzogna si è vestita dell' armi della verità; ma non è neppure la prima volta che queste armi siansi rivolte contro ella stessa e servito non abbiano che a confonderla. Ciò appunto è avvenuto nell'atto di tutela, che vi si è letto; atto in cui Anna Baudet come vedova del Senlis si fa deferire la tutela della sua pretesa figliuola coll' assenso de' parenti paterni e materni. Ciò è ripetuto due volte nell' atto; e nullaostante convien confessare che i parenti paterni non furono giammai consultati. Nè quì sta il tutto: Olivo della Fuye curatore, depone nell' informazione e punto non ne parla; anzi dice al contrario che Giacometta di Senlis non è figliuola d' Anna Baudet. Nè la tutrice, nè il curatore hanno prestato giuramento, nè sottoscritto l' atto di tutela. Tutti questi caratteri di falsità riuniti nello stesso atto, non fanno essi conoscere lo spirito che il dettò, e non servono non solo a distruggerlo, ma a rovesciare tutti gli atti, che furono l' opera della stessa mano?

Noi

Noi non entreremo sulle particolarità nè della rinunzia alla comunione de' beni fatta da Anna Baudet, nè degli altri atti, dai quali apparisce che ella abbia preso la qualità di vedova. Basta l'opporre a tutti questi atti che la quistione è già stata decisa da un giudizio, e che malgrado tutte le induzioni, che se ne deducono, si è ordinata la prova per testimonj; che tutti questi appoggi non potrebbero formare che una presunzione, la quale è distrutta da fatti incontrastabili e dalla propria confessione della Parte interessata; finalmente che sono pieni di nullità e che non possono considerarsi che come una continua catena di falsità e di supposizioni.

Se egli è vero, come noi crediamo che non se ne possa dubitare, che Giacomo di Senlis ed Anna Baudet non furono giammai maritati, sembra assai inutile l'entrare nell'esame della supposizione di parto, della quale fu accusata la pretesa Giacometta di Senlis; poco importa il sapere se fosse figliuola di Anna o di Maria di Baudet. Tosto che voi giudicherete che non vi sia stato matrimonio, l'un e l'altra le divengono egualmente inutili per la dimanda a dividere, che ella aveva intentata in tempo di sua vita, e che si sostiene ancora dopo la morte di lei.

La qualità non pertanto di questa causa ed il timore, che noi abbiamo che possa restare ancora qualche incertezza intorno il matrimonio del Senlis, ci obbligano di spiegare in poche parole questa seconda quistione, e di far ve-

vedere il più sommariamente che ci sarà possibile, che quand'anche il matrimonio fosse egualmente certo, come è dubbioso, la causa dell'appellante non ne sarebbe nè migliore, nè più favorabile. Giacometta di Senlis ha riportato in tempo di sua vita la più forte tra le prove, a cui le ordinanzeed i giudizj prestino la maggior fede allorchè trattasi di nascita; una fede di battesimo, prova legittima, prova prescritta dalle leggi, a cui sembra che non si possa dare verun attacco. Nulladimeno è avvenuto per una fatalità comune a tutti coloro che sono condotti da uno spirito d'errore e di menzogna che le precauzioni, che si aveva prese per celare la nascita della pretesa Giacometta di Senlis, non abbiano servito che a farla risplendere maggiormente. Il luogo dove si dà il battesimo, il prete che lo amministra, il tempo della nascita della creatura, il nome del padrino, tutto è sospetto in questa fede; tutte le circostanze porgono altrettanti differenti appoggi per combatterle. La creatura non viene battezzata alla Rocella luogo del domicilio de'pretesi genitori; non si ricorre a que' preti, che meglio istrutti della verità avrebbero scoperto la debolezza di quest'artifizio, si affetta di andare in una parrocchia straniera, in un villaggio tre leghe circa lontano dalla Rocella, dove la solitudine e l'ignoranza de' preti e degli abitanti favorivano il concerto della frode, che fin d'allora s'incominciava a formare. Non è nemmeno il curato di quella parrocchia quegli che dà il battesimo alla pretesa Giacomet-

ta di Senlis; ma è un prete, che non prende nè la qualità di vicario, nè quella di prete titolato in quella chiesa. (*) Non si scrive nè il giorno, nè il tempo della nascita della creatura, che si batteza; si ammette cecamente la dichiarazione di una femina libertina, che assicura che sua figliuola ha due anni circa. Il padrino è il sig. di London antico *Luogotenente Generale* della Rocella, autore, complice e protettore del libertinaggio di Anna e di Maria Baudet.

Una sola di queste circostanze sembrar potrebbe poco considerabile; ma quando se le ritrova unite in un solo atto, puossi fare a meno di non concepire violenti sospetti e presunzioni legittime contro la verità? Dopo di ciò non si è più sorpresi delle sentenze e de' giudizj, i quali malgrado l'autorità delle carte, malgrado la testimonianza di una fede di battesimo, malgrado gli altri atti, co' quali la pretesa Giacometta di Senlis intraprendeva di provare esser lei in possesso del suo stato, hanno permesso alle Parti la prova per testimonj. Si conosce che conviene stralciare dalla causa tutte queste carte inutili, e fermarsi unicamente sulla deposizione dell'una e dell'altra informazione: appunto con tale appoggio deve essere decisa questa ultima controversia. Nulla v'ha di più vago, di più generale, di più indeterminato dei fat-

(*) *Si è poi detto che il curato fosse ammalato.*

fatti prodotti nell'inquisizione formata sulle istanze di Giacometta di Senlis. Nulla v'ha di più regolare, di più preciso, di più circostanziato delle deposizioni de' testimonj contrarj. I primi si contentano di dire, gli uni che hanno conosciuto una figliuola grande, che si chiamava Senet o Senlis, la quale dicevasi essere figliuola di Anna Baudet e del Senlis; gli altri che hanno inteso dire che Anna Baudet partorì dopo la morte del Senlis una fanciulla, che fu chiamata Senet; que' che parlano con maggior forza dicono che hanno inteso questa fanciulla chiamare Anna Baudet per sua madre. I testimonj dell'altra informazione depongono all'opposto, non solamente che era pubblica voce che la pretesa Giacometta di Senlis non fosse figliuola del Senlis, ma del Rodembourg olandese e di Maria Baudet; vi aggiungono fatti sì precisi che non soffrono risposta, sia per la qualità de' testimonj, sia per la forza delle deposizioni. Dicono che Maria ed Anna Baudet vivessero in un pubblico libertinaggio; che ambidue abbiano avuto più figliuoli prima di maritarsi; che il Senlis fosse ucciso dal sopradetto Porta in casa loro, che Anna Baudet, la quale veniva chiamata la vedova del Senlis si trovasse incinta; che essendosi ella ferita poco tempo dopo, la madre volesse profittare di questo accidente come d'un mezzo, che la fortuna le offeriva per nascondere la vergogna di Maria Baudet sua secondogenita, la quale aveva avuto la disgrazia di divenire incinta come sua sorella, ma che non aveva avuto, come

ella, la destrezza di persuadere al pubblico che fosse maritata. Anna Baudet finse di essere ancora incinta, si dissimulò la gravidanza di sua sorella finchè avendo ella partorito, Anna Baudet adottò sua nipote; e che questa fanciulla sia la detta Senlis, a cui il delitto dell' una e la supposizione dell' altra abbiano dato questo falso nome. Essi aggiungono a questi importanti fatti il proprio riconoscimento delle Parti interessate; che Senlis stessa ha chiamato Anna Baudet per sua zia, che Anna Baudet dal canto suo l' ha chiamata sua nipote; nè quì ha luogo l'applicazione di ciò che la legge chiama *professio ab irata matre facta*; e che non solamente Anna Baudet sua pretesa madre l' ha negata, ma che Maria Baudet l' ha riconosciuta per sua figlia. Finalmente il Rodembourg è stato riconosciuto per il padre della pretesa Giacometta di Senlis; la natura ha servito per testimonio della verità di un fatto, che l' arte ha voluto invano dissimulare. Uno de' testimonj depone che ella aveva la figura, i delineamenti del viso, la voce del Rodembourg. Tante prove, che hanno tradito la pretesa Giacometta di Senlis nel tempo di sua vita, terminano di convincerla di falsità dopo la di lei morte; e se l' affare potesse essere ancora dubbioso, noi crediamo che queste due ultime deposizioni debbano formare un intiero convincimento.

Sono i figliuoli della nutrice della chiamata Senlis que' che depongono che Anna e Maria Baudet portarono in casa della madre loro la

crea-

creatura, che doveva un giorno servire di soggetto nella presente controversia; che elleno sono venute molte volte a vederla assieme col Rodembourg, che quantunque volte vi venivano, egli dava del denaro alla nutrice, che una volta ha anche dato allo stesso deponente perfino ottanta lire, che raccomandava sempre alla nutrice d' averne gran cura, e che colle sue attenzioni paterne ha giustificato abbastanza la sua qualità di padre, e provato evidentemente lo stato della pretesa Senlis. Aggiugniamo a queste circostanze la testimonianza di un' intera popolazione unita in una chiesa della Rocella, che non può soffrire l' arditezza con cui la pretesa Senlis osò chiamare Maria Baudet sua zia: la voce del popolo fu la voce della verità, ognuno esclamò che ella doveva chiamare Maria Baudet sua madre, poichè aveva la disgrazia di essere sua figliuola.

Perciò, *Signori*, questo mistero d' iniquità, che era stato celato per tanti anni, si è finalmente disciolto. Il velo, che copriva la nascita di Giacometta Rodembourg (perciocchè in tal guisa noi possiamo chiamarla all' avvenire) è rotto; le nuvole, che oscuravano la verità del suo stato sono sgombrate; ella ha ritrovato i suoi veri genitori; la sua storia è facile a comporsi, dopo ciò che noi ne abbiamo detto.

Giacomo Senlis imbecille, libertino, abbandonato da sua madre va alla Rocella. Gl' incantesimi del piacere, l' attrattiva della voluttà il ritengono in un impegno criminoso e gl' impe-

discono di riconoscere gli artifizj di due figliuole, la vita delle quali era scandalosa in tutta la provincia. Viene ingannato sotto il nome di un matrimonio; promette di contraerlo: presentasi al prete, che istrutto del suo stato gl' impedisce di commettere un sacrilegio. Disperato per questa negativa, era pronto a divenir suicida, se Anna Baudet non avesse trattenuta la di lui mano, con cui si scagliava il colpo mortale. Vedendo che non poteva contraere un vero matrimonio, consentì di far passare un commercio vergognoso per un' unione, che non ha nulla di legittimo. Si procura d' ingannare il pubblico; si vuole fargli credere che vi sia un vero matrimonio; ed il pubblico lasciasi abbagliare per qualche tempo: in tale stato il Senlis viene ucciso: la sua pretesa moglie lasciò la di lui morte impunita, ed aggiugnendo delitto a delitto servesi del suo nome per supporre una figliuola, che non gli appartenne giammai.

Finalmente questa lunga trama di menzogne e di falsità si discioglie; si mormora alla Rocella, il popolo n' è istrutto; ma siccome la cosa non era abbastanza importante per essere pubblicata in altri siti, Giacometta di Rodembourg crede di poter ingannare la sua famiglia, in cui ella vuole intrudersi dopo trent' anni. Ella forma una dimanda a dividere: Dio permette che scoprasi la verità e che tutti i di lei passi rivolgansi a sua confusione. Ella ignora talmente lo stato della famiglia, in cui s' adotta essa medesima, che non crede d' avere che un solo coerede, mentre ne avrebbe avuto

sei,

sei, dove la sua pretesa potesse essere ammessa. Ha obbliato il nome della sua pretesa avola; la chiama Maria Huguet, sebbene nel preteso contratto di matrimonio, che presenta ella stessa, sia chiamata col suo vero nome di Maria le Comte. Si litiga, s' impiega ogni sorta di mezzi per far riuscire la frode e l' impostura. Gli atti appariscono sospetti ai giudici. Giacometta di Rodembourg ella stessa dimanda di poter essere ammessa a far prova con testimonj; e questa prova appunto è quella che finisce di confonderla; riconosce ella sì bene la falsità della sua istoriella che il di lei procuratore non ha il coraggio di conchiudere in sua difesa dinanzi a' primi giudici. Ella ha lasciato morendo la sua causa (nella quale consiste il suo stato) al creditore che oggi comparisce nella vostra *Udienza*. Egli è da compiangersi, che si trovi senza compenso dopo avere prestato i suoi denari in buona fede; ma finalmente egli non gli ha prestati a Giacometta di Senlis, ma alla figliuola del Rodembourg. La famiglia del Senlis non può essere obbligata a pagare i debiti d' un' estranea. Ed alla fine, per terminare questa causa, che la moltitudine de' fatti ha resa più lunga che difficile, noi crediamo, che le osservazioni che abbiamo fatte stabiliscano sufficientemente la verità delle due proposizioni, che vi furono proposte dai citati. Niuna prova di matrimonio tra Giacomo di Senlis ed Anna Baudet. Quand' anche vi fosse stato un vero matrimonio, Giacometta di Rodembourg non deve la sua nascita a questo matri-

monio, ma bensì al criminoso commercio di Maria Baudet col Rodembourg.

Perciò senza fermarsi sulla supplica dello Sparvuart, convien annullare l'appellazione e far eseguire la sentenza appellata.

Fu giudicato a norma delle conclusioni. Pronunziato dal P. P. d' Harlay. Avvocati il Gendre per l' appellante, il Thibert ed il Dumont per li citati.

ARINGA VII.

Nella Causa di Pietro l'ESCUYER, d'Anna POUSSE sua prima moglie e della loro figliuola, contro la Signora della SANSERIE seconda moglie, Anna di CORMEIL terza moglie e la vedova l'ESCUYER di lui madre.

Trattavasi di sapere. 1. *Se il primo matrimonio dello* Escuyer *contratto nella di lui minorità con una serva senza il consenso de' suoi genitori e sotto un falso nome, fosse nullo?*

2. *Se l'* Escuyer, *giunto all'età ottima, avendo riconosciuto Anna* Pousse *per sua legittima moglie con molti atti pubblici, e suo padre non avendo attaccato questo matrimonio, sua madre ed egli avessero azione di attaccarlo dopo ventotto anni di possesso?*

3. *Se fossero dovuti danni ed interessi alla terza moglie, che aveva ignorato i precedenti matrimonj?*

4. *Se vi avesse luogo a fare processo all' Escuyer, come colpevole di poligamia?*

SE nel ministero della giustizia non v'ha causa, la di cui decisione sia più importante e difficile di quelle, nelle quali trattasi di assicurare lo stato di una sola persona; si può mai intraprendere senza timore di decidere nello stesso giudizio quello di tante Parti, che tutte attendono da voi la certezza del loro destino e la fine delle loro disgrazie? La condizione del-

le differenti mogli, che dimandano la conferma-
zione del loro matrimonio sembra egualmente
infelice, la loro causa egualmente favorevole.
Tutte esse si lagnano dell' incostanza e della leg-
gerezza di un marito, che ha violata la più
santa di tutte le società ed ha profanato uno
de' più augusti sacramenti. La dignità del matri-
monio, il numero de' figliuoli, la perfidia del
marito, la buona fede delle mogli, che ha in-
gannate sono avvantaggi comuni, che parlano
egualmente a favore di tutte le Parti. La pri-
ma moglie ha per lei la forza di un primo im-
pegno, la lunghezza del possesso, la confessione
reiterata del proprio marito. La giovinezza del-
la seconda, la di lei innocenza e le sue disgra-
zie sembravano renderla degna della compassione
del pubblico e della protezione della giustizia,
finchè non si fosse condannata ella stessa con
l'atto, che vi si è spiegato. La terza distinta
per nascita e più distinta ancora da' suffragj di
tutta la famiglia di suo marito, ha l'avvantag-
gio d' essere la sola, la di cui unione intieramente
conforme alle leggi della chiesa e dello stato, sembri
l' opera della ragione, anzi che quella di una
sregolata passione. Sebbene tutte avessero giuste
ragioni d' implorare la vendetta delle leggi con-
tro la criminosa condotta del loro marito, nis-
suna ciò non pertanto non dimanda la di lui
perdita; e conservando il carattere di modera-
zione, che conviene ad una moglie legittima,
non ci lasciano dubitare della propria qualità da'
loro sentimenti. Qual esito possono elleno pro-
mettersi da un combattimento sì dubbioso? Qua-
le

le frutto sperano d'avere da una vittoria sì incerta? Non saranno esse egualmente da compiangere sia che perdano un marito a spese del loro disonore, sia che conservando il loro onore ricuperino un marito qual è quegli che oggi forma l'oggetto delle loro controversie? E senza attendere l'avvenimento di questa quistione, non si può dire anticipatamente che la più infelice di tutte sarà quella, cui voi accorderete la trista preferenza che vi dimanda: *Quorum bello solum id scires eum miseriorem esse qui vicisset?*

La varietà degl'incidenti ed il numero delle circostanze rendono la spiegazione di questa causa egualmente estesa, come n'è malagevole il giudizio. Pietro l'Escuyer ed Anna Pousse amendue sono nati l'anno 1638. La nascita e la fortuna avevano posta qualche differenza tra loro. Il padre di Pietro l'Escuyer era controllore delle rendite dell'ospitale della città; pretendesi che avesse beni assai considerabili, e che avrebbero anche sollevata la sua famiglia ad impieghi più importanti, se impensati accidenti non avessero mandate fallite le sue speranze. Anna Pousse all'opposto non ha ricevuto nascendo che alcune grazie naturali, che sono state la causa delle sue disgrazie, e di cui oggi non restaci che la ricordanza. La povertà de' suoi genitori l'obbligò ben presto ad uscire dal proprio paese per cercare una sorte più favorabile in una provincia straniera. Nell'età di 14 anni essendo venuta da Sedan a Parigi si vide ridotta alla dura necessità di servire.

Entrò successivamente in molte case. La sua mala sorte la condusse in quella di Simone l' Escuyer controllore delle rendite, dove servì per alcuni mesi la signora Guerin sua figliuola: Pietro l' Escuyer suo figliuolo era della stessa età, che Anna Pousse ed abitava nella stessa casa. Ebbe la disgrazia o di essere sedotto da lei o di sedurla, o forse la seduzione fu reciproca. La loro inclinazione non potè restare lungo tempo secreta e la famiglia dell' Escuyer ne fu avvertita. Suo padre se n' accorse, e si querelò l' anno 1662 dinanz' il *Luogotenente-Criminale* del ratto di seduzione commesso nella persona di suo figliuolo da una serva. Si fece contro di lei un decreto di *condurla senza scandalo*, secondo l' uso che vigeva in allora, e fu condotta nelle prigioni del *Castelletto*. Interrogata, colle sue risposte ella rese conto della sua condizione, del suo stato e dell' impegno contratto con l' Escuyer e delle misure, che aveva prese per dargli il nome di matrimonio. Confessò che aveva passata tutta la vita sua nel servire; ch' essa acconsentì alle proposizioni di matrimonio, che gli furono fatte dall' Escuyer, senza nullaostante esigere da lui alcuna promessa di matrimonio, che ella sa aver lui fatto fare una pubblicazione nella parrocchia di s. Rocco, e che pure ella stessa ha fatto la sua comunione pasquale in quella chiesa, per acquistarvi domicilio. Ella finì tutte le sue risposte con proteste reiterate di rinunziare per sempre alla speranza di sposare l' Escuyer ed acconsentì a non vederlo più. In conseguenza di questa di-

dichiarazione il *Luogotenente-Criminale* ordina che sarà posta in libertà, e ciò non pertanto le poibisce di praticare e di frequentare l'Escuyer sotto pena di castigo esemplare. Appena fu ella in libertà che il suo fuoco poco estinto si riaccese; e le proteste che aveva fatte dinanzi il *Luogotenente-Criminale* furono vinte dalla forza de' giuramenti, che la stringevano con l'Escuyer. Sei mesi dopo la sentenza del *Luogotenente-Criminale* Anna Pousse ed Antonio l'Escuyer concertarono assieme quel mistero di frode e di supposizione, che ha sparse tante tenebre sul matrimonio di cui trattasi, e che una sentenza dell'*Officiale* non fu capace d'intieramente sgombrare. Non si fanno pubblicazioni nella parrocchia dell'Escuyer, e solo se le fa seguire in quella di s. Sulpizio, dove abitava Anna Pousse. In questa pubblicazione si dissimulano i veri nomi delle Parti, vi si nasconde la qualità dell'Escuyer, gli si attribuisce un falso domicilio; ed in luogo de' nomi di Pietro-Antonio l'Escuyer e di Anna Pousse si dà all'uno quello d'Antonio della Rouvray ed all'altra quello d'Anna della Ferriere. L'Escuyer era un figlio di famiglia sotto la potestà paterna e materna, pure si fa la sua pubblicazione come se fosse stato libero. Dicesi che suo padre e sua madre sono morti. Egli abitava nella parrocchia di s. Luigi nell'isola, e si suppone domiciliato in quella di s. Sulpizio; in tal gnisa si fanno le tre pubblicazioni senza che vi sia veruna contraddizione. Il dì 11 novembre si scrivono gli articoli del ma-

tri-

trimonio in scrittura privata, dove si stipula che non vi sarà comunione de' beni tra' futuri conjugi; e promettesi alla futura sposa un assegnamento annuo vitalizio di 600 lire. Finalmente il futuro sposo le fa una donazione di tre mille lire al caso che le sopravviva. Il dì 13 novembre questi due minori, l'uno sotto la paterna potestà, l'altra accusata di seduzione, si maritano nella chiesa di s. Sulpizio. La stessa supposizione de' nomi, che aveva favorito la pubblicazione, servì a nascondere la celebrazione del matrimonio. L'Escuyer volle conciliare gl' interessi del suo dovere con que' della sua passione. Pretendesi che dopo il suo matrimonio restasse ora con suo padre ed ora con sua moglie, dividendosi tra l'uno e l'altra, ed adempiendo alternativamente ai doveri di figliuolo e di marito. L'anno 1663 ottenne una commissione nel magistrato de' sussidj della provincia di Angiò, dove fu obbligato di stabilirsi. Anna Pousse il seguì, e l'anno 1668 vi partorì una fanciulla, che fu battezzata nella parrocchia di Borgonuovo. La presenza paterna, il timore de' risentimenti d'una famiglia giustamente irritata avevano impedito fin allora all'Escuyer di pubblicare il suo matrimonio; ma credette di poter rendere una testimonianza sincera alla verità in una provincia lontana dal domicilio di suo padre. Fece battezzare sua figliuola sotto il nome di figliuola legittima dell'Escuyer e di Anna Pousse. Lo stesso giorno, ch'essa ricevette il battesimo, suo padre e sua madre, volendo assicurare

lo

lo stato di lei e cominciando allora a stabilire la verità del loro matrimonio, dichiararono con un atto autentico stipulato in atti di notajo che l'anno 1662 furono maritati nella parrocchia di s. Sulpizio; che considerazioni particolari gli obbligarono in allora a dissimulare il vero nome, per assumere quello della Rouvray e della Ferriere, che sul timore che essi hanno che questa supposizione possa pregiudicare allo stato ed alla fortuna de' loro figliuoli, confessano che il loro vero nome è quello di l'Escuyer e di Pousse, che ratificano e confermano *ex abundanti* il loro matrimonio, e che riconoscono che da questo n'è nata Antonietta l'Escuyer battezzata lo stesso giorno che si fece quest'atto.

Dopo un riconoscimento sì solenne pare che questo matrimonio dovesse essere pubblicato e che una confermazione sì autentica compiesse di assicurarne la verità. Non pertanto il marito e la moglie cambiano di condotta, cambiando di domicilio. Ritornano in questa città l'anno 1669, ed il loro matrimonio pubblicato in Maine diviene una seconda volta clandestino a Parigi. Anna Pousse partorì una seconda figliuola l'anno 1671, la quale fu battezzata come figlia d'Antonio della Rouvray e d'Anna della Ferriere, ed è quella che oggi comparisce nella vostra *Udienza*, e che non sarebbe incerta del suo vero nome, se la fortuna l'avesse fatta nascere in una provincia lontana dalla famiglia di suo padre.

Fin quì, o *Signori*, voi non avete veduto che un solo matrimonio, pieno di difetti nel suo na-

nascere, ratificato da un pubblico atto e confermato da un lungo possesso. Ora l' affare cambia intieramente d' aspetto. L' Escuyer abbandona una seconda volta Parigi e va a Dreux, dove un nuovo oggetto gli fa prendere nuovi impegni. Noi non inttaprenderemo di fare la narrazione di quanto avvenne in quell' occasione. Il velo che nasconde la verità di questo secondo matrimonio non è peranche disciolto. Sembra pure che si renda inutile l' internarsi in questo mistero dopo la rinunzia solenne di Elisabetta della Sanserie. Noi ci contenteremo d' osservare, che coll' atto di celebrazione, che si accusa di falsità, apparisce che l' anno 1673 Pietro Antonio l' Escuyer fu ammogliato con Elisabetta della Sanserie nella chiesa parrocchiale di s. Pietro di Dreux, dopo una prima pubblicazione e dopo la dispenza dall' altre due; e che dopo la celebrazione del matrimonio, l' Escuyer sia partito senza voler sottoscriverne l' atto. Pretendesi che ritornasse a Dreux, dove colle sue azioni confermò quel consenso, che non aveva voluto autorizzare colla sottoscrizione, supposto però che l' atto, che oggi si riporta sia vero.

Frattanto o sia che non vi fosse mai matrimonio tra l' Escuyer e la Sanserie, o sia che non volesse riconoscere quest' impegno per un vero matrimonio; egli è certo che i parenti della fanciulla intentarono contro di lui un accusa di ratto, ed ottennero un decreto di farlo carcerare a Dreux, dove fu fatto il suo proeesso. Finalmente con una sentenza dell' an-

no 1675 fu liberato dall' accusa; ma ciò non pertanto gli fu ingiunto di riconoscere per sua moglie Elisabetta della Sanserie, ed i due figliuoli nati dal matrimonio con lei per figli legittimi.

L' Escuyer avendo ottenuto la sua libertà scrisse molte lettere alla sua prima moglie, indirizzategliele sotto il nome di madamigella l'Escuyer, e con le quali sembra prometterle che terminerà ben presto gli affari, che aveva prodotti il suo secondo matrimonio. Ritorna a Parigi, e per assicurare la sua prima moglie della sua fedeltà, presenta con lei una supplica all' *Offiziale*, che ripara, per quanto pretendesi tutte le mancanze, che trovansi nella celebrazione del loro matrimonio. Vi sono stati letti, o *Signori*, i termini di questa supplica, e voi vi ricordate già che è sottoscritta dalla moglie e dal marito, che l'uno e l'altra pienamente maggiori, dell' età di trent' otto anni, quattordici anni dopo la celebrazione del matrimonio, espongono che furono maritati l'anno 1662 sotto nomi supposti, che le ragioni che gli avevano determinati a servirsi di questa supposizione non sussistono più; che la necessità di fissare finalmente il loro destino e d' assicurare nel tempo stesso quello de' loro figliuoli; le esortazioni de' loro confessori, gli scrupoli ed i rimorsi della loro coscienza, gli obbligavano a riccorrere all' *Offiziale* per supplicarlo, onde riparasse colla sua autorità l'errore e la falsità che trovansi ne' registri della parrocchia di s. Sulpizio.

L' *Offiziale* ordinò che si facessero le infor-

mazioni de' fatti contenuti in questa supplica. Si citarono molti testimonj, i quali deposero o di esser stati presenti alla celebrazione del matrimonio dell' Escuyer e della Pousse o di averli considerati come marito e moglie. Gli uni dicono di conoscerli sotto nome dell' Escuyer, gli altri sotto quello della Rouvray. Su questa informazione l' *Offiziale* ordinò che senza alterare i registri, si scrivesse in margine che il vero nome de' congiunti era quello d'Escuyer e di Pousse. Quest' ordinanza fu eseguita. Lo stato della madre e de' figli sembrava intieramente sicuro, allorchè una terza moglie turbò il riposo, che gli uni e l' altra cominciavano a promettersi.

Quest' ultimo matrimonio non ha alcuno de' difetti, che appariscono ne' due primi. L' uno è accusato di seduzione e di clandestinità; l'altro di sorpresa e di violenza; il terzo all' opposto avrebbe tutti i caratteri di un' unione legittima, dove preceduto non fosse da due altri. E' un uomo maggiore, dell' età di quarant' anni, che sposa una figlia maggiore anch' essa dell' età di ventotto anni. Padre e madre vi acconsentono, le due famiglie l' approvano. La qualità de' contraenti è quasi eguale. Il matrimonio è celebrato nella parrocchia di s. Rocco dal proprio curato dopo tre pubblicazioni nel mese di febbrajo l' anno 1678. La prima e la seconda moglie osservano un perfetto silenzio, e ciò che riesce ancora più inconcepibile si è che l' Escuyer dopo questo terzo matrimonio ritorna di nuovo ad abitare colla sua prima moglie. Ha preso ad affitto dopo qualche tempo una porzione

ne di casa con lei, ed il proprietario della casa attesta che vi è restato fino a s. Martino dell' anno 1679. In tal tempo appunto cominciò a scoprirsi quest' opera d' iniquità. Compariscono tre mogli nel tempo stesso e ricercano tutte e tre la conferma del loro matrimonio. La dimanda d' Anna Pousse fu da principio prodotta al *Castelletto*, ma le appellazioni come d' abuso, che ne sono state interposte dall' una parte e dall' altra, ne hanno levata la cognizione ai giudici di prima istanza per riservarla ad un tribunale superiore in lumi ed in autorità.

La prima moglie è appellante come d' abuso della celebrazione del secondo e terzo matrimonio. Elisabetta della Sanserie aveva da principio rinunziato alle sue azioni e segnata una transazione con l' Escuyer l' anno 1680. Dichiarava con quest' atto non esservi mai stato vero matrimonio tra loro, e che quello di cui i di lei parenti avevano dimandata la confermazione, non era che ombra ed apparenza di matrimonio; e che ella acconsentiva che con un giudizio si dichiarasse il suo preteso matrimonio come contratto invalidamente. Sulla fede di questa transazione l' Escuyer credeva di non aver a combattere che con la prima moglie. Frattanto mentre la causa presente era cominciata, Elisabetta della Sanserie meglio istrutta de' suoi interessi, ed avendo cambiato d' opinione, ha rinnovate le appellazioni come d' abuso, che aveva interposte sulla celebrazione del primo e del terzo matrimonio; e per distruggere la transazione, che le si opponeva, ha ottenuto lettere di taglio con-

tro quest' atto. Sembra che lo spirito di leggerezza e d' incostanza sia sparso su tutte le Parti, che hanno interesse in questa causa. Elisabetta della Sanserie dopo aver sostenuta per sei *Udienze* la validità del suo matrimonio, vi rinunzia di nuovo quest' oggi, e dichiara che ella desiste dalla sua appellazione come d' abuso e dalle sue lettere di taglio; ed acconsente che la transazione, che aveva fatta l'anno 1680 sia eseguita. Noi esamineremo in seguito quale possa essere la forza di questa rinunzia; basti per ora l' osservare nel resto della procedura che quest' atto non fu sottoscritto che jeri sera.

Finalmente la terza moglie dal canto suo dichiara che il primo e secondo matrimonio siano dichiarati invalidi.

Due altre Parti sono intervenute in questa causa. L' una è il padre dell' Escuyer, che s' è dichiarato per il terzo matrimonio. Non lagnasi che della sentenza dell' *Offiziale*, che ordinò la riforma de' registri. Egli è morto nel corso dell' istanza dopo aver diseredato suo figlio in caso che fosse confermato il primo matrimonio; ed ha confidato a sua moglie la cura delle sue vendette. Comparisce ella oggi in di lui luogo per difendere i diritti dell' autorità paterna e per sostenere la validità del terzo matrimonio. L' altra è Genoveffa della Rouvray, che pretende di essere figliuola di Pietro l' Escuyer. Essa dimanda d' essere dichiarata sua figlia legittima o almeno pretende che non possa esserle ricusato un provisionale alimentare sui suoi beni come di lui figlia naturale.

Tali

Tali sono tutte le circostanze di questa causa; tale è tutta la procedura sulla quale voi dovete giudicare. Noi possiamo dire che riesce raro di trovare una causa più varia ne' suoi incidenti, più ripiena d' avvenimenti inaspettati, più difficile per li differenti appoggi, che vengono proposti dall' una e dall' altra delle Parti. Anna Pousse vi ha spiegato le disgrazie della sua giovinezza, le sfortune, che l' hanno accompagnata nel corso di sua vita e dalle quali n' è pur oggi minacciata la sua vecchiezza. Felice almeno nella scelta che ha fatta del suo difensore (il sig. Joly de Fleury) ella ha saputo interessare tutta la compagnia alla gloria di chi ha sostenuto i di lei interessi. Sebbene la nostra testimonianza possa sembrare sospetta a suo favore, noi crediamo nullaostante che la *Corte*, che ha prevenuto i nostri suffragj colla sua approvazione, soffrirà che noi diciamo di lui ciò che Cicerone ha detto altre volte d' uno de' più grandi oratori de'suoi tempi. *Q. Hortensius causam primus dixit annis undeviginti natus, cujus ingenium simul aspectum & probatum est.* O considerare si vogliano li differenti motivi di *non ammissione*, che Anna Pousse oppone a' suoi avversarj o esaminare si vogliano le circostanze, che hanno preceduto, seguito, accompagnato il primo matrimonio, sostiensi che la seconda e terza moglie che il contrastano siano mal fondate; e che il padre che se ne lagna non sia ammissibile, che il marito che il rivoca in dubbio sia colpevole d' un' infedeltà, che il rende odioso alla giustizia.

Non vi fu mai un sì gran numero di motivi di *non ammissione*, eguali a que' che trovansi uniti in questa causa; il lungo possesso, la coabitazione pacifica, pubblica e continua, il numero de' figliuoli, il silenzio del padre e della madre dell' Escuyer; possesso scritto in molti atti pubblici e particolari, provato dalla deposizione e dal detto di molti testimonj, stabilito dal proprio riconoscimento dell' Escuyer: possesso il quale ben lungi dall' essere distrutto dai pretesi matrimonj, che l' Escuyer ha contratti, non è giammai sembrato sì pubblico e sì costante che ne' tempi, in cui si ha voluto turbarlo. Se egli concepisce a Dreux una passione criminosa, conserva sempre ad Anna Pousse il nome e la qualità di moglie legittima. Se viene costretto di dare un consenso sacrilego ad un secondo matrimonio, la memoria della prima unione, che tante circostanze avevano resa inviolabile, i rimorsi di sua coscienza, che non aveva ancora intieramente soffocati, l' orrore dell' impietà, che era per commettere, arrestano la sua mano e gl' impediscono di consumare il suo delitto, sottoscrivendo l' atto di celebrazione. Disapprova tosto il suo consenso con la fuga e con una disapprovazione sì luminosa conferma la validità del nodo, che lo stringe alla sua prima moglie. Se finalmente consigli pericolosi di una famiglia irritata l' obbligano ad ammogliarsi per una terza volta, non regge peranche a sostenere la vergogna di quest' ultimo impegno. Abbandona la terza moglie per ritornare ad abitar

con la prima, e la sola, che possa essere legittima.

L'interesse de' suoi figli o sia di que' che sono morti o di que' che sono tuttora in vita spiegasi con egual forza a favore del primo matrimonio. Gli uni dimandano di essere assicurati nel possesso del loro stato; e gli altri che ne hanno goduto durante la loro vita, e di cui sembra che la morte ne abbia fissato per sempre il destino, chiamano a loro soccorso la saggia disposizione delle leggi romane, le quali non permettevano di turbare dopo cinque anni lo stato di coloro che sono mancati nel pacifico possesso della loro condizione; e le quali neppure soffrivano che si formasse alcuna controversia sullo stato d'una persona vivente, *si quæstio hujus prejudicium faceret statui defuncti*. Il favore di que' che sono morti assicura per sempre lo stato e la fortuna dei viventi.

Aggiugnete alla coabitazione pacifica, al possesso costante, all'interesse de' figli, la considerazione del profondo silenzio del padre e della madre per dieciotto anni. E dopo di ciò, o *Signori*, ascolterete voi una madre, che dopo aver rinunziato in qualche maniera al potere, che la legge le confida, vuole abusare oggi della potestà paterna per rompere nodi, che essa non ha potuto ignorare, per disciogliere un matrimonio concorde, seguito dalla nascita di molti figli, ratificato dal marito in piena *maggiorità*, confermato da un possesso di dieciott'anni?

Confesserà ella d'aver saputo questo matri-

monio? Ma se ne ha avuto cognizione, il di lei silenzio è un consenso perfetto. Pretenderà forse di averlo ignorato? Ma potrà ella persuadervi che questo matrimonio sì pubblico, questa coabitazione sì continua non sia giammai pervenuta a sua cognizione? Una madre sarà la sola, che avrà ignorato un fatto, di cui ne erano istrutti gli stessi stranieri? Il lungo spazio di tempo, il numero d'anni non sarebbe esso un ostacolo insuperabile a tutti questi pretesti? Ma l'Escuyer stesso, come ha egli la temerità di attaccare un matrimonio, che ha contratto con un libero consenso e volontario, ed ha confermato con tanti atti differenti, con un'autentica dichiarazione fatta l'anno 1665 in atti di un notajo di Borgonuovo, con lettere, che ha scritte alla sua prima moglie, con una supplica, che ha presentata all' *Offiziale*, e la quale, in qualche maniera, è l'ultimo suggello ed il più sicuro pegno del suo consenso?

Sebbene tanti fini di *non amissione* possano bastare per la difesa d'Anna Pousse, ella ha voluto nulladimeno farvi rendere un conto esatto di sua condotta e giustificare il di lei onore, stabilendo la verità del suo matrimonio. Ella ha sostenuto che la proibizione del giudice, che la mancanza del consenso del padre e della madre dell'Escuyer, che la supposizione di nome, non erano appoggi capaci per attaccare l'impegno di cui oggi ella ne dimanda la conferma. Che quand'anche la procedura del *Luogo-tenente-criminale* fosse stata regolare, anzi

che

che nulla e viziosa, non potrebbesi opporle questa proibizione come un impedimento dirimente il matrimonio. Che le disposizioni de' canoni e quelle de' vostri giudizj stabiliscono egualmente la verità di questa massima. Che sebbene non si possa, senza delitto, disprezzare le proibizioni pronunziate dalla chiesa e dalla giustizia, questo disprezzo però non può mai dar luogo di mettere in dubbio la validità di un matrimonio.

Riguardo a' matrimonj contratti senza il consenso de' genitori, conviensi che la chiesa detesta questi matrimonj e che lo stato li proibisce, che l'onestà pubblica li rigetta; ma si sostiene che non v'ha legge precisa che li dichiari nulli. I canoni ben lungi dal contenere una simile disposizione, l'ultimo concilio pronunzia la scomunica contro que' che diranno che la sola mancanza di consenso de' genitori possa rendere nullo il matrimonio. Le nostre ordinanze non sono contrarie a questo decreto. Quella del 1556 non permette ad un padre, l'autorità del quale è stata disprezzata da suo figliuolo, che la pena della diseredazione. Quella dell'anno 1639 vi aggiugne la privazione degli effetti civili; e se apparisce che ne pronunzj la nullità, ciò non s'intende che contro il ratto di violenza o di seduzione. Qual prova qual presunzione, quale apparenza anche di seduzione in questa causa? Se l'Escuyer era minore, Anna Pousse l'era pure; ed in un' età eguale ella era di un sesso più debole. L'uno avvezzo dalla sua infanzia agl' inganni

ed

ed agli artifizj, ha passato tutta la sua vita nel disordine e nel libertinaggio, facendosi scherno delle azioni più sacre e delle cerimonie le più auguste della religione. L'altra allevata nella virtù e fuggendo perfino l'apparenza del delitto, ha conservato a suo marito una fedeltà, che non si era meritata. Quali avvantaggi ha ella tratti da questo matrimonio? Un vitalizio di 600 lire, una donazione di 3000 lire in caso che sopravviva a suo marito, una lunga serie di disgrazie ed una catena continua di malanni e di dispiaceri. Se si riccorre alla famigliarità per provare la seduzione, ella risponde che la condizione dell'Escuyer era sì poco elevata, che la qualità di padrone e di serva non poteva porre una gran differenza tra le Parti; che peraltro la presunzione sarebbe reciproca; e che se v'ha luogo di presumere che abbia abusato della famigliarità per sedurre l'Escuyer, puossi con egual ragione accusare l'Escuyer d'essersi servito delle vie medesime per corromperla. In tal guisa il sospetto è uguale da una parte e dall'altra; e gli stessi mezzi, coi quali si stabilisce la prova di seduzione, servono nel tempo medesimo a distruggerla.

Che se dall'esame di questo preteso ratto di seduzione si passi agli argomenti, che si traggono dalla clandistinità, sostiensi che la supposizione del nome, la quale trovasi in questo primo matrimonio, sia l'effetto degli artifizj, coi quali l'Escuyer ha sorpreso Anna Pousse; che tocca a lui il giustificare la di lui

ope-

opera e lo scusare questa falsità; che per altro la mutazione di nome non può attaccare la validità del matrimonio, allorchè le persone sono certe e perfettamente istrutte del loro nome, stato e qualità; che questa supposizione, la di cui vergogna deve ricadere sopra l' Escuyer, che n' è il solo colpevole, fu riparata dalla sentenza dell' *Offiziale* e dalla riforma de' registri, che l' ha seguita; che finalmente essa non potrebbe fare la prova di un matrimonio clandestino, mentre se si consultano i canoni del concilio di Trento, un matrimonio clandestino è quello che non è stato celebrato nella chiesa, e se ci attacchiamo all' idea, che ce ne dà un' ordinanza, un matrimonio clandestino è quello il quale dopo essere stato nascosto durante la vita delle Parti, non è divenuto pubblico che nel punto della loro morte.

Che restaci dunque, allorchè sono sgombrati tutti i falsi colori, che l' infedeltà del marito ha sparsi sulla causa di sua moglie? Un matrimonio contratto fin dall' anno 1662 tra due persone, la di cui condizione non era assai ineguale, e le quali hanno perseverato per sedici anni intieri nella stessa volontà; un matrimonio, che la nascita di molti figliuoli ha confermato, che la Parti hanno ratificato con atti solenni, che il lungo possesso ha reso inviolabile; un matrimonio finalmente che la chiesa ha consacrato, che le leggi dello stato non condannano, e che lo stesso l' Escuyer confermerebbe anche adesso, dove ascoltar volesse piuttosto i rimorsi della propria coscienza, an-

zi che gli sregolati moti di una passione criminosa. Sperasi che il vostro giudizio gli aprirà gli occhi, e che riconoscendo finalmente il suo fallo, rinunzierà a' suoi passati errori, per rendere alla sua moglie legittima un nome, che ha ricevuto in faccia all' altare, e che ella si è meritato colla sua costanza e fedeltà per un marito, che n' era sì indegno.

Noi qui non ripeteremo gli appoggi, che vi furono spiegati dal sig. Thibert per la pretesa figliuola dell' Escuyer e d' Anna Pousse. Il suo interesse e la sua ragione sono le medesime di quelle di sua madre. La certezza del suo stato dipende intieramente dalla validità del primo matrimonio.

Noi tosto passeremo alle ragioni, che vi ha proposte la seconda moglie. Ella vi ha detto che la condotta, che l' Escuyer ha tenuta con lei non è stata che una serie di frodi, di sorprese e di artifizj; che abusò di tutti gli avvantaggi, che la debolezza dell' età e la semplicità gli davano sopra di lei; che non gli fu difficile l' obbligarla di acconsentire al suo matrimonio in un tempo, in cui essa non poteva ricusargli il suo consenso senza perdere il suo onore. Tutta la sua famiglia approva il di lei consenso col suo suffragio. Fassi una pubblicazione e si ottiene dispensa dall' altre due. Celebrasi il matrimonio; ed allorchè per compiere la cerimonia non manca più che la sottoscrizione del marito, per un' incostanza e leggerezza, che non ha esempio, egli abbandona sua moglie appena ha ella ricevuto questo nome.

me. Riconosce ben presto la stravaganza di questo bizzarro movimento e ritorna presso sua moglie, la quale sarebbe forse stata più felice, se egli non avesse mai riparato il suo primo errore. Da questo matrimonio nascono due figliuoli, testimonj troppo sensibili del consenso del padre loro. Intanto persiste nella negativa di sottoscrivere i registri. I parenti della fanciulla il perseguitano estraordinariamente, l'accusano di ratto, egli viene fatto prigioniero; nè ricupera la sua libertà che sotto la condizione di ricevere Elisabetta della Sanserie come sua legittima moglie. La legge della sentenza è quella che ordina che sarà posto in libertà. Ne interpone l'appellazione e sa indurre sua moglie a transigere, e le fa intendere che aveva contratto un primo matrimonio sin dall'anno 1662. Sorpresa di questa nuova, ella non volle non pertanto esporre all'ultimo supplizio un uomo, il di cui interesse le era ancora caro. Rivolse tutta la vendetta contro se stessa; e risolse di sacrificare al ritiro una vita sì infelice; ed acconsentendo a tutti gli accomodamenti che le furono proposti, rinunziò alla qualità di sua moglie legittima, ch'ella credette di non potere sostenere contro la forza del primo vincolo. Ma avendo inteso in seguito che questo primo matrimonio era pieno di nullità, e che era contrario alle leggi della chiesa e dello stato, dimandò la conferma del suo matrimonio. Essa vi ha rappresentato che la sottoscrizione non è dell'essenza del contratto, e che solo è la prova del consenso delle Parti;

pro-

prova, che può essere supplita da altre testimonianze e soprattutto dal suffraggio irreprensibile di due figliuoli, che devono la loro nascita al consenso libero e volontario dell' Escuyer; che il primo matrimonio non potendo sussistere, il suo deve essere preferito a quello che l' ha seguito. Che non si può nè rinunziare al suo stato, nè transigere sulla dissoluzione di un matrimonio. Che queste rinunzie sono nulle, queste transazioni contrarie ai buoni costumi, sorprese ed estorte dagli artifizj e dal dolo personale dell' Escuyer; e che ella aveva luogo di sperare che dichiarando valide le lettere di taglio, che aveva prese contro quest' atto, voi le rendereste nel tempo stesso il suo stato, il suo onore ed il suo marito. Tali sono le ragioni, che vi ha spiegate, mentre ancora ella aspirava alla qualità di legittima moglie dell' Escuyer; ma oggi ella vi rinunziò con un atto autentico. Noi non avremo in seguito che una sola quistione ad esaminare a suo riguardo, la decisione della quale risguarda più il pubblico, che il suo particolare interesse. Essa consisterà in sapere se la seconda moglie abbia avuto uno stato certo, e se ella abbia potuto rinunziarvi o con la transazione, che fece l' anno 1680 o colla rinunzia, che ne ha fatta jeri sera.

Riguardo alle altre Parti i loro interessi sono talmente comuni, che noi non crediamo di dover separare la spiegazione de' loro appoggi. Nel tempo stesso, che esse attaccano la validità de' due primi matrimonj, non convengo-

no

no neppure sulla loro esistenza. E per cominciare dal preteso matrimonio d' Anna Pousse con l' Escuyer, sostengono che non vi furono giammai prove più imperfette di quelle che se ne riportano. La verità di un fatto sì importante non è fondata che su d' una dichiarazione dell' Escuyer, con cui riconosce lui esser quello che fu congiunto in matrimonio sotto il nome della Rouvray con Anna Pousse sotto il nome della Ferriere. Quanti giusti e legittimi sospetti non possono concepirsi contro una tal dichiarazione? Vi si riconosce il linguaggio d' un uomo accecato dalla propria passione, sedotto dagli artifizj di una femina, che abusa dell' impero, che una lunga abitudine le ha dato sopra il di lui animo. Stabilirassi su d' una prova di tal fatta la certezza di un matrimonio, che forse non fu mai celebrato? Ma quando lo fosse stato, i disordini che gli hanno servito di principio, e le nullità, che contiene il renderebbero egualmente criminoso che illegittimo. La seduzione d' una serva domestica, la cieca facilità di un minore, hanno fatto nascere quella pericolosa passione, i di cui funesti effetti hanno disonorato fino ad ora la vita di Pietro l' Escuyer. S' accorge il padre di questo disordine, se ne querela alla giustizia. Anna Pousse conviene della seduzione ed ottiene la sua libertà con reiterate proteste di troncare ogni commercio con l' Escuyer. Il giudice le fa delle inibizioni; e frattanto, malgrado l' autorità della giustizia e delle più sacre leggi, una persona della nascita la più vile osa corrompere

un

un giovine fin nel seno della sua famiglia e strapparlo, per così dire, dalle braccia di suo padre per farlo entrare in una vergognosa alleanza. Si vide giammai una sì forte, sì sensibile, sì convincente prova di seduzione? Dall' una parte un figliuolo di famiglia minore; dall' altro una persona libera, minore a dire il vero, ma tale che per le disgrazie e gl' inevitabili impegni della servile condizione aveva acquistata una esperienza ed una malizia che superava la di lei età: un giovine di natali onorati, ricco e pieno di grandi speranze; una fanciulla nata nell' estrema miseria, senza beni e senza speranza d' averne: una serva di famiglia, ed il figliuolo del di lei padrone. In una parola ineguaglianza nella persona, e ne' beni: artifizj e seduzioni dall' una parte, debolezza, e semplicità dall' altra: non v' ebbe giammai ratto più comprovato. Il padre se ne querela, la giustizia n' è istrutta, e ciò non pertanto si pretende d' aver riparato questo delitto per un matrimonio ch' è anche più criminoso.

Ma questa non è la causa d' una sola famiglia, ma bensì quella di tutte le famiglie e di tutti i padri, che devono temere a ragione di vedere ogni giorno il loro onore, quello de' loro figliuoli e lo stato della loro famiglia esposti agl' intrighi ed alla seduzione d' una serva artificiosa, dove voi autorizziate col vostro giudizio un matrimonio, che tutte le ordinanze egualmente condannano. Esse pronunziano le stesse pene contro il ratto di seduzione egualmente che contro qnello di violenza; e tutti e

due

due sono egualmente puniti colla morte del colpevole. Questo matrimonio cominciato dalla seduzione, compiuto dall' impostura è sì pieno zeppo d' irregolarità, che basta l' esporle agli occhi della verità e della giustizia per distruggerlo e confonderlo intieramente: mancanza di consenso nel padre, ratto nella persona del figlio, clandestinità nella celebrazione. Con un criminoso artifizio si fanno pubblicazioni sotto de' nomi supposti. Gli sposi si presentano al sacerdote sotto i nomi della Rouvray e della Ferriere. Sostengono la loro impostura in faccia dell' altare. Quattro subornati testimonj complici e fautori del delitto di ratto, ben lungi dall' affermare colla loro sottoscrizione la verità di questo matrimonio, servono oggi d' uno dei più forti motivi per distsuggerlo. L' ordinanza esige che i testimonj, che assisteranno alla celebrazione del matrimonio siano persone degne di fede; e coloro che hanno sottoscritto l' atto della celebrazione del matrimonio dell' Escuyer sono convinti dalla loro propria testimonianza d' una falsità manifesta. Essi attestano che l'Escuyer non ha più padre, ch' è domiciliato nella parrocchia di s. Sulpizio e ch' è di cognome la Rouvray; tre falsità sulle quali oggi le Parti sono costrette a convenire; e che uno degli stessi testimonj ha dovuto riconoscere nella informazione fatta in esecuzione dell' ordinanza dell' *Officiale*.

Se la prima moglie oppone a tutti questi mezzi la nascita de' figli, che sono stati il frut-

to del suo delitto, un preteso possesso di stato ed una continua coabitazione; se le risponde che li suoi figliuoli sono illegittimi; che il suo possesso è un seguito ed una continuazione di disordini, la sua coabitazione un vergognoso concubinato; che un delitto non diventa permesso per essere stato commesso reiterate volte; e che la malizia degli uomini sovvertirebbe ben presto le più sante leggi, quando si sperasse di trovare nella lunghezza de' tempi un asilo contro la loro autorità; che d' altronde nulla è meno provato quanto questa pretesa coabitazione, che Anna Pousse allega a di lei favore. Essa non viene stabilita che su fedi private, mendicate con artifizio, accordate per debolezza e per facilità. A rincontro egli è provato con un' infinità d' atti autentici, che il domicilio dell' Escuyer fu sempre in casa di suo padre. Il possesso proposto da Anna della Pousse ha tutti i vizj, che possono rendere inutile un possesso. E' clandestino, non fu mai riconosciuto pubblico e molto meno dalla famiglia dell' Escuyer. Si può anche dire che in qualche maniera è violento, mentre le leggi paragonano il ratto di seduzione a quel di violenza. Finalmente è senza titolo e non serve che a far apparire più criminosa la condotta di Anna Pousse e la di lei persona meno favorabile.

E' vero che l' Escuyer confermò questo matrimonio dopo essere giunto all' età di maggiore. Ma quand' anche tali ratificamenti non fossero l' effetto della stessa passione e l' opera di quel-

quella mano, che ha saputo condurre l'intrigo, giammai non potrebbero dare ad un matrimonio quella validità, che solo può avere col concorso delle solennità essenziali, col consenso delle parti; che la sentenza dell'*Offiziale* non ha fatto che aumentare gli abusi di questo preteso matrimonio, non che correggerli; che si deve considerarla come un attentato sulla giurisdizione reale e che non si può giustificare la procedura d'un *Offiziale*, che senza consultare i parenti, senza ricevere i suffragj della famiglia, ordina che saranno formati pubblici registri, e conferma indirettamente un matrimonio, che tutte le leggi divine ed umane egualmente condannano.

Pretendesi che allorquando la legge rende nullo un atto, la legge sola possa ripararne i difetti; che quelle stesse formalità, ch' essa ricerca per la celebrazione del matrimonio, siano necessarie per la reabilitazione; che senza di ciò tutti gli atti, che l'Escuyer può aver fatti, mentre egli era ancora schiavo della sua passione siano atti inutili, che non possono rendere al suo primo impegno la forza, che non ha da se stesso; e che fin a tanto che questi difetti non siano riparati con un' autentica reabilitazione, le Parti siano ancora libere e possano contrarre nuovi impegni. L'Escuyer ha profittato della sua libertà, contrasse un ultimo matrimonio conforme alle intenzioni della sua famiglia, al suo onore, alle leggi della chiesa e dello stato. E molto meno ancora se gli può opporre il preteso matrimonio di Dreux, la

nullità del quale non può essere messa in dubbio, dove si voglia considerare, cha l' Escuyer non vi ha acconsentito, e la di cui falsità viene confermata dalla Parte, che ha il maggior interesse a sostenerlo, da Elisabetta della Sanserie, che riconobbe, essendo in piena età maggiore, che giammai non era stato celebrato matrimonio tra lei e l' Escuyer; che le lettere di taglio da lei ottenute contro questa dichiarazione sono egualmente insostenibili, ed in ordine, perciocchè sono prese dopo lo spazio di diec' anni, ed in merito, perchè la transazione contro cui si reclama, non contiene una rinunzia allo stato d' Elisabetta della Sanserie, ma una sincera testimonianza, ch' essa rende alla verità, mediante la quale essa riconosce che questo preteso matrimonio di Dreux non è che una favolosa istoria, che non ha mai avuto nè realtà, nè esecuzione.

Questa è la maniera, con cui la terza moglie prova o la nullità o la falsità dei due primi matrimonj. La legge condanna il primo. Il secondo è l' opera dell' errore e della menzogna; ed amendue devono cedere alla forza d' un contratto solenne, che tutte le leggi divine ed umane autorizzano, di cui le Parti interessate, di cui tutta la loro famiglia, di cui lo stesso pubblico vantaggio ve ne dimandano la conferma.

PER QUEL CHE RISGUARDA IL NOSTRO MINISTERO, dopo avervi spiegato i principali appoggi di tutte le Parti, siamo in obbligo di ri-

ripetere ciò che abbiamo detto nel cominciamento di questo discorso; che non possiamo intraprendere senza timore di proporre il nostro giudizio su d'un affare sì esteso nella sua spiegazione, così importante nelle sue conseguenze e cotanto difficile nella sua decisione. Da qualunque lato considerare se lo voglia, non vi si trova che oscurità ne' fatti, incertezza nelle quistioni, ragione d'equità ed utilità pubblica dall'una parte e dall'altra. Chi potrà sgombrare queste tenebre, conciliare in questa causa il rigore delle leggi e dell'equità, rendere il marito alla moglie legittima, il padre a' suoi veri figliuoli, la pace e la tranquillità ad una famiglia, che l'ha perduta da sì lungo tempo? A voi, sì a voi, o *Signori*, quest'opera è riservata. Noi non abbiamo tanto ardire da lusingarci di potere servire a formare le vostre decisioni; e se quì osiamo proporvi le nostre deboli congetture lo facciamo unicamente per soddisfare alle obbligazioni, che il nostro ministero c'impone; e per porvi dianzi agli occhi quelle massime, che impariamo ogni giorno dai vostri giudizj, e dall'esempio di quella giustizia esatta ma equa, che rendete ad ognuno.

Per dare qualch'ordine ad una causa cotanto estesa, noi ci fermeremo sulla divisione, che naturalmente ci si offre in questo affare. Esamineremo separatamente i differenti matrimonj, sulla validità dei quali voi dovete giudicare; e per seguire l'ordine de' tempi noi rinchiuderemo quel che concerne il primo matrimonio nell'

esame di tre questioni. La prima che tratteremo, sarà a sapere se siavi mai stato un matrimonio tra Anna Pousse e Pietro l'Escuyer. Esamineremo in seguito, se questo matrimonio sia contratto secondo le leggi del governo e celebrato a norma di quelle della chiesa. Finalmente ci fermeremo a considerare le conseguenze di questo matrimonio, i figliuoli, che a questo devono la loro nascita, il possesso, che sembra averlo confermato, il ratificamento, che pare averne riparato tutte le nullità.

Sembra da bel principio, nulla esservi di men certo che l'esistenza di questo primo matrimonio, che forma nullaostante tutta la difficoltà di questa causa. Si può anche dire che la prova, che se ne adduce menerebbe conseguenze cotanto pericolose, che l'interesse pubblico deve farla rigettare intieramente. Pietro della Rouvray ha sposato Anna della Ferriere l'anno 1662. Su tal fondamento un uomo accecato dalla sua passione viene costretto a riconoscere che egli stesso è quegli che prese il nome della Rouvray, e che la sua pretesa moglie si fece chiamare con quello della Ferriere. Questo è il solo argomento e l'unica prova, con cui si possa stabilire la verità del primo matrimonio. La pubblica utilità soffre ella che si ascoltino con simili argomenti? E si farà dipendere la condizione de' figliuoli, l'onore di una famiglia dal capriccio e dalla facilità d'un uomo, che avrà dichiarato, fors'anche falsamente, lui essere quello stesso che si ammogliò sotto un nome supposto? Si sedurrà lo spirito di un mi-

nore,

nore, se lo avvincolerà nel tempo del disordine e del libertinaggio, diverrà maggiore senza poter rompere le sue catene; e dopo che avrà menata la più gran parte di vita sua in un criminoso commercio, se lo indurrà a dare il nome di sacramento a ciò che non sarà stato che un lungo concubinato. Si approfitterà dell' absenza o della morte di due persone incognite, che saranno state congiunte in matrimonio lungo tempo prima: si supporrà che s' abbia preso il loro nome per contrarre un matrimonio; e su questo fondamento si farà regolare i pubblici registri, intrudendovi una pretesa celebrazione, che non vi sarà mai stata. Sebbene queste ragioni possano essere importanti in certe occasioni, noi tuttavia non crediamo che possano decidere nella presente questione. Tutte le circostanze provano evidentemente che quelle due persone, che si maritarono sotto i nomi supposti di Pietro della Rouvray e d' Anna della Ferriere sono quelle stesse, che oggi compariscono nella vostra *Udienza* sotto quelli di Pietro l' Escuyer e d' Anna Pousse. Noi non vi diremo che dall' interrogatorio subito da Anna Pousse l' anno 1662 apparisce che le Parti avessero disegno di congiugnersi in matrimonio sotto nomi supposti, e che avendo vissuto in seguito come marito e moglie, egli è naturale il presumere che abbiano eseguito ciò che avevano tentato in quel tempo. Questo non forma che una presunzione; e noi abbiamo prove convincenti della verità di tal matrimonio; prove tanto meno sospette, quanto che lo stesso

l'Escuyer è quegli che ne le porge, sebbene oggi paja che voglia smentirle, accusando se stesso d'un' impostura degna di castigo. Queste non sono dichiarazioni fatte da un minore accecato dagli alettamenti d'una nascente inclinazione; ma sono atti autentici fatti d'un maggiore, l'uno dopo sei, l'altro dopo quattordici anni di matrimonio. Quand' anche vi fosse stata della passione e del trasporto nel principio di questo matrimonio, la lunghezza del possesso sarebbe stata capace d'intieramente estinguerlo. Questi atti adunque non possono essere considerati che come l'opera della libertà, della riflessione, e chi sa forse, della coscienza dell' Escuyer. Egli ha voluto rendere una testimonianza sincera alla verità, riconoscere il suo stato, assicurare quello de' suoi figliuoli. In tal guisa spiega egli stesso i motivi di sua condotta. In tutte queste circostanze e' dichiara in atti di notajo l'anno 1668, che nel 1662 fu maritato sotto nomi supposti. Nel 1676 espone lo stesso fatto e dimanda che questa supposizione sia riparata. Ottiene licenza d'informare. L'informazione è fatta a sua istanza. Prova con deposizioni di testimonj lui essere quello che prese il nome della Rouvray, ed Anna Pousse essere quella che si fece chiamare la Ferriere. Segue sentenza che ordina la regolazione de' registri: e li fece riformare egli stesso. E neppur oggi è appellante della sentenza dell' *Offiziale*; e sebbene si abbia affettato da' suoi avvocati di trattare questo primo matrimonio come un incertissima istoriella, non si ha tut-

ta-

tavia avuto il coraggio d' intieramente negarlo.

Dopo un così solenne riconoscimento, reiterato da tanti atti autentici, sarà ella ammissibile la madre a rivocarlo in dubbio, allorchè suo figlio fatto pienamente maggiore ne ha riconosciuta liberamente e pubblicamente la verità? Quali ragioni può essa allegare per far nascere qualche dubbio ne' vosrri animi? Dice ella forse esservi un altro Pietro della Rouvray, un' altra Anna Ferriere congiunti in matrimonio lo stesso anno e lo stesso giorno a s. Sulpizio? Si fa forse comparire oggi un qualche altro, che pretenda essere stato maritato sotto questo nome? Perciò da una parte non viene proposta veruna ragione, verun sospetto, che possa far dubitare dell' esistenza del primo matrimonio; dall' altra noi veggiamo una coabitazione, che il fa presumere, un possesso, che l' assicura, atti autentici, che il provano.

Ma questo matrimonio, la di cui esistenza non può essere messa in dubbio porta esso il carattere d' una legittima unione? E' egli conforme ai canoni, alle ordinanze del regno, alla giurisprudenza de' vostri giudizj? Questa è la seconda proposizione, che noi dobbiamo esaminare, e nell' esaminar la quale ci scorderemo per qualche tempo di tutto ciò, che ha seguito questo matrimonio, la coabitazione, la nascita de' figliuoli, il silenzio del padre, il ratificamento del figlio. Noi ci attaccheremo a considerarlo nel suo principio, e lo risguarderemo con quella stessa vista, come avremmo fatto, do-

dove se ne fosse interposta l'appellazione come d'abuso pochi dì dopo la celebrazione. Un figliuolo di famiglia minore, ch'è sedotto dagli artifizj d'una serva, ch'è strascinato dalla sua passione, ch'è ribelle agli ordini di suo padre, che disprezza le proibizioni del giudice, che maschera il suo nome, contrae secretamente un impegno, che il disonora. Tale si è la generale idea, che si ha voluto darvi di questa causa; tal è la pittura, che vi si è fatta di questo matrimonio.

Sebbene ella rinchiuda molte ragioni, con cui viene attaccata la validità del matrimonio, esse possono però ridursi a due motivi principali, che comprendono tutti gli altri. Ratto di seduzione e clandistinità; motivi che hanno quest'avvantaggio, che l'uno e l'altro dritto, che i canonisti non meno che i jurisconsulti egualmente gli ammettono. Le congetture, le presunzioni, le prove di ratto di seduzione ci si offrono in sì gran numero, che riesce assai più difficile lo sceglierle che il trovarle. Mancanza del consenso del padre, querela istituita, accusa di ratto intentata contro Anna Pousse, minorità, ineguaglianza di condizione, domestichezza. Tutte quante queste circostanze sembrano formare un'intiera prova della seduzione, che ha servito di fondamento a questo primo matrimonio. Se fosse necessario l'esaminare il consenso del padre indipendentemente dall'altre circostanze, che possono accompagnare questo motivo, non sarebbe forse malagevole il far vedere, che la legge non conferma un matri-

mo-

monio contratto a dispetto della patria potestà; che quel che oggi forma la materia di una quistione, era una volta cotanto certo, che niuno ardiva chiamarlo in dubbio; che il jus naturale e positivo, le leggi civili e canoniche, la chiesa e lo stato, non furono mai per sì lungo tempo e cotanto perfettamente d'accordo quanto su questa materia; che le famiglie sarebbero più felici, le fortune più sicure, i matrimonj più esenti dai sacrilegj, che li disonorano, se i canonisti di questi ultimi tempi, fossero stati egualmente severi nelle loro massime, egualmente gelosi della giusta autorità de' padri, come lo furono i romani jurisconsulti. Gli uni erano persuasi che la patria potestà non che rendere il consenso de' figliuoli men volontario, gli dasse anzi una libertà, una perfezione, di cui non sarebbe stato capace da se stesso. Gli altri all' opposto lasciando i figliuoli in balìa della loro propria volontà, e credendo liberarli da un ingiusto potere, schiavi li rendono delle loro pecche e delle loro corrette inclinazioni; quasi se il matrimonio chiedesse minor esame, minor maturità, minor circospezione dacch' egli è elevato alla dignità di sacramento, e come se l' autore della legge nuova avesse voluto sciogliere i vincoli della patria potestà, que' vincoli, che furono formati dallo stesso amore dell' autor della natura. Al sentimento de' jurisconsulti aggiugnere si potrebbe il suffragio di tutta la chiesa greca, che sulle tracce di s. Basilio, canonizzò le leggi degl' imperatori e conservò le lo-

loro saggie disposizioni. Noi vi aggiugneremmo pure l' autorità della chiesa gallicana; e proveremmo co' canoni di molti concilj tenuti nel sesto, settimo, ottavo e nono secolo, lei aver sempre non che detestati, condannati, proibiti i matrimonj, che si erano contratti senza il consenso de' genitori, ma avergli anche dichiarati nulli. Ella ha seguito le costituzioni de' nostri re, che anche al dì d' oggi esistono ne' capitolari, e pronunziano la pena di nullità contro questa sorta di criminosi impegni, non ponendo differenza veruna tra il ratto di seduzione e la mancanza del consenso de' padri. Finalmente questa dottrina confermar si potrebbe con esempi famosi della sommissione, che i re ed i principi hanno sempre avuta per queste massime, e si farebbe vedere che lo stato fu qualche volta debitore de' suoi legittimi re a queste austere regole.

Se in progresso passar si volesse all' esame dell' ultime ordinanze de' nostri re, si potrebbe dimostrare, che sebbene quella d' Enrico II proponga un' altra pena, nulladimeno non deroga ella alla pena di dritto, ch' è la nullità; che l' ordinanza di Blois e quella del 1639, aggiugnendo la pubblicazione al consenso de' genitori, e cominciando dal pronunziare la pena di nullità, deve questa essere egualmente applicata all' una ed all' altra mancanza; che dichiarando i curati contraffacenti a quest'ordinanza, fautori del delitto di ratto, dimostrano abbastanza che il solo difetto di consenso del padre e della madre è una prova sufficiente del ratto di seduzio-

zione; in una parola, che lo spirito dell' ordinanze fu sempre di dichiarar nulli tali matrimonj, allorchè sono contratti da minori; che coloro che si sono sollevati contro l' ordinanza del *1639*, l' hanno intesa in questa guisa, che l' uso l' ha di tal maniera interpretata; che i vostri giudizj han confermato questa interpretazione, nel tempo stesso che l' autore di questa ordinanza, vi spiegava ogni giorno in quest' *Udienza* i motivi e le intenzioni della legge (*Girolamo Bignon*) che finalmente se l' ordinanza non s' è spiegata più chiaramente si deve attribuire quest' oscurità a quel rispetto, che i nostri re hanno sempre avuto per la chiesa, al timore ch' ebbero di comparire d' attentare a' diritti di lei: sentimenti degni della loro pietà e religione, tali però che non impedivano un tempo ai Costantini ed ai Valentiniani di pronunziare la pena di nullità contro tutti i matrimonj, che erano contrarj alle leggi civili.

Che se a queste massime si volesse opporre l' autorità dell' ultimo concilio, noi da prima potremmo rispondere che riconosciamo quest' autorità solamente riguardo a' dogmi della fede, e non già alle regole della disciplina; ma si potrebbe anche sostenere essere agevole il riunire su questo punto le due potestà ed il conciliare il sacerdozio coll' impero; che secondo i sentimenti del grand' uomo, cui la Francia è debitrice della più perfetta legge, ch' ella si abbia sul matrimonio, il concilio ha avuto in vista di combattere l' errore, in cui sono

anche al dì d'oggi i protestanti, che per il jus naturale, indipendentemente da ogni legge civile o canonica, i padri abbiano il potere di render nulli i matrimonj de' loro figliuoli; che quest' opinione è quella che il concilio condanna; altramente farebbe mestieri sostenere ch' esso abbia voluto pronunziare la pena della scomunica, non solo contro le leggi de' più pietosi imperatori, ma ben anche contro i canoni de' concilj, contro l' opinioni de' padri, contro il consenso unanime delle due chiese per lo spazio di dieci intieri secoli. Si potrebbe anche pretendere che il concilio di Trento tralle poibizioni fatte dal suo decreto abbia compreso sotto il nome di matrimonj anche quelli de' figliuoli di famiglia contratti senza il consenso de' loro padri, che abbia egualmente condannato gli uni e gli altri, e che tale sia pure la spiegazione di alcuni dottori, che hanno assistito a questo concilio. Finalmente queste diverse interpretazioni e molte altre, che noi quì non riferiremo dimostrano abbastanza che il decreto è assai oscuro, che il suo senso è dubbioso, che la sua spiegazione è incerta, e che i padri del concilio hanno avuto in vista di nulla decidere intorno a questo punto di disciplina, e di lasciare ad ognuno la libertà di seguire i proprj sentimenti e l' uso degli stati in cui e' vivesse.

Buon per noi, che oggi non siamo costretti di decidere una quistione, che ha diviso le opinioni di tanti illustri personaggi. Le circostanze di questa causa ci liberano da un tale

im-

imbarazzo. Se si ha potuto dubitare che la sola mancanza del consenso de' padri e delle madri fosse un impedimento derimente il matrimonio, si fu sempre in necessità di riconoscere, essere almeno una violenta presunzione di seduzione, che può anche divenire una prova perfetta, dove sia sostenuta da altre circostanze e corroborata da altre congetture. Egli poi è difficile il trovarne di più forti di quelle che s' offrono in folla in questa causa. La qualità delle Parti, la procedura, che fu fatta l' anno 1662, la falsità e la supposizione, che regnano nella celebrazione del matrimonio, tutto parla contro Anna Pousse: tutte le circostanze sono altrettanti testimonj, che sollevansi contro di lei e l' accusano di seduzione. L' Escuyer era minore, suscettibile d' ogni sorta d' impressione in quello stato, che la legge chiama *multorum fraudibus & captionibus obnoxium*. Sebbene Anna Pousse fosse egualmente minore e paja che le prove di seduzione, essendo reciproche, distruggansi alternativamente, nulladimeno quando si considera quale si fosse la condizione d' Anna Pousse, figliuola abbandonata de' suoi genitori, uscita dal proprio paese nell' età di 14 anni, avvezza a servire in molte case; e quale a rincontro fosse la condizione dell' Escuyer, giovine nutrito in casa di suo padre, allevato sotto gli occhi di sua famiglia; e non si può forse credere che sebbene la loro età era eguale, simile però non fosse la loro esperienza, e che Anna Pousse nell' età di 24 anni dovesse considerarsi come maggiore? Se si vuole paragona-

nare la nascita e le fortune delle Parti, Il padre dell' Escuyer era figlio d' un ricco mercante; esercitava la carica di *controllore* delle rendite del *palazzo della città*, aveva dato una dote di ventiquattro mille lire a sua figlia, godeva d' una rendita considerabile, non aveva che un figliuolo. La nascita d' Anna Pousse è oscurissima; suo padre e sua madre sono egualmente incogniti. La condizione servile, ch' essa fu costretta d' abbracciare, è una prova incontrastabile della povertà di lei.

Noi non entreremo nell' esame della quistione, che vi fu proposta circa l' ineguaglianza delle persone. Dove parlassimo nel romano senato, noi avremmo creduto che questo motivo fosse capace per attaccare la validità di un matrimonio. Quì converebbe esporre i varj progressi del jus su tal materia, e farebbe mestieri l' osservarvi la cura, che i patrizj ebbero una volta di non disonorarsi con vergognose alleanze popolari, le seduzioni eccitate dalle leggi, che autorizzavano i matrimonj tra le famiglia patrizie e le plebee. Non si passerebbero sotto silenzio le famose costituzioni d' Augusto, che proibivano a' senatori lo sposare le figliuole de' liberti o delle femine, che fossero state sulle scene ed avessero meritato il nome d' infami. Finalmente vi si osserverebbe la differenza tra le leggi d' Augusto e quelle di Giustiniano, che volle confermar con una legge quel che aveva autorizzato col suo esempio. Ma noi parliamo in un regno cristiano dove la santità del cristianesimo ha finalmente

ban-

bandite tutte quelle differenze, che la fortuna metteva fra gli uomini. La grazia non conosce distinzione di persone. Ella si sparge egualmente sullo schiavo e sull'uomo libero; ed avvegnachè ne' primi secoli della chiesa siansi seguite le costituzioni del jus civile, che non riconosceva vero matrimonio fra gli schiavi, la chiesa ha finalmente cambiato quest' uso, e non ha esclusi da' sacramenti di lei tutti quanti coloro che la professione di una stessa fede, il culto della medesima religione, e la speranza di una simile santificazione rendono perfettamente eguali tra gli uomini. Se l' ineguaglianza delle condizioni non può ormai dare attacco all' essenza del matrimonio, ella però serve sempre a far presumere che un uomo, che contrae un impegno indegno della sua nascita non sia stato libero, nè il suo consenso volontario. Ma allorchè questo motivo trovasi sostenuto da quello che traesi dalla domestichezza, allorchè il matrimonio fu contratto non solo con una persona ineguale, ma anche con una serva, queste due circostanze non formano elleno forse una prova invincibile di seduzione, e non attraggono esse sul colpevole tutta la severità delle leggi? Qual padre mai sarà sicuro, se deve tutto temere perfino della sua propria servitù; se la casa paterna non è un asilo sufficiente per mettere al coperto il suo onore e quello de' suoi figliuoli; se abusasi di tutte le facilità, che la dimestichezza può porgere, onde corrompere il cuore di un giovine, onde ispirargli una passione criminosa, per poi indurlo

à contrarre un matrimonio ineguale, e per toglierlo a suo padre e gettarlo nello stravizzo e nel libertinaggio?

Questo matrimonio sospetto per la qualità delle Parti, lo diviene ancora più per tutte le circostanze, che ne hanno preceduto ed accompagnato la celebrazione. Si fa una pubblicazione in una parrocchia straniera. Anna Pousse affetta di farvi la sua comunione pasquale, per acquistarvi un domicilio. Il padre n'è avvertito; accusa l'autrice della seduzione, la fa interrogare; essa accorda la passione che l'Escuyer aveva per lei, i passi che ha fatti per contentarlo; promette al padre; promette alla giustizia di non vederlo più. Il padre vinto dalle di lei preghiere, ingannato dalle sue speranze acconsente alla sua libertà, e contentasi di ottenere proibizioni dal giudice. Sebbene queste proibizioni non siano capaci di formare un impedimento dirimente, secondo le disposizioni canoniche e le massime stabilite da' vostri giudizj, elleno sono nulladimeno una prova fortissima del ratto di seduzione, e non si può considerare il matrimonio che le ha seguite sei mesi dopo che quale effetto degli artifizj d'Anna Pousse, della debolezza dell'Escuyer, della negligenza del padre, che s'è lasciato sorprendere dalle proteste fattegli in faccia della giustizia.

Se la seduzione apparisce certa, la clandestinità non è già meno stabilita. Quale è l'idea che il concilio e l'ordinanze ci danno di un matrimonio clandestino? Non sono già sola-

men-

mente que' matrimonj, che la chiesa non ha conosciuti, che non hanno avuto il sacerdote per ministro o per testimonio e che sono restati nascosti nelle tenebre e nell' oscurità fino all' articolo della morte. Se questa spezie di matrimonio clandestino è la più criminosa, non è la sola; e gli altri quantunque meno colpevoli sono nulladimeno egualmente condannati. La legge civile e la canonica hanno avuto egualmente in vista il reprimere li frequenti abusi de' matrimonj clandestini. Elleno stabiliscono, per prevenirli, tre pubblicazioni e la necessità della presenza del proprio curato. L' ordinanza v' aggiugne il consenso de' padri e delle madri. Ogni matrimonio, che non porta questi tre caratteri di pubblicità e non è vestito di queste essenziali formalità, è un matrimonio clandestino egualmente odioso alla chiesa ed allo stato. Egli è bensì vero, che, quantunque l' ordinanza ed il concilio abbiano stabilito queste solennità in ogni sorta di matrimonj, senza veruna distinzione di persone, di età, di condizione; e sebbene i vostri giudizj l' abbiano così deciso in que' tempi, in cui eseguivasi rigorosamente questa nuova legge; sembra non pertanto che l' uso non abbia particolarmente applicato la disposizione dell' ordinanza che ai matrimonj dei minori. Ma sarebbe inutile l' entrare oggi in questa distinzione, poichè le Parti, di cui trattasi, erano minori nel tempo del matrimonio e soggette per tal riguardo alla più rigorosa osservanza della legge. Se si paragona la sua disposizione con le circostanze del ma-

trimonio, che noi esaminiamo, si può forse dubitare che non rinchiuda le più forti prove di clandestinità? Non pubblicazioni nella parrocchia dell' Escuyer: pubblicazioni sotto nomi opposti in quella d' Anna Pousse: il padre ben lontano dall' acconsentire a questo matrimonio, vi si è anzi opposto: il proprio curato dell' Escuyer non ne fu neppure informato. Sarebbe un deludere la saggia disposizione del concilio e dell' ordinanza, il sostenere che basti che il curato della figlia ne abbia avuta cognizione. La legge non contenta della scienza d' uno dei curati delle Parti, vuole che l' uno e l' altro ne sia istrutto e che le due parrocchie ne siano informate. Si sa non essere necessario che i due curati siano presenti alla celebrazione del matrimonio, ma fa di mestieri almeno che quegli che non assiste, assicuri l' altro della cognizione, che ne ha, e sia in qualche maniera presente alla celebrazione coll' attestato delle pubblicazioni. Se dar si volesse un' altra interpretazione all' ordinanza, in tal caso essa avrebbe inutilmente confermato questa solennità introdotta dal concilio. La legge non veglierebbe più per i padri. Essi sarebbero sempre obbligati d' informarsi ad ogni momento ed in tutte le parrocchie, se i loro figliuoli vi abbiano fatto fare delle pubblicazioni e siansi indirizzati ai curati per ammogliarsi. L' ordinanza ha voluto liberarli da quest' inquietudine, esigendo il consenso dei due curati per la celebrazione del matrimonio. La sola differenza, che si può osservare tra un matrimo-

nio contratto senza la presenza dell' uno de' curati delle Parti, ed un matrimonio celebrato dal curato dell' uno de' contraenti senza la partecipazione dell' altro, si è che il primo è direttamente contrario alla disposizione del concilio confermata dall' ordinanza ed ammessa da' vostri giudizj; laddove il secondo è contrario principalmente alle leggi, che esigono che il matrimonio sia celebrato pubblicamente; l' uno è nullo per l' absenza del ministro o del testimonio necessario; l' altro per mancanza di solennità.

Ecco, o *Signori*, tutte le riflessioni, che noi crediamo doversi fare su questo primo matrimonio, considerato in se stesso, senza esaminare tutto ciò che l' ha seguito. Se tutti questi motivi di nullità, se tutte queste ragioni tratte dalle disposizioni civili e canoniche fossero proposte contro un matrimonio celebrato da poco tempo, l' utilità pubblica non ci permetterebbe di confermare un impegno sì criminoso, e di ricompensare con tal prezzo la seduzione, la frode, l' impostura, il disprezzo della paterna autorità e delle leggi più inviolabili. Ma oh quanta differenza v' ha mai tral decidere sulla validità d' un matrimonio contratto da pochi mesi o al più al più da alquanti anni, ed il giudicare della forza di un contratto, che sussiste da ventinove anni, che sembra anche confermato dal tempo? Ah ch' egli è difficile il rattrattare un consenso reiterato tante volte, il considerare come liberi coloro che si sono creduti legati da tanti anni; ed il risguardare come

un vergognoso concubinato ciò che agli occhi delle Parti, a que' del pubblico e della chiesa passò sempre per un matrimonio legittimo? Su di ciò appunto sta la principale difficoltà di questa causa, e questo è quel che ci resta ad esaminare intorno alle differenti circostanze, che hanno seguito il primo matrimonio. Ma prima di spiegare tutte le induzioni, che se ne possono trarre, noi crediamo esser necessario il supporre alcuni generali principj, che fondati ci sembrano sulla naturale equità, sull' utilità pubblica e sulla giurisprudenza de' vostri giudizj.

Il matrimonio deve la sua istituzione alla natura, la sua perfezione alla legge, la sua santità alla religione. Qual unione istituita dalla natura consiste nella fede reciproca, nel consenso libero e volontario, che le Parti reciprocamente si danno. Qual civile obbligazione non solo esige la libertà del consenso, ma fa anche di mestieri che questo consenso sia legittimo, cioè, che sia conforme alle leggi dello stato. E finalmente quale società consecrata dalla religione, deve essere vestito di certe formalità, senza cui la chiesa non l' innalza alla dignità di sacramento. Tuttochè queste tre spezie di dritti concorrano a stabilire la validità del matrimonio; fa di mestieri ciò non pertanto il riconoscere una gran differenza tralle condizioni, ch' essi prescrivono. Le une sono talmente essenziali al matrimonio, che non possono giammai esserne disgiunte. Elleno sono generali per tutti i luoghi, per tutti i tempi, per tutte le

per-

persone. Il loro difetto non può essere riparato, perchè attaccano il vincolo matrimoniale in ciò che ne forma il principio, la base ed il fondamento. Le altre all'opposto sono introdotte piuttosto da una legge positiva ed arbitraria, anzi che da un dritto naturale ed immutabile. Esse non sono necessarie che in un certo tempo e riguardo a certe persone ed in certe circostanze. Sono piuttosto salutari precauzioni, invece che formalità essenziali; e sebbene la legge possa dichiarare nullo un matrimonio nel suo principio per la mancanza di queste, possono però nulladimeno essere anche riparate.

La natura stabilisce due sole condizioni: essa non dimanda che la capacità personale de' contraenti e la libertà del loro consenso. Ma queste due condizioni sono talmente essenziali, che nulla può mai supplire alla loro mancanza. Il jus civile v'aggiugne altre condizioni, che sono d'un ordine ben diverso, e le quali non essendo fondate che su d'una legge positiva, non possono considerarsi che quali formalità necessarie, a dir vero, in certi casi, ma tali però che non sono assolutamente irreparabili. Quindi, quantunque le leggi abbiano stabilito il consenso de' padri come una condizione, la di cui mancanza è qualche volta capace di pregiudicare all'obbligazione contratta da un figlio di famiglia minore; voi avete nulladimeno deciso con molti giudizj che questa nullità potesse essere riparata dal lungo silenzio di un padre, dalla lunga coabitazione del figliuolo, e

dal nuovo consenso, che dà al matrimonio, dopo essere divenuto maggiore.

Riguardo al jus ecclesiastico esso ha introdotto due sorte di condizioni; le une sono essenziali e non possono mai essere supplite; le altre sono arbitrarie: il tempo e le differenti circostanze, che lo seguono possono o coprirne o ripararne il diffetto. Egli è essenziale al matrimonio considerato come sacramento, che il consenso delle Parti abbia la chiesa per testimonio, che sia ricevuto dal sacerdote, che la rappresenta, affine che Dio stesso confermi in cielo quell' unione, che si contrae sulla terra. Ma la pubblicazione (che noi possiamo risguardare come una formalità ecclesiastica, poichè le ordinanze in ciò non han fatto che seguire la disposizione de' canoni) e le altre solennità, che la chiesa ha introdotte, possono, a dir vero, far dichiarare nullo un matrimonio in certi casi; ma perchè le leggi, che le hanno stabilite non hanno avuto in vista che certe persone e certe circostanze; allorchè queste circostanze non sussistono più, allorchè lo stato delle persone è cangiato e la volontà è sempre la stessa, ciò che era nullo nel suo principio si ratifica nel suo progresso, non si applica al matrimonio quella massima, che non ha avuto luogo che nei testamenti: *quod ab initio non valet, tractu temporis non convalescit*.

Se il pubblico interesse esige che le leggi siano osservate a rigore; che si dichiarino nulli tutti li matrimonj contrarj alle loro disposizioni; che venga assicurata la loro autorità

con

con luminosi esempj; la tranquillità pubblica, il riposo delle famiglie non soffrono che per la pura mancanza di alcune formalità si sciolga un matrimonio, che sussistette per tanti anni, senza che le Parti interessate abbiano reclamato contro il loro impegno. Se le leggi civili e canoniche non istabiliscono che un certo numero d' anni entro il quale un religioso può reclamare contro i suoi voti; se le nullità che si trovano in una professione religiosa non sono d' impedimento perchè se la confermi, allorquando chi reclama l' ha ratificata in un tempo non sospetto; perchè sarà egli permesso ad un marito il dimandare dopo diec' otto anni la dissoluzione d'un impegno, che contrasse in faccia della chiesa, che ha confermato non solo colle sue azioni, colla condotta, col silenzio, ma ben anche con molti solenni ratificamenti, in tempi, in cui era egualmente libero e riguardo alla sua passione e riguardo a suo padre? Il pubblico dee forse prendere men parte alla validità di un matrimonio, che a quella de' voti; e se viene proibito ad un religioso, ch' è il solo interessato in quest' occasione, il ritrattare un consenso imperfetto nel suo principio, ma confermato in seguito, si permetterà ad un marito il cangiare per sua incostanza, non solo il proprio stato, ma quello di sua moglie, de' suoi figliuoli e di tutta la sua posterità?

Perciò, o *Signori*, le nullità, che noi abbiamo oservate nel primo matrimonio, se confrontar si vogliono co' principj, che abbiamo stabiliti, sembra esser difficile il poter attaccarlo

do-

dopo tutto ciò che l' ha seguito. E per provare quest' ultima proposizione basta lo stabilire. 1. Che il consenso delle Parti fu perfettamente libero. 2. Che tutte le prove di seduzione sono distrutte dalla condotta, che l' Escuyer ha tenuta dopo il matrimonio. 3. Che questo consenso fu dato in faccia degli altri, e ch' è vestito delle formalità essenziali al contratto ed al sacramento. 4. Che la lunghezza del tempo ha cancellato ogn' altra nullità, o ha formato almeno motivi invincibili per non più ascoltare coloro che oggi potrebbono servirsene onde attaccare il primo matrimonio. Sebbene si abbia voluto rivocare in dubbio la coabitazione d' Anna Pousse e dell' Escuyer, egli è difficile non pertanto il rispondere alle prove con cui viene stabilita. Si riportano affittanze di case, quietanze d' affitti date all' Escuyer, attestati de' proprietarj delle case ch' essi hanno abitate, una fede del curato di s. Cosmo, che dichiara averli veduti vivere nella sua parrocchia qual marito e moglie, e d' aver anche acquietate alcune picciole differenze, che turbavano la loro unione; deposizioni di testimonj, che confermano la verità dello stesso fatto; il proprio riconoscimento dell' Escuyer, che nella supplica prodotta all' *Offiziale* espone d' aver sempre abitato con Anna Pousse, come con sua legittima moglie. Egli è bensì vero che a tutte queste prove si oppongono atti ancora più autentici, che giustificano che l' Escuyer ha sempre abitato presso suo padre. Queste prove sì differenti, questi fatti, che sembrano sì opposti, non sono punto

to contrarj. Egli è facile il conciliarli, convenendo che gli uni e gli altri siano egualmente stabiliti, e che vi sia ogni sorta d' apparenza che un uomo, il quale in progresso non ha tenuto d' aver tre mogli nel tempo stesso, non avesse difficoltà d' avere due domicilj; e sebbene quello di sua moglie fosse forse più incognito di quello di suo padre, serve sempre egualmente a provare la coabitazione, la lunghezza del possesso, la libertà del consenso dell' Escuyer.

Un matrimonio, che non è che l' effetto della seduzione, un consenso estorto dagli artifizj dell' una delle Parti alla debolezza dell' altra, non potrebbono sussistere per tanti anni. Quando non v' è altro fondamento che la passione, tutto cessa al cessare di quella. Le tenebre, che nascondevano ad un uomo la vergogna e la miseria del suo stato si sgombrano, le sue catene si sciolgono, il disgusto ed il pentimento estinguono l' ardore d' una passione illegittima, ed il tempo solo è un rimedio a' suoi mali. Ma allorchè le riflessioni, i rimorsi, gli anni non possono guarirlo, allorchè le Parti perseverano negli stessi sentimenti, allorchè esse in età ottima reiterano lo stesso consenso lungo tempo dopo il matrimonio: una seduzione sì lunga perde il nome e l' apparenza di seduzione, per prendere la qualità ed il carattere di un effetto legittimo, o per meglio dire, quel progresso, quella perseveranza, quella continuazione di volontà dissipa tutti i sospetti di seduzione.

Qua-

Quale è il motivo della legge alloraquando essa condanna il ratto di seduzione ed il giudica anche più pericoloso di quello di violenza? Ella suppone che uno spirito accecato dalla propria passione non sia più in istato di dare un consenso libero, e che il matrimonio non potendo sussistere senza questa libertà, la seduzione il renda egualmente nullo che la violenza. Contro la forza v'è luogo a difesa, ma un cuore strascinato dal piacere, è senz'armi e senza difesa, e trova in se stesso i suoi più grandi nemici. Ma allorchè vi sono prove certe che il consenso fu l'effetto di una volontà libera, tutte queste presunzioni si sgombrano e cedono alla forza degli argomenti, che ci assicurano della libertà del consenso delle Parti. Di questa libertà si possono avere prove certe, ma non già della seduzione, mentr' essa è un secreto di cui le sole Parti interessate possono far testimonianza a se stesse. Non si può avere che sospetti, presunzioni, congetture, sulle quali i giudici sono costretti a decidere. La pubblica utilità esige ch' essi ammettano questa spezie di prova, quantunque equivoca ed incerta, onde prevenire i mali, che seguono il ratto di seduzione. Ma tostochè è ella combattuta da una prova veritiera del libero consenso delle Parti, i sospetti svaniscono, le presunzioni si sgombrano, le congetture cedono alla verità. Quindi nella causa presente, allorchè noi l'abbiamo esaminata in riguardo a' suoi principj abbiamo creduto doversi presumere il ratto di seduzione per tutte le cir-

circostanze, che l'accompagnano. Esse sono in fatti sì forti e sì convincenti, che se si fossero spiegate ventiotto anni prima nella vostra *Udienza*, e nel tempo che seguì immediatamente dopo la celebrazione di questo matrimonio, non si avrebbe saputo fare a meno di deciderne la nullità. Ma per grandi che fossero state queste congetture, non avrebbero però mai formato che una presunzione, la quale si sarebbe trovata falsa in progresso. Malgrado la dimestichezza, l'ineguaglianza di condizione, la minorità; il matrimonio avrebbe potuto essere volontario, il consenso libero, l'Escuyer avrebbe potuto essere il seduttore ed Anna Pousse la sedotta. Con tutto ciò la presunzione, che è sempre favorabile a' figliuoli di famiglia vi avrebbe indotti a condannare questo matrimonio; ma tutte queste congetture oggi sono distrutte da prove sì forti, che basta l'esporle per farne conoscere la validità.

L'Escuyer poco tempo dopo va ad esercitare una commissione nella provincia d'Angiò; sua moglie il segue. Le deposizioni de' testimonj, che si son lette all'*Udienza* ci dicono ch'eglino hanno pubblicamente vivuto per lo spazio di sei anni quali marito e moglie. La nascita di una figlia conferma i loro vincoli. Essi la fanno battezzare sotto i loro veri nomi e dicharano in atti di notajo che ratificano il loro matrimonio. Fanno questa dichiarazione essendo sì l'uno che l'altra perfettamente maggiori, nell'età l'uno e l'altra di trent' anni. Ritornano a Parigi dove prendono ad af-

fit-

fitto assieme diverse case. Se l'Escuyer è costretto d'andare a Dreux, conferma anche con sue lettere lo stato di sua moglie. Se viene sforzato a contrarre un nuovo matrimonio servesi del primo onde sciogliersene. Finalmente dopo quattordici anni di possesso nell'età di trent'otto anni produce una supplica all'*Offiziale*; con cui conferma tutti i fatti, che noi vi abbiamo spiegati: ratifica di nuovo il suo matrimonio; e per assicurarne la verità dimanda ed ottiene che vengano regolati i registri. Dopo tanti ratificamenti taciti ed espressi, pubblici e particolari, si dubiterà ancora della libertà del consenso di un uomo, che il dichiarò alla giustizia in atti di notajo, alla chiesa colla supplica prodotta all'*Offiziale*, al pubblico colla lunga coabitazione e colla nascita di molti figli?

Se la seduzione non ebbe parte a questo matrimonio, s'egli è certo che il consenso de' contraenti fu pienamente volontario, non è meno manifesto che quest'impegno fu contratto in faccia agli altari, che la chiesa l'ha consecrato colla sua benedizione, che ebbe il sacerdote per ministro e Dio stesso per testimonio. La natura e la religione riconoscono in questo matrimonio quelle due essenziali condizioni, ch'esse prescrivono. Ora noi non abbiamo più ad esaminare che le condizioni, che la legge civile ed ecclesiastica vi hanno aggiunte, le quali sembrano imposte sotto la pena di nullità, e si riducono in questa causa alla mancanza del consenso del padre ed alla clandestinità.

Qnal-

Qualmente grande ch'ella sia l'autorità, che la legge dà ai padri, essa deve non pertanto essere rinchiusa fra legittimi confini. La mancanza del loro consenso può essere un impedimento derimente; ma non ogni sorta di persone può opporre questa nullità: perfino gli stessi padri non possono servirsene in ogni tempo ed in ogni sorte d'occasioni. Quindi questo motivo, che potrebbe essere di una grande autorità, dove fosse in bocca di un padre o d'una madre, perde ogni forza quando viene proposto da una terza moglie, la quale non ha nè il carattere, nè la qualità, che possa renderla favorabile. Sembra anche che il padre vi abbia rinunziato, diseredandone il figlio. Noi sappiamo che questi due motivi non sono incompatibili, che l'appellazione come d'abuso e la diseredazione sono due armi differenti, che la legge mette tra le mani di un padre; che può servirsi di quella che più gli aggrada; o anche impiegarle, dove il voglia tutte due, contro un figliuolo ribelle alla sua volontà. Ma finalmente il padre s'è contentato della diseredazione, egli è morto senz'appellare come d'abuso l'atto del matrimonio di suo figlio; egli non se n'è lagnato che nella sentenza dell'*Offiziale*, sembra anche ch'egli abbia abbandonato in qualche maniera la via, che la legge gli apriva per distruggere quest'impegno. Ma quand'anche le cose fossero nel primitivo stato, dovreste voi ascoltarlo? Per sacri che siano i vincoli della patria potestà, arriva finalmente un tempo, che ne libera i figli. Quegli di cui oggi trattasi è per-

venuto a quest' età senza che suo padre avesse instituito verun reclamo contro il suo matrimonio: esso l' ha confermato divenuto pienamente maggiore: dopo di ciò verrà permesso ad un padre il rompere, malgrado un silenzio di più di dieci otto anni, un matrimonio pacifico, di turbare il riposo d' una famiglia, di distruggere lo stato de' figliuoli? Il solo tempo rende il suo reclamo inutile e la di lui pretesa disfavorabile. Noi non ignoriamo potersi dire a favore del padre che il matrimonio di suo figliuolo è sempre stato clandestino, che la supposizione de' nomi, l' oscurità, in cui ha vissuto la sua prima moglie, le proibizioni del giudice da lui ottenute, fanno nel tempo stesso la giustificazione del padre e la condanna d' Anna Pousse. Ma e si può mai presumere ch' egli abbia ignorato tal matrimonio per tanti anni? Lo stesso l' Escuyer ci dice il contrario nella supplica prodotta d' innanzi l' *Offiziale*. Egli vi espone che le ragioni, che l' avevano costretto a nascondere il suo matrimonio non sussistono più. E quali erano queste ragioni? Se ne allega altre fuorchè la mancanza del consenso paterno? Ed allorchè un maggiore in una supplica, che non poteva essere secreta avanza un fatto di tale qualità, non si dee presumere ch' è veritiero, e che la mancanza del consenso di suo padre (la sola ragione che ha potuto costringerlo a dissimulare il suo matrimonio) era intieramente cessata?

Dopo questa supplica, dopo la sentenza dell' *Offiziale*, dopo la regolazione de' registri non

si può pretendere che l' Escuyer abbia mascherato il suo nome e nascosto la sua qualità, che il suo matrimonio sia stato secreto: la procedura dell' *Offizialità* l' aveva di già reso pubblico: egli è vissuto con Anna Pousse sotto il nome dell' Escuyer per due anni intieri avanti il celebrarsi del terzo matrimonio; come dunque suo padre ha potuto ignorarlo? Nel 1677 fu posto in prigione in forza d' una sentenza de' *Consoli*: in questa disgrazia ei si rivolge, non già a suo padre (quantunque il debito, che formava il motivo della sua carcerazione fosse comune con lui,) ma ad Anna Pousse; egli la prega di portargli del denaro; le indica i luoghi di sua casa dov' ella ne troverà; e con questa lettera fa prova nel tempo stesso e dell' unione, che passava tra lui e sua moglie, e della verità del suo domicilio nella casa di lei, e della cognizione, che suo padre ha avuta di questo matrimonio. Come mai un padre, che ha gli stessi affari, gli stessi interessi di suo figlio, che sa esser lui in prigione per un debito comune, avrà egli ignorato che fu sua moglie quella che il soccorse in tal necessità e gli portò il denaro onde farlo uscir di prigione? Quando sì voglia riunire tutte queste circostanze ed ammassare tutte queste congetture, noi crediamo essere difficile il persuadersi che il padre non abbia giammai avuto veruna cognizione del primo matrimonio.

Ma senza entrare sulle particolarità di tutte queste presunzioni, o ha egli saputo il primo impegno di suo figlio o l' ha ignorato. Se l' ha

saputo, il suo silenzio è un consenso forte egualmente come lo sarebbe una formale approvazione. Se l'ha ignorato egli è inescusabile. Un figlio avrà vissuto pubblicamente e nel paese di Maine ed in Parigi pel corso di sedici anni con una femina, in qualità di sua moglie legittima; egli le avrà scritto molte lettere sotto il nome d'Escuyer, avrà ricercato pubblicamente la regolazione dei registri dell'atto di celebrazione del suo matrimonio, ed il padre pretenderà d'aver potuto legittimamente ignorare quanto è avvenuto? Se la madre, che oggi viene a sostenere gl'interessi di lui, confessa ch'egli non s'è giammai informato della condotta di suo figlio, che sebbene abbia avuto molti interessi comuni con lui, quantunque fosse perfettamente istrutto di tutti i suoi affari, ciò nulladimeno non ha mai saputo il luogo dove alloggiava, quando non viveva con lui, nè gl'impegni ne' quali viveva; ella deve confessarvi nel tempo medesimo ch'egli ha in qualche maniera abbandonato suo figlio, che ha abdicato la sua patria potestà, e che oggi non può esercitare un potere, cui ha rinunziato. Che se a rincontro egli ebbe ancora qualche attenzione sugli andamenti di suo figlio, se ha osservato le sue azioni, se non negligentò intieramente la sua condotta, non ha potuto ignorare ch'egli avesse almeno un attacco criminoso per una concubina; e se ha avuto qualche cognizione di questo cattivo commercio, e come mai non si sono svegliati i suoi antichi sospetti contro di Anna Pousse? Come ha egli

po-

potuto scordarsi e della querela, che aveva prodotta e della sentenza ottenuta contro di lei? Come mai poteva egli ignorare che in quel commercio v'era qualche cosa di più che un concubinato? Perchè non ha egli esaminato, penetrato ed esaurito questo mistero? Dirassi forse essersi lui riposato sul divieto fatto dal giudice? Ma ha egli creduto che la passione potesse rispettare simili divieti? E non doveva egli anzi raddoppiare le sue precauzioni, aumentare l'attenzione, che aveva sempre avuta sul proprio figlio; ed avendolo creduto capace di contrarre un tal matrimonio, le menome apparenze non dovevano elleno essere intieramente sospette? Quale può dunque essere la forza de' motivi, che ci si propongono dal canto d'un padre, il quale o ha acconsentito al matrimonio di suo figlio, o per una negligenza ed ignoranza inescusabile, per una tacita abdicazione del suo potere, s'è reso indegno di essere ascoltato nel tribunale della giustizia, che non protegge i padri se non se alloraquando sanno prudentemente far uso dell'autorità, che loro è confidata? Altro dunque non restaci ad esaminare che i motivi, che sembrano avere riparato il difetto della clandestinità.

Lo spirito delle leggi, che hanno proibito i matrimonj clandestini, fu d'opporsi agli abusi, che ne sono gli ordinarj effetti; di dar luogo a coloro che possono conoscerne gl'impedimenti derimenti, di poterli proporre, e d'avvertire i padri del matrimonio de' loro figliuoli. Quando la clandestinità non ha servi-

to d'occasione a tutti questi abusi, o piuttosto allorchè coloro che avrebbero avuto un giusto motivo di querelarsene nel tempo in cui il matrimonio fu contratto, hanno perduto questo dritto con un'ignoranza volontaria, con una criminosa negligenza, si può dire che tra tutte le nullità questa sia la più facile a ripararsi. Essa infatti non impedisce la libertà del consenso; essa non attacca il matrimonio nella sua essenza; ed allorquando il matrimonio è divenuto pubblico, quantunque, nol sia stato che lungo tempo dopo la celebrazione, si scordano facilmente i difetti di solennità, che ha potuto avere nel suo principio. Chi sono coloro che oggi si lagnano della clandestinità? E' una madre, favorabile, a dir vero, per la sua qualità, ma tale però che la negligenza di lei, come l'abbiamo osservato tante volte, la rende assolutamente non *ammissibile*. Sin dal momento, in cui le querele del padre o della madre non possono più essere ascoltate, il figlio deve essere considerato come un maggiore, come un uomo libero, che contrasse un impegno volontario, al quale il solo vizio di clandestinità non saprebbe dare attacco. Sono due femine, che hanno contratto impegni posteriori, incapaci di distruggere un matrimonio precedente. E' un marito, che accusa se stesso di frode, di supposizione, d'impostura. Non vi fu giammai clandestinità, che siasi riparata d'una maniera più solenne, più pubblica, più luminosa, quanto è quella del matrimonio, che noi esaminiamo. Non si con-

tentò l'Escuyer di renderlo pubblico con una dichiarazione in atti di notajo, con la qualità di moglie ch'egli sempre diede nelle sue lettere ad Anna Pousse; ma onde dargli tutte quelle solennità, che gli potessero mancare, s'indirizzò anche all'*Officiale*. Noi non ignoriamo però le diverse ragioni, con cui questa sentenza viene tacciata d'abuso.

Sembra da bel principio, che un *Offiziale* non possa ordinare la regolazione di un registro, che porta per così dire, il suggello ed il carattere dell'autorità reale, senza offendere la secolare giurisdizione. Quand'anche se gli volesse concedere questo dritto, non si può forse dire ch'esso ne abbia abusato, poichè era necessario, prima di nulla innovare, di citare i parenti delle Parti; d'informarsi delle ragioni, che avevano potuto determinare i contraenti a dissimulare i loro nomi ed a nascondere il matrimonio? Ciò non pertanto, quando si voglia riflettere che le Parti comparse d'innanzi l'*Offiziale* erano giunte all'età ottima, padrone per conseguenza delle loro azioni e libere dalla patria potestà; che la sentenza non reca verun pregiudizio ai dritti di tutte le Parti; ch'ella lascia al padre la libertà di reclamare contro il primo matrimonio; che non toglie la prova nè della supposizione, nè della clandestinità; sembra non doversi risguardare che come un atto, con cui le Parti rendono pubblico quel matrimonio, che fino allora era stato secreto. E se quest'atto è d'un'estrema

importanza per la decisione di questa causa, lo è unicamente per le prove, che ci fornisce della libertà del consenso dell' Escuyer, per il ratificamento ch' ei fece del suo matrimonio, per la pubblicità che gli dà, e non già per la confermazione, che pretendesi esserne stata fatta dall' *Offiziale*.

Voi dunque vedete, o *Signori*, che tutte le nullità del primo matrimonio, per grandi ch' esse siano, sembrano riparate da quel che l' ha seguito. La volontà dell' Escuyer non appariva libera nel tempo del contratto. Tutte le circostanze di questa causa sembravano stabilire la prova d' un ratto di seduzione; ma il lungo possesso, la nascita de' figliuoli, il ratificamento pubblico, che ne fu fatto, il tempo stesso, sono prove convincenti che questo matrimonio, quantunque ineguale, sia stato l' opera d' una volontà perfettamente libera; che l' Escuyer inutilmente implora oggi la protezione delle leggi da lui tante volte violate; e che la bassezza della nascita della sposa, l' indegnità del suo primo matrimonio, dopo aver aumentato una volta il suo delitto, servono oggi d' istrumento al suo castigo. Il suo consenso non sembrava legittimo sul principio: la legge condannava il temerario impegno d' un figlio di famiglia, che disponeva di se stesso contro la volontà di suo padre. Ma egli ha confermato questo impegno in un' età, in cui non era più soggetto alla patria potestà. Il padre col suo silenzio, colla sua negligenza s' è privato di quel potere, che la legge gli aveva dato. Il

suo matrimonio non era solenne: quell' opera, che la passione aveva cominciata, fu consumata dalle supposizione e dalla falsità. Ma questi motivi principalmente stabiliti dalle leggi a favore de' padri, divengono inutili, allorchè i padri non possono più servirsene.

A tutte queste riflessioni noi non aggiugneremo che un ultimo motivo, il quale ci sembra men decisivo di quelli che abbiamo avuto l'onore di proporvi. Quando si volesse sostenere che dopo tutto quel che ha seguito questo primo matrimonio, non fosse peranche intieramente legittimo, che i ratificamenti dell' Escuyer siano atti incapaci per dargli quella validità, ch' esso non aveva nel suo principio, si può dubitare almeno, che questo matrimonio, tuttocchè imperfetto, non fosse un vero impegno, che il solo l' Escuyer non poteva violare? Se noi riconosciamo che le vie di nullità non hanno luogo in Francia, che v' abbisogna l' intervento dell' autorità reale, onde risolvere una semplice promessa, che non v' ha quasi veruna obbligazione, che si possa annullare senza lettere del principe; si eccettuerà da questa regola generale, la più indissolubile di tutte le obbligazioni ed il più importante contratto della civile società? Si permetterà ad un uomo, che si crede impegnato, che ha perseverato in quest' impegno per tanti anni, di rendersi il giudice della della validità della sua obbligazione, di sciogliere i suoi vincoli di sua propria autorità, e di contrarre un secondo matrimonio senza aver fatto dichiarare

la nullità del primo? Non ci è ignoto non pertanto l'essersi confermati di molti matrimonj contratti in pregiudizio d'un primo impegno. Ma in quali casi si è potuto decidere in tal guisa? Allorchè il primo matrimonio era talmente nullo che le Parti non potevano credersi realmente obbligate; allora, per esempio, che un figlio di famiglia minore, la di cui seduzione fosse manifesta, essendosi maritato senza la pubblicazione, senza la presenza del proprio curato, subito dopo il matrimonio implora l'autorità delle leggi e la protezione della giustizia. Sebbene fosse più regolare l'attendere che il primo matrimonio fosse dichiarato nullo, si scusa nulladimeno la precipitazione d'un giovine, che s'impegna prima del fine della lite, di cui l'esito non può essere dubbioso. Ma allorchè le Parti hanno creduto valido il loro impegno per il corso di sedici intieri anni, allorchè l'hanno dichiarato con atti pubblici, allorchè la chiesa le ha ammesse alla compartecipazione de' sacramenti, come persone, l'unione delle quali era legittima, allorchè il pubblico le ha sempre considerate qual marito e moglie, e ch'esse medesime si sono date reciprocamente questa qualità; non si deve forse rientrare nel jus comune, e decidere che questo primo matrimonio, difettoso, in vero, nel suo principio, sia nulladimeno un'impedimento capace di dirimere quelli che l'hanno seguito; e non si può dire che la seconda e la terza moglie, intervengono in giudizio senz'interesse, poichè indipendentemente dalla validità del primo ma-

tri-

trimonio, farebbe sempre di mestieri il pronunziare la nullità dei vincoli, ch' esse sostengono; e nel concorso di un matrimonio dubbioso con un matrimonio nullo, il primo meriterebbe sempre la preferenza, soprattutto allorchè un lungo possesso e le altre circostanze, che noi abbiamo osservate sembrano averlo intieramente consolidato?

Se il primo matrimonio non può più ormai ammettere verun attacco, egli è superfluo l' intraprendere di sgombrare le tenebre, che circondano il matrimonio di Dreux; egli è inutile l' esaminare se la sorpresa e la violenza abbiano estorto all' Escuyer un involontario consenso, o se a rincontro egli medesimo dopo aver rapito una figlia a' parenti di lei, non le abbia lasciato per prezzo di sua compiacenza, che il vergognoso nome di concubina. La transazione d' Elisabetta della Sanserie non è punto contraria ai buoni costumi, la sua rinunzia è legittima.

Noi non vi diremo nemmeno che il terzo matrimonio non sia tanto favorabile, come s' è voluto darvelo ad intendere; e che in quel tempo stesso, in cui si pretende provare con atti pubblici, che l' Escuyer abitasse nella parrocchia di s. Luigi nell' isola, nulladimeno nelle pubblicazioni se lo abbia supposto domiciliato in quella di s. Roco; che un sacerdote incognito abbia attestato che il curato fosse di consenso col padre e colla madre dell' Escuyer; che la procura che si riporta oggi non fosse enunciata nell' atto della celebrazione, ch' ella fosse

sot-

sottoscritta privatamente; che nel tempo di questo matrimonio non solo l'Escuyer avesse perduto la memoria de' suoi primi impegni, ma che si fosse anche scordato del nome di suo padre, mentre invece di chiamarlo Adamo-Simeone l'Escuyer, gli si dà il nome di Francesco l'Escuyer; che finalmente dopo la celebrazione di questo preteso matrimonio l'Escuyer abbia ancora abitato per più d'un anno con la sua prima moglie; che in tal guisa quest'ultimo impegno non fosse esente dai sospetti di falsità, di supposizione, di clandestinità, che renderebbero nullo il primo, dove non fossero stati riparati in progresso.

Senza entrare nell'esame di tutte queste circostanze, sin dal momento che il primo matrimonio sussiste, tutti quelli che l'hanno seguito sono impegni illegittimi, a' quali non si può dare il nome di matrimonio, che per convincere l'Escuyer d'infedeltà, d'impostura o di poligamia. Non ci rimane adunque che una difficoltà da esaminare in riguardo all'interesse delle Parti; essa consiste a sapere se non potendo sussistere gli ultimi matrimonj, la terza moglie non sia ben fondata a dimandare almeno danni ed interessi.

Tutte le circostanze di questa causa ci persuadono che non le possa essere negata senza ingiustizia una riparazione considerabilissima. Ella è una figlia d'una nascita superiore a quella dell'Escuyer, più infelice che colpevole in quest'affare. Ella non aveva veruna cognizione de' primi vincoli di suo marito; fu ingannata

dal

dal nome e dall' apparenza di matrimonio. La sua buona fede, la perfidia di colui ch' essa ha creduto d' avere in isposo devono indurvi, o *Signori*, ad accordarle questa trista consolazione nella sua disgrazia.

Fin quì, o *Signori*, noi non abbiamo parlato che di ciò che risguarda l' interesse de' particolari; noi vi abbiamo spiegato le differenti ragioni, che s' impiegano dall' una parte e dall' altra, vi abbiamo aggiunto le nostre riflessioni; ed avvegnacchè il primo matrimonio non sia scevro d' abusi ed apparisca a rincontro pieno di nullità, noi abbiamo creduto che fossero riparate da ciò che l' ha seguito, e che i motivi per cui si nega l' ascolto dovessero decidere di questa causa. Ma noi non sapremmo finire questo discorso senza rappresentarvi quì che il pubblico interesse esige oggi dalla vostra giustizia quel che le Parti non vi hanno ancora dimandato. Voi avete riconosciuto da tutte le circostanze di questa causa, il carattere dell' Escuyer, la sua leggerezza, la sua incostanza, la perfidia, con cui ha abusato della facilità di tre femmine differenti, la profanazione, che ha fatta de' sacramenti. La religione, la giustizia, la chiesa, lo stato, la pubblica e privata utilità vi chiedono ugualmente un esempio, che col timore di un giusto castigo arresti coloro, che l' onore e la coscienza non saprebbono tener in dovere, e reprima quegli eccessi sì frequenti a' nostri giorni, che hanno quasi disarmato la giusta severità delle leggi.

Se noi consideriamo questa causa riguardo all'

uti-

utilità delle Parti, che ne attendono la decisione, essa è piena di dubbj, d' oscurità, d' incertezze. La pugna perpetua del rigor delle leggi coll' equità ne rende la decisione cotanto difficile, che noi avremmo desiderato più volte di non essere costrettti a determinarci in una causa sì dubbiosa. Ma riguardo all' interesse pubblico essa non può ammettere veruna difficoltà; e poichè il tempo ed il silenzio del padre rendevano il primo matrimonio favorabile, le obbligazioni del posto, che noi abbiamo l' onore d' occupare c' impongono la necessità di quì parlarvi a nome del jus pubblico. Noi crederemmo mancare al nostro dovere e tradire il nostro ministero, dove non rappresentassimo alla *Corte*, che qualunque sia il partito ch' essa si prenda in questa causa è sempre ugualmente necessario il decretare la carcerazione dell' Escuyer. Se ora ella giudica questa controversia, e conferma colla sua decisione il partito, che noi osiamo proporle, ella il dichiarirà nel tempo stesso reo di poligamia, ed allorchè sarà fermato non si tratterà più che di pronunziare la sua condanna. Se all' opposto la grande difficoltà di questo affare vi obbliga, o *Signori*, a sospendere il vostro giudizio per bilanciare tutte le diverse ragioni, che s' incontrano dall' una parte e dall' altra, voi avete adesso bastevoli prove del delitto dell' Escuyer, onde fargli il suo processo. Qualunque sia per essere l' esito di questa controversia egli sarà sempre colpevole, ed ha meritato per la sua condotta d' essere sacrificato alla tranquillità del-

le famiglie, all' osservanza delle leggi, alla pubblica vendetta.

Perciò noi pensiamo che vi sia luogo ad ammettere la Parte del sig. Chibert, e quella del sig. di Retz Parti intervenenti, giudicando sul loro intervento, comandare alla Parte del sig. Boischevrel, che desista dall' appellazione come d' abuso, da essa interposta della celebrazione del primo e terzo matrimonio, ed insieme delle lettere di taglio da lei ottenute contro la transazione dell' anno 1680. In conseguenza, per ciò che risguarda le appellazioni come d' abuso, interposte dalla Parte del sig. Tévart della celebrazione del primo matrimonio, e dalla Parte del sig. di Retz della sentenza dell' *Offiziale*, dichiararle non accettabili, e sull' appellazione come d' abuso interposta dalla Parte del sig. Joly di Fleury della celebrazione del secondo e terzo matrimonio decidere che v'è abuso, dichiarare la Parte del sig. Chibert figlia legittima di Pietro-Antonio l' Escuyer e d' Anna Pousse, condannare la Parte del sig. Soucaville ne' danni ed interessi della Parte del sig. Tévart, li quali ci sembra dover essere riflessibilissimi. E decidendo sulle nostre conclusioni, ordinare che l' Escuyer sia preso e condotto nelle prigioni della Conciergerie per essergli fatto e compiuto il suo processo sull' inquisizione del sig. procurator generale.

Nacque giudizio, che sulle appellazioni come d' abuso ingiugne alle Parti di produrre le allegazioni al consiglio; e quanto alle dimande

de in dritto ed alle cose susseguenti, aggiudica una provvisione di 1200 *lire alla prima moglie; decreta la prigionia contro l'Escuyer. Pronunziato dal primo presidente d' Harlay. Avvocati il sig. Joly di Fleury per Anna Pousse prima moglie, il sig. Chibert per la di lei figliuola, il sig. Boischevrel per la Sanserie seconda moglie; il sig. Tévart per Anna di Cormeille terza moglie, il sig. de Retz per la madre, il sig. di Soucaville per l' Escuyer.*

Il sig. Talon allora presidente à mortier *non trovava veruna difficoltà a giudicare a norma delle conclusioni, senza ingiugnere la produzione delle carte al consiglio.*

ARINGA VIII.

Nella causa del SIGNOR DUCA di BRISSAC, contro li FRANCESCANI di BRESSEVIC ed i CREDITORI della casa di BELLAY

Sulla prescrizione delle rendite costituite, chiamata la prescrizione di cinqu' anni, secondo lo statuto d' Angiò.

1. *Se questa prescrizione abbia luogo contro gli assenti.* 2. *Contro la chiesa.* 3. *Per una rendita di doni e di legati.*

LA decisione della presente controversia dipende unicamente dall' interpretazione della legge municipale d' Angiò, le di cui singolari disposizioni intorno alla prescrizione formano tre diverse quistioni, che è necessario esaminare in questa causa. La prima consiste nel sapere se gli assenti possano andare esenti dalla legge generale nella provincia d' Angiò, che sottomette alla prescrizione di cinque e di diec' anni qualsivoglia sorte di rendite stabilite. La seconda concerne l' interesse della chiesa, che pretende che non debba essere compresa in questa prescrizione odiosa introdotta dallo statuto d' Angiò, e che le si possa solamente opporre la prescrizione di quarant' anni accordata alla chiesa non men dalle leggi civili che dalle leggi ecclesiastiche. Finalmente l' ultima quistione, su cui voi dovete pronunziare, si è il sapere qual sia la natura della rendita, di cui

si dimanda oggi il pagamento. Se ella sarà considerata come una rendita fondiaria o come una semplice rendita costituita. Eccovi, o *Signori*, l'idea generale delle quistioni, che avete a decidere; ma prima di spiegarle distintamente, è necessario il ripigliare in poche parole il fatto e gli argomenti delle Parti.

Nel 1510 Thibault di Beaumont signor di Thouracè e di molt'altre terre situate nella giurisdizione d'Angiò, fa un testamento, con cui incarica i suoi eredi di far perpetuamente celebrare i divini uffizj, che aveva accostumato di far dire un giorno alla settimana nel convento della Bassemet vicino ad Angers, e nel convento de' Francescani di Bressevic. Vuole che i religiosi di que' monasteri abbiano in que' giorni il lor vitto e provvisioni nella guisa, che aveva usato di somministrarglieli egli stesso. Queste sono le parole del testamento. I Religiosi della Bassemet hanno ottenuto un decreto del sindacato tenuto sotto Francesco primo nell'anno 1533, con cui si condanna gli eredi del Signor Bellay ad eseguire il testamento di Thibault di Beaumont. Questo decreto è seguito da un altro dell'anno 1567, col quale si liquida il vitto, e le provvisioni lasciate a' Francescani della Bassemet in quaranta soldi per ciascuna settimana. Fin quì non apparisce che i Francescani di Bressevic abbiano peranche fatto verun passo contro i signori di Bellay, eredi di Thibault di Beaumont. Ma nell'anno 1597 essi dimandarono che i decreti ottenuti da' religiosi della Bassemet, fossero di-

chia-

chiarati operativi a loro favore contro Eustachio di Bellay vescovo di Parigi. Essendo stata questa supplica presentata alla camera delle vacanze si ha condannato provvisionalmente Eustachio di Bellay a pagare a' religiosi di Bressevic la rendita di cento e quattro lire all' anno alla quale si riducono il vitto, e le provvisioni lasciate da Thibault di Beaumont. Questa rendita fondata da un testatore sin dall' anno 1510, liquidata da molti giudizj, e confermata coll' ultimo testamento d' Eustachio di Bellay vescovo di Parigi, non era ancora stata assegnata su di alcuna terra in particolare. I Francescani non avevano che un' ipoteca generale su tutti i beni della casa del Bellay. Ma nell' anno 1653, Carlo di Bellay fece una transazione co' Francescani, con la quale dopo aver pagato gli avanzi de' frutti decorsi, che potevano esser dovuti su questa rendita, se ne assegna il pagamento sul marchesato di Thouracè senza pregiudicare all' ipoteca generale, che i Francescani avevano su tutti gli altri beni di Thibault di Beaumont. Questa transazione fu eseguita in buona fede da entrambe le Parti. I Francescani celebrarono i divini uffizj, cui erano tenuti, si pagò loro la pensione sin all' anno 1663. Le cose della casa del Bellay eran cadute nel disordine, i creditori furon messi al possesso di ogni suo avere. La terra di Thouracè fu aggiudicata al duca di Brissac, per pagamento de' dritti signorili feudali, censi e rendite fundiarie, anche di quella di cento lire dovuta al capitolo di Giseux in caso

che ancora sussista; questi sono i termini, con cui è espressa l'aggiudicazione.

Dall'anno 1663, fino all'anno 1675, il duca di Brissac godette pacificamente del marchesato di Thouracè senza avere alcun disturbo e nissuna interruzione dal canto de' Francescani. Nell'anno 1675, i Francescani il fecero citare sull'istanze dell'ospitale, onde fosse condannato a pagar loro e continuare la rendita di cento e quattro lire; non apparisce che questa citazione sia stata seguita da veruna procedura sin nell'anno 1680. Durante questo tempo le cose del duca di Brissac ebbero lo stesso destino di quelle della casa del Bellay. I suoi beni furon messi sotto economia. I Francescani diressero la loro azione contro i di lui creditori: di questa dimanda ne fu data notizia a' capi de' creditori del Bellay. La *Corte* su tutte le dimande delle Parti commise che si presentassero le scritture: dopo le rispettive produzioni delle Parti, i Francescani formarono interdetti, contro cui non apparisce che vi sia stata veruna risposta. Rileva anche l'osservare che dall'anno 1682 sino all'anno 1687, ammendue le Parti serbarono un profondo silenzio.

Nell'anno 1687, con un atto seguito tra il duca di Brissac ed i suoi creditori, rientrò egli nel possesso del marchesato di Thouracè, libero di tutte le ipoteche de' suoi creditori, coll'obbligo non pertanto di pagare, e liberare per l'avvenire tutte le rendite, e gravami fundiarj, reali ed altri, a cui possa esser tenuta la terra. In forza di quest'atto il duca di Brissac

sac presentò li 24 marzo dell' anno 1687 una dimanda, con cui dimanda di essere ricevuto a Parte intervenente, atteso che dopo la cessione fattagli del marchesato di Thouarcè egli è la sola Parte capace onde entrare in giudizio contro i Francescani. Su questa dimanda fu messo un *vengano*; fu intimata al procurator de' Francescani ed al procurator de' capi de' creditori del Bellay. Contro di questa dimanda viene pronunziato il giudizio, a cui il duca di Brissac si oppone. Si dichiara con questo giudizio la terra di Thouarcè affetta ed ipotecata al pagamento della rendita di cento e quattro lire; e la dimanda di citazione contro gli economi de' creditori del Bellay si rigetta e viene dichiarata illegittima.

Questo decreto è stato seguito da molte procedure, che il riferirle quì distintamente sarebbe inutile. Basta solo osservare che gli economi de' creditori del sig. di Brissac hanno ordinato che i Francescani sarebbon pagati sopra un certo fondo. La duchessa di Brissac s' oppose al pagamento del danaro; e questa è una dimanda, su cui avete a giudicare. Perciò per riassumere in brevi parole i diversi interessi de' litiganti, il duca di Brissac è l' attore contro il giudizio nato il mese di decembre 1687, ed è attore in citazione contro gli economi de' creditori del Bellay. I Francescani si difendono da questa opposizione; pretendono così esercitare un ricorso contro i creditori del Bellay. Dimandano finalmente liberazion del sequestro fatto ad istanza della duches-

sa di Brissac. L'ultima Parte, che comparisce in quest' *Udienza*, sono gli economi de' creditosi del Bellay, difensori contro l'opposizione del duca di Brissac, e contro le citazioni tanto del duca di Brissac, quanto de' Francescani.

Gli appoggi, con cui si vuole attaccare il giudizio *1687*, par che sieno considerabili ed in ordine ed in merito. Quanto all' ordine il duca di Brissac non è stato Parte nel decreto, di cui si lagna. Aveva presentato una supplica per essere anch' egli ammesso, che non è stata nè regolata, nè aggiunta, e che non entra nemmeno nelle viste del giudizio. Pretende essere nel caso dell' ordinanza, che permette di fornirsi di una semplice dimanda per opporsi contro que' giudizj, in cui non si è stato Parte. E' un terzo interessato, che non ha avuto ascolto; v'e di più; egli è il solo che poteva veramente contraddire; ed il giudizio fu pronunziato tra Parti, che non avevano più veruno interesse, veruna qualità per poter formare una legittima contestazione. Il duca di Brissac era ripristinato nel possesso del marchesato di Thouarcé sin dal mese di gennajo *1687*. I Francescani e gli amministratori del Bellay non potevano vantare ignoranza sul suo contratto co' creditori; erasene dato loro notizia. Sapevano eglino perfettamente che i creditori avevan cessato d' essere proprietarj della terra di Thouarcé, ed a un tempo stesso d' essere capaci di venire in giudizio sul merito della rendita; gli stessi creditori del Brissac dopo quell' accomodamento non avevano più prodotto nè

in-

interdetti, nè scritture d' interdetti. Frattanto si carpisce artifiziosamente un giudizio, che la *Corte* non avrebbe giammai pronunziato, se religiosa com' è, fosse stata più istrutta. Ma quanto al merito si sostiene che non si è potuto ordinare la continuazione della rendita in favor de' Francescani, senz' attaccare e lo spirito e la disposizione dello statuto d' Angiò; che questo statuto introduce due sorte di possessi per la prescrizione delle ipoteche; l' uno di cinqu' anni per le rendite stabilite sin da trent' anni, l' altro di diec' anni per quelle rendite, di cui n' è più antica l' origine; che in qualunque aspetto si risguardasse la rendita in quistione come stabilita o dopo o avanti trent' anni, il duca di Brissac, che con un pacifico possesso di dodic' anni, univa a suo favore i due possessi voluti dalla legge municipale, aveva acquistata un' intiera prescrizione; che è vero che alcuni autori ingannati dall' autorità del Chopin han creduto che bisognerebbe raddoppiare il tempo di cinque e di diec' anni a favore degli assenti; ma che lo statuto, che vi sommette senza distinzione, senza restrizione e senza riserva, qualsivoglia sorte di rendite assegnate, resiste manifestamente a questa interpretazione; che voi l' avete deciso così con due giudizj, l' uno dell'anno 1609, riferito dalli Mornac Tronçon e Dupinau, l' altro dell' anno 1610, pronunziato sulle conclusioni dell' avvocato generale Bignon; e che dopo questi due giudizj, non è più permesso l' esitare della verità di questa massima, che allorchè si tratta

del possesso di cinqu' anni, gli assenti non han maggior privilegio di quello si abbiano i presenti.

Ma senza entrare in un più grand' esame della disposizione dello statuto d' Angiò rispetto agli assenti, si pretende che qualunque esito si possa avere la dimanda de' Francescani, gli amministratori del Bellay non saprebbono esimersi dal sollevare il duca di Brissac da tutte quelle condanne, che potrebbono succedere. Basta l' esaminare i termini dell' aggiudicazione fatta della terra di Thouarcé in favor del duca di Brissac, per riconoscere che la rendita pretesa da' Francescani, non vi è mai stata compresa. Non si fa che inserire questa clausola generale *per gravame de' dritti signorili, censi, rendite ordinarie dovute sulla sopradetta terra*. Una così ragguardevole rendita qual è quella di 104 lire all' anno, meritava una marca, un' espressione particolare, *speciali nota indigebat*. Col termine di rendite fundiarie non s' intende già una rendita di questa qualità; e quel che fa vedere la mala fede de' venditori, la sorpresa fatta al duca di Brissac, si è che in quella stessa aggiudicazione fu espressa una rendita di cento lire a pro del capitolo di Giseux; e nella giudiziaria scrittura d' affittanza, che ha preceduto di tre anni l' aggiudicazione, non si contentarono le Parti di un' espressione vaga e generale delle rendite fundiarie, ma furono aggiunti i regali ed i legati e tutti gli altri gravami. Si pretende che quella differenza, che passa fra la scrittura d' affittanza e l' aggiudi-

ca-

cazione, sia una sufficiente prova della frode de' venditori, che deve far cadere sovr' essi le condanne tutte, che voi pronunzierete. Si è fatto anche uso di un giudizio, che ha deciso precisamente in un caso eguale che una rendita della qualità, di quella de' Francescani, dovesse essere espressa e nominatamente contrassegnata o nel contratto di vendita o nell' aggiudicazione; ed il signor duca di Brissac, che fu condannato da questo giudizio a soddisfare il comperatore della rendita, che non era stata espressa, imparò per esperienza, quanto sia necessario il contrassegnare con una particolar denominazione le rendite considerabili, di cui può essere gravata un' eredità. Finalmente si è preteso che la rendita quest' oggi richiesta da' Francescani, non sia una rendita fundiaria, e non sia stata conseguentemente compresa sotto il termine di rendita fundiaria, adoperato nell' aggiudicazione. Il sig. le Roi vi ha spiegato i veri principj riguardanti la natura delle rendite fundiarie, quali sono stabiliti dal signor Carlo Loiseau nel suo trattato sulla distinzione delle rendite. Fece vedere che la rendita di 104 lire non aveva ec. (*a*)

QUANTO A NOI siam d' avviso, che prima di entrare nell' esame delle quistioni, che vi furon proposte, sia necessario l' esaminare alla bella prima tutte quelle difficoltà, che si pos-

(a) *Il resto degli appoggi non è stato scritto.*

sono presentare in ordine rispetto all' opposizione fatta dal duca di Brissac. L'ordinanza stabilì due sorti di strade, con cui si può far ritrattare un giudizio. Se quegli che si lagna del giudizio vi era Parte, può attaccarlo con lettere in forma di dimanda civile; se a rincontro non vi fu Parte, può fornirsi di una semplice dimanda ad oggetto di opporvisi. Se il duca di Brissac per sostenere le sue pretese non aveva appoggi più forti di quello che egli cava dalla disposizione dell' ordinanza, noi dureremmo fatica a credere che potesse essere ammessa la sua opposizione. Sarebbe difficile il poterlo riguardare come un terzo, che si oppone non avendo prima avuto ascolto, poichè il giudizio, di cui si lagna, fu pronunziato tra' suoi creditori, che lo rappresentavano, che si possono risguardare come una sola e stes-
persona col loro debitore. Allorchè permise l' ordinanza di opporsi a que' giudizj, in cui non si era stato Parte, il suo vero spirito fu di non accordare questo mezzo giudiziario, se non a que' che avessero un interesse diverso da quel delle Parti, in confronto di cui si fosse pronunziato il giudizio. Ma allor quando la Parte, che vuol servirsi di questa disposizione dell' ordinanza, ha non solo un eguale interesse, ma è altresì, a parlar propriamente, la stessa persona, in confronto della quale è seguito il giudizio, non si potrebbe far buona una tale opposizione, senz' aprire una via sicura onde deludere l' autorità delle cose giudicate e perpetuare la durata delle liti. E se i creditori
del

del duca di Brissac fossero stati Parti capaci di contrastare la rendita pretesa da' Francescani, noi saremmo d'opinione che la dimanda del duca di Brissac non si potesse accettare prima dell' ultimazione del processo. Ma esso pretende che in quel tempo, che si pronunziò il giudizio, i creditori non fossero più li proprietarj della terra di Thouarcè; che l'avessero restituita al loro debitore sin dal mese di genajo 1687; che per conseguenza non avessero interesse alcuno, e fossero altresì incapaci di contestare e di esser Parti in quella causa.

Ci troviamo adunque costretti di entrare nell' esame del merito, e di quì spiegare quelle tre quistioni, che rinchiudono la decisione tutta della causa presente, come l'abbiam già fatto vedere in sul principio: se l'assenza, se il favor della chiesa, se la qualità della rendita sieno ragioni valevoli a combattere l'autorità della legge municipale d'Angiò ed a moderare il rigore delle sue disposizioni. Perciò, voi dovete esaminare, per dir così, tre sorte di privilegi: privilegio degli assenti, privilegio della chiesa, e finalmente privilegio della rendita, di cui si dimanda la continuazione. Quanto all' assenza, comechè il dritto romano favorevole a' creditori avesse distinto i presenti dagli assenti nella prescrizione delle ipoteche, e stabilito il termine fatale di diec' anni contro gli uni, e di venti contro gli altri; tuttavia alcune leggi municipali del regno volendo prevenire l'infinita multitudine delle liti, che ordinariamente nacquero dalle ipoteche, hanno stabilito un tem-

po

po molto più breve, dopo cui uno stabile fosse prescritto. Esse distinsero perciò la proprietà dall'ipoteca. Quanto alla prima s'uniformarono alla disposizione del dritto romano; ma rispetto alla seconda vollero che se la rendita era costituita da trent'anni, fosse prescritta dal possesso di cinqu'anni; se al contrario ne fosse più antica l'origine, vollero che fosse necessario un possesso di dieci anni per estinguerla. Ma sì nell'uno, che nell'altro caso non fecero veruna distinzione tra' presenti e gli absenti. Tale è la disposizione degli statuti d'Angiò, di Tours, di Maines; ed indi tutti i commentatori presero occasione di cercare qual ne fosse veramente lo spirito; e se l'intenzione di essi statuti tendesse ad assoggettare egualmente ogni sorta di persone a quella prescrizione municipale. Il signor Carlo Dumoulin nella sua posilla sull'articolo 208 dello statuto di Maine, credette che essendo la disposizione di quegli statuti singolare, odiosa e contraria al dritto comune, l'absenza fosse un giusto motivo di accordare anche a' maggiori il benefizio della restituzione *in integrum* contro di quella spezie di prescrizione. Il signor Renato Chopin portò anche più lungi quest'opinione. Credette che facesse mestieri raddoppiare il tempo prescritto dallo statuto, allorchè si tratta di un assente, e la sua autorità trasse alcuni commentatori nella medesima opinione. Qualunque sia il rispetto, che noi abbiamo de' pareri di que' grand'uomini, e particolarmente di quel del signor Carlo Dumoulin,

al

al quale il nostro dritto francese non è meno tenuto, di quello si fosse la giurisprudenza Romana verso di Papiniano; noi siam tuttavia d'avviso dover quì seguire un'opinione contraria, o per dir meglio, noi non crediamo che la postilla del signor Carlo Dumoulin sullo statuto di Maine, possa avere alcuna applicazione a quello d'Angiò. Sarebbe cosa facile il far vedere che il primo di que' due statuti contiene disposizioni favorevoli agli assenti, che hanno a quel che apparisce, dato luogo a questo autore di credere, che lo stesso favore dovesse regnare anche in quel che riguarda le prescrizioni. E circa l'opinione del Chopin, essa fu rigettata da un solenne giudizio pronunziato l'anno 1650; e sebbene apparisca che fosse pronunziato su particolari circostanze; pure il defunto signor Bignon, che vi profferì il suo parere determinossi principalmente per le ragioni del dritto, e noi crediamo non poter quì farla meglio, quanto il torre in prestito da quel grand'uomo il ragionamento di cui servissi in quella causa. Dice che lo statuto d'Angiò aveva trattato la materia delle prescrizioni con tanta esattezza, che vi aveva fatto tante differenti distinzioni, che non si poteva finir di credere, che avesse omesso di parlar degli assenti, o per errore, o per inavvertenza. In fatti allorchè si fa riflesso che la legge distingue il laico dall'ecclesiastico, il minore dal maggiore, la persona di un'acquirente estraneo da quella di un erede presuntivo di chi era obbligato alla rendita;

allor-

allorchè osservasi che essa stabilisce esattamente le differenti spezie di rendite e rispetto alla loro natura e rispetto al tempo della loro costituzione, si può forse credere che in mezzo a tante precauzioni, la sola considerazione degli assenti abbia potuto ingannare la provvidenza di chi compilò questo statuto?

Ma non ci ha verun vantaggio nel volere esaurire tutte queste diverse ragioni, poichè può farsi facilmente vedere che lo statuto d' Angiò comprese espressamente gli assenti nella sua disposizione; l' articolo 437, che stabilisce la prescrizione di diec' anni servesi di questi termini, *tra presenti, ed altri;* e se con termini sì chiari l' intenzione dello statuto potè sembrar dubbiosa, deve solo accusarsi l' infedeltà dell' ultime edizioni, in cui è aggiunto il termine *d' altri* con quel che siegue, in vece di aggiugnerlo con quel che il precede. In questa guisa o si ponga mente allo spirito dello statuto o si stia attaccati alle sue vere parole, si riconoscerà che quella stessa legge, che sottomette i presenti alla prescrizione di diec' anni, vi assoggetta anche gli assenti; e se il privilegio della chiesa o della rendita controversa non fosse più grande di quello dell' assente, l' opposizione del duca di Brissac ci parrebbe egualmente giusta e in ordine e in merito.

Solo queste due ultime quistioni ci rimangono adunque da esaminare, le quali ci pajono decise dalle stesse parole dello statuto. Comechè la protezione giustamente accordata dalle leggi alla chiesa, la eguaglino a minori

in

in molte occasioni; benchè il dritto romano l'abbia fin anche trattata più favorevolmente de' minori, in quel che riguarda la prescrizione di trent'anni; lo statuto d'Angiò seguì non pertanto una disposizione contraria; accordò esso maggior privilegio in un certo caso a' minori, di quello si fosse alla chiesa. Per lo statuto d'Angiò, dove si eccettui *l'anno fatale* per la ricupera de' beni, competente a' parenti, la prescrizione, non può mai cominciare a correre contro un minore; ma rispetto alla chiesa, introdussero una distinzione, che non può essere ammessa, se non perchè si trova essa scritta in una legge municipale. Quasichè il privilegio delle cose consecrate a Dio dipendesse dalla lunghezza del tempo durante il quale la chiesa le ha possesse, si distingue gli acquisti fatti dalla chiesa dopo quarant'anni, da que' che son fatti avanti questo tempo. Quanto a' primi, lo statuto non accorda già maggiori privilegi agli ecclesiastici, di quello sia a' laici: gli assoggetta alle stesse prescrizioni; ma riguardo a' secondi rientra esso nel dritto comune, autorizza la prescrizione di quarant'anni, fissata a questo tempo dalle leggi civili e canoniche a favor della chiesa. Comunque ingiusta appaja questa distinzione, è però scritta in questo statuto; e non si tratta più che di esaminare se la rendita pretesa da' Francescani debba esser riguardata come una rendita di fondazione antica o come un nuovo acquisto. E' una quistione di fatto, che è decisa da tutte quelle circostanze che noi abbiamo avuto l'onore di farvi osservare.

Noi

Noi abbiamo fatto vedere, che l'anno 1510 Thibault de Beaumont volle che i suoi eredi dessero in alcuni giorni dell' anno, vitto e provvisioni a' Francescani di Bressevic. Non si può neanche considerar questo testamento come la prima origine ed il titolo primordiale di questa fondazione; perocchè Thibault di Beaumont dichiara che è molto tempo, ch' egli, ed i suoi precessori hanno accostumato di far celebrare gli stessi uffizj divini, di cui ordina la continuazione. Ma senza risalir più in là per cercar l' origine di questa rendita, è sempre certo che i Francescani avendo ottenuto fin dall' ultimo secolo più giudizj, che condannano gli eredi di Thibault di Beaumont al pagamento di questa rendita, acquistarono un' ipoteca generale su tutti i loro beni e sulla terra di Thouarcé, che ne formava una parte. Quantunque i Francescani non abbiano acquistata un'ipoteca speziale, un assegnamento particolare su di questa terra, che nell' anno 1613, avevano nondimeno una generale ipoteca, acquistata sin dall' ultimo secolo. Non si può adunque considerar questa rendita, che come un antico acquisto, come un' antica fondazione, che non è soggetta alle prescrizioni di cinque o di diec' anni, e che non può prescriversi che con un possesso di quarant' anni.

Dopo questo, sembra molto inutile l' esaminare qual sia la natura e la qualità della rendita, che i Francescani dimandano in quest' oggi; e se il privilegio della persona basta per impedire la prescrizione, par molto superfluo

l' esa-

l' esaminare che il privilegio della rendita debba produrre lo stesso effetto. Tuttavia noi crediamo non poterci dispensare dall' entrar nell' esame di quest' ultima quistione; non tanto per fortificare quel partito, che abbiam preso, quanto perchè dallo stabilimento di questa quistione dipende principalmente la decisione della dimanda di garanzia, che il duca di Brissac intentò contro suoi venditori, cioè contro i creditori del Bellay. In fatti se la rendita dovuta dal duca di Brissac è riguardata come una vera rendita fundiaria; se questa ne ha tutti i privilegi ed i vantaggi tutti, il ricorso che il duca di Brissac pretende esercitare contro i direttori del Bellay si troverà senza fondamento; non si potrà lagnare che di se medesimo; se col termine di rendita fundiaria non ha inteso le rendite, che ne hanno la prerogativa. Che se a rincontro le rendite provenienti da donazioni e legati non hanno nè la natura, nè il privilegio delle rendite fundiarie; se non possono mai esser comprese sotto questo termine, sembra che i principj del dritto e l' autorità de' vostri giudizj concorrano egualmente a far vedere la giustizia della dimanda del duca di Brissac.

Benchè alcuni autori sieno stati d' avviso che queste sorti di rendite, soprattuto allorchè ne fosse antica l' origine, si potessero considerare come rendite fundiarie; tuttavia il Dumoulin ed il Loiseau, le due più sicure guide, che si possano seguire in questa materia, stabilirono per molte ragioni, le quali non serve quì riferire

di-

distintamente, che tutte le condizioni, che devono concorrere per dare ad una rendita il titolo di rendita fundiaria, non si riscontrano nelle rendite stabilite per donazioni o per legati. Quel che costituisce l'essenza di una rendita fundiaria, si è che sia stata imposta da chi fu altre volte il padrone della terra; che faccia parte del prezzo dell'alienazione, e finalmente sia stata imposta nel tempo medesimo che la cosa fu deliberata all'acquirente, *tamquam lex alienationi dicta in ipsa datione fundi*. Tutti questi caratteri essenziali ad una rendita fundiaria, non si riscontrano in una rendita proveniente da donazioni e legati, nè conseguentemente in quella di cui si tratta. Non si può dire che essa sia la condizione e la legge, se è permesso di così parlare, dell'alienazione; che sia stata imposta *in ipsa datione fundi*; e quest'appunto si può facilmente provare cogli stessi fatti da noi già spiegati più volte. Allorchè Thibault di Beaumont ordinò con suo testamento che si continuerebbe a dare a' Francescani, il vitto, e le solite provvisioni, non ne assegnò già il pagamento sulla terra di Thouarcé, nè su veruna altra terra particolare. Perciò fin dall'anno 1613 quest' obbligazione restò ne' semplici termini d'una rendita constituita. E' vero che in quest'anno fu particolarmente assegnata sul marchesato di Thouarcé, ma questa assegnazione, secondo i principj del dritto e della dottrina del Loiseau non cangiò la natura nè del legato, nè della rendita; è sempre una semplice rendita co-

sti-

stituita, che non può essere paragonata, regolarmente parlando, alle rendite fundiarie.

Tali sono, rigorosamente i veri principj di questa materia. Ma frattanto il favor della chiesa, de' legati pii e delle fondazioni, portarono i nostri autori a stabilire di conserva questa massima generale, che ogni volta che si tratta dell' interesse della chiesa, le rendite per doni e legati godano delle stesse prerogative che le rendite fundiarie. In questo si è seguito l' esempio e l' autorità del dritto civile, che con una disposizione conforme all' equità naturale volle che allor quando il pagamento degli alimenti lasciati da un testatore se lo avesse assegnato sopra un certo fondo, quest' assegnazione si considerasse come un gravame reale inseparabile dalla terra *& fundo inhærens*. Questa è l' espressa disposizione della legge 2. del ff. *de alimentis*, *& cibariis legatis*, la quale assoggetta qualunque acquirente ed anche il fisco, al pagamento di un tal legato. Questo motivo di equità, che si riscontra nelle fondazioni, come negli alimenti fece appresso di noi stabilire la stessa giurisprudenza, e possiamo altresì dire che l' applicazione di questo principio del dritto civile è tanto più naturale a questa causa, quanto che la rendita in quistione, non fu stabilita che in luogo del vitto, e degli alimenti, che i signori di Beaumont erano soliti di somministrare a' Francescani di Bressevic. Ma perchè quest' eccezione è contraria al dritto comune e resiste alla natura delle rendite constituite, non prima tace

il favor della chiesa, che si ritorna alle regole generali, e questa sorta di rendite non si mette più appetto delle rendite fundiarie. Quest' è quel che fu giudicato dal giudizio di Loisillon riferito dal Dumoulin in tutta la sua estensione. Il Loiseau cita ancora un altro giudizio, che confermò questa dottrina, e dopo tante ragioni e tante autorità, non ci pare più suscettibile di nessuna difficoltà. Vediam pertanto qual debba essere l'applicazioni di questi principj al caso presente.

Non ci fermeremo già quì ad osservare, che allor quando il privilegio della chiesa non fosse sufficiente per eccettuare i Francescani dalla legge della prescrizione di cinqu'anni, le ragioni da noi spiegate li metterebbono senza dubbio al coperto di questa prescrizione; perchè fin dal momento, che la chiesa si trovasse interessata in quest' affare, la rendita sarebbe riputata fundiaria e perciò incapace d' essere prescritta da' possessi di cinque o diec' anni. Questa conseguenza è naturale, e noi crediamo affatto superfluo lo spiegarla più allungo. Ma quel che può formar qualche difficoltà, si è il sapere se l'interesse della chiesa in quest' affare debba far riputare fundiaria la rendita non solo a riguardo suo, ma ancora a favore de' direttori del Bellay. Basta proporre questa quistione per deciderla; perocchè alla per fine, fin dal momento che i Francescani saran pagati della lor rendita, sin dal momento che la terra di Thouarcé sarà dichiarata affetta ed ipotecata al pagamento di questa obbligazione, è palmare che

ce-

cessa ogni interesse della chiesa; che nulla monta a' Francescani che il duca di Brissac abbia, o non abbia un ricorso contro i suoi venditori. Quindi non si può metter più a campo il favor della chiesa: svaniscono intieramente tutte le ragioni, che servivano d' appoggio alla finzione, con cui questa rendita veniva riguardata come fundiaria; non va più in quistione che l' interesse de' privati; e quest' interesse non basta per far dare ad una rendita una qualità, che non ha per natura.

Il duca di Brissac confrontando questi principj con l' aggiudicazione fatta della terra di Thouarcé a suo vantaggio pretende che essa lo aggravi solo de' dritti signorili, censi, rendite fundiarie; che quella di cui si tratta non sia compresa in queste parole, che perciò non è aggravato; d' onde conclude che se l' utilità della chiesa fa dichiarar la sua terra ipotecata al pagamento di questa rendita, non si può egualmente ricusargli un ricorso contro i suoi venditori senza distruggere tutti i principj del dritto: *venditori placet pactionem obscuram noscere, in cujus potestate fuit legem apertius conscribere*. Ma ad onta di tutte quelle ragioni, che si potessero allegare a suo favore, non è mai giustificato quanto all' ordine, dell' aver fatto correr le citazioni come proprietario della terra di Thouarcé coll' appoggio del contratto di cessione, che gli fecero i suoi creditori. Perciò i suoi creditori erano Parti capaci. Vi sono altronde molte circostanze, che concorrono a far presumere che al tempo dell' acquisto

il duca di Brissac non fosse all'oscuro della rendita, di cui era aggravata la terra.

Perciò se lo potrebbe dichiarare non accettabile nella sua opposizione.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni. Lì 24 luglio 1691. P. P. il Brissonnet. Avvocati il le Roi per il duca di Brissac, il di Retz per li Francescani, il Tessè per gli economi de' creditori.

ARINGA IX.

Nella causa del signor abbate PELLETIER e de' religiosi dell' abbazia di JOUI, contro i creditori del signor di BELLIEVRE già abbate di Joui.

1. *Se l' abbate ed i religiosi di un abbazia possano intentare un' azion diretta contro l' eredità di un abbate antecessore, che aveva venduto alberi di alto fusto senza avere osservato le necessarie formalità, e senza che si potesse provare che ne avesse impiegato il ritratto a pro dell' abbazia?*
2. *Se abbiasi a sottrarre dal tempo della prescrizione contro una pari dimanda, quel tempo che quest' abbate possedete il benefizio?*
3. *A qual giorno risalga l' ipoteca della somma donata per la restituzione del prezzo delle legne vendute da quest' abbate?*

L'INTERESSE della chiesa sempre in istato di minorità e sempre privilegiata, la buona fede e la giusta ignoranza degli economi de' creditori legittimi, dividono in questa causa il favor delle leggi e la protezion della giustizia. Il fatto è così sommario, che le Parti ne vanno perfettamente d' accordo.

Il Signor di Bellievre abbate-commendatario dell' abbazia di Joui vendette nell' anno 1643 una parte di legne, chiamata *li legni franchi* a tre particolari affittajuoli del temporale del suo benefizio. Questa parte di legne era composta

di cento e due jugeri; fu venduta al prezzo di 2000 lire. Le condizioni del contratto dalla parte degli acquirenti sono che taglieranno le legne vendute loro di seguito e superficialmente, che riserveranno per ciascun jugero sedici quercie di un età atta al taglio, che sgombreranno il bosco delle legne tagliate, secondo gli usi e la consuetudine delle foreste; dalla parte del venditore, chi impiegherà la somma delle 12000 lire nel ricuperare i beni obbligati o alienati dall' abbazia; che questa somma non sarà pagata dagli acquirenti, che sugli ordini che loro verranno rilasciati dal signor di Bellievre, secondo che si presenterà qualche occasione di ricuperare i beni obbligati od alienati dal monastero. Tali sono le convenzioni reciproche del contratto che non è che un semplice atto in iscrittura privata. Si conviene da ambedue le Parti dell' esecuzione di quest' atto, e del taglio delle legne. Non si giustifica che il signor di Bellievre sia stato soddisfatto della somma intiera delle 12000 lire, che ne era il prezzo; non si rapportano che quietanze di 3500 e tante lire. E' cosa importante l' osservare che in queste quietanze non si fa alcuna menzione dell' impiego stipulato nel contratto, di cui ne abbiam spiegato le condizioni. I religiosi di Joui serbarono un profondo silenzio durante la vita del signor di Bellievre. Si son contentati di lagnarsi co' loro visitatori della vendita delle legne, che era stata fatta senza impiegarle a pro del monistero: non han portato le loro querele nel tribunal della giustizia se non che dopo la morte del loro

ab-

abbate. Ma prima di spiegare le diverse dimande da loro intentate, è necessario il far quì un' osservazione, che il signor di Bellievre fu costretto nell' anno 1675 di cedere tutto il suo a' creditori; il contratto di economia fu reso autentico nella *Corte*; la cognizione di tutte le contestazioni, che potessero nascere in progresso per occasion di quel contratto, fu addossata con decreto del consiglio a questa camera.

Nell' anno 1678, il signor di Bellievre rinunziò l' abbazia di Joui nelle mani del re; il signor abbate Pelletier rimise parimente al re il breve, che aveva ottenuto dell' abbazia di s. Vincenzo di Metz; ed avendo il re voluto eseguire la loro tacita convenzione, nominò il signor di Bellievre all' abbazia di s. Vincenzo, ed il signor Pelletier a quella di Joui. Noi non crediamo dover penetrare ne' motivi di quella permuta; il merito e la probità di quei che la fecero ci assicurano della rettitudine della loro intenzione. Poco tempo dopo questa permuta il signor abbate Pelletier si produce in giudizio insieme co' suoi religiosi pel pagamento delle riparazioni, che il signor Bellievre aveva trascurato di fare: la sua dimanda fu portata al gran concilio. Fu subito ordinato che le case dell' abbazia sarebbono vedute e visitate; questa visita fu seguita da una sentenza in contradditorio, che condanna i direttori de' creditori del signor di Bellievre a pagare 11000 lire all' abbate ed a' religiosi di Joui, per le riparazioni.

Non prima i creditori eseguirono questa sentenza, che le stesse Parti intentarono una nuova dimanda contro essi, e su questa appunto dovete voi pronunziare. Presentarono essi due suppliche differenti. Con la prima dimandavano di essere collocati nell' ordine de' creditori del signor di Bellievre, per la somma di 12000 lire dal giorno che prese possesso dell' abbazia di Joui, o dal giorno del taglio delle legne, poichè, non avevano per anche ricuperato il contratto di vendita che riferiscono in quest' oggi.

La loro seconda supplica tendeva ad ottenere la permissione di far prova con testimonj, del taglio fatto nell' anno 1645 dal signor di Bellievre. Il giudizio di queste due dimande pendeva in *Corte*, allorchè il sostituto del signor procurator generale alle acque ed alle selve, o mosso dalla sola considerazione del pubblico interesse e dal dovere del suo impiego, o eccitato dalle sollicitazioni de' religiosi di Joui dimanda permissione d' informare sulla pretesa degradazione commessa nell' anno 1643. S' informa sulla sua supplica; esso dimanda che le legne sien visitate, e vendute; il *Luogotenente-Generale* si porta sovra luogo; forma il suo processo verbale; si fa citare gli economi de' creditori del signor di Bellievre dinanzi la deputazione alle acque ed alle selve, ad istanza del sostituto del signor procurator generale. Questa citazione produsse un' istanza al consiglio, per determinare a qual tribunale spettasse. Con sentenza nata in contraddittorio le Parti furono rimandate a questa camera.

La

La stessa sentenza ordina che le informazioni fatte nella giurisdizione delle acque e selve, saranno riferite in *Corte*; per avervi quel riguardo, che sarà di ragione. Dopo questa sentenza, il signor abbate Pelletier ha presentato un' ultima supplica, con cui dimanda danni ed interessi contro l'eredità del signor di Bellievre, atteso che le legne che furon vendute nell' anno 1643, sono state tagliate di seguito e superficialmente, senza riservare le quercie nuove e vecchie, che in progresso avrebbono prodotto una rendita considerabile all' abbazia. Finalmente i creditori dal loro canto si appellano da tutta la procedura delle acque e selve, e si oppongono a giudizj, che furon resi in causa d' appello.

Eccovi, o *Signori*, le circostanze tutte di questa causa, l' intiera procedura e le dimande, su cui dovete pronunziare il vostro giudizio.

Appoggi del signor abbate Pelletier.

Il taglio delle legne è certo; è provato dall' informazione e dallo stesso contratto. Quanto all' informazione, non si può trovar veruna irregolarità nella procedura; non è stata fatta a sua istanza; la parte pubblica fu quella che operò; poteva egli forse impedirlo? E quando bene avess' egli eccitato il pubblico ministero, l' avrebbe fatto per non lasciar perir la prova durante le cabale de' creditori. Quanto al contratto, non serve a nulla il voler disputare su le parole allorchè la cosa è palmare. Ora costa che questo è un bosco di alberi alti.

1. Perchè si aveva per l' affittanza cesso agli affittajuoli, che sono gli acquirenti quelle legne che sogliono tagliarsi a' tempi soliti. Dunque si vende loro tutt' altra cosa che siffatte legne. 2. Per la stipulazion dell' impiego da farsi, ec. Tosto che è certo il taglio delle legne, s' acquista un' azion diretta contro il possessore del benefizio, che ha gli stessi doveri da adempire che un tutore. E' superfluo il rivolgersi agli acquirenti.

L' azione non è prescritta. Bisogna dedurne il tempo dell' amministrazione di quello che ha malamente alienato. Il silenzio de' religiosi niente conclude: le diverse dimande da essi formate non gli hanno già esclusi dal non poterne formar di nuove. Cosa v' ha di comune tra le riparazioni e le degradazioni? L' ipoteca deve risalire al giorno che incominciò il possesso, sull' esempio del tutore. Quanto alla dimanda de' danni ed interessi procede senza difficoltà, allorchè si considera che si deve secondo il prescritto dell' ordinanza lasciare un certo numero di quercie vecchie e nuove. Si è tagliato. Dunque ec.

Appoggi de' Creditori.

Prima ragione di non ammettere la dimanda avversaria. Silenzio de' religiosi perfettamente istrutti nel taglio; poichè ne han fatto querela col loro superiore nelle visite; frattanto attendono essi la morte del signor di Bellievre.

Se-

Seconda. Essi han dimandato una certa somma per le riparazioni; furon visitati i luoghi. Giudizio del gran consiglio, che condanna i creditori a pagare 11000. O essi compresero le legne sotto il nome di riparazioni, o non le compresero; nel primo caso son pagati, nel secondo si deve presumere, che eglino abbiano transatto o rinunziato tacitamente.

Nessuna prova del taglio degli arbori di alto fusto. 1. La procedura delle acque e de' boschi era attentatoria e collusoria; il giudizio del consiglio non l'ha riparata. 2. Il contratto porta espressamente che si lascierà un certo numero di quercie alte da taglio. Dunque si vendono quelle legne che si tagliano a' tempi soliti. 3. Non si riferisce alcuna quietanza del signor di Bellievre. Vi era un' azione diretta contro gli acquirenti, e non già contro i creditori; ed i religiosi si devono riguardare quai creditori. O civile o criminale che si fosse l'azione, era già prescritta: si vede che di quelle stesse legne se ne fece la visita per ordine del re nell'anno 1667 e 1671, e ad istanza del signor abbate Pelletier nell'anno 1679, senza che mai se ne abbia inteso querela, senza che i gran mastri delle acque e delle selve sien divenuti a veruna procedura. In ogni caso l'ipoteca non potrebbe aver luogo che nel giorno della sentenza, mentre il titolo è un atto con iscrittura privata.

Quanto a noi, dopo avervi spiegato i principali appoggi delle Parti crediamo necessario il fermarci, per così dire, nel limitare di que-

questa causa, per esaminare le diverse ragioni, che vengono opposte per far rigettare la dimanda de' religiosi di Joui. Si pretende che un silenzio di quaranta e più anni, che eglino non interruppero che dopo la morte del signor di Bellievre, come anche le diverse dimande da loro formate contro la sua eredità, senza aver fatto tampoco querela della pretesa degradazione, di cui l'accusano nel giorno d'oggi, rendano non pure odiosa la loro azione, ma ancora non accettabile in veruna maniera. A così fatti appoggi di non accettare la dimanda de' religiosi, potremmo tosto rispondere che era difficile che i medesimi potessero farsi sentire contro il loro abbate; che forse speravano che avrebbe fatto da se medesimo quel che si avrebbe potuto esigere da lui col braccio della giustizia; che non può farsi loro delitto di quella moderazione, che essi usarono a di lui riguardo; che intentarono la loro azione non già per verità subito dopo che depose l'abbazia, ma tosto che ebbero la prova dell'alienazione controversa; e che non son colpevoli di verun ritardo.

Senza entrar nell'esame di queste differenti riflessioni, ci contenteremo di osservare che il silenzio de' religiosi per lungo che sia stato non si può opporre alla chiesa come un vero appoggio di non accettare essa dimanda, se non che allor quando è capace di stabilire la prescrizione. Senza questo, la chiesa, che sempre è riguardata come minore, non può perder nessuno de' suoi dritti per negligenza di quei che

ave-

avevano l'amministrazione de' suoi beni. Invano si mette a campo il loro silenzio per attaccare le pretese del loro abbate; la legge parla sempre a suo favore; e finattantochè non sia compita la prescrizione, la sua voce si fa sempre sentire, malgrado il silenzio di que' che non hanno cura de' beni, che essa loro affidò. Quindi la decisione di questo primo appoggio di non accettare essa dimanda, dipende dall'esame di una quistione, che noi tratteremo in progresso; e che consisterà nel sapere se l'azione da' religiosi siasi estinta per la via delle prescrizioni.

Quanto alla dimanda, che essi formarono contro l'eredità del signor di Bellievre per le riparazioni dell'abbazia, quest'appoggio pare a noi così debole, che crediamo che basti il proporlo per distruggerlo. Si è dimandato il pagamento delle riparazioni, che il sig. di Bellievre era tenuto di fare nella sua abbazia. Dunque al giorno in cui siamo non si può più dimandar conto alla sua eredità, di una vendita di legne che non sono state adoperate a verun uso a pro del monistero. Si è fatta la visita del monastero, e de' luoghi che da quello dipendono per estimar la somma a cui potevan montare le riparazioni. Dunque ad un tempo stesso furon visitate le legne e si ha giudicato, che tutto quel che potevano pretendere i religiosi sia per le riparazioni sia pel taglio delle legne, di cui ne dimandano il prezzo, era una somma di undici mille lire. Queste sono le conseguenze che bisognerebbe necessariamente dedurre, per

opporre la dimanda de' religiosi come un fondamento di non accettare quella che formano in quest'oggi. E' vero che sarebbe stato da desiderare che non avessero fatto apparire ad un tempo stesso tutte quelle pretese, che potevano avere contro li creditori dell'eredità del signor di Bellievre. Ma oltrechè sostengono essi che per mancanza di prova furono impediti dall'intentar più presto la dimanda, su cui dovete preferire il vostro giudizio, non sarebbe cosa giusta, che l'irregolarità della loro precedura facesse perdere alla loro chiesa un dritto così considerabile quale è quello che eglino pretendono avere in quest' oggi. Se un tutore non dimandò a un tempo stesso tutti i dritti, che potevano competere al suo minore, il minore è però sempre ascoltato nell'esercizio delle sue pretese; e noi non crediamo tampoco che un maggiore possa essere escluso dall'intentare un'azione di questa fatta, per la sola ragione che non l'abbia proposta nel corso di una prima istanza, che ha avuta colla Parte medesima. Quest'appoggio non avrebbe veruna apparenza neanche a riguardo di un maggiore. Qual può mai essere la sua forza, allorchè lo si oppone, non già ad un minore, ma alla chiesa, che è ancor più favorevole?

Non ci fermeremo adunque più oltre su questi pretesi fondamenti di *non accettare*; e per rinchiudersi in quel che è essenziale alla decisione di questa causa, cominceremo dall'esaminare se il fatto, che serve di fondamento a questa causa sia certo, se sia vero che il si-

gnor

gnor di Bellievre abbia venduto delle legne di alberi alti, se ne abbia ricevuto il prezzo senza altrimenti impiegarlo a pro dell'abbazia, qual sia l'azione, che i religiosi possono esercitare contro la sua eredità. Noi esamineremo in progresso se quest'azione sia prescritta; e finalmente da qual giorno possano i religiosi avere ipoteca su' beni del signor di Bellievre.

In questa materia non possono esser dubbiosi i principj. Tutte le ordinanze c' insegnano egualmente che gli alberi di alto fusto, che appartengono alla chiesa son considerati come beni immobili, che non possono essere tagliati senza informazione della necessità o dell'utilità della vendita, senza le patenti del re, senza impiegare il prezzo della vendita nell'acquisto di altri beni, che facciano le veci degli alberi tagliati. E' certo innoltre che le ordinanze sotto il nome di alberi di alto fusto, comprendono le quercie e vecchie e nuove: le stesse formalità son necessarie nella vendita degli uni e delle altre. Le Parti convengono che il signor di Bellievre vendette delle legne nell'anno 1643 senza preventiva informazione, senza lettere patenti, senza osservare nessuna di quelle condizioni prescritte dalla legge. Non si tratta adunque più che di sapere di qual natura fossero le legne vendute, se di quelle che si tagliano a' tempi soliti, oppure alberi di alto fusto. Noi troviamo due sorte di prove, con cui pretendono i religiosi far vedere che erano legni di alto fusto. La prima è tratta dalle informazioni, e dai processi verbali delle visite che sono state fatte

ad

ad istanza del sostituto del signor procurator generale alle acque ed alle selve: la seconda dal contratto seguito tral signor di Bellievre e gli acquirenti di quelle legne. Si ha fatto esaminare molti testimonj, che depongono tutti d'aver veduto nell'anno 1643 o 1644 tagliare alberi di alto fusto, chiamati *li legni franchi*. V'è anche una parte di que' testimonj, che sono stati impiegati o a tagliare o a mettere in acconcio le suddette legne. Da' processi verbali delle visite apparisce che si son trovati due mille cinque cento ceppi, che sono sembrati molto antichi all'ispezioni di chi gli ha esaminati. Se la procedura, su cui si son fatte queste inquisizioni, e questi processi verbali di visite fosse regolare, si può dire che essi formerebbono una prova completa della verità del fatto proposto da' religiosi di Joui; ma sembra che non si possa considerar questa procedura che come una spezie d'intrapresa sull'autorità della *Corte*, che era al possesso della cognizione della vertenza della causa. Essa lo era non solo stante il giudizio del consiglio, che attribuisce a questa camera la cognizione delle contestazioni, che potranno nascere nella direzione de' creditori del signor di Bellievre. Se non vi fosse che questa prima ragione, si potrebbe dire che un sostituto del signor procurator generale alle acque e selve, abbia potuto legittimamente ignorare quel generale attributo; che non sapeva nemmeno se il signor di Bellievre fosse quegli che aveva fatto la vendita delle legne, sulla quale dimandava permissio-

sione di potere informare; ma egli è certo che non ha operato di suo capo; è provato da' fatti e dagli articoli notificati all' abbate Pelletier i quali sono stati anche tenuti per confessati e verificati, che furono i religiosi que' che indussero il sostituto del signor procurator generale a presentare la sua querela e dimandar permissione d' informare.

Non potevano essi ignorare che la cognizione di questa contestazione appartenesse alla *Corte*; eglino stessi l' avevan portata in questo tribunale; avevano dimandato permessione di provar con testimonj il taglio delle legne, che formavano il soggetto della loro querela; e frattanto che pende questa dimanda, fanno una procedura indiretta alle acque e selve, sotto il nome della Parte pubblica; e con questo si son privati eglino stessi del suisidio, che avrebbon potuto attendere dalla prova per la via de' testimonj. Il giudizio del consiglio, che decise il conflito non diede certamente a questa procedura quella forza, che non aveva da sè stessa, ed allorchè ordinò che le informazioni fossero portate nella cancelleria della *Corte* per quegli oggetti, che apparissero di ragione, la sua intenzione fu di non pronunziar nessun giudizio anticipato, e di lasciarvi, o *Signori*, la libertà di confermare o di annullare tutta questa procedura.

Dopo le riflessioni da noi fatte, sembra che non possa essere sostenuta in verun conto. Non si poteva più eccitare il ministero della

Parte pubblica. Il delitto era prescritto. Non si trattava più che dell' interesse de' particolari.

Quando si avesse potuto farlo, bisognava rivolgersi al procurator generale alle acque e selve, e non già al suo sostituto; la *Corte* era al possesso non solo di tutte le contestazioni delle Parti, ma ancora della stessa dimanda, presentata alle acque e selve. Da un altro lato si può dire in favor de' religiosi, che era difficile il poter ottener nella *Corte* la prova del fatto da essi proposto; che i creditori del signor di Bellievre avevano avocato, a motivo del parentado del signor abbate Pelletier; che durante il giudizio dell' avvocazione non si poteva far nessuna procedura in *Corte*; che era da temere che non venisse a perir la prova, che i testimonj d' un fatto così lontano non morissero prima della decisione del conflitto; che altronde hann' essi potuto senza delitto avvertire il sostituto del procurator generale alle acque e selve, del seguito taglio delle legne, e che i creditori del signor di Bellievre non sono Parti capaci di essere ricevute in qualità di opponenti alla procedura fatta sotto il nome del pubblico.

Noi crediamo esser superfluo il quì decidere questa difficoltà, benchè nella procedura dell' acque e selve vi si veda qualche irregolarità. Tuttavia se la decisione della causa dipendesse da quest' unico punto; potrebbesi in qualche maniera giustificarla. Ma dacchè si è scoperto il contratto divengono assolutamente inutili le

in-

informazioni; ed essendo queste per così dire abbandonate dalle stesse Parti interessate, noi ci limiteremo all' esame della seconda prova, riferita da' religiosi. E' una scrittura privata, con cui il signor di Bellievre vende a tre privati il taglio delle *legne franche*, mediante l' esborso di 12000 lire. Questa scrittura fu riconosciuta; tutte le Parti convengono, che è sottoscritta di pugno del signor di Bellievre. Tutte le clausule di questo contratto provano ad evidenza che le legne vendute non sono di quelle che tagliansi a' tempi consueti ma alberi di alto fusto. Sembra altresì che la lettura sola di questa carta basti per convincerne. Si dice che si vende il taglio e lo spoglio di un bosco chiamato le *legne franche* senza riservarne nulla. E' certo che nella vendita delle legne di taglio consueto non ci esprimiamo in questa guisa. Ma senza entrare nelle minute particolarità di queste differenti osservazioni, la sola stipulazione dell' impiego da farsene basta per decidere la quistione. Non si è mai più sentito dire che un abbate, il quale è *in fructu*, vendendo quelle legne, che si tagliano a' tempi soliti, e che a lui appartengono, s'imponga il peso d'impiegarne il ritratto in acquisti di stabili. Può godere di questi tagli, è considerato come un usufruttuario, che ha dritto di disporre liberamente de' frutti senza renderne conto a nessuno; *potest uti & abuti*; solo rispetto agli alberi di alto fusto è egli obbligato di usar precauzione; non può alinearli senza impiegargli in uso equivalente; ne ha solo l' amministrazione, e non

mai la disposizione. Perciò allorchè vediamo la premura che il signor di Bellievre si piglia di promettere un impiego del ritratto delle medesime, non possiamo esitare della qualità delle legne da esso vendute.

Che cosa si contrappone ad una prova così robusta? Una sola espressione, che si trova nel progresso della scrittura. I compratori si obbligano di lasciar sedici quercie di consueto taglio per ciascun jugero; da questo si conchiude che si vendette legne di consueto taglio, e non già alberi di alto fusto. Que' che fecero quest' obbietto non previdero, per quanto apparisce, che si potrebbe loro rispondere che in un bosco di cento e dodeci jugeri di estensione, com' era quello che fu venduto dal signor di Bellievre vi sono ordinariamente alberi di ogni età; vi sono fusti alti, quercie antiche e nuove, e finalmente legne da tagliarsi entro i tempi ordinarj, e che quando si è convenuto di lasciare sedici quercie di consueto taglio, ben lungi dall' aver fatto vedere con questo, che le legne vendute fossero di questa qualità, si ha dato a rincontro una prova sensibile, che erano alberi di alto fusto o almeno quercie antiche e nuove; giacchè se non vi fossero state che legne di taglio consueto, sarebbe stato del tutto superfluo l' esprimere precisamente che le quercie da lasciarsi intatte, dovessero essere di questa natura; non vi sarebbe stato nè errore, nè equivoco da temersi. Ma altronde, quel che distrugge assolutamente quest' obbietto si è che per le affittanze della rendita dell' ab-

bazia di Joui fatte nell'anno 1638, si cede agli affittajuoli le legne da tagliarsi a' soliti tempi. Noi abbiamo osservato che i compratori di queste legne sono gli affittajuoli dell'abbazia. Come mai si può credere che eglino abbiano comperato nell'anno 1643, quel che loro apparteneva sin dall'anno 1638 in virtù dell'affitto, che pagavano? Finalmente quelle stesse affittanze obbligano gli affittajuoli a lasciare, mentre fanno gli ordinarj tagli loro cessi, otto quercie da taglio per jugero, oltre le antiche e nuove in tutte le legne dell'abbazia, e singolarmente nelle *legne franche* Consta adunque che nell'anno 1638 tra questi arbori franchi v'erano quercie antiche e nuove, che le ordinanze paragonano intieramente a' fusti alti; è altresì certo, che non vi è mai stato nessun taglio di quelle legne fino all'anno 1643; dunque in quell'anno ed in quel tempo che seguì il contratto, quelle legne eran composte di quercie antiche e nuove, e conseguentemente le legne vendute non sono di quelle solite a tagliarsi ne' tempi ordinarj.

Noi crediamo che dopo tante prove così chiare e così convincenti sarebbe superfluo il fermarsi di più nello stabilire un fatto, che non può andar soggetto a veruna contraddizione, e che gli stessi creditori non hanno avuto il coraggio di negare intieramente. Esaminiamo frattanto le conseguenze di questa vendita. Non apparisce che il signor di Bellievre ne abbia ricevuto tutto il prezzo; non vi si riferisce pagamento che fino alla somma di 3500

lire. Fin quì noi non vediamo nessuna prova dell' impiego, al quale l' abbate si era obbligato nel contratto di vendita.

Dopo avere stabilita la verità de' fatti, voi vedete, o *Signori*, quai sieno i principj del dritto su di questa materia. Non v' ha nessuno che ignori la perpetua comparazione, che le leggi fecero della chiesa co' minori, la favorabile protezione che essa accorda all' una ed agli altri, i vantaggi eguali che loro attribuisce. Se la chiesa si paragona a' minori; i vescovi, gli abbati e gli altri superiori per la stessa ragione vengon paragonati a' tutori; e se li può riguardare sotto due diversi aspetti. Quanto a' frutti ed alla rendita del benefizio, vengon riguardati quali usufruttuarj; e con questa qualità liberamente ne godono. La chiesa non ne dimanda loro conto, purchè ne facciano quell' uso, che si convenga ad un padre di famiglia. Ma quanto alle cose immobili ed a' fondi appartenenti all' abbazia, tutto il loro potere non eccede i limiti di una legittima amministrazione; e sono responsabili verso la chiesa di quanto operano in questa qualità. Quanto è più favorevole la chiesa di un minore, altrettanto deve esser la loro condotta più regolata e più esatta di quella di un tutore.

Questi principj sono così noti, che la loro applicazione è naturale a questa causa. Quai sono le obbligazioni di un tutore allorchè vende i beni del suo pupillo? Deve egli osservare certe formalità, senza le quali ne è assolutamente nulla la vendita; radunare i parenti, avere

i lo-

i loro voti, instruire il pretore o dell' utilità o della necessità della vendita. Ma la più essenziale e la più importante di tutte queste condizioni, si è che nel tempo medesimo che aliena un bene immobile appartenente al suo minore, impieghi il prezzo, che ne riceve al pagamento de' suoi debiti o nell' acquisto di un certo fondo, che compensi la perdita, che fa il minore: *in rem minoris convertat*. Tutte le altre formalità si possono coprire o colla lunghezza del tempo o coll' utilità, che il minore ha cavato dalla vendita; la sola mancanza d' impiego è un male assolutamente irrimediabile. Non è già obbligato il minore a provare che l' impiego non è seguito, che il suo tutore ha lasciato andare in malora i beni affidatigli; le leggi anzi dimandano al tutore la prova dell' impiego. Egli contratta una tacita obbligazione col suo pupillo; s' obbliga d' investire il denaro del fondo che aliena; non può essere sciolto da questa obbligazione che facendo vedere la prova di quest' investita.

Tali sono le condizioni, che la pubblica utilità impose all' alienazione de' beni di un minore. Quelle che gli stessi motivi han prescritto per la vendita de' beni appartenenti alla chiesa, non sono nè meno severe, nè meno indispensabili. Un abbate o qualsivoglia altro amministratore non può imprendere di disporre di un bosco di alberi alti senza che l' autorità pubblica v' intervenga, senza che il re, che è il protettor della chiesa v' acconsenta; senza che la religione de' giudici sia instrutta con un' informazione, che provi

la necessità dalla vendita, ma soprattutto senza impiegarne il ritratto. Senza questo egli ne è risponsabile; ed è ben giusto che ogni suo avere stia per garanzia per quella perdita, che può far la chiesa. Non è già ella più obbligata di quello sia un minore di provare la mancanza d'impiego, la prova tocca sempre all'abbate come legittimo tutore. Applichiamo questi principj al caso presente, un abbate è un tutore, deve soddisfare a certe formalità vendendo i beni della chiesa, deve convertire *in rem ecclesiæ* quanto riceve da quella. Il signor di Bellievre non seguì veruna delle essenziali condizioni prescrittegli dalla legge; non provò con veruna informazione la necessità della vendita; non ottenne patenti; non apparisce che abbia impiegato in nessuna guisa il prezzo ritrattone; toccherebbe a lui il giustificarlo, eppure non ha il coraggio di mettersi all'impresa di farlo. Vi vuoi forse di più per pronunziare la sua condanna? Noi non siamo quì per accusarlo dell'aver lasciato in abbandono o per interesse o per qnalunque altro motivo indegno della sua nascita, le cose della chiesa; basta opporre quel suo nome così venerabile per isgombrare qualsivoglia benchè minimo sospetto, che contro di sua condotta si potesse concepire. Quelle virtù e quelle gran qualità de' suoi antenati concorrono tutte quali illustri mallevadori della rettitudine delle sue intenzioni; e quando sia vero che non abbia egli intieramente soddisfatto a quanto la legge esigeva da lui in quell' occasione, bisogna imputarne le sue grandi oc-

cu-

cupazioni, che in mezzo alle importanti ambasciate, di cui più volte fu incaricato, non gli permettevano di esattamente applicare alle sue particolari aziende. E' cosa lagrimevole l' avere affidata l' amministrazione de' suoi beni a persone d'affari, o poco istrutte o male intenzionate; ma non è poi giusto che la chiesa porti la pena della loro negligenza.

Ed ecco che dopo avervi fatto vedere che tutte le regole generali si dichiarano contro il signor di Bellievre, par che non ci resterebbe più da esaminase se non se la quistione della prescrizione e della ipoteca. Frattanto noi crediam bene di rispondere ad alcuni obbietti, che si possono fare a pro de' creditori, e di esaminare se le particolari circostanze della causa possano o no farvi allontanare dalla severità delle massime ordinarie.

Si oppone il favor de' creditori a quel della chiesa; e son questi creditori legittimi, che non se li può accusare di nessuna negligenza, che non sono al fatto di quanto il signor di Bellievre possa aver operato nell' amministrazione della sua abbazia; e dall' altra parte sono religiosi, che hanno in mano tutti i titoli, e forse quegli stessi, che fanno la prova dell' impiego, che oggi dimandano.

Quest' obbietto per verità prova che la condizione de' creditori è infelice, ma *non* può già render più legittime le loro difese. Se li deve risguardare quai veri eredi del signor di Bellievre. Egli lasciò loro tutto il suo avere, le azioni tutte ed attive e passive; eglinò

so-

sono i suoi successori con titolo universale; ed oggidì il rappresentano; e non si possono dispensare di pagar i debiti anteriori a' loro crediti, su' beni da loro goduti. E' vero che le leggi trattarono sempre più favorevolmente gli eredi de' tutori di quello sia i tutori stessi; e non vollero che tuttociò che vi fosse di penale nelle azioni di un pupillo contro del suo tutore, tutto ciò che potesse coprir d' infamia la persona, come sarebbe l' azione *de dolo* e le altre consimili, potesse essere intentato contro gli eredi. Ma quanto appartiene all' interesse civile ed alla perdita che soffre il minore, ne son tenuti gli eredi, o per dir meglio, n' è responsabile l' eredità del testatore. Quindi se il tutore è obbligato di pagare al suo pupillo l' interesse del danaro, che ha tralle mani, la legge vi assoggetta egualmente il suo erede. Se ha alienato un bene, che apparteneva al suo pupillo, quella stessa azione, che potrebbe esser diretta contro di lui, può essere intentata contro il suo erede. Se egli doveva far veder la prova dell' impiego fattone, il suo erede la deve stabilire egualmente, poichè rappresenta il tutore in tutte le azioni, che non son comprese nel numero di quelle che il dritto chiamava *famosas actiones*. La qualità de' creditori non si può adunque esimere dall'azione oggidì contro loro intentata; e la qualità di religiosi non li rende incapaci di dimandar la prova dell' impiego. La dichiarazione da essi fatta che consentono che si combatta i loro titoli, che si esamini tutti i loro registri, per vedere se si tro-

troverà veruna traccia che il ritratto delle legne vendute sia stato impiegato in modo alcuno, giustifica quanto basta, la sincerità delle loro difese.

Il secondo obbietto par più suscettibile di difficoltà. La sua decisione consiste nel sapere se i religiosi di Joui possano avere un' azione diretta contro l' eredità del signor di Bellievre, o un' azione di garantia al caso che i compratori delle legne non fossero in istato da poter pagare.

Cotal difficoltà è fondata sulla clausula particolare dell' atto controverso. In esso non si dice già che il signor di Bellievre abbia ricevuto la somma di 12000 lire, nè che se ne abbia approfittato. A rincontro desumesi dallo stesso atto concepito in termini maggiori d' ogni eccezione, che i compratori non pagheranuo questa somma se non se in forza di quelle commissioni, che gli venissero date dal signor Bellievre, a misura che si offrirà qualche occasione di ricuperare qualche bene alienato dall' abbazia. Non è impossibile che egli non abbia ricevuta questa somma, che i compratori non ne sieno per anche debitori; contr' essi bisognava esercitar l' azion diretta. Forse dove se gli avesse chiamati in giudizio, o avrebbono convenuto che questa somma non era stata pagata o piuttosto avrebbono essi prodotto delle quietanze, in cui si avrebbe senza dubbio trovato la prova dell' impiego, che si cerca. Invece di seguire quest' ordine naturale, di attacare direttamente i compratori e di esercitare

in

in seguito un' azione di garantia contro i creditori, si affetta di produrre le loro ragioni unicamente in confronto di que' che non essendo istrutti de' privati affari del signor di Bellievre, non possono provare quell' impiego, che si dimanda loro. Quest' obbietto è più apparente che solido. Egli è un principio irrefragabile, che allor quando un tutore ha alienato le sostanze del suo pupillo, si può intentar l' azion diietta contro di lui, senza incominciare dal perseguitare i compratori; e poichè la chiesa ed i minori hanno gli stessi privilegi, questo principio deve essere operativo per gli abbati e gli altri amministratori de' beni ecclesiastici. La condizione della chiesa e de' minori sarebbe ben infelice, se fossero essi costretti di rivolgersi in confronto di tutti que' che possono avere acquistato i loro beni, prima di potere attaccar chi gli ha venduti. Sarebbono costretti di ultimare molte liti con debitori impotenti, la legge proibisce l' alienazione de' loro beni, sarebbe lor più pregiudiziale di quello sia vantaggiosa. E' vero ch' essi hanno la scelta in loro mano, e che possono rivolgersi o contro gli amministratori o contro gli acquirenti o anche contro tutti e due; ma pretendere che essi non abbiano che un' azione di garantia contro que' che han venduto i loro beni, questo sarebbe un attaccar direttamente i primi principj del dritto; anzi si può dire che il tutore o qualsivoglia altro amministratore sia il principal debitore. Il minore o la chiesa, gli hanno affidato l' amministrazione de' loro beni: accet-

tan-

tando egli questa amministrazione contrasse un' obbligazione di restituire i beni, quali gli ha ricevuti. Se non è obbligato a ristituire precisamente i beni identici, deve almeno restituirne di una stessa qualità, e deve provare che fu preciso dovere dell' amministrazione il cangiar la natura de' beni commessi alla sua vigilanza. Così nel caso presente il signor di Bellievre fin da quel tempo, che aveva preso possesso dell' abbazia di Joui, contrasse una tacita obbligazione con l' abbazia, in forza di cui prometteva di conservare i beni a lui affidati, di non alienarli senza necessità e senza impiegarli a un tempo stesso in altro modo. Frattanto la sua tutela è finita, il tempo della sua amministrazione è spirato; la chiesa gli dimanda conto de' suoi beni, e principalmente delle sue legne, che più non esistono. Quest' obbligazione non produce ella forse un' azion diretta contro la sua eredità; è egli necessario il ricorrere agli acquirenti? Basta che la chiesa non riceva dalle mani del signor Bellievre i beni, che essa aveva affidati alla sua amministrazione, che non ritrovi altri beni equivalenti, nè fa di mestieri di altri appoggi per poterla attaccar direttamente.

Noi possiamo anche dire che questa massima è molto più favorabile nel caso di questa quistione, che in ogn'altra occasione; mentre la cosa venduta non è già una terra o un bene che tuttora sussista e che l'abbate di Joui possa rivendicare con un' azione reale. Forse creder si potrebbe che in caso simile fosse naturale l' or-

di-

dinar che i religiosi si rivolgessero contro gli acquirenti, ai quali negar non si potrebbe di ricorrere contro il loro venditore. Sebbene tal decisione fosse contraria a' principj, che lasciano sempre la scelta alla chiesa ed a' minori, nondimeno avrebbe qualche apparenza. Ma i beni venduti non esistono più; sono legne consumate, per le quali non si può avere un' azione reale, e di cui un abbate deve necessariamente restituire il prezzo.

Ma si dice, non è certo che egli abbia imborsato questo denaro. Quest' e l' ultimo appoggio, a cui i creditori sono stati costretti di rifugiarsi, il quale però non sembraci più difficile a distruggersi de' primi obbietti. Egli è vero che non si riportano quietanze del signor di Bellievre che per la somma d 3500 lire; ma noi crediamo che riesca assai indifferente il sapere se abbia ricevuta o no l' intiera somma di 12000 lire. Nell' uno e nell' altro caso la causa de' creditori non diviene più favorabile. Se l' ha ricevuta, egli avrebbe dovuto impiegarla; e se non l' ha ricevuta v' è una doppia negligenza e di non avere impiegato quel denaro in un modo utile all' abazia, e di aver venduto legna senza riscuoterne il pagamento.

Dopo tutte queste riflessioni, dopo aver mostrato che i religiosi hanno un' azion diretta contro il sig. di Bellievre, e che esso è il loro principale debitore, o abbia esso ricevuto il denaro delle legne o non l' abbia avuto; non restaci che di esaminare se non sarebbe neces-

sa-

sario l'ordinare prima di passare alla decisione, che gli acquirenti siano ammessi in giudizio, a fin di sapere almeno colla loro testimonianza e cogli atti che riporteranno, se sia seguito l'impiego de' denari, che hanno apparentemente consegnati al sig. di Bellievre. Sembra che fin quì manchi ancora qualche cosa all'intiero rischiarimento di quest'affare, tanto più che si può dire che la lunghezza del tempo, che è corso porga la presunzione a favore dell'atto, e che v'abbia luogo a credere che la stipulazione d'impiego, che contiene sia stata eseguita. Noi pensiamo su tal riguardo, che fosse dovere de' creditori, non dei religiosi il rivolgersi contro gli acquirenti, se credessero per tal via di poter trovare la prova dell'impiego che forma il soggetto di questa quistione. Essi erano obbligati dalla legge di stabilire questa prova; ella non poteva essere esatta dai religiosi, ai quali basta per loro difesa il dire che si sono venduti i loro beni e che tal perdita non fu riparata. Da tre anni che questa controversia è al caso di essere giudicata, i creditori non hanno fatto veruna dimanda contro gli acquirenti; essi sono rimasti in silenzio, e perciò tacitamente convengono che la presenza degli acquirenti non sarebbe loro favorabile; e neppur oggi dimandano di farli chiamar in giudizio. Può loro essere accordata una prova, che non chiedono, ed obbligarli a stabilire la verità d'un fatto, che non articolano, e per conseguenza non sono obbligati di sostenere?

Quan-

Quando si convenisse che la lunghezza del tempo induca la presunzione a favore dell' atto, bisognerebbe convenire nel tempo stesso esser questa combattuta da un' altra presunzione che non è nè men forte, nè men considerabile, ed è quella che si può trarre da alcune quietanze, che sono state date al signor di Bellievre, e nelle quali non trovasi alcuna menzione dell' impiego stipulato dal contratto di vendita. Non è da presumere che i suoi agenti siano stati più esatti nell' altre quietanze, che non si sono riportate, che in quelle che noi vediamo. V' ha apparenza che sì nelle une che nell' altre si sia egualmente obbliata la clausola dell' impiego, che era stata inserita nel contratto delle legne. In tal guisa si oppone presunzione a presunzione; e quella che si désume dalle quietanze, che si sono riportate, non è men forte di quella che si trae dalla distanza del tempo. Ne' concorsi di queste differenti congetture convien sempre attaccarsi alla regola e rientrare nel diritto comune, che obbliga un amministratore ad esibire l' impiego de'denari, che ha ricevuti e lo condanna se non l' ha fatto.

Se egli è certo, come non si può dubitare, che i religiosi possono esercitare un' azione diretta contro l' eredità del signor di Bellievre, non ci resta più che ad esaminare se questa azione sia estinta per la prescrizione, e questa seconda parte della causa non può ammettere veruna difficoltà. Se la prescrizione avesse potuto correre contro l'abbate di Joui, egli è cer-

to

to che sarebbe compiuta nello spazio de' quarantadue anni, che sono passati dal dì della vendita delle legne fino alla dimanda prodotta da' religiosi l'anno 1685. Ma ognuno sa essere tra' primi principj della prescrizione che ella non può cominciare, mentre quegli che ha fatto l'alienazione contro la quale si reclama, rimane al possesso del benefizio. Si è sempre distinta la persona del terzo detentore da quella dell'abbate, che ha fatto la vendita, ed anche dalla persona degli stessi acquirenti: la buona fede del primo e l'apparente bontà del suo titolo il rende degno della protezione delle leggi, e permette che la prescrizione corra a suo favore; ma riguardo agli altri e principalmente all'amministratore ecclesiastico, che ha venduto i beni della sua abbazia, la lontananza del tempo non può giammai renderlo favorabile. L'obbligazione, che contrae con la sua abbazia per l'irregolarità della vendita, rinnovasi ogni giorno, ed il lungo godimento del benefizio non serve che a renderne men favorabile la sua condotta ed a fortificare il suo impegno. Questa massima è fondata sull'autorità del jus civile, che ricusa ai padri, i quali hanno amministrato i beni de' loro figliuoli, il soccorso della prescrizione: *nullam poterit præscriptionem opponere filiis, quandocumque rem suam vindicantibus*. Tali sono i termini della legge 1. cod. de *bonis maternis*. Egli è vero che quantunque Costantino con questa legge abbia tolto ai padri ogni speranza di poter servirsi della prescrizione, la severità di questa

proibizione fu moderata in seguito; e Giustiniano nella novella 22 ha voluto che quest' azione potesse essere prescritta nel corso di trent' anni. Ma tal tempo non comincia a correre che dal giorno, in cui i figliuoli sono divenuti *sui juris*, e sono stati sciolti da vincoli della patria potestà o colla morte del padre loro o coll' emancipazione. I canoni hanno applicata questa disposizione agli amministratori ecclesiastici. Essi non hanno voluto che la prescrizione potesse correre, mentre la chiesa fosse in qualche maniera sotto la potestà o l' autorità di que' che hanno alienato i suoi beni, e la sola morte o la rinunzia de' superiori rende alla chiesa il potere d' operare e fa cominciar la prescrizione.

Noi possiamo aggiugnere ancora un' altra ragione che non è men forte della prima, e si deduce da questo, che la chiesa era in una spezie d' impotenza d' interrompere la prescrizione; poichè il signor di Bellievre durante la sua amministrazione non poteva agire contro se stesso; e siccome non può rimproverarsi al suo successore alcuna negligenza, invano argomentar si vorrebbe dal silenzio de' religiosi. Noi non entreremo dunque nella discussione di que' processi verbali di visite, che si pretende essersi fatti gli anni 1668 e 1671; sarebbe facile il far vedere che non possono opporsi agli stessi religiosi; poichè è bensì vero che in que' tempi fu visitato il bosco dell' abbazia, ma la visita non fu fatta riguardo all' interesse de' religiosi, ma a quello del re. Quand' anche imputar si potesse qualche negligenza a' religiosi,

que-

questo rimprovero non potrebbe giammai esser fatto al successore del sig. di Bellievre, il quale non può accusarsi d'avere osservato un troppo lungo silenzio, ed è solo Parte capace per formare la dimanda sulla quale voi dovete giudicare.

La sola difficoltà (se però può meritare questo nome) riducesi ora a sapere in qual giorno l'abbazia di Joui avrà l'ipoteca per il pagamento di un debito giusto e legittimo, che la prescrizione non ha potuto estinguere. Pretendesi che non possa averla che dal dì della condanna, perchè il suo titolo è un atto in iscrittura privata, che non porta ipoteca. La massima del dritto e la giurisprudenza de' giudizj distruggono egualmente quest'obbiezione. I termini della legge sono sì chiari che basta l'esporli senza farne veruna spiegazione. *Dubitabatur ex quo tempore hypotecas competere oportet, utrumque ab initio, an ex eo tempore ex quo male aliquid gestum est. Compendiosa narratione interpretamur, initium gerendæ administrationis esse spectandum, & non tempus ex quo male aliquid gestum fuerit.* In tal guisa parla la legge 6. §. 4. cod. *de bonis quæ liberis*; e sebbene questa legge non abbia avuto in vista che i padri amministratori de' beni avventizj, ella ha meritato per la di lei giustizia di essere estesa a tutti i casi simili. Si è applicata ai tutori, al marito ne' beni di sua moglie, e finalmente agli abbati ed altri amministratori ecclesiastici. La chiesa ha l'ipoteca per le riparazioni dal giorno, in cui si è

preso il possesso; e siccome egli importa ancora più l'impedire le alienazioni de' beni della chiesa, che il vegliare alla conservazione delle sue fabbriche, non si può dubitare, che se in un caso i giudizj hanno sempre data l'ipoteca alla chiesa dal giorno, in cui si è preso il possesso, non se lo debba fare tanto più in un altro, che è assai più favorabile. La ragione che ha fatto stabilire questa giurisprudenza è manifesta; nel tempo stesso che un abbate prende possesso della sua abbazia egli contrae con lei un obbligazione tacita di amministrare i suoi beni come un prudente tutore, come un buon padre di famiglia. Tutte le mancanze, che può commettere nella sua amministrazione sono altrettante violazioni di quel trattato, che l'impegna con la sua abbazia; e per riparare le perdite che essa soffre, egli è giusto che essa abbia l'ipoteca dal giorno di questo quasi contratto, con cui un abbate obbliga tacitamente tutti i suoi beni come un pegno della fedeltà di sua amministrazione. I creditori che dopo hanno contratto con lui non possono lagnarsene; eglino non hanno potuto ignorare la qualità del loro debitore; essi hanno dovuto sapere che questa qualità il rendeva risponsabile verso la sua chiesa di tutto ciò che poteva fare in di lei danno, e che era impegnato con lei prima di contraere con loro veruna obbligazione, e che il suo titolo era anteriore al loro credito. Il titolo de' religiosi non è già l'atto della scrittura privata, con cui si sono vendute le legne in quistione,

que-

questo trattato può bensì servir di prova, ma non di fondamento alla loro dimanda. Basta che sia cero, e che vi siano state legne vendute senza impiegarne l' importare. Che la verità di questo fatto sia stabilita su d' un atto pubblico o particolare, ciò è poco essenziale alla decisione di questa causa, in cui non trattasi che di provare l' alienazione. Appena è ella certa, il contratto in virtù del quale i religiosi agiscono è quella tacita obbligazione, di cui noi abbiamo parlato tante volte, all' esecuzione della quale il sig di Bellievre ha sottomesso tutti i suoi beni prendendo possesso dell' abbazia.

Perciò, o *Signori*, voi vedete a che riducasi questa controversia. Le ragioni, che si oppongono perchè non si ascoltino le Parti del sig. Tessè sono sì deboli, che quasi non meritavano risposta. Il silenzio de' religiosi non può essere opposto al successore del signor di Bellievre, nè agli stessi religiosi sin dal momento che egli non è capace di formare una prescrizione. La seconda dimanda de' religiosi non è contraria alla prima; dopo aver dimandato il pagamento delle riparazioni, a cui il sig. di Bellievre era obbligato, essi hanno potuto dimandare il prezzo dell' alienazione, che egli ha fatta. La qualità delle legne, che sono state vendute non può esser posta in dubbio. La sola lettura del contratto di vendita n' è una prova sufficiente. La legge dà un' azione diretta ai religiosi contro i rappresentanti del signor di Bellievre, abbia o non abbia ricevuto il

prezzo. Si proporrebbe inutilmente di ammettere gli acquirenti in giudizio, poichè i creditori che dovrebbero desiderarlo per istabilire la prova dell'impiego, peranche non lo dimandano e si condannano col loro silenzio. In una parola l'alienazione è certa, l'impiego non è provato; e neppur si pretende di farne la prova. L'azione de' religiosi è giusta e regolare: essa è fondata sulle disposizioni civili e canoniche, essa non ha potuto essere nè cancellata dalla lontananza de' tempi, nè distrutta dalle pretese ragioni di *non ammissione*, che le vengono opposte: i religiosi hanno acquistata l'ipoteca dal primo giorno del possesso.

Quindi per queste considerazioni noi stimiamo che vi sia luogo d'ordinare, avendo riguardo alla supplica de' religiosi, che per la somma delle 12000 lire abbiano la loro graduatoria dal dì del possesso del sig. di Bellievre; e per gl'interessi si debba contare dal giorno che il sig. abbate Pelletier prese possesso dell'abbazia di Joui.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni, eccetto che non furono aggiudicati gl'interessi delle 12000 *lire al sig. Pelletier, che dal dì della dimanda. Presidente il Brissonnet, Avvocati il Tessè per il sig. abbate Pelletier, il de Rets per i creditori. Li* 30 *agosto* 1691.

Fine dol Tomo Terzo.

IN-

INDICE

Delle Aringhe contenute in questo Terzo Tomo.

ARINGA PRIMA.

Nella causa degli eredi della Signora di Vaugermain, contra le religiose del Santissimo Sacramento.

Si trattava di un legato universale lasciato ad un monastero da una persona attempata, che vi aveva sua figlia religiosa, e dove dimorava ella stessa da vent' anni. A benefizio del monastero medesimo aveva già fatto delle altre donazioni. Aveva altresì formato altri testamenti precedenti in favore de' suoi eredi. Vi erano ancora differenti quistioni su de' legati particolari lasciati nello stesso testamento. Pag. 3

ARINGA II.

Nella causa de' figliuoli del signor Desnotz e di Enrichetta d' Auril, contro una pretesa figlia d' Auril e di Anna della Val.

Quali siano le prove dello stato, ed in quai circostanze la prova per testimonj possa essere ammessa o rigettata? 33

ARINGA III.

Nella causa di Margarita d' Hemerì Signora d' Espainville moglie del signor Desharbes, senza avere seco lui

lui comunione di beni, contro il sig. Basin Signore di Bandeville Mastro delle suppliche.

Trattavasi di molte quistioni all'occasione di un sequestro feudale.

1. Se una moglie autorizzata per giustizia contro l'opposizione di suo marito di non volerla autorizzare alla persecuzione de'suoi diritti, e particolarmente a quanto concerneva l'acquisto, ch'ella aveva fatto di una terra, potesse stare in giudizio sul sequestro feudale della stessa terra senza una nuova autorizzazione?
2. Se per la validità di un sequestro feudale basti il far precedere citazione alla principal abitazione, affinchè venga reso omaggio al nuovo padrone, o se quegli che diviene padrone del feudo dominante sia tenuto a qualche altra formalità?
3. Se sia dovuto un diritto di canone per la legge municipale di Montfort, da una donna, che si marita, nel caso in cui il di lei contratto di matrimonio porti esclusione di comunione di beni, ed una riserva di godere ella sola del frutto de'medesimi? 64

ARINGA IV.

Nella causa del Mirlavaud e de'suoi creditori.

Sulla diseredazione officiosa e sulla questione a sapere, se questa possa essere opposta a'creditori anteriori e non sospetti, quando la causa della prodigalità non è comprovata nè certa. 85

ARINGA V.

Nella causa dei Signori Gantheron e Thomassin, contro un anziano vicario della Parrocchia di Champigny pro-

proveduto per devoluzione , *nella Cappella della Madonna in quella parrocchia.*

1. Quali sieno le condizioni necessarie per rendere sacerdotale un benefizio?
2. Se si possa prescrivere contro il titolo di fondazione non soddisfacendo alle obbligazioni, che questa impone a' titolati per lungo tempo?
3. Se il difetto della data renda un atto nullo, e se fosse in uso di scrivere la data in tutti gli atti de' secoli XII e XIII?
4. Se la soscrizione degli atti fosse allora in uso o bastasse di apporvi un sigillo, e se l'atto sia valido allorchè vi è scritto che fu sigillato e ve ne rimangono delle vestigia, sebbene il sigillo non sussista più? 110

ARINGA VI.

Nella causa di Francesco e Gabriela di Senlis, contro Pietro Sparvuart, che ha assunta l'istanza in luogo della pretesa Giacometta di Senlis.

Si trattava di sapere, 1. Se un creditore fosse parte capace a sostenere lo stato della sua debitrice, e ad assumere l'istanza in vece di quella, dopo la di lei morte?
2. Se un contratto di matrimonio, un atto di tutela e molte altre circostanze bastassero a stabilire che il matrimonio, da cui pretendeva essere nata fosse vero o supposto?
3. Se colei, di cui dicevasi figliuola fosse realmente sua madre o se vi fosse stata una supposizione di parto? 135

ARINGA VII.

Nella causa di Pietro l'Escuyer, d'Anna Pousse sua pri-

prima moglie e della loro figliuola, contro la signora della Sanserie seconda moglie, Anna di Cormeil terza moglie e la vedova l'Escuyer di lui madre.

Trattavasi di sapere. 1. Se il primo matrimonio dello Escuyer contratto nella di lui minorità con una serva senza il consenso de'suoi genitori e sotto un falso nome, fosse nullo?

2. Se l'Escuyer, giunto all'età ottima, avendo riconosciuto Anna Pousse per sua legittima moglie con molti atti pubblici, e suo padre non avendo attaccato queto matrimonio, sua madre ed egli avessero azione di attaccarlo dopo ventotto anni di possesso?

3. Se fossero dovuti danni ed interessi alla terza moglie, che aveva ignorato i precedenti matrimonj?

4. Se vi fosse luogo a fare processo all'Escuyer, come colpevole di poligamia? 169

ARINGA VIII.

Nella causa del Signor Duca di Brissac, contro li Francescani di Bressevic ed i creditori della casa di Bellay.

Sulla prescrizione delle rendite costituite, chiamata la prescrizione di cinqu'anni, secondo lo statuto d'Angiò.

1. Se questa prescrizione abbia luogo contro gli assenti? 2. Contro la chiesa? 3. Per una rendita di doni e di legati? 239

ARINGA IX.

Nella causa del signor abbate Pelletier e de' religiosi dell'abbazia di Joui, contro i creditori del signor di Bellievre già abbate di Joui.

1. Se

1. Se l'abbate ed i religiosi di un' abbazia possano intentare un'azion diretta contro l'eredità di un abbate antecessore, che aveva venduto alberi di alto fusto, senza avere osservato le necessarie formalità, e senza che si potesse provare che ne avesse impiegato il ritratto a pro dell'abbazia?
2. Se abbiasi a sottrarre dal tempo della prescrizione contro una pari dimanda, quel tempo che quest'abbate possedete il benefizio?
3. A qual giorno risalga l'ipoteca della somma donata per la restituzione del prezzo delle legne vendute da quest'abbate? 261

ERRATA			CORRIGE
Pag.	14	lin. 19 non ha gran tempo	da gran tempo
	39	28 è fatti	e fatti
	69	19 fedele	feudale
	ivi	31 fondo	feudo
	82	5 ista	ità
	90	16 prodotto	prodotti
	107	22 impostore	importare
	110	10 soddisfando	soddisfacendo
	123	24 contentarsi	contentarci
	124	4 quegli	quello
	149	15 ordinanza	ordinanze
	ivi	24 al	ed il
	158	10 averlo veduto	averli veduti
	160	24 l' uno e l' altra	l' uno e l'altro
	203	23 corretto	corrotto
	209	5 tenuto	temuto
	243	2 dimanda	chiede
	262	2 2000 lire	12000 lire
	ivi	9 chi	che
	273	19 suisidio	sussidio
	284	10 diietta	diretta
	289	12 da' religiosi	de' religiosi

Noi non entreremo sulle particolarità nè del-
la rinunzia alla comunione de' beni fatta da An-
na Baudet, nè degli altri atti, dai quali appa-
risce
Basta
stion
malg
no,
tutti
una
inco
la P
di n
come
posi
Se
se ne p
ed Ann
sembra
suppos
la p
il sa
ria
non
dive
divi
sua
te c
I
il t
anc
nio
che parole questa seconda quistione, e di far
ve-

vedere il più sommariamente che ci sarà pos-
sibile, che quand' anche il matrimonio fosse
egualmente certo, come è dubbioso, la causa
dell' appellante non ne sarebbe nè migliore, nè
ripor-
tra le
estino
scita;
prova
non si
avve-
coloro
e e di
a pre-
comet-
farla
si dà
tra, il
me del
; tut-
fferenti
n vie-
nicilio
preti,
coper-
etta di
n vil-
ocella,
e de-
frode,
. Non
a que-
comet-
ta